

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

2017
anno XII
n. 1

**Islam e radicalizzazione:
processi sociali e percorsi penitenziari**



EDITORIALE
SCIENTIFICA

ANTIGONE



Rivista *ANTIGONE*

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE OPERATIVA: via Silvano n. 10, fabbricato D, scala I, 00158 Roma

SEDE LEGALE: via della Dogana Vecchia n. 5, 00186 Roma

TEL.: 06 443631191 - FAX: 06 233215489

SITO: www.associazioneantigone.it - E-MAIL: segreteria@associazioneantigone.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Alessandro Margara (Fondazione Giovanni Michelucci); Luigi Marini (magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC-CP, Consiglio d'Europa); Massimo Pavarini (Università di Bologna); Livio Pepino (Associazione studi giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley)

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Perla Allegri, Rosalba Altopiedi, Cecilia Blengino, Giuseppe Campesi, Carolina Canziani, Giulia Fabini, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Simona Materia, Susanna Marietti, Michele Miravalle, Silvia Mondino, Benedetta Perego, Ivan Papolizio, Simone Santorso, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Daniele Scarscelli, Valeria Verdolini, Francesca Vianello

IN COPERTINA: Giovanni Battista Piranesi, Carceri d'invenzione (1745-1761), Tavola XI, ediz. Jaspard, Polus et, Monaco, 1961; tavole riprodotte da Bracon-Duples-sis, con prefazione di Marguerite Yourcenar (collezione privata)

STAMPA TIPOGRAFICA: Vulcanica S.r.l. - Nola (NA) - Luglio 2018

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino

Editoriale Scientifica Srl

via San Biagio de' Librai, 39 - 80138 Napoli

TEL./FAX: 081 5800459

SITO: www.editorialescientifica.com - EMAIL: info@editorialescientifica.com

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA
DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

a cura di Alwise Sbraccia e Valeria Verdolini

Editoriale Scientifica
Napoli

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

(ISSN = 1828-437X)
2 FASCICOLI ANNUALI

| | |
|--------------------|---------|
| ITALIA/ ITALY | 45,00 € |
| Singolo fascicolo | 24,00 € |
| ESTERO/FOREIGN | 90,00 € |
| Abbonamento online | 45,00 € |

Francesco Buongiorno

UFFICIO ABBONAMENTI

editoriale.abbonamenti@gmail.com

INDICE

(N. 1 – 2017 Islam e radicalizzazione: processi sociali e percorsi penitenziari)

| | |
|--|-----|
| Introduzione | 7 |
| di D. Pulino, V. Verdolini | |
| G. Fabini, V. Ferraris, <i>Terrorismo e politiche migratorie: prime riflessioni per orientarsi</i> | 23 |
| C. Paterniti Martello, <i>Le radici della radicalizzazione nella riflessione teorica francese</i> | 47 |
| S. Cacciari, <i>Radicalizzazione, evoluzioni nell'uso dei videogame e mutazioni del concetto di devianza</i> | 69 |
| S. Mondino, <i>Un sottile confine tra esercizio della libertà religiosa e indicatori di radicalizzazione in carcere?</i> | 93 |
| V. Verdolini, <i>Storia critica delle radicalizzazioni in Italia</i> | 117 |
| D. Pulino, A. Sbraccia, V. Verdolini, <i>Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano</i> | 139 |
| A. Sbraccia, <i>Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato</i> | 173 |
| W. Dugdale, <i>Prison de-radicalisation: to rehabilitate or merely isolate?</i> | 201 |
| Note sugli Autori | 223 |

Introduzione

Daniele Pulino e Valeria Verdolini

1. Le ragioni di un numero monografico

Senza evocare il classico adagio di Dostoevskij sulla capacità del penitenziario di offrire uno sguardo sui livelli di democraticità, è evidente, soprattutto agli studiosi e attivisti di “prison studies” che il carcere rappresenta un osservatorio privilegiato sui mutamenti del presente, spesso più lucido e anticipatore di quanto avvenga fuori dalle pareti del penitenziario, proprio perché raccoglie tutti i precipitati dei processi espulsivi messi in atto dalle comunità, prima che questi processi possano provocare, nei fatti, un durevole mutamento sociale. Proprio per questo analizzare l'emergente fenomeno della radicalizzazione di tipo islamico nelle carceri italiane diventa un laboratorio preziosissimo sulla contemporaneità, e non può che essere un fondamentale esercizio di apprendimento per gli studiosi che si apprestano a confrontarsi con un tema tanto complesso quanto affascinante. Le riflessioni di queste pagine, perciò, si collocano nel quadro di un discorso più ampio sul tema della radicalizzazione e sulle misure che vengono dispiegate per contrastarla e cercano di coniugare i profili teorici con quelli propri delle metodologie qualitative, quali l'etnografia e le interviste in profondità, cercando di restituire, al contempo, una problematizzazione del fenomeno e una storicizzazione delle trasformazioni del penitenziario. Questo processo, infatti, che presenta plurimi elementi di novità, si innesta profondamente nella storia delle carceri e dell'ordinamento italiano, riportando in luce il filo rosso della criminalizzazione del reato politico che qui, quasi seguendo una logica intersezionale, incrocia le forme più forti e più estreme del pluralismo religioso.

Negli ultimi dieci anni il concetto di radicalizzazione si è imposto nel dibattito scientifico e in quello politico in concomitanza con l'emergere della quarta ondata del terrorismo moderno (Rapoport, 2006), quello di «matrice islamica». L'allarme sociale provocato da questo fenomeno non è privo di fondamento. Secondo i dati del *Global Terrorism Databa-*

se (GTD), infatti, circa l'86% degli attentati mortali e il 54% di quelli che hanno provocato feriti in Europa occidentale e nel Nord America, dal 2000 al 2016, sono stati compiuti da gruppi o individui ascrivibili al cosiddetto terrorismo islamico. Si tratta di 69 casi, concentrati in 5 paesi (Stati Uniti, Spagna, Germania, Regno Unito e Francia), sugli oltre tremila attentati commessi nello stesso periodo¹. Questi eventi, tuttavia, hanno avuto una forte capacità di colpire gli immaginari dell'insicurezza, del controllo sociale e dell'allarme sociale connesso con tali fenomeni. Intorno a questa nuova configurazione la violenza politica, eclatante per modalità di azione² e numero di vittime coinvolte, anche se poco diffusa, si sviluppano i discorsi sulla radicalizzazione e, più in particolare, sul carcere in quanto luogo-istituzione sensibile alla sua riproduzione.

Tuttavia, la storia della radicalizzazione, anche di tipo islamico, ha avuto casi e vicende molto differenti. Se da una parte vengono richiamate le traiettorie politiche di Adolf Hitler e di Stalin come processi di estremizzazione delle posizioni in ambito penitenziario (Mulcahy, Merington, Bell, 2013) anche la specifica vicenda del rapporto radicalismo e Islam affonda le sue radici nel passato, basti pensare al caso di Malcom X, che scopre durante la detenzione la fede e trova in quei precetti il processo di liberazione politica che diventerà poi la cifra dei suoi sermoni successivi. Il rifiuto di mangiare il maiale, che era segno distintivo della stigmatizzazione degli afrodiscendenti negli Stati Uniti, è per lui pratica di libertà (Malcom X, Haley, 2004), e quel processo avvenuto nel corso degli anni cinquanta, rappresenta uno scomodo precedente per le riflessioni attuali, che spesso affrontano il fenomeno come se fosse senza passato. Come scrive Olivier Roy, "c'è una profonda modernità nella violenza terrorista e jihadista sviluppatasi negli ultimi vent'anni. Certo, né il terrorismo né la *jihad* sono fenomeni nuovi. [...] L'elemento di novità, invece, risiede nell'associazione di jihadismo e terrorismo con la ricerca deliberata della morte" (Roy, 2003, p.8).

¹ Questo dato è il risultato di un'interrogazione dei dati del GTD, <https://www.start.umd.edu/gtd/>, last update 18 Gennaio 2018.

² Va precisato come, rispetto al passato, il clamore suscitato dagli attuali forme di terrorismo, almeno in parte, si lega anche al suicidio dell'autore, il che porta l'opinione pubblica a rappresentare il terrorista suicida in termini di devianza, follia, fanatismo, nonostante gli studi propendano per analizzare questi fatti in termini di azione razionale (Dei, 2016).

Concordando con Roy, questa recente ondata presenta elementi di novità che non devono essere sottovalutati. Un quadro al momento impossibile da saturare, stante la mole di ricerche e pubblicazioni che va crescendo negli ultimi anni. Il presente numero monografico aspira comunque a fornire elementi descrittivi e strumenti interpretativi utili in prospettiva ad analizzare un fenomeno in rapida evoluzione con la dovuta distanza critica, ossia nel tentativo di isolare le componenti ideologiche e strumentali che ruotano intorno alla sua rappresentazione.

2. Il carcere come scuola di terrorismo: una relazione controversa

Ritenere il carcere un terreno fertile per lo sviluppo del terrorismo, ovvero che le condizioni di detenzione possano portare alcuni individui ad abbracciare ideologie violente, non è un'idea nuova. Ciò nondimeno, nonostante i numerosi riferimenti al terrorismo politico e nazionalista negli studi più recenti (Alimi, Bosi, 2008), anche con attenzione specifica al carcere (Hamm, 2013; De Vito, 2014), il discorso pubblico sulla radicalizzazione (di stampo islamista) si è sviluppato solo dopo gli attentati del 2001 a New York, quelli di Madrid nel 2004 e di Londra nel 2005. Negli Stati Uniti, prima dell'11 settembre, la stampa quotidiana non discuteva di temi come la radicalizzazione dei detenuti o la presenza di Imam nelle carceri (Umamaheswar, 2015) e l'interesse dei ricercatori per questo tema era scarso (Hamm, 2013), sebbene Malcom X, già evocato in precedenza, avesse rappresentato precursore di quel processo. Anche tra gli studiosi europei le riflessioni sull'Islam in carcere (Khosrokhavar, 2004) e sulla prigione come luogo privilegiato di reclutamento (Roy, 2003, p. 78), si intensificano in quegli stessi anni. In modo particolare, l'attenzione per il carcere inizia a svilupparsi, prima che nella ricerca, nei circuiti di *intelligence* dopo che, nel 2000, nel corso di una perquisizione, la polizia di Manchester entra in possesso del cosiddetto "Manuale di al-Qaeda", un documento contenente varie istruzioni per i terroristi appartenenti all'organizzazione. Il documento, tradotto dal Federal Bureau of Investigation (FBI), identifica i detenuti occidentali come potenziali candidati per la conversione all'Islam in ragione dell'ostilità che questi avrebbero verso i loro governi (Hamm, 2013). Inoltre, soprattutto con gli attentati europei, emerge la questione dell'appartenenza degli attentatori

alle seconde generazioni di migranti, che hanno (ri)scoperto la pratica religiosa, spesso dopo un periodo di detenzione per reati comuni, per poi abbracciare le forme armate di violenza. Ciò consolida un'attenzione per lo sviluppo di processi di radicalizzazione e reclutamento terroristico, riproponendo, sotto una nuova veste, l'idea che il carcere sia una «fabbrica di delinquenti», già presente nei progetti di riforma delle prigioni nel XIX secolo che evidenziavano come i penitenziari non diminuissero il tasso di criminalità e provocassero recidiva, anche in ragione dei sentimenti di ingiustizia per le condizioni di detenzione e dell'organizzazione di un *milieu* di delinquenti pronti a nuove complicità (Foucault, 1976, pp. 291-295).

Lo stesso concetto di radicalizzazione trova una sua esplicitazione all'interno di uno sfondo istituzionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, la definizione comunemente utilizzata dagli studiosi deriva da una nota presente in un documento del 2004, redatto dal Dipartimento di Giustizia. Il documento, mirato a esplicitare le procedure di reclutamento dei «cappellani musulmani»³ nelle carceri, definisce la radicalizzazione in carcere come «the process by which inmates who do not invite or plan overt terrorist acts adopt extreme views, including beliefs that violent measures need to be taken for political or religious purposes»⁴ (U.S. Department of Justice, 2004, p. 6). Anche in Europa una delle definizioni maggiormente impiegate proviene da una fonte istituzionale, la Commissione Europea, e arriva a due mesi dagli attentati di Londra del 2005. La comunicazione della Commissione, indirizzata a affrontare il reclutamento per attività terroristiche, recita: «Con radicalizzazione violenta si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristiche» (Commissione Europea, 2005, p. 2). È interessante notare come entrambi i documenti distinguano tra radicalizzazione e reclutamento terroristico ma, allo stesso tempo, li considerino problematiche da affrontare contestualmente.

È in questa cornice che si sviluppano i discorsi politici e scientifici, sulla radicalizzazione (e sul reclutamento) in carcere⁵, orientati da un lato

³ La definizione virgolettata è quella adottata dal Dipartimento di Giustizia, dalla quale gli autori si discostano, preferendo la definizione propria di ministri di culto dell'Islam/imam, non comparabile al modello del cappellano cattolico.

⁴ «il processo attraverso il quale i detenuti che non incitano o pianificano apertamente atti terroristici adottano idee estreme, inclusa la convinzione che debbano essere impiegate misure violente per scopi politici o religiosi»

⁵ Per quanto questo argomento non possa essere sviluppato in queste pagine, non

alla predisposizione di politiche di sicurezza e dall'altro all'analisi delle motivazioni profonde degli estremisti (Khosrokhavar, 2014)⁶. Tra i primissimi scritti che argomentano il tema, due sono emblematici per l'attenzione agli aspetti di sicurezza da un lato e al tentativo dell'analisi del processo dall'altro. Il primo di questi lavori è un articolo di Ian M. Cuthbertson dal titolo *Prisons and the Education of Terrorists* (2004), che contiene alcuni elementi ricorrenti in buona parte degli scritti successivi che esaminano il rapporto tra radicalizzazione e carcere. A partire dal caso degli attentati di Madrid nel 2004, i cui autori si erano conosciuti in prigione, Cuthbertson, dopo una breve ricostruzione del rapporto tra forme di terrorismo e carcere nella storia recente, presenta le celle come "scuole del crimine" (Cuthbertson, 2004, p. 15), sottolineando l'esistenza di due elementi di pericolo. Un primo elemento sarebbe rappresentato dall'elevata percentuale di stranieri provenienti dai paesi musulmani, per i quali la religione in cella può rappresentare una risorsa di mutuo sostegno e amicizia, che li renderebbe sensibili al reclutamento da parte di leader delle organizzazioni terroristiche. Un secondo elemento, invece, sarebbe legato al pericolo di connessioni tra terrorismo e criminalità che potrebbero nascere in ragione del mancato riconoscimento degli esponenti di punta del terrorismo da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Il secondo lavoro (Neumann, Rogers, 2007) riporta i risultati di uno studio affidato nel 2006 dalla Commissione Europea al *King's College London* e ragiona sul processo di radicalizzazione nel suo complesso, fuori e dentro gli istituti di pena. Rispetto al carcere, gli autori sostengono che la relazione tra detenuti e organizzazioni terroristiche avverrebbe in due modi, sia per la presenza in carcere di "imam radicali" che tramite i contatti con militanti islamisti detenuti ed inseriti nelle reti terroristiche. Constatando la presenza di gruppi che aderiscono alla retorica del movimento militante islamico nelle carceri di tutta Europa, lo studio propone alcune riflessioni tese a spiegare il fenomeno. In particolare: a) le prigioni sarebbero dei luoghi in cui ci si confronta con la propria esistenza, da cui deriva un alto tasso di conversioni religiose; b) le adesioni all'Islam

bisogna scordare che tali discorsi si sviluppano in un clima di reazione istituzionale che prevede la guerra come risposta agli attentati, sensibili limitazioni ai diritti di libertà (Resta, 2009), orientamenti alla riproposizione della figura del diritto penale del nemico (Palazzo, 2006) e forme di detenzione prive di moralità e assimilabili alla tortura (Cohen, 2005).

⁶ In particolare, le analisi che si soffermano sul carcere rappresentano una specificazione del tema più generale della radicalizzazione, intesa come processo che può avvenire in luoghi e contesti diversi.

sono maggiori rispetto ad altre fedi sia per la semplicità della conversione sia perché l'Islam stesso sarebbe diventato un simbolo di ribellione, che avrebbe sostituito la posizione occupata una volta dal marxismo (ID: 40-42). Va sottolineato come queste considerazioni siano debitorie degli studi francesi, che per primi hanno riflettuto sull'«islamizzazione della radicalità» (Roy, 2003; 2017), ovvero sull'islamizzazione dello spazio della contestazione sociale e politica, e hanno sottolineato come la pratica religiosa consenta una sopravvivenza individuale e collettiva in un contesto ostile come quello carcerario, facendo della radicalizzazione religiosa una delle risposte possibili alle condizioni di detenzione (Khosrokhavar, 2004; 2014). Tali riflessioni possono essere considerate antesignane rispetto al complesso di studi sulla radicalizzazione in carcere che si sono sviluppati nel corso degli anni successivi che, in gran parte, riprendono questi temi. Inoltre, anche quando focalizzano la loro attenzione sulla vulnerabilità psicosociale delle persone che vengono reclutate dai gruppi jihadisti, non sottovalutano la connessione con le condizioni di discriminazione e marginalizzazione dei discendenti degli immigrati musulmani in Europa (Speckhard, 2009) che, nel contesto carcerario, si legano alla convinzione che esista una forma di razzismo istituzionale che colpisce i detenuti musulmani (Guolo, 2016).

Non tutti gli studiosi concordano però sul ruolo giocato dal carcere nei processi di radicalizzazione⁷. Ad esempio, alcuni autori sostengono che il grado di rischio radicalizzazione nel sistema carcerario sia ancora poco esplorato (Rappaport, Veldhuis, Guiora, 2013), mentre altri mettono in questione la rilevanza dello stesso fenomeno. In questa prospettiva, a partire da un'analisi comparata su 6 casi nazionali (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Filippine, Indonesia, Pakistan), Clarke Jones (2014) ha sottolineato che, nonostante esista un senso comune che vede il carcere come scuola di terrorismo, la radicalizzazione è un'eccezione piuttosto che la regola. Anche quando questa avviene, infatti, la possibilità che i detenuti che abbracciano la fede religiosa siano reclutati da un'organizzazione terroristica appaiono deboli. Una visione simile è quella che il criminologo Mark Hamm (2013) trae dai suoi studi sugli istituti di pena negli Stati Uniti, rilevando da un lato come il processo di radicalizzazione in sé, intesa come adesione a un'ideologia, non debba essere considerato a priori come un elemento negativo, dall'altro evidenziando come il nu-

⁷ Per un approfondimento sul tema rimandiamo al contributo di Sbraccia e Verdolini in questo numero monografico.

mero di soggetti che compiono atti violenti, sebbene spettacolari, siano una quota estremamente ridotta. Questa considerazione, presente anche in alcuni studi europei (Khosrokhavar, 2014; Roy, 2017), è stata ripresa anche in un recente rassegna sul tema (Zahn, 2017) che sottolinea un ultimo aspetto spesso in secondo piano nelle ricerche sulla radicalizzazione, ovvero l'associazione tra la commissione di azioni terroristiche e le condizioni di contesto, quali l'impatto dei detenuti con le strutture carcerarie e la cultura dello staff. Questi temi si connettono con la problematica del *mass imprisonment*, ovvero quei processi connessi alle riconversioni del sistema di welfare (Waquant, 2000) e alle forme di governo della paura (Simon, 2006) che, dagli anni settanta del XX secolo hanno portato una crescita dei tassi di detenzione in tutti i paesi occidentali. La dimensione del sovraffollamento delle strutture carcerarie che ne consegue è, infatti, una delle condizioni strutturali che viene associata alla radicalizzazione in carcere, ma raramente viene considerata come situazione sulla quale intervenire in modo diretto.

3. Tra sicurezza e prevenzione

Le riflessioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche in carcere, nel corso degli ultimi 15 anni, hanno orientato gli interventi operativi di governi e amministrazioni penitenziarie dei paesi occidentali. Sono almeno tre le questioni che investono le gli assetti organizzativi degli istituti di pena: 1) la ricerca di modalità di gestione delle persone accusate o condannate per reati di terrorismo; 2) la promozione di programmi di fuoriuscita, individuale o collettiva da organizzazioni terroristiche e l'adozione di strumenti di prevenzione della radicalizzazione dei soggetti maggiormente vulnerabili; 3) l'individuazione dei soggetti che potrebbero, in futuro, assumere la violenza come modalità di agire.

L'emergere della "quarta ondata" di terrorismo ha influenzato non soltanto i discorsi sulla radicalizzazione in carcere, ma ha comportato una metamorfosi della politica criminale per i reati di terrorismo. Questa metamorfosi riguarda due aspetti. Da un lato, anche sulla spinta delle organizzazioni internazionali, lo stesso reato di terrorismo si è esteso progressivamente in relazione alle evoluzioni delle sue manifestazioni violen-

te. D'altro lato, con il rapido incremento degli arresti di persone sospettate di un coinvolgimento in atti di terrorismo, si è palesata la necessità di ripensare la collocazione di questa particolare tipologia di detenuti all'interno del carcere, anche con riguardo alle preoccupazioni relative alla radicalizzazione e al reclutamento di nuovi soggetti.

Le politiche messe in campo negli ultimi decenni si fondano sulla concentrazione dei terroristi in alcuni istituti, sulla loro separazione dal resto della popolazione detenuta oppure sul loro isolamento (I.C.S.R., 2010). In alcuni casi si tratta di soluzioni come quella olandese (Veldhuis, 2016) e italiana, con le quali si è optato per concertare i prigionieri in sezioni separate, soggette a regimi maggiormente restrittivi rispetto ai detenuti comuni. In altri casi, invece, come nel Regno Unito, in Francia e in Spagna, la politica si presenta come un mix tra dispersione e concentrazione: i terroristi sono dispersi nelle prigioni dei rispettivi paesi in un piccolo numero di prigioni di alta sicurezza (I.C.S.R., 2010).

Le ricerche sul tema hanno evidenziato due questioni strettamente connesse con tali tipologie di approcci. 1) Sorprendentemente i governi hanno prestato poca attenzione all'analisi delle conseguenze delle diverse strategie di incarcerazione ed esistono pochi studi sull'impatto della carcerazione sui terroristi. Il Regno Unito è uno dei pochi stati dove, sulla base delle pregresse esperienze con i detenuti dell'IRA, sono stati riconosciuti alcuni svantaggi di un regime che segrega i terroristi (Jones, 2014). Ad esempio, una ricerca realizzata nelle prigioni di massima sicurezza nel Regno Unito ha identificato come questo approccio abbia comportato un declino in un livello già basso livello di fiducia, con effetti drammatici sulla vita della prigioniera. La paura della radicalizzazione, la confusione sui ruoli dello staff e gli alti tassi di conversione all'Islam, rimodellano le dinamiche della vita in prigione e ridefiniscono le pratiche della carcerazione a lungo termine. Inoltre, l'enfasi sulla sicurezza ha come contraltare la mancata ricerca di obiettivi riabilitativi. Focalizzando l'attenzione pubblica ed enfatizzando i crimini, le modalità di gestione basate su isolamento, concentrazione o separazione possono rinforzare il sentimento di frustrazione sociale e vittimizzazione, alimentando l'idea che l'entità della pena sia attribuibile a marcatori etnico-religiosi (Guolo, 2016), ovvero quelle forme di carriera morale tipiche delle istituzioni totali (Goffman, 1968) che colpirebbero le persone accusate o colpevoli di reati di terrorismo. In ragione di ciò, le analisi comparate dei modelli

detentivi adottati in diversi paesi suggeriscono che le autorità pubbliche dovrebbero porsi degli obiettivi più ambiziosi in termini di riabilitazione, piuttosto che limitarsi agli aspetti securitari (I.C.S.R., 2010).

Al fine di contrastare la radicalizzazione, in particolar modo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, si sono sviluppati dei programmi di de-radicalizzazione⁸ con la messa in opera di procedure che spingano i condannati a rinunciare all'uso della violenza (Khosrokhavar, 2014; Bovenkerk, 2011). Tali programmi possono essere di tipo individuale e collettivo e hanno come obiettivo quello di facilitare la reintegrazione sociale delle persone che hanno abbracciato una forma di radicalizzazione violenta. Tra i principali fattori che possono promuovere la de-radicalizzazione individuale sono stati individuati: la rielaborazione ideologica e/o religiosa insieme alla formazione professionale e all'utilizzo di interlocutori credibili; la formazione di reti sociali lontane dal terrorismo e la disposizione di mezzi di reinserimento; la creazione di impegni verso la famiglia, la comunità e lo stato (I.C.S.R., 2010). Inoltre, possono essere promossi processi di de-radicalizzazione collettiva, che presentano aspetti simili ai processi di disarmo, smobilitazione e integrazione di ex combattenti praticati dall'ONU. Tali processi sono possibili ad alcune condizioni, ovvero quando i leader sono in carcere e la leadership stessa è autorevole. A partire da queste condizioni, le autorità potrebbero facilitare i processi di de-radicalizzazione, intervenendo sui regimi detentivi e consentendo ai leader che hanno abbandonato la violenza di incontrare i loro sostenitori e diffondendone gli scritti (ID).

La religione appare come uno dei fattori centrali di questi programmi in ragione delle influenze religiose nei processi di radicalizzazione del XXI secolo. A questo proposito Olivier Roy ha argomentato come "la religione, ogni religione, non è uno strumento di radicalizzazione o di deradicalizzazione: ha una propria dignità in sé e si sviluppa in uno spazio sociale specifico, che non è sociale o territoriale ma religioso [...] la radicalizzazione ha cause diverse e complesse ma, in ultima istanza, si qualifica come una scelta, una scelta personale che diviene scelta politica ed è inutile e controproducente rappresentarla come il frutto di un lavaggio del cervello o di un'alterazione della personalità [...] I radicalizzati devono essere considerati dei militanti che possono pentirsi ma prima devono assumersi la responsabilità di quello che hanno fatto o progettato di fare" (Roy, 2017, pp. 113-114).

⁸ Si veda a questo proposito il contributo di Will Dugdale nel presente monografico.

Per tali ragioni si considera che la religione possa svolgere un ruolo fondamentale nella riabilitazione dei prigionieri. Ad esempio, analizzando i casi dei carceri di *Folsom* e *New Folsom* negli Stati Uniti, Hamm (2009) ha indicato come l'auto-mutuo aiuto dei detenuti, realizzato con il programma di studi islamici della prigione di Old Folsom, ottenga dei risultati interessanti in termini di deradicalizzazione. Il ruolo attribuito alla religione implica la centralità che ha acquisito il dibattito sui ministri di culto musulmani all'interno delle carceri. Questi possono giocare una funzione fondamentale, specie in relazione ai detenuti comuni, anche se il loro ruolo potrebbe essere ridimensionato, come ad esempio è avvenuto in Francia, in ragione delle differenti letture dell'Islam da parte di nuovi gruppi di prigionieri (Khosrokhavar, 2015) o ancora in quanto la loro azione potrebbe essere percepita come non neutrale (Todd, 2013). Tuttavia, gli studi appaiono abbastanza concordi sulla positività del loro ruolo a patto che la loro indipendenza venga preservata (Cuthbertson, 2004; I.C.S.R., 2010).

La questione della radicalizzazione si connette con tutta la tematica della gestione del rischio, ovvero quella tendenza che influenza le politiche di prevenzione contemporanee. In particolare, nel Regno Unito, in Olanda e in Francia sono stati realizzati dei manuali di istruzioni, indirizzati allo *staff* del carcere, finalizzati all'individuazione di indicatori di radicalizzazione. Questi indicatori riconducono il tema della radicalizzazione a quello del *risk assessment* (Silke, 2014), ovvero all'individuazione di elementi che consentono l'identificazione di quei soggetti che potrebbero, in futuro, abbracciare le idee di organizzazioni terroristiche. I manuali e gli indicatori si concentrano su cambiamenti di comportamento e credenze che includono un interesse improvviso per la religione, come ad esempio, supporto a cause di estremisti radicali, espressione di simpatie per comportamenti e azioni radicali, contatti con persone sospettate di avere un coinvolgimento con attività estremiste. Di particolare interesse in questo senso è il manuale francese, risultato di un'iniziativa congiunta di Francia, Germania e Austria durante la presidenza francese dell'Unione Europea nel 2008, adottato anche in Italia. Questo manuale individua 23 indicatori relativi a un *mix* di fattori che coinvolgono diversi aspetti quali religiosità, routine quotidiane, organizzazione della cella, vita privata, aspetto esteriore, espressione politica, comportamenti verso le autorità. L'amministrazione penitenziaria francese, inoltre, ha codificato tre

livelli di allerta, giallo, arancione e rosso, relativi ai comportamenti agiti dai detenuti ai quali corrispondono contromisure specifiche di discussione, dissuasione e repressione. Certamente, come viene ripetutamente sottolineato, nessuno di questi indicatori può servire come prova del fatto che ci sia stata effettivamente una radicalizzazione. Ciononostante, oltre a indurre la vigilanza e la sorveglianza di alcuni detenuti, questo sistema è rappresentativo delle modalità di gestione dei rischi a distanza, che integrano elementi di osservazione con elementi statistico-attuariali all'interno di logiche che si rifanno al *New Public Management* (Cliquet, 2013). Si tratta di nuovi dispositivi che mirano all'identificazione dei potenziali terroristi e sono indicativi dello slittamento da una prevenzione fondata sul concetto di pericolosità a una che si basa su quello di rischio. Un rischio non presuppone l'esistenza di un pericolo preciso portato da un individuo ma deriva dalla messa in relazione di dati astratti, i cosiddetti "fattori di rischio", che sono associati alla probabilità che si realizzi un avvenimento indesiderato (Castel, 1981). Nelle società occidentali, queste nuove modalità di gestione preventiva delle popolazioni si sono affacciate a partire dagli anni settanta, e si sono diffuse nel quadro di società che da un lato fanno della prevenzione uno dei loro pilastri portanti e dall'altro sottraggono progressivamente risorse dal sistema di *welfare*. In questo modo il carcere si configura come uno specchio che riflette in modo deformato (Mosconi, 1998) un cambiamento sociale profondo, specie se si associano queste modalità di gestione con l'assenza di un investimento in un intervento educativo-sociale rivolto ai detenuti provenienti da paesi stranieri, ovvero la maggior parte dei detenuti di fede musulmana, in quanto spesso le legislazioni prevedono la loro espulsione alla fine del periodo di carcerazione.

4. Una guida a questo numero monografico

Le riflessioni di queste pagine si collocano nel quadro di un discorso più ampio sul tema della radicalizzazione e sulle misure che vengono dispiegate per contrastarla. Un quadro al momento impossibile da saturare, stante la mole di ricerche e pubblicazioni che va crescendo negli ultimi anni. Il presente numero monografico aspira comunque a fornire elementi descrittivi e strumenti interpretativi utili in prospettiva ad ana-

lizzare un fenomeno in rapida evoluzione con la dovuta distanza critica, ossia nel tentativo di isolare le componenti ideologiche e strumentali che ruotano intorno alla sua rappresentazione.

Agli aspetti definitivi e ai processi di categorizzazione correlati saranno dedicati i primi due articoli. Con particolare riferimento alla letteratura francese, Claudio Paterniti offre una sintetica ma accurata panoramica del dibattito teorico intorno alle letture sociologiche e politologiche che si sono affermate negli ultimi anni. Giulia Fabini e Valeria Ferraris ci conducono in un prezioso tentativo di decostruzione delle categorie che vengono associate alla radicalizzazione. L'articolo di Silvano Cacciari, in un contesto interpretativo che individua nei consumi tecnologici e nelle modalità di fruizione del web settori cruciali di ridefinizione del processo, approfondisce il rapporto tra evoluzione dei videogiochi e forme di devianza, con un focus specifico sulle dinamiche di radicalizzazione. Con il contributo di Silvia Mondino entriamo nel vivo del rapporto tra radicalizzazione e carcere in Italia: nel suo articolo si offre una definizione di sintesi basata sui dati disponibili, procedendo poi ad approfondire la questione dei diritti religiosi in ambito penitenziario.

L'articolo proposto da Sbraccia, Verdolini e Pulino ha lo scopo di individuare alcuni nodi cruciali relativi alla radicalizzazione in carcere e di offrire alcuni spunti di carattere etnografico sulle modalità attraverso le quali il sistema penitenziario italiano affronta il fenomeno, sia per quanto attiene alla sua gestione nei circuiti detentivi ordinari, sia in riferimento alle sezioni di alta sicurezza (AS2) che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) ha destinato ad imputati e condannati di reati riconducibili al terrorismo di matrice islamica: Sassari, Nuoro e Rossano Calabro. Questi spunti derivano in gran parte dalle visite che gli autori hanno effettuato in qualità di membri degli osservatori nazionali e regionali di Antigone sulle condizioni di detenzione.

Si tratta di una base introduttiva utile per la lettura del contributo successivo, nel quale Valeria Verdolini e Alvisè Sbraccia riflettono rispettivamente sull'evoluzione storica e sulle declinazioni sociologiche del processo di radicalizzazione in carcere. In chiusura, un importante contributo di Will Dugdale, orientato a fornire una panoramica comparativa, a livello europeo, delle pratiche di contrasto e de-radicalizzazione attuabili nei diversi sistemi penitenziari.

Riferimenti bibliografici

- Alimi Eitan Y., Bosi Lorenzo (2008), *Un'analisi storica comparata dei processi di radicalizzazione: il Weather Underground e la Provisional Irish Republican Army*, in *Ricerche di Storia Politica* n. 3, pp. 273-292.
- Bovenkerk Frank (2011), *On leaving criminal organizations*, in *Crime Law and Social Change*, Vol. 55, pp. 261-276.
- Castel Robert (1981), *La gestion des risques*, Edition du Seuil, Paris.
- Cliquennois Gaëtan (2013), *Le management des prisons: Vers une gestion des risques et une responsabilisation des détenus*, Larcier, Bruxelles.
- Cohen Stanley (2005), *Post-Moral Torture: From Guantanamo To Abu Ghraib*, in *Index on Censorship special issue on torture* n. 34, pp.24-30.
- Commissione Europea (2005), *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta*, Bruxelles.
- Cuthbertson Ian M. (2004), *Prisons and the Education of Terrorists*, in *World Policy Journal*, Volume XXI, No 3 pp. 15-22.
- Dei Fabio (2016), *Terrore suicida*, Donzelli, Roma, 2016.
- De Vito Christian G. (2009), *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Roma-Bari.
- Foucault Michael (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Feltrinelli, Milano.
- Goffman Erving (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.
- Guolo Renzo (2016), *Sociologia dell'Islam*, Mondadori, Milano.
- Hamm Mark S. (2009), *Prison Islam in the Age of Sacred Terror*, in *British Journal of Criminology* 49 (5), pp. 667-685.
- Hamm Mark S. (2013), *The Spectacular Few. Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist Threat*, NYU Press, New York, London
- I.C.S.R. (2010), *Prisons and Terrorism. Radicalization and De-radicalization in 15 Countries*, King's College, London.
- Mosconi Giuseppe (1998), *Dentro il carcere oltre la pena*, CEDAM, Padova.
- Mulcahy Elizabeth, Merrington Shannon, Bell Peter S. (2013), *The Radicalization of Prison Inmates: a Review of the Literature on Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability*, in *Journal of Human Security*, 9, 1, pp. 4-14
- Jones Clarke (2014), *Are prisons really schools for terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization*, in *Punishment & Society* 16(1), pp. 74–103.
- Khosrokhavar Farhad (2004), *L'Islam dans les Prisons*, Balland, Paris.
- Khosrokhavar Farhad (2014), *La radicalisation*, Edition Maison des Sciences de l'Homme, Paris.
- Khosrokhavar Farhad (2015), *The Constrained Role of the Muslim Chaplain in French Prisons* in *International Journal of Politics Culture and Society* 28 (1), pp. 67–82.
- Neumann Peter R., Rogers Brooke (2007), Eds, *Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe*, King's College London, London.
- Palazzo Francesco (2016), *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi*

- fondamentali*, in *Questione giustizia* n. 4, pp.667-688.
- Rapoport David (2006), *Terrorism: Critical Concepts in Political Science*, vol. 4, Routledge, New York.
- Rappaport, Aaron J., Veldhuis, Tinka M., Guiora Amos N. (2013), *Homeland Security and the Inmate Population: The Risk and Reality of Islamic Radicalization in Prison*, Lior Gideon, Eds, *Special Needs Offenders in Correctional Institutions*, Sage, Thousand Oaks.
- Resta Federica (2009), *Nemici o criminali? Paura e libertà dopo l'11 settembre*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* n. XXXVIII pp. 1762-1826.
- Roy Oliver (2003), *Global muslim. Le radici occidentali del nuovo Islam*, Feltrinelli, Milano.
- Roy Oliver (2017), *Generazione ISIS. Chi sono i giovani che scelgono il califfato e perché combattono l'occidente*, Feltrinelli, Milano.
- Silke Andrew (2014), *Risk assessment of terrorist and extremist prisoners*, in A. Silke (ed.), *Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues In Management, Radicalisation and Reform*, Routledge, London, pp.108-121.
- Simon Jonathan (2006), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Raffaello Cortina, Milano.
- Speckhard Anne (2009), *The Militant Jihad in Europe: Fighting Home-grown Terrorism*, in Pick Thomas M., Speckhard Anne, *Home-grown Terrorism Understanding and Addressing the Root Causes of Radicalisation Among Groups with an Immigrant Heritage in Europe*, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington DC.
- Todd Andrew J. (2013), *Preventing the "neutral" chaplain? the potential impact of anti-"extremism" policy on prison chaplaincy* *Practical Theology*, 6 (2), pp. 144-158.
- Umamaheswar Janani (2015), *9/11 and the evolution of newspaper representations of incarcerated Muslims*, *Crime Media Culture*, Volume: 11 Issue: 2, pp.177-199.
- U.S. Department of Justice (2004), *A Review of the Federal Bureau of Prisons' Selection of Muslim Religious Services Providers*, Washington.
- Veldhuis Tinka (2016), *Prisoner radicalisation and terrorism detention policy: Institutionalised fear or evidence-based policy making?*, UK: Routledge, London.
- Wacquant Loïc (2000), *Parola d'ordine tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano.
- X Malcolm e Haley Alex (2004), *Autobiografia di Malcolm X*, BUR, Milano.
- Zaccariello Augusto (2016), *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, in *Diritto Penitenziario*, III, 2016, pp. 46-47
- Zahn Margaret H. (2017), *Prisons: Their Role in Creating and Containing Terrorists*, in LaFree Gary, Freilich Joshua D., Eds, *The Handbook of the Criminology of Terrorism*, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey.

**Islam e radicalizzazione:
processi sociali e percorsi penitenziari**

Terrorismo e politiche migratorie: prime riflessioni per orientarsi¹

Giulia Fabini, Valeria Ferraris

Abstract: *Il saggio è un excursus sulle conseguenze delle politiche di contrasto al radicalismo e al terrorismo, sulle politiche di gestione e sulle relazioni con la popolazione migrante. Dalle forme di etichettamento alle correlazioni inferenziali, il saggio ripercorre gli effetti e le trasformazioni che questa correlazione ha prodotto negli ultimi anni partendo dalle polarizzazioni estremiste violente/ricchiedenti asilo e riflettendo sul caso italiano, sull'uso delle espulsioni e sulle forme di restrizione della cittadinanza.*

Keywords: *radicalismo, terrorismo, polarizzazione, migranti*

Introduzione

A partire dal 2015, anno ufficiale di inizio della cosiddetta “crisi dei rifugiati”, sia nel dibattito pubblico che nell’agenda politica in Europa le sfide poste dalle migrazioni e dal terrorismo sono state sempre più trattate quali problematiche interconnesse. E questo in particolare come conseguenza di due eventi: in primo luogo, le dichiarazioni dello Stato islamico diffuse ad inizio 2015 che minacciavano di infiltrare i flussi migratori con terroristi e di utilizzare i flussi migratori stessi come arma contro l’Europa; in secondo luogo, la scoperta che i responsabili degli attacchi terroristici di Parigi del 13 Novembre 2015 avevano viaggiato lungo la rotta del Mediterraneo orientale, attraverso la Grecia e la Turchia, nel tentativo di attraversare i confini esterni dell’Europa evitando i controlli di polizia (DIIS, 2017).

Scriviamo quindi nel contesto di una Europa post-attentati, alcuni dei quali sono stati commessi da soggetti non europei. In questo contributo si propone di offrire alcuni spunti critici sull’accavallarsi dei con-

¹ Il lavoro è frutto di un continuo confronto e di una scrittura comune. Dovendo individuare delle attribuzioni, i paragrafi 2, 3, 7 sono di Valeria Ferraris, i paragrafi 1, 4, 5 di Giulia Fabini. Il paragrafo 6 è frutto del lavoro comune. La prima parte sulle espulsioni ministeriali è di Valeria Ferraris, la seconda parte sullo ius soli è di Giulia Fabini.

cetti di terrorismo e immigrazione nel discorso pubblico e con particolare riferimento alle politiche migratorie, a partire dal definire la terminologia che con troppa leggerezza viene impiegata: chi è il richiedente asilo, il rifugiato, il profugo; chi il radicalizzato, l'estremista violento, il terrorista, il *foreign fighter*. Dopo aver analizzato le difficili interconnessioni tra terrorismo e immigrazione che, se sono effettivamente legati tra loro, lo sono in maniera indiretta e ancora troppo poco esplorata dalla letteratura sul tema, decostruiamo la sovrapposizione tra la figura del "rifugiato" o "richiedente asilo" e del "terrorista" attraverso una analisi degli attacchi terroristici avvenuti in Europa negli ultimi due anni. A seguire proviamo a problematizzare il controllo dei flussi migratori per rintracciare possibili *foreign fighters* di ritorno. Infine ci soffermeremo sulla specificità italiana delle espulsioni ministeriali e della restrittiva legge sulla cittadinanza.

Non ci si propone di fornire una analisi del binomio terrorismo-migrazione ma di offrire alcuni elementi critici di riflessione, anche agli operatori del settore, in un dibattito che deve essere articolato e allontanarsi da dannose semplificazioni.

2. Alcune parole per cominciare

Risulta innanzitutto essenziale, prima di addentrarsi nella trattazione, chiarire il significato delle parole utilizzate quando si affronta il tema migrazioni e terrorismo. Si tende infatti a fare confusione tra parole e fenomeni diversi, producendo una pericolosa sovrapposizione di significati, che spesso alimenta semplificazioni e allarme sociale. Non va, infatti, trascurata la «potenza simbolica delle pratiche discorsive» (O. De Leonadis, 2001, p. 106), la capacità delle parole di influenzare il modo in cui si percepisce un fenomeno. Usare l'equazione rifugiato-terrorista evoca immagini e rappresentazioni che influiscono fortemente su come la persona stessa si percepisce e su come gli altri si relazionano con essa. Veicolare l'idea che i richiedenti asilo sono clandestini rimanda alla non legittimità della loro presenza, che fomenta atteggiamenti di diffidenza ed esclusione.

Chiarire i concetti e invitare a usare determinate parole invece che altre è spesso una preconditione quando si tratta di argomenti complessi.²

² Questo paragrafo trae spunto da una precedente riflessione sulle definizioni

I termini rifugiato, richiedente asilo, richiedente protezione internazionale e profugo sottolineano tutti la caratteristica di ricercare protezione in un paese diverso dal proprio, da cui si è fuggiti. Rifugiato ha un significato più specifico, in quanto fa riferimento unicamente a coloro che hanno ottenuto la protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Il richiedente asilo è colui che si trova in un paese verso cui ha promosso una richiesta di asilo. Analogo il significato del termine richiedente protezione internazionale, la cui unica differenza è fare riferimento non solo al rifugio ma anche alla protezione sussidiaria. Infine, profugo è un termine che non ha alcun significato giuridico specifico, ma è entrato nel lessico corrente a partire dagli arrivi a Lampedusa dalla Tunisia e dalla Libia nel 2011.

Essere richiedente asilo non ha nulla a che vedere, seguendo un approccio giuridico formale, con l'essere clandestino o irregolare. I termini di clandestino, irregolare o illegale sono spesso usati in modo intercambiabile, anche se non rimandano allo stesso significato.

Il termine *illegale* indica qualcosa o qualcuno al di fuori della legge, è un termine generico dai connotati dispregiativi, che suggerisce che la persona sia illegale in sé e non sia la sua condizione giuridica ad essere non conforme alla legge. Anche la parola *clandestino* è spesso connotata negativamente.

Entrambi i termini, individuano colui che ha fatto ingresso nel paese di destinazione violando le regole che ne disciplinano l'ingresso. Sono persone che non hanno alcun titolo per entrare nel Paese né tantomeno per soggiornarvi. Sebbene non sia giuridicamente del tutto accurato, rientrano in tale categoria anche coloro che appena giunti sulle coste, a seguito di un soccorso in mare, sono stati respinti in quanto non hanno avanzato richiesta di protezione internazionale. Se la persona non viene allontanata dall'Italia, rimane presente irregolarmente sul territorio.

Infine, lo straniero irregolare (nella terminologia internazionale il cd. *overstayer*) indica colui che, entrato regolarmente in un paese, vi permane senza un valido titolo giuridico. È ragionevole aspettarsi che nei prossimi anni, un numero significativo di stranieri irregolari sarà rappresentato dai richiedenti asilo a cui sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale, tanto in sede amministrativa che giudiziaria ma che non siano stati espulsi.

Un'altra parola è di recente entrata nel lessico più o meno specialistico: il *transitante*. Tale termine si riferisce a chi non ha fatto richiesta di protezione internazionale all'ingresso del territorio o che, una volta effettuata, si sia allontanato volontariamente dai luoghi di prima accoglienza, per provare a "transitare" in un altro paese europeo e rimanendo per un certo periodo di tempo in aree di confine con altri paesi europei (è questo il caso di aree come Ventimiglia o Como).

Con il termine radicalizzato o estremista violento ci si riferisce ad una persona che radicalizzatasi nelle sue convinzioni, di carattere politico e religioso, agisce per affermare e promuovere ciò in cui crede mediante atti violenti. Il termine è oggi entrato nel linguaggio comune come sinonimo di radicalizzato di religione musulmana, ma vale la pena ricordare che il termine, in realtà, non ha alcun riferimento all'Islam e ben si può adattare ad estremismi violenti di ogni appartenenza politica o religiosa.

Si propone qui di usare il termine estremista violento ed evitare radicalizzato, perché avere idee radicali non necessariamente significa adottare comportamenti violenti. Radicalizzarsi nelle proprie convinzioni, esser portatore di un pensiero radicale può essere del tutto compatibile con azioni pacifiche.

Diversamente, *foreign fighters* fa riferimento a cittadini di un Paese che lo lasciano, anche temporaneamente, per unirsi e combattere con i gruppi armati in un conflitto. Oggi viene usato principalmente per i combattenti in Siria che si sono uniti allo Stato islamico. In realtà il fenomeno dei *foreign fighters* è risalente nel tempo e ve ne sono traccia, dal dopoguerra, sin dalla guerra Afghanistan-Russia negli anni Ottanta, più tardi nei conflitti in Bosnia e in Cecenia e ancora più di recente in Iraq e in Somalia. Non si tratta necessariamente di cittadini europei, o comunque provenienti dai Paesi occidentali sebbene questi siano in numero maggioritario. Ha un connotato negativo, in quanto viene legato a combattenti a favore dello Stato islamico che possono ritornare nei paesi occidentali e commettere attentati. Il significato negativo ha portato ad esempio a rifiutare la qualifica di *foreign fighters* da parte dei cittadini occidentali che unitisi alla causa curda combattono contro lo stato islamico.

Le fonti più recenti individuano più di 7.700 *foreign fighters* occidentali, che vanno ad aggiungersi ad altri 35.000 soggetti provenienti da più di 120 paesi (L. Vidino, F. Marone, E. Entenmann, 2017, p. 11). Le stime recentemente presentate dal Ministero dell'interno nella tradizionale

conferenza di Ferragosto individuano un numero limitato di combattenti che dall'Italia ha raggiunto la Siria e l'Iraq; ne sono stati monitorati 110, di cui 32 risultano deceduti e 17 sono tornati verso l'Europa. Una ventina di loro ha passaporti italiani.

È utile ricordare che a seguito del decreto legge n. 7 del 2015, la figura della persona arruolata per combattere 'per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale' è punita dall'ordinamento italiano con la reclusione da 5 a 8 anni. Nella definizione giuridica rientra qualunque combattente senza alcuna differenziazione in base alla parte sostenuta.

3. Terrorismo e migrazioni

Terrorismo e migrazioni rappresentano oggi due campi di ricerca che interessano molteplici discipline ed in particolare il diritto, la sociologia e la scienza politica. Nonostante si tratti di due temi molto indagati sono pochi gli studi che analizzano le connessioni tra i due (M. Funk, R. Parkes R, 2016; K. Koser, Cunnighan A.E., 2015; Seung-Whan Choi, Idean Salehyan, 2013), anche per la difficoltà di effettuare ricerche empiriche metodologicamente solide (M. Pinto Arena, 2017).

Non è questo contributo la sede per la disamina della complessa questione della definizione di terrorismo su cui ampia è la letteratura. Non si intende con ciò sottovalutare la complessità della questione. Tuttavia qui si intende tentare di chiarire le principali questioni che emergono osservando il nesso terrorismo migrazioni così come proposto alla pubblica opinione.

Una relazione certamente esiste e si presenta molto complessa.

In primo luogo è utile sottolineare che lo sviluppo sia del terrorismo internazionale islamista che delle migrazioni si lega alla globalizzazione. Efficaci le espressioni utilizzate dallo studioso palestinese Jamal Al Jassar (2009) per descrivere la globalizzazione come fattore propulsivo di una 'migration of dreams' ma anche di una 'migration of nightmares'.

In secondo luogo, i paesi non occidentali che presentano una importante attività terrorista al loro interno, anche legata a un vero e proprio

stato di guerra, sono anche paesi a forte emigrazione. Nel 2014 cinque paesi, Iraq, Nigeria, Afghanistan, Pakistan e Siria hanno registrato il 78% delle morti per attacchi terroristici (Institute for economics and Peace, 2016)³. Sebbene nel 2015 si sia registrata una flessione anche importante nel numero di morti, dovuta al concentrarsi degli sforzi di carattere militare per depotenziare Boko Haram e Daesh, Iraq, Afghanistan, Nigeria, Pakistan e Siria rimangono i 5 paesi che contano il 72% di tutte le morti per terrorismo (Institute for economics and Peace, 2016). Non a caso, nel 2015 l'Unione Europea ha ricevuto circa 1.3 milioni di richieste di protezione internazionale, di cui circa mezzo milione proveniente da cittadini siriani, mentre l'altra metà da Iracheni, Afghani, Nigeriani e Pakistani.

In estrema sintesi il terrorismo è un importante *push factor* delle migrazioni: le persone emigrano per allontanarsi da Paesi dove insiste il terrorismo. Questa relazione è tuttavia più articolata, in quanto fuggire da questi Paesi richiede spesso il supporto di facilitatori che, secondo alcune fonti,⁴ a loro volta devono pagare i gruppi terroristici per svolgere la loro attività. Ci si trova quindi di fronte al paradosso che chi fugge sia una fonte di guadagno per i gruppi terroristici che allo stesso tempo, tuttavia, stigmatizzano chi fugge. Ad esempio Daesh ha veicolato immagini di morti in mare come prova di ciò a cui ci si condanna se si abbandona le zone sottoposte al suo controllo.

Nella complessa interrelazione tra migrazione e terrorismo gioca un ruolo anche l'intervento militare straniero che spesso alimenta spostamenti migratori e determina anche il rafforzarsi di movimenti estremisti.

Stante la complessità della relazione tra i due fenomeni, si è spesso determinata una sovrapposizione tra migrante e terrorista, anche soltanto in virtù di una comune provenienza geografica.

La letteratura si è interrogata se i campi profughi nei paesi limitrofi a quelli in stato di guerra, le diaspore o l'attecchimento degli autoctoni nei paesi di destinazione possono rappresentare dei fattori favorevoli all'estremismo violento. Tuttavia, l'ipotesi per cui i richiedenti asilo forniscano

³ Il Global Terrorism Index calcola le morti per terrorismo dal 2000 in avanti.

⁴ Evidenze di come lo smuggling sia una fonte di finanziamento per i gruppi terroristici in Libia emergono dallo studio The Global Initiative against transnational organised crime (2015). Anche Europol afferma che le organizzazioni terroristiche possono contare sullo smuggling come fonte di finanziamento ma non fornisce informazioni dettagliate sul punto. Si veda Europol, 2015.

un bacino di reclutamento al terrorismo internazionale lascia fortemente perplessi: da un lato, questo non è confermato dai dati, dall'altro riflette il discorso di senso comune della facile sovrapposizione, tra la figura del migrante e del "terrorista", che proprio in questo contributo stiamo tentando di decostruire. Piuttosto, alcuni studi hanno riconosciuto che sia uno specifico interesse di Daesh quello di alimentare i sospetti di terrorismo sui rifugiati ed esacerbare così le paure delle popolazioni europee con il risultato di creare un ambiente ostile per i nuovi arrivati, dunque favorevole a processi di risentimento, radicalizzazione e reclutamento (Le Galès, Patrick and Desmond King, 2017).

4. Chi sono i richiedenti asilo in Italia e chi sono gli estremisti violenti

Stando ai dati Eurostat, gli stranieri residenti in Italia nel 2016 sono 3.712.563, di cui circa il 60 per cento soggiornanti di lungo periodo. Guardando ai motivi del soggiorno, la maggior parte si trova in Italia per motivi familiari (1.849.496) o per motivi lavorativi (1.556.974), e in misura minore per motivi legati all'istruzione (46.157). Gli stranieri cui è stata riconosciuta una qualche forma di protezione sono in aumento rispetto al 2015; aumento che non vale tanto per coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (23.821) o sia stata concessa la protezione sussidiaria (42.672), quanto per i cittadini stranieri con protezione umanitaria. Infatti, il numero di chi ha un permesso di soggiorno legato ad altre ragioni – tra cui vanno anche contati i permessi per protezione umanitaria – sono raddoppiati in un anno, attestandosi sui 193.443 nel 2016 rispetto ai 94.756 del 2015. L'esponenziale aumento di richiedenti protezione internazionale è un dato di complessa lettura sul piano socio-giuridico; si lega certamente all'attuale situazione geo-politica ma non va dimenticato che la progressiva riduzione dei canali di ingresso legali per lavoro, i tempi, la loro complessità burocratica ha veicolato l'idea che l'ingresso per protezione internazionale sia oggi quasi l'unico praticabile (da qui la paradossale situazione di migranti ad alta qualificazione giunti in Europa attraverso l'attraversamento del Mediterraneo Centrale).

Secondo i dati del Ministero dell'interno, gli arrivi in Italia dal mare sono stati 153.942 nel 2015 e 182.436 nel 2016. Dal 2014 ad oggi circa 500.000 persone sono entrate in Italia attraversando il Mediterraneo

Centrale, facendo quindi di questa rotta la principale porta di ingresso per rifugiati e migranti in Europa (UNHCR, 2017).

Nigeria, Eritrea, Guinea, Costa D'Avorio, Gambia, Senegal, Mali, Sudan, Bangladesh, Somalia le dieci nazionalità più frequentemente dichiarate al momento dello sbarco nel 2016. Da sottolineare tuttavia che gli arrivi non avvengono solo via mare. Infatti, sempre secondo le stime dell'UNHCR, nel 2016 circa 20.000 persone sarebbero entrate attraverso le frontiere terrestri in Italia in violazione delle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno in questo paese.

Non tutti i migranti che arrivano in Italia decidono di fare richiesta di asilo in questo Paese. Su 200.000 arrivi stimati, sia via mare sia via terra, ha fatto domanda di asilo circa il 60 per cento del totale. Comunque molti di più rispetto agli anni precedenti, quando i nuovi arrivati tendevano a spostarsi in altri Paesi dell'Unione europea per finalizzare la propria richiesta, prima cioè che diversi Stati membri decidessero di sospendere Schengen e prima che l'efficienza delle procedure di identificazione e fotosegnalamento delle persone sbarcate sulle coste italiane migliorasse fino a garantire la copertura di quasi tutti coloro che arrivano.

Le principali nazionalità dei richiedenti asilo in Italia nel 2015 e nel 2016 sono Nigeria (+50%), e stabilmente Pakistan, Gambia, Senegal, Bangladesh, Mali, Ghana. In grande aumento i richiedenti asilo dall'Eritrea (7.472 in totale, il 925% in più rispetto al 2016), Costa D'Avorio (7.459, +139%), Guinea (6.057, +255%) e Somalia (2.404, +222%). In calo invece quelli provenienti in particolare da Afghanistan (2.852, -28%) e Ucraina (2.628, -44%), conformemente al mutato quadro geo-politico.

Flussi di ingresso consistenti quindi, che temporalmente si sono sovrapposti alla proliferazione di attacchi terroristici rivendicati da Daesh nel cuore dell'Europa. Tale contingenza, comunque sintomatica delle complesse interconnessioni tra immigrazione e terrorismo di cui abbiamo riportato sopra, è stata per lo più interpretata in parte del dibattito pubblico come prova di un rapporto diretto di causalità tra le due sfere, suggerendo che: 1) con i flussi di ingresso insieme ai richiedenti asilo entrino anche estremisti violenti; 2) che gli stessi richiedenti asilo si trasformino in estremisti violenti nel corso del loro soggiorno. Al fine di analizzare in modo più analitico il nesso richiedente asilo\terrorista, in questo paragrafo esamineremo quali sono stati gli attacchi terroristici accaduti in Europa negli ultimi anni e se e quali connessioni vi possono essere tra

i terroristi e i richiedenti protezione internazionale “accolti” in Europa; nel paragrafo successivo ci si concentrerà invece sui *foreign fighters*.

L'esame si limita agli attacchi terroristici avvenuti in Europa⁵ negli ultimi tre anni perché più correlabili con i flussi recenti e si avvale di due fonti che useremo in combinazione: il data set elaborato dal Danish Institute for International Studies (DIIS, 2017) sugli episodi di terrorismo ascrivibili a una matrice di stampo islamista avvenuti tra il 2002 e 2017 in Europa, e il report ISPI (Vidino, Marone e Entenmann, 2017) che prende invece in considerazione 51 attacchi avvenuti in Europa e Nord America dal giugno del 2014 – quando è stato proclamato il Califfato – sino al giugno del 2017, e portati a termine da individui che si sono riconosciuti in un'ideologia jihadista. Qui prenderemo in considerazione gli attacchi di matrice islamista avvenuti da giugno 2014 fino a giugno 2017. Individuare il profilo degli estremisti violenti che hanno commesso attentati in Europa sarà utile per mettere a verifica se gli attacchi terroristici avvenuti in Europa siano effettivamente legati alla figura del rifugiato e/o del richiedente asilo. Nella mappatura si prenderanno in considerazione esclusivamente gli attacchi riusciti, poiché è solo per questi che esistono dati fondati. Secondo il dataset del DIIS sono 19 gli attacchi terroristici avvenuti con successo in Europa dal 2015 all'aprile 2017 (dove il dataset si ferma), mentre il report ISPI prende in considerazione 51 attacchi, di cui 32 avvenuti in Europa. In questo articolo noi prendiamo in esame solo gli attacchi che compaiono in entrambi i data set, dunque escludiamo una serie di episodi che compaiono nel report ISPI 2017⁶ ma non

⁵ Precisiamo che gli attentati avvenuti in Europa sono solo una parte degli attentati riconducibili a Daesh avvenuti in Occidente (senza contare quelli che invece avvengono in paesi non Occidentali). Su un'analisi di 51 episodi terroristici avvenuti tra giugno 2014 e giugno 2017 in Europa e in Nord America, ben 16 accadono negli Stati Uniti e 3 in Canada (Vidino, Marone e Entemann, 2017). Questo a significare che, a differenza della percezione nel dibattito pubblico e politico, il terrorismo legato a Daesh non è una problematica squisitamente europea, ma riguarda una regione più estesa dell'Occidente (e dell'Oriente).

⁶ Aggressione con coltello presso un centro ebraico (Nizza Francia 3/02/2015); Omicidio di una donna, il suo assassino pianificava probabilmente attentati in una chiesa (Villejuif Francia 19/04/2015); Aggressione a una poliziotta nel quartiere di Spandau (Berlino Germania 17/09/2015); Aggressione con coltello presso la stazione metropolitana di Leytonstone (Londra Regno Unito 5/12/ 2015); Attacco con veicolo presso la moschea nel tentativo di investire dei militari che la sorvegliavano (Valence Francia 1/01/ 2016); Aggressione con machete ai danni di un insegnante ebreo (Marsiglia Francia 11/01/2016); Uccisione di un imam bengalese Rochdale (Regno Unito

nell'altro, e aggiungiamo l'attacco terroristico avvenuto alla Manchester Arena il 22 maggio 2017.

Il *dataset* preso in analisi consta di 17 episodi terroristici⁷ commessi in Europa e che hanno avuto successo. La Francia è il Paese che ha subito più attacchi (7), seguito da Germania (4), Belgio (2), Regno Unito (2), Danimarca (1) e Svezia (1). I responsabili sono tutti uomini tranne che in un caso. Sono 30 gli individui coinvolti negli episodi analizzati. La loro età media è di 26 anni, con un picco di 15 anni per il più giovane e uno di 52 per il più anziano. Dei 30 attentatori, 22 sono cittadini europei: 13 francesi, 5 belgi, 2 inglesi, un danese e un tedesco. I cittadini stranieri sono invece 6⁸: 2 tunisini, un siriano, un pakistano, un algerino e un cittadino dell'Uzbekistan.

Emerge chiaramente dai dati che raramente gli attentatori sono richiedenti protezione internazionale di recente arrivo nei Paesi europei; generalmente sono invece giovani maschi nati e cresciuti nei paesi europei. I profili degli attentatori sembrano quindi essere due: da un lato i figli di migranti della diaspora in occidente che si sono radicalizzati rimanendo comunque in Europa, dall'altro *foreign fighters* che si sono radicalizzati e sono andati in Siria per poi fare ritorno in Europa. Nei casi esaminati sono 8 i *foreign fighters* di ritorno accertati⁹, tutti con cittadinanza europea, tranne uno di nazionalità siriana.

Per rispondere alla domanda se è vero che i rifugiati siano particolarmente vulnerabili a processi di radicalizzazione e reclutamento da parte di gruppi estremisti legati a Daesh (Crone, Falkentoft e Tammikko, 2017), andiamo a vedere chi fossero gli estremisti violenti di nazionalità non europea nell'elenco degli attentatori. Come si diceva sopra, su un totale di 6 cittadini stranieri tra gli estremisti violenti del nostro campio-

18/02/2016); Attacco a un tempio sikh (Essen Germania 16/04/2016); Aggressione nel carcere Osny (Francia 4/09/2016); Attacco all'aeroporto Orly (Francia 18/03/2017).

⁷ Per semplicità, consideriamo come stesso episodio terroristico tutti quelli avvenuti nel medesimo giorno, come ad esempio nel caso degli attacchi di Parigi il 13 novembre 2015, avvenuti contemporaneamente al Bataclan, allo Stade de France, e in diversi ristoranti.

⁸ Come è possibile vedere nell'appendice, di uno dei 30 l'identità è rimasta sconosciuta. Di un altro è stato trovato un passaporto siriano che però è stato rubato, per cui la nazionalità dell'attentatore rimane comunque indefinita.

⁹ Anche se di 9 su un totale di 30 non è stato possibile rintracciare con sicurezza questa informazione.

ne, sono quattro i soggetti che hanno fatto richiesta di asilo in Europa. Essi sono coinvolti negli attacchi in Germania, a Wurzburg e Ansbach nel luglio 2016, e al mercatino natalizio di Berlino nel dicembre 2016, e in Svezia, a Stoccolma nell'aprile 2017. Di questi quattro, uno era ancora richiedente asilo al momento dell'attentato, mentre tre erano oramai migranti "illegalizzati"¹⁰ (De Genova e Tazzioli, 2016), che dopo essersi visti rigettare la richiesta di protezione, si trovavano in Europa come migranti irregolari. In altre parole, come scrivono Crone, Falkentoft e Tammiko (2017), nessuno tra gli attentatori era un rifugiato, uno su trenta era un richiedente asilo e tre erano migranti irregolari, o meglio "illegalizzati". Rilevata la non presenza di rifugiati tra gli estremisti violenti che hanno commesso attentati in Europa negli ultimi tre anni, in chiusura di paragrafo è utile guardare alle politiche migratorie e agli effetti che queste hanno su chi ad esse è sottoposto. Il rapporto 2016 dello *Special rapporteur on counter-terrorism and Human Rights* delle Nazioni Unite conclude infatti, come anche emerge dall'analisi effettuata, che non ci sarebbero evidenze del fatto che l'immigrazione conduca a un aumento dell'attività terroristica, ma piuttosto mette in guardia rispetto a come la *percezione* di un legame tra minaccia terroristica e flussi migratori possa portare all'emanazione di leggi migratorie sempre più restrittive e sempre meno rispettose dei diritti umani.

5. Politiche di contrasto al terrorismo o politiche di contrasto alle migrazioni?

Come abbiamo visto sopra, gli estremisti violenti che si sono resi artefici di attentati in Europa sono cittadini stranieri solo in una minoranza dei casi. Tra tutti i soggetti considerati, infatti, solo dieci avevano una cittadinanza diversa da quella del paese in cui hanno commesso l'attentato.

Alla luce del quadro che emerge in merito ai soggetti che sono stati individuati come responsabili di atti terroristici, alcuni interrogativi si pongono in merito al controllo dei flussi migratori in ingresso come stru-

¹⁰ Termine che usiamo per sottolineare come l'"illegalità" dello status giuridico di alcuni migranti sia l'effetto delle politiche migratorie, e non una qualità intrinseca dei migranti senza titolo per rimanere.

mento effettivamente efficace nel contrasto della minaccia terroristica. È vero che i flussi migratori costituiscono una porta d'ingresso laterale per i *foreign fighters* di ritorno? (Crone, Falkentoft e Tammikko, 2017).

La domanda sorge soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Daesh risalenti a Gennaio 2015 secondo cui 4000 combattenti sarebbero stati inviati in Europa attraverso la Turchia (Funk e Parks, 2016). La paura che questa affermazione non fosse solo una minaccia ma un dato reale è stata sicuramente alimentata dal fatto che alcuni degli attentatori dell'attacco a Parigi nel Novembre 2015, così come alcuni di quelli coinvolti nell'attentato a Bruxelles del marzo 2016, erano riusciti ad entrare in Europa usando documenti falsi e passaporti siriani per registrarsi come richiedenti asilo o per viaggiare nascosti tra i flussi migratori verso l'Ungheria fino al Belgio (Brisard and Jackson, 2016). Pur tuttavia, il numero di quanti si farebbero da scudo con i flussi migratori per attraversare i confini esterni europei senza essere intercettati dalla polizia rimangono numeri esigui. Circa 30 sospettati di crimini di guerra – stando al Ministro dell'immigrazione Danese, Minister Klaas Dijkhoff – sono stati intercettati tra le 59.000 persone che hanno fatto richiesta di asilo in Danimarca nel 2015, e numeri ugualmente bassi sono stati rintracciati negli anni precedenti. Lo stesso vale per i richiedenti asilo Algerini che dal 1980 hanno fatto domanda di asilo nel Regno Unito: su 25.000 solo 44 sono stati scoperti essere parte di reti terroristiche. Così pure per i richiedenti asilo somali negli Stati Uniti, dei quali solo 36 su 85.000 erano sospettati di far parte di reti terroristiche. In definitiva 4000 sembra un numero altamente esagerato e la paura del “rifugiato-terrorista” ugualmente infondata (Schmid, 2016, p.44).

Inoltre, come notano Marco Funk and Roderick Parkes (2016), l'ingresso tramite la rotta mediterranea è pericoloso e costoso, sia per la possibilità di morte in mare sia per i rischi che si corrono durante la permanenza in Libia. Tanto che questa rotta viene intrapresa solo da migranti che non hanno altre possibilità. Nemmeno se l'intento fosse quello di evitare i controlli converrebbe arrivare in Europa per questa via, perché i flussi migratori richiedono spesso innumerevoli registrazioni. Invece, Daesh potrebbe utilizzare i flussi migratori come una strategia di terrorismo, per sviluppare la paura in Europa verso i rifugiati e gli stranieri in generale, e innescare così una serie di meccanismi che finirebbero a loro vantaggio.

D'altro canto, se è vero che tra gli estremisti violenti che hanno commesso attentati in Europa in effetti sono presenti anche *foreign fighters* di ritorno, questi ultimi, proprio perché sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea, non possono essere fermati con maggiori controlli rivolti ai cittadini di paesi Terzi. Il contrasto si realizza con un migliore e più efficiente scambio di informazioni a livello transnazionale tra le polizie dei diversi Stati membri (Crone, Falkentoft e Tammikko, 2017, p. 24) e non con misure volte a limitare i diritti fondamentali.

In definitiva, l'idea che i controlli alla frontiera siano in grado di fermare ulteriori attacchi terroristici non regge il confronto con la realtà dei fatti.

Ma se abbiamo delle riserve rispetto all'efficacia degli strumenti di controllo, tuttavia è innegabile che il *discorso* sulla necessità del controllo dei flussi in ingresso per contrastare l'arrivo di possibili terroristi sia uno di quelli sovente mobilitati per legittimare l'attuale stretta dei controlli ai confini esterni, nonché il riemergere dei confini interni tra Stati dell'Unione. D'altronde, che la tematica del rischio dell'attacco terroristico venga utilizzato come risorsa simbolica per l'aumento dei controlli dei flussi migratori non è cosa nuova: l'abbiamo visto accadere anche in altri contesti nazionali in altri momenti, come ad esempio negli Stati Uniti all'indomani dell'attacco alle torri gemelle (S.Krassman, 2007).

In questa "crisi dei rifugiati" si ha paura delle infiltrazioni di terroristi tra i flussi di richiedenti asilo in ingresso, quando invece i dati dimostrano che il pericolo più reale di tutta questa grande crisi è un problema interno, prodotto delle politiche Europee. Nella società di ricezione – società a volte fortemente razzializzanti – sono molti i giovani che non vedono soddisfatte le proprie aspettative di vita nonostante la cittadinanza: presi tra due culture e in cerca di identità e significato, alcuni lo hanno trovato nel Jihadismo, tornando in Siria o in altri campi di battaglia come *foreign fighters*. Inoltre, sono le politiche escludenti, l'inaccessibilità della cittadinanza, il rifiuto dei permessi di soggiorno, le politiche segregazioniste negli spazi urbani, le retoriche di criminalizzazione dell'immigrazione, nonché gli atti di razzismo commessi dagli autoctoni nei confronti dei nuovi arrivati alimentati dai discorsi di odio proposti da alcuni partiti politici, a rischiare di creare un terreno fertile per gruppi estremisti per reclutare nuove leve. In questa "crisi dei rifugiati" si riconosce una "crisi dell'Europa" (De Genova e Tazzioli, 2016).

6. Le specificità italiane: il massiccio utilizzo dell'Italia delle espulsioni ministeriali e le restrizioni in materia di cittadinanza

Mentre il proliferare di misure di controllo di frontiera rappresenta una caratteristica delle politiche dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri, l'Italia rappresenta un caso particolare per l'utilizzo delle cosiddette espulsioni di carattere ministeriale e per la più ridotta presenza di immigrati di seconda generazione cittadini italiani.

Le espulsioni di carattere ministeriale sono quelle misure che prescindendo da una violazione della normativa di ingresso e soggiorno sono da sempre presenti nell'ordinamento come mezzo per allontanare soggetti che possono rappresentare un pericolo per lo Stato. Già presente nel Testo Unico di pubblica sicurezza del 1932, l'espulsione per "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" (art. 13 c. 1, d.lgs. 286/1998, Testo Unico Immigrazione) è inserita nella legislazione sull'immigrazione sin dalle sue origini.

Successivamente, sempre all'indomani di attacchi terroristici (Polino, 2017), la disciplina è stata arricchita dalla previsione della espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (art. 3 c. 1, l. n.155/2005)¹¹ e come già anticipato dalla normativa che prevede la punibilità dei foreign fighters, emanata in seguito all'attentato presso la sede del settimanale satirico Charlie Hebdo avvenuto a Parigi il 7 gennaio 2015.

Queste due tipologie di espulsioni si caratterizzano per essere provvedimenti altamente discrezionali, a tutela di interessi fondamentali dello Stato, difficilmente sindacabili in sede giurisdizionale¹². Determinano l'espulsione immediata senza possibilità di sospensiva, la segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS) e un divieto di reingresso di almeno 5 anni e indeterminato nel massimo.

In entrambe le ipotesi l'espulsione può interessare una qualsiasi persona di nazionalità non italiana anche titolare di permesso di soggiorno, incluso anche il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

¹¹ Il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005 n. 155, emanato in seguito agli attentati di Londra del 7 luglio 2005.

¹² Si veda sulla natura discrezionale dell'espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, Cons. Stato, sez. VI, sent. 16.1.2006, n. 88.

Mentre i presupposti della espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato sono altamente generici, stante anche la definizione ampia del concetto di ordine pubblico, l'espulsione per motivi di terrorismo richiede l'agevolazione effettiva dell'attività di una organizzazione terroristica. Tuttavia ciò non esclude che una persona che frequenti ambienti legati a organizzazioni terroristiche possa essere espulso per motivo di ordine pubblico e sicurezza dello Stato¹³.

In ultimo anche il cittadino comunitario, anche minorenne, può essere oggetto di espulsione per ragioni legate alla sicurezza o all'ordine pubblico, in particolare per: 1) motivi di sicurezza dello Stato; 2) motivi imperativi di pubblica sicurezza; 3) altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza (art. 20 c.1 d.lgs. 30/2007) su provvedimento del Ministro dell'interno.

I motivi di sicurezza dello Stato sussistono in due casi: 1) quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'art. 18 legge 22 maggio 1975, n. 152¹⁴ e 2) quando vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (art. 20 c.2 d.lgs. 30/2007).

I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono invece quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica (art. 20 c.3 d.lgs. 30/2007). A queste ipotesi si aggiunge la sussistenza di "altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza", formula generica e di chiusura che può ricomprendere una ampia gamma di situazioni.

L'Italia non è nuova all'utilizzo di misure, personali e patrimoniali, di carattere preventivo, del tutto avulse dalla commissione di reati. È infatti un tratto distintivo del contrasto al terrorismo interno degli anni Settanta e del fenomeno mafioso.

Non esistono statistiche accurate e periodiche sulle espulsioni cd. ministeriali. Risulta quindi difficile capire quante siano state rivolte a cit-

¹³ Si veda sulla distinzione tra le due ipotesi di espulsione, la Corte Cost. sentenza 10-14 dicembre 2007, n. 432.

¹⁴ La legge è stata abrogata dal d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia. Il legislatore non ha aggiornato il dettato normativo. Le ipotesi dell'art. 18 della legge Reale sono oggi previste all'art. 4 lett. d) e) f) g) del codice antimafia.

tadini stranieri e quante a cittadini comunitari. Dalle notizie di stampa emerge che hanno riguardato anche cittadini comunitari o familiari di cittadini italiani¹⁵. I motivi, anche in questo caso riportati dalla stampa, sono molto diversi. Accanto a situazioni dove si ravvisa una partecipazione ad una organizzazione terroristica o attività di proselitismo vi sono situazioni in cui la persona ha condiviso sul web materiali di matrice jihadista, è stato indicato da fonti confidenziali come simpatizzante, ha inneggiato a Daesh in un luogo pubblico o si è rallegrato nell'immediatezza degli attentati di Bruxelles¹⁶. Gli espulsi sono detenuti, migranti irregolari, titolari di regolare permesso di soggiorno e in un numero minoritario di casi richiedenti asilo.

Tabella n. 1 – Espulsioni ministeriali dal 2014

| | Espulsioni ministeriali | di cui Imam | Arresti |
|------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 2014 | 13 ^o | | 11 |
| 2015 | 66* | 5** | 291 |
| 2016 | 66 | 8 | 33 |
| 2017 | 105 | 5 | 36 |

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dell'interno e fonti giornalistiche

^o 1 emesso dal Ministro dell'interno

*40 emessi dal Ministro dell'interno, 19 con decreto del Prefetto e 7 disposte dall'Autorità Giudiziaria

**4 espulsi con provvedimento del Ministro dell'interno ed 1 con provvedimento del Prefetto. Dal 2002 a fine 2015 sono complessivamente 23 gli imam espulsi dall'Italia.

Ciò che risulta evidente è il numero molto significativo di soggetti espulsi, senza che l'utilizzo di tale misura ministeriale determini alcun commento o riflessione da parte dell'opinione pubblica. Si tratta di situazioni che proprio per la rapidità con cui vengono effettuate rendono dif-

¹⁵ Il 7 febbraio 2017 è stato espulso un cittadino francese; il 23 settembre 2017 è stato espulso un cittadino albanese ma figlio di un cittadino italiano.

¹⁶ Si veda Claudio Cerasa (2017), Quanto è davvero minacciata l'Italia, Il Foglio, 18 luglio 2017 <http://www.ilfoglio.it/politica/2017/07/18/news/terrorismo-quanto-e-davvero-minacciata-l-italia-145011/>

ficile una reazione anche di carattere giurisdizionale. Accanto a questo va comunque rilevato che l'attenzione delle associazioni di tutela dei diritti dei migranti è molto carente su tali questioni e che l'opinione pubblica sembra invece supportare appieno questo tipo di politiche preventive molto 'sbrigative'. Basti pensare che in un recente sondaggio realizzato dall'Istituto Affari Internazionali (2017) il 38% degli Italiani sostiene che la migliore strategia per fronteggiare la crisi dei migranti sia «procedere ad una politica di deciso respingimento anche se ciò significa esporre i migranti a trattamenti disumani nei paesi di origine e di transito». Inoltre ben il 69% ritiene l'uso delle forze armate come misura anti-terrorismo necessaria e un ulteriore 14% riterrebbe utile la proclamazione dello stato di emergenza. Infine il 32% ritiene giustificata la tortura nei confronti dei potenziali terroristi e il 26% non è né d'accordo né in disaccordo con il suo utilizzo.

La specificità italiana non si ferma a questo. Un altro elemento distintivo riguarda la ridotta presenza di immigrati di seconda generazione cittadini italiani, dovuto all'attuale normativa sulla cittadinanza.

La legge n. 91 del 1992, tutt'oggi in vigore, prevede che la cittadinanza si acquisisca *automaticamente* di diritto alla nascita se i genitori (o uno di essi) sono cittadini italiani o se si nasce in Italia da genitori apolidi o ignoti. La cittadinanza italiana si acquisisce dietro richiesta se si è discendenti fino al secondo grado di un cittadino italiano, per nascita in presenza di alcuni requisiti, e se stranieri maggiori di 18 anni che hanno risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia sin dalla nascita. È una normativa che si basa sul principio dello *ius sanguinis*, in cui rileva in primis la discendenza.

Il disegno di legge approvato alla Camera e che non è stato esaminato in Senato prima della fine della legislatura a dicembre 2017¹⁷, d.l. n. 69 del 2013, avrebbe dovuto semplificare il procedimento di acquisizione della cittadinanza per lo straniero residente in Italia. Esso introduce lo *Ius soli* "temperato", tale per cui un bambino straniero nato in Italia diventa italiano su richiesta, se almeno uno dei due genitori è titolare di un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. Il disegno di legge introduce anche lo *Ius culturae*, in base al quale potranno chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12

¹⁷ Il disegno di legge è stato approvato alla Camera il 13 ottobre 2015.

anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico.

Secondo le stime della “Fondazione Leone Moressa”, se questo disegno di legge dovesse essere approvato anche al Senato, circa 800.000 minori avrebbero accesso alla cittadinanza¹⁸. Infatti, diventerebbero cittadini italiani i minorenni i cui genitori risiedono in Italia da almeno 5 anni, ovvero 600.000 persone. A questi andrebbero aggiunti 178.000 studenti nati all'estero e che in Italia abbiano completato 5 anni di studio. A seguire, i nuovi italiani sarebbero 50-60.000 ogni anno.

Il dibattito sull'approvazione di questa legge si è intrecciato con il dibattito sulla prevenzione di futuri attacchi terroristici in Italia. L'argomento più utilizzato da coloro che sono contrari all'ampliamento dell'accesso alla cittadinanza è che proprio i forti limiti alla possibilità di naturalizzazione in Italia permetta un ampio utilizzo dello strumento dell'espulsione ministeriale contro i non cittadini, laddove li si sospetti di processi di c.d radicalizzazione o di prender parte a vere e proprie reti criminali. Questo ad esempio è quanto sostenuto da Mario Mori, ex comandante del Ros dei Carabinieri e direttore del Sisde, secondo cui sarebbe un grande errore aprire alla possibilità che ci siano italiani di religione musulmana, come succede in Francia e Regno Unito¹⁹. Altre voci di senso, invece, sostengono sia necessario tenere separate le tematiche riguardanti l'emergenza accoglienza, che riguarda i nuovi arrivi, e la questione dello *ius Soli*, che invece concerne minori nati in Italia, sebbene da genitori stranieri²⁰.

Ciò che si dimentica nel dibattito è che il continuare a differenziare chi è figlio di italiani da chi è figlio di stranieri ma ha trascorso gran parte

¹⁸ <http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/riforma-della-cittadinanza-800-mila-nuovi-italiani/>

¹⁹ “Il generale Mori apre gli occhi a Boldrini e Kyenge: ‘Con lo *Ius Soli* aiutiamo i terroristi islamici””. *Libero*, 28 agosto 2017, consultabile al sito <http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13223997/terrorismo-intervista-mario-mori-libero-ius-soli-aiuto-jihadisti-italia-immigrazione-stranieri.html>. Scaricato il giorno 23/10/2017.

²⁰ Si vedano a proposito le dichiarazioni di Romano Prodi ‘*Ius soli*, Prodi: “Illogico metterlo in relazione con l'immigrazione e terrorismo”’. *Il fatto Quotidiano*, 19 luglio 2017. Consultabile al sito: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/19/ius-soli-prodi-illogico-metterlo-in-relazione-con-limmigrazione-e-terrorismo/3739241/> e del Ministro Minniti: *Migranti, Minniti: “Mio obiettivo è chiudere i grandi centri di accoglienza”*. *La Repubblica*, 8 Ottobre 2017. Consultabile al sito: http://www.repubblica.it/politica/2017/10/08/news/minniti_separare_tema_emergenza_da_immigrazione_-177680025/

della sua vita in Italia ed è 'italiano senza cittadinanza' rischia di portare alla produzione di una fascia nutrita di popolazione sempre più frustrata dalla differenza, per dirla alla Merton, tra le mete condivise e i mezzi legittimi per raggiungerle. Non che la concessione della cittadinanza da sola sarebbe la soluzione (basti guardare il caso francese), perché occorre garantire che la cittadinanza sia un reale accesso ai diritti e non solo un accesso formale. Ma certamente rappresenterebbe nel caso italiano, il segnale di un cambiamento culturale, che porti al rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione istituzionale.

Inoltre, in Italia esistono già una lunga serie di misure preventive, di cui, come menzionato sopra, non a caso le espulsioni ministeriali sarebbero figlie. Le misure preventive già esistenti potrebbero essere utilizzate, e anche efficacemente, per contrastare o quanto meno monitorare la minaccia terroristica nel caso dovesse sorgere anche in questo paese. Un dibattito allora dovrebbe comunque esserci e dovrebbe andare nella direzione di ridiscutere in ogni caso e in via generale la legittimità in nuce dell'utilizzo delle misure preventive senza processo come strumento di gestione di un certo tipo di estremismo violento e/o di organizzazione criminale.

Conclusioni

Molteplici sono le teorie (A. Dalgaard-Nielsen, 2010; King M. e Taylor D. M. 2011; Borum R. 2011) che sono state proposte sulle ragioni alla base della radicalizzazione ma tutte concordano nel sottolineare la complessità del processo.

I profili sono fortemente eterogenei: diversi i tratti psicologici, il background demografico, sociale ed economico e variegati risultano essere anche i percorsi.

Ciò che si realizza è una "intersezione fra una traiettoria personale e un ambiente favorevole"²¹ fortemente differenziata ed individuale.

L'Italia sembra non investire ancora molto sulla comprensione di tali meccanismi e sullo sviluppo di pratiche di intervento (RAN 2017) men-

²¹ Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism, studio del Gruppo di Esperti sulla Radicalizzazione Violenta della Commissione Europea, 15 maggio 2008.

tre sembra molto impegnata in un'azione da un lato neutralizzante volta ad allontanare i rischi, grazie a un ricorso ampio alle espulsioni, e dall'altro di negazione di diritti, come il dibattito sullo *ius soli* dimostra. Una politica che sembra efficace nel breve periodo ma che nel lungo periodo interroga sulla capacità di costruire anticorpi nel consesso sociale e sui costi sul piano della civiltà giuridica.

Il mancato investimento in azioni di cd. deradicalizzazione o nella ricerca di soluzione insieme alla comunità islamica tutt'altro che sostenitrice di comportamenti estremisti violenti rischia di allargare il divario tra un imprecisato "noi" e un altrettanto indefinito "loro".

Il ricorso a misure che ricordano più 'la pesca a strascico' che la chirurgia rischiano di alimentare sentimenti di rivalsa, oltre che determinare un generale arretramento culturale oggi evidente, stando a quanto emerge dal sondaggio condotto dall'Istituto Affari Italiani (2017), nella leggerezza con cui un numero ampio di italiani ritiene ammissibile la tortura come strumento di coercizione per i sospetti terroristi.

La stessa difficoltà di approvare la legge sullo *ius soli* è indice di una mancanza di capacità di guardare ad un futuro in cui è l'inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze a costruire una società più giusta e libera dalla paura.

I modi in cui è stato presentato il rischio di infiltrazione dei terroristi nei flussi migratori sembra riproporre nuovamente la retorica del contrasto alla minaccia terroristica legata anche ai flussi di ingresso, al fine di proporre già note politiche anti-immigrazione e di individuare un facile capro espiatorio.

Riferimenti bibliografici

- Borum Randy (2011) *Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories*, Journal of Strategic Studies, vol. 4, n. 4, pp. 7-36.
- Brisard Jean-Charles e Jackson Kevin (2016), *The Islamic State's External Operations and the French-Belgian Nexus*, in *CTC Sentinel*, pp. 8-24. Consultabile al sito <https://ctc.usma.edu/posts/the-islamic-states-external-operations-and-the-french-belgian-nexus>
- Crone Manni, Falkentoft Maja Felicia, e Tamikko Teemu (2017), *Europe's refugees crisis and the threat of terrorism. An extraordinary threat?*, DIIS publication, Copenhagen, Eurographic.
- Dalgaard-Nielsen Anja (2010), *Violent Radicalization in Europe: What We Know and*

- What We Do Not Know*, Studies in *Conflict & Terrorism*, vol. 33, n. 9, pp. 797-814.
- De Genova, N. and Tazzioli M. (2017), a cura di, *New Keywords Of "the Crisis" in and of "Europe"*, in *Europe at a crossroads: managed inhospitality*, consultabile al sito: <http://nearfutureonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/>
- De Leonardis Ota (2001), *Le istituzioni*, Carocci, Roma.
- DIIS - Danish Institute for International Studies (2017b), *Database of materialized Islamist terrorplots in the West, 2002-2017*, in <https://www.diis.dk/en/activity/database-of-materialized-islamist-terrorplots-in-the-west>
- Europol (2015) *Migrant Smuggling in the EU*, The Hague, p. 12.
- Ferraris Valeria (2012), *Immigrazione e criminalità*, Carocci, Roma
- Funk Marco, Parkes Roderick (2016), *Refugee versus terrorist*, Euiass.
- Institute for economics and Peace (2015), *Global Terrorism Index 2015. Measuring and Understanding Terrorism*.
- Institute for economics and Peace (2016), *Global Terrorism Index 2016. Measuring and Understanding Terrorism*.
- Istituto Affari Italiani (2017) *Gli italiani e la politica estera* http://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2017.pdf
- Jassar Jamal (2009) *Globalization and Terrorism: The Migration of Dreams and Nightmares*, United States, Rowman and Littlefield Publishers
- King Michael and Donald M. Taylor (2011), *The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models and Social Psychological Evidence*, *Terrorism and Political Violence*, vol. 23, n. 4, pp. 602- 622;
- Koser K. Cunningham A.E. (2015) *Migration, violent extremism and terrorism: myths and realities*, in Institute for Economic & Peace, *Global terrorism Index 2015: Measuring and understanding the impact of terrorism*, New York, IEP, pp. 83-85.
- Krasmann Susan (2007), *The enemy on the border: critique of a programme in favour of a preventive state*, in *Punishment and society*, n. 9, pp. 301-318.
- Le Galès, Patrick, e Desmond King (2017), *Reconfiguring European States in Crisis*, Oxford University Press.
- Pinto Arena Maria do Céu (2017), *Islamic Terrorism in the West and International Migrations: The "Far" or "Near" Enemy Within? What is the Evidence*, *European University Institute*
- Polino Francesco (2017), *Il contrasto alle nuove forme di terrorismo internazionale*, in *Magistratura indipendente*, 7 marzo 2017, <http://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm>
- Schmid, Alex P. (2016), *Links between terrorism and migration: an exploration*, ICCT Research Paper, DOI: 10.19165/2016.1.04
- Seung-Whan Choi, Idean Salehyan (2013) *No Good Deed Goes Unpunished: Refugees, Humanitarian Aid, and Terrorism*, in *Conflict Management and Peace Science*, 30 (1), pp. 53-75.
- The Global Initiative against transnational organised crime (2015) *Libya: a growing hub for Criminal Economies and Terrorist Financing in the Trans-Sahara*, 11 May 2015, disponibile al link <http://globalinitiative.net/documents/libya-a-growing-hub-for-criminal-economies-and-terrorist-financing-in-the-trans-sahara>
- UNHCR (2017), *Raccomandazioni dell'UNHCR per rafforzare la protezione e l'integra-*

zione dei rifugiati in Italia nel 2017.

Vidino Lorenzo, Francesco Marone, Eva Entenmann (2017), *Jihadista della porta accanto. Radicalizzazione e attacchi jihadisti in Occidente*, Ledizioni, Milano, Ispi, Icct, Program on extremism George Washington University, testo disponibile su www.ispionline.it.

Appendice

| Data | Paese | Descrizione episodio | Età | Nazionalità | Genere | FF | Dove | Precedenti penali o di polizia | Precedenti reati | Conosciuto alle autorità | Convertito | |
|---------------|-----------|--|-----|--------------------------------|--------|----|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------|------------|----|
| 7-9/01/2015 | Francia | Sparatoria presso gli uffici di Charlie Hebdo; uccisione di una poliziotta a Montrouge; ferimento di un uomo che faceva jogging a Fontenay-aux-Roses; presa di ostaggi al supermercato presso Porte de Vincennes | 32 | Francese | M | no | Mali (2014) | si | Rapina a mano armata | si | no | |
| | | | 34 | Francese | M | ND | - | si | Solo arresto, non detenzione | si | No | |
| 14/02/2015 | Danimarca | Sparatorie presso il centro culturale Krudttønden e la grande sinagoga di Krystalgade | 22 | Danese | M | no | - | si | Furti, violenza seria | si | No | |
| 26/06/2015 | Francia | Decapitazione di Hervé Comara a Saint-Quentin-Fallavier | 35 | Francese | M | ND | - | no | - | si | No | |
| 13-14/11/2015 | Francia | Attacchi di Parigi: Stade de France, ristoranti e Bataclan | 25 | Siriano | M | ND | - | no | - | - | no | No |
| | | | 25 | Belgio/ Marocco | M | si | Siria-IS (2013) | no | - | - | si | No |
| | | | 28 | Francese | M | si | Siria (IS) | no | - | - | si | No |
| | | | 23 | Francese | M | si | Siria (IS) | no | - | - | si | No |
| | | | 20 | Francese /cresciuto in Belgio) | M | si | Siria (IS) | no | - | - | si | No |
| 26/02/2016 | Germania | Aggressione con coltello presso la stazione di Hanover | 26 | Francese /cresciuto in Belgio) | M | no | - | si | Ha passato un mese in carcere nel 2010 per rapina. Coinvolto nel traffico di stupefacenti. | si | No | |
| | | | 31 | Francese /cresciuto in Belgio) | M | no | - | si | Due mesi di carcere nel 2002, motivo non noto. Coinvolto in reati minori | si | No | |
| | | | 29 | Francese | M | ND | - | si | Ha avuto 8 condanne tra il 2004 e il 2010, ma non è mai stato in carcere | si | No | |
| 22/03/2016 | Belgio | Attacchi di Bruxelles (aeroporto e | 28 | Belga | M | si | Siria-IS (2013) | si | E' stato tre volte in carcere, furto. | si | No | |
| | | | 15 | Tedesco/ Marocchino | F | no | - | no | - | si | No | |
| 22/03/2016 | Belgio | Attacchi di Bruxelles (aeroporto e | 24 | Belgio | M | si | Siria (IS) | no | - | si | No | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|----|-------------------------------|---|----|------------------------------|----|--|----|----|
| | | | metropolitana) | 27 | Belgio | M | no | - | si | Rapina a mano armata, condannato a 5 anni di carcere | si | No |
| | | | | 29 | Belgio | M | no | - | si | Rapina a mano armata, è stato condannato a 9 anni di carcere | si | No |
| 13/06/2016 | Francia | | Uccisione di due funzionari di polizia e presa di ostaggi a Magnanville | 25 | ND | M | ND | - | si | Associazione criminale con intenti di terrorismo | si | No |
| 14/07/2016 | Francia | | Attacco con veicolo durante le celebrazioni del giorno della Presa della Bastiglia a Nizza | 31 | Tunisisino | M | no | | si | violenze, piccoli furti, condannato a 6 mesi di carcere pena sospesa | no | No |
| 18/07/2016 | Germania | | Aggressione con un'ascia su un treno a Würzburg | 17 | Pakistano (richiedente asilo) | M | no | - | no | | no | no |
| 24/07/2016 | Germania | | Attacco suicida presso un wine bar Ansbach | 27 | Siriano (asilo rigettato) | M | si | Siria (IS dichiara con loro) | no | | no | No |
| 26/07/2016 | Francia | | Attacco in un achiesa cattolica Saint Etienne du Rouvray (Normandia) | 19 | Francese | M | no | - | si | In carcere tra Maggio 2015- Marzo 2016, dopo essere stato deportato dalla Turchia mentre cercava di raggiungere la Siria | si | No |
| 06/08/2016 | Belgio | | Attacco all'aeroporto di Charleroi (Bruxelles) | 19 | Francese | M | no | | no | | si | No |
| 19/12/2016 | Germania | | Attacco al mercatino di Natale di Berlino | 33 | Algerino | M | ND | | si | Reati minori | no | No |
| 22/03/2017 | Regno Unito | | Attacco con veicolo e aggressione con coltello a Westminster | 24 | Tunisisino (asilo rigettato) | M | no | | si | E' fuggito da una condanna in Tunisia. Condannato per violenza nel CIE di Lampedusa | | |
| 07/04/2017 | Svezia | | Attacco con camion a Stoccolma | 52 | Inglese | M | ND | | | | | |
| 20/04/2017 | Francia | | Spari sulla polizia presso gli Champs Elyées a Parigi | | Uzbeko (asilo rigettato) | M | no | | | | si | |
| 22/05/2017 | Regno Unito | | Attacco alla Manchester Arena durante il concerto di Ariana Grande | 39 | Francese | M | ND | | si | Quattro condanne per violenza | si | |
| | | | | 22 | Inglese/ Libano | M | ND | | | | | |

Le radici della radicalizzazione nella riflessione teorica francese

Claudio Paterniti Martello

Abstract: *Il contributo offre una panoramica di sintesi sull'articolazione del dibattito interdisciplinare sui processi di radicalizzazione, con specifico riferimento alle sue articolazioni in ambito francese. Il testo propone una possibile distinzione tra approcci che tendono a considerare come preminente l'incidenza della riproduzione e diffusione dei contenuti riconducibili al salafismo, studi che riconducono il fenomeno alla dialettica politica tra regimi fortemente connotati in senso coloniale e forme di reattività alle loro strategie di oppressione e approcci sociologici che si concentrano sul potenziale oppositivo dei figli dell'immigrazione, con particolare riferimento ai meccanismi di discriminazione che li colpiscono e al conflitto generazionale che li vede parti in causa.*

Keywords: *radicalizzazione, salafismo, ideologia, politicizzazione*

1. Introduzione

Dal 2012 ad oggi, la Francia è stata oggetto di un gran numero di attentati terroristici perpetrati in nome dell'islam. I primi avevano degli obiettivi mirati: scuole ebraiche, militari, redazioni di giornali ritenuti blasfemi; gli ultimi invece hanno riguardato luoghi scelti senza apparenti criteri distintivi: locali per concerti, vie pubbliche, *bistrots*.

Questa lunga stagione di attentati ha avuto finora effetti molteplici e rilevanti sulla vita pubblica. Sicurezza e lotta al terrorismo sono da anni in cima alle preoccupazioni degli elettori, o almeno così registrano i sondaggi, le cui conseguenze emergono nei programmi elettorali e nelle agende di governo. Nel novembre 2015, dopo gli attentati del Bataclan, il Parlamento ha votato l'instaurazione dell'*état d'urgence*, lo stato d'eccezione, un dispositivo costituzionale pensato per far fronte a situazioni di pericolo imminente che giustifichino una temporanea riduzione delle garanzie giurisdizionali. Il controllo di un magistrato sull'azione delle forze di polizia è allentato, e in alcuni casi sparisce. Il dispositivo è stato puntualmente rinnovato, una volta ogni sei mesi, fino ad oggi. Nell'ottobre 2017 l'As-

semblée Nationale, il Parlamento, ha approvato una legge che lo istituisce quale procedura di diritto comune, inscrivendo in tal modo nella norma il paradigma dell'eccezione, come notato da Giorgio Agamben¹.

La questione del radicalismo islamico ha investito massicciamente la scena mediatica, condizionando il dibattito politico con i risultati di cui sopra e influenzando l'opinione pubblica. Sulle piattaforme ideate da giornali e televisioni grande spazio è stato dato agli islamologi, gli scienziati sociali che studiano i fenomeni legati all'islam. La loro presenza è in parte rivelatrice di una forte domanda di comprensione del fenomeno, che proviene tanto dalla società quanto dalla politica, dai decisori pubblici, che hanno creato 15 nuove cattedre e disposto altri fondi perché il fenomeno fosse più studiato, con conseguenti competizioni nell'ambito accademico (Ganter, 2017). Il fenomeno che si analizza sempre più va sotto il nome di radicalizzazione, concetto che però necessita una riflessione critica e una definizione preliminare. Il termine non è nuovo: uno studio condotto da Caroline Guibet Lafaye e Ami-Jacques Rapin (Guibet Lafaye e Rapin, 2017) sugli archivi di *Le Monde* mostra quanto ricorresse (poco) nei decenni scorsi e quanto invece ricorra adesso (molto)². Dagli anni Cinquanta al 2000 di radicalizzazione si parlava relativamente poco, per lo più per designare terroristi di destra o di sinistra che imbracciavano le armi per promuovere la propria causa. Dal 2001 invece, dopo gli attentati alle *Twin Towers*, il grafico che riporta le occorrenze mostra un'impennata. All'inflazione dell'uso si è accompagnato uno slittamento semantico: da circa un quindicennio lo si usa quasi esclusivamente in riferimento a veri o potenziali jihadisti. Flavien Ganter si è soffermato in un recente articolo sulle differenze tra l'accezione mediatica del termine e quella diffusa nell'ambito universitario (Ganter, 2017). Nella prima si ritrova l'idea di un passaggio brusco e repentino da una pratica ordinaria della fede islamica a una integralista e intollerante, che arriva al punto di vedere l'altro come nemico da uccidere. La seconda accezione è la versione universitaria, più raffinata seppur simile: la radicalizzazione sarebbe un processo progressivo e frammentario da una visione

¹ Cfr. Agamben Giorgio, in *Le Monde* del 23 dicembre 2015 [http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/23/de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-securite_4836816_3232.html]

² Lo studio di Caroline Guibet Lafaye e Ami-Jacques Rapin analizza l'uso mediatico del termine nel corso degli ultimi 65 anni. Sul quotidiano *Le Monde*, nel periodo studiato 3357 articoli facevano riferimento alla nozione di radicalizzazione. Tra questi, 1709 erano stati scritti dopo il 2000, principalmente in riferimento al radicalismo islamico.

moderata della religione a un fanatismo mortifero. Questa idea è però fortemente contestata da islamologi e altri sociologi che si sono occupati della questione in maniera più approfondita. Tra questi va annoverato Gérard Mauger, per cui il ricorso al concetto di radicalizzazione è problematico, poiché implica l'accettazione di tre presupposti che per l'autore sono da rigettare (Mauger, 2017): *in primis* si considera che i jihadisti siano inizialmente musulmani moderati e che poi, progressivamente, scivolino verso una pratica della fede esclusiva e integralista. Come spiegare allora la presenza tra gli attentatori di un 25% di convertiti, i cosiddetti *born again*? E come rendere conto della traiettoria del restante 75%, che si pone decisamente al di fuori del quadro normativo islamico, con condotte devianti come il consumo di alcool, lo spaccio di droghe o la non frequentazione della moschea? Il secondo presupposto fuorviante è per Mauger l'associazione che il ricorso al termine implica tra jihadismo e radicalizzazione politica, fenomeni che per il sociologo andrebbero tenuti rigidamente distinti (cosa su cui dissentono in molti, da Laurent Bonelli a François Burgat, come vedremo). Infine, Mauger ritiene che la radicalizzazione così intesa sia omogeneizzante, nella misura in cui piazza all'interno della stessa griglia analitica radicali siriani e jihadisti francesi, entrambi mossi da un'ideologia mortifera. Ora, scrive Mauger, non è necessario essere islamologi per capire che le traiettorie di Bin Laden e Coulibaly hanno ben pochi elementi in comune, e che pertanto necessitano griglie analitiche chiaramente distinte. La definizione che il sociologo Fharad Khosrokhavar dà del termine nel suo saggio intitolato *Radicalisation* (Radicalizzazione) tiene assieme fenomeni che Mauger vorrebbe distinti, senza tuttavia inciampare negli ostacoli teorici appena descritti: «col termine radicalizzazione si designa il processo attraverso cui un individuo o un gruppo adottano una forma d'azione violenta, direttamente legata a un'ideologia estremista dal contenuto politico, sociale o religioso che contesta lo *status quo* da un punto di vista politico, sociale o culturale» (Khosrokhavar, 2014, pp. 7-8)³. È una definizione volutamente comprensiva, in cui rientrano forme di radicalismo politico e religioso.

³ « Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel » (*Radicalisation, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2014, p. 7-8*). La traduzione, come quelle che seguono, sono dell'autore dell'articolo.

Le dispute che attraversano un ambito vivace e intellettualmente fervido come quello dell'islamologia portano in buona parte sulle cause del processo. In un articolo non privo di ironia la storica Leyla Dakhli traccia i punti di contrasto fra i teorici principali, mostrando come il conflitto sia al contempo teorico e mediatico, e come riguardi aspetti anche materiali (Dakhli, 2016). Al campo dell'islamologia ben si addice in effetti la nozione di *champ*, forgiata da Pierre Bourdieu per indicare il terreno d'azione sociale quale luogo altamente competitivo, in cui affrontano attori sociali in concorrenza per le risorse simboliche e materiali (Bourdieu, 1971).

Nel seguito dell'articolo passeremo in rassegna le teorie principali sviluppatesi nel mondo accademico d'oltralpe e aventi per oggetto la radicalizzazione. Nel discuterle, presteremo un'attenzione particolare al determinante che di volta in volta mettono in evidenza e alla prospettiva che adottano rispetto all'individuo radicalizzato, ossia alla distanza a cui pongono la lente analitica rispetto al soggetto.

2. La religione come causa della violenza jihadista

La tesi più ricorrente sui media è sostenuta da importanti e rinomati studiosi come Gilles Kepel: la causa principale della violenza jihadista sarebbe da ricercare nella diffusione di una versione integralista e intollerante dell'islam, che porta chi vi aderisce a considerare l'altro un nemico e un miscredente, e che in ultima istanza porta a uccidere. Il determinante ideologico è la causa prima del jihadismo, che tuttavia non esclude la presenza di concause secondarie, quali la miseria sociale o le rivendicazioni politiche (Kepel, 2015). La presenza del jihadismo, secondo questa tesi – e in particolare secondo la tesi di Kepel – sarebbe strettamente legata alla diffusione del salafismo, che ne sarebbe l'anticamera, l'incubatrice di uno scontro che da teorico finisce per diventare armato. La visione binaria del mondo che il salafismo diffusosi in Francia veicola erigerebbe nelle rappresentazioni dei suoi adepti un muro invalicabile tra credenti e non credenti, fedeli e infedeli, bene e male, pratiche consentite e non consentite, in un crescendo che condurrebbe alla lotta armata.

Gilles Kepel, profondo conoscitore dell'Egitto, ricostruisce in maniera minuziosa e certosina la genealogia del movimento salafista in Francia, legandolo alla nascita dei Fratelli Musulmani, avvenuta per l'appunto in

Egitto nel 1928. Kepel analizza in profondità la composizione delle reti salafiste, i profili dei loro membri, i discorsi da essi prodotti e al contempo le reti jihadiste e i suoi canali di diffusione. Le sue analisi si basano essenzialmente sul contenuto della propaganda jihadista e sui discorsi salafisti. Lo studioso ricostruisce la storia delle cellule jihadiste attraverso le quali i *foreign fighters* francesi vengono arruolati in teatri di guerra come la Siria, identifica i luoghi in cui il salafismo, che considera affine al jihadismo, si è diffuso e continua a diffondersi: le *banlieues* abitate da nordafricani, dove il salafismo si impone attraverso segni distintivi ben esposti, le moschee e le carceri, vere e proprie incubatrici da cui si diffonderebbero per contagio tanto il salafismo quanto il jihadismo. Le norme comportamentali che il salafismo impone negli spazi delle *cités*, i complessi residenziali che formano parte delle periferie, sarebbero incompatibili con la Repubblica e i valori da essa promossi, e pertanto andrebbero combattute. La causa del terrorismo è dunque chiara: la diffusione su larga scala di una lettura intollerante dell'islam che finisce per sfociare nel jihadismo. Tale diffusione ha a sua volta una causa strutturale: l'alta frammentazione dell'islam di Francia – com'è noto la religione musulmana è sprovvista di una gerarchia capace di imporre un credo, come invece accade in quella cattolica. A causa della compresenza di molte scuole di pensiero il terreno sarebbe propizio a un gioco al rialzo tra visioni concorrenziali in competizione per il dominio di un territorio, teorico e fisico, secondo il paradigma bourdieusiano dello *champ* citato in precedenza.

La lettura di Kepel è molto contestata. Le si rimprovera un vizio culturalista, nella misura in cui spiega un fenomeno sociale a partire da un sistema di idee, il salafismo, e non da un'analisi delle componenti sociali che formano il cosiddetto contesto. Tra i critici spicca una delle figure più in vista del dibattito sulla radicalizzazione, Olivier Roy. Secondo Roy il salafismo non giocherebbe alcun ruolo nel processo di radicalizzazione, come prova la presenza di un'alta percentuale di convertiti non transitati da alcun passaggio intermedio prima di raggiungere le fila del jihadismo⁴. Per mostrare la fallacia delle tesi di Kepel, Roy attira l'attenzione sulla

⁴ Cfr. l'intervista a Roy in *L'Obs* del 6 aprile 2016, in cui fornisce alcuni elementi di risposta alle critiche di Kepel, [<http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160406.OBS8018/exclusif-djihadisme-olivier-roy-repond-a-gilles-kepel.html>]

propaganda di Daech, a cui si ispirano i jihadisti francesi, e in particolare sui messaggi che questa veicola e che col salafismo sarebbero chiaramente incompatibili: l'appello a combattere rivolto anche alle donne, l'estetizzazione della violenza, l'apologia dello stupro e via discorrendo.

Tra la teoria kepeliana della filiazione diretta dal salafismo e quella di Roy che vede un'assenza di legami tra i due fenomeni troviamo la posizione più sfumata del sociologo Farhad Khosrokhavar, che pur rintracciando altrove che nella religione la causa della violenza jihadista è più cauto di Roy nel negare un ruolo al salafismo. Nel lavoro di ricerca etnografica condotto dal sociologo nel carcere di Fresnes, nella periferia parigina, Khosrokhavar analizza il fenomeno delle conversioni al salafismo dei detenuti musulmani (Khosrokhavar, 2017). Queste sarebbero favorite *in primis* dal suo radicamento in carcere, fenomeno avvenuto nel corso degli ultimi 15 anni, e *in secundis* dalla visione clivante di cui è portatore e che i detenuti ricercano per opporsi all'istituzione. Integrandolo però i detenuti integrerebbero anche una normatività comportamentale rigida e dagli effetti desocializzanti, i quali renderebbero più probabile lo scivolamento verso il jihadismo. Ciò non toglie, tuttavia, che le cause prime, per così dire, del jihadismo, vadano ricercate altrove, a monte dell'ingresso in carcere, come vedremo nel seguito. Khosrokhavar sottolinea peraltro come solo un'infima minoranza tra i salafisti passi al jihadismo, e come invece la maggior parte resti rigorosamente fuori dalla vita politica, avendo come unico desiderio quello di vivere in un paese in cui la fede non incontri impedimenti di sorta.

Al di là delle diverse analisi e del peso attribuito al determinante religioso, è da tenere a mente che il dibattito sul radicalismo islamico ha una componente politica non trascurabile. Gli autori si muovono in un campo di forze in cui troviamo attori politici e mediatici che sono da loro influenzati e che a loro volta li influenzano. L'eco delle tesi di Kepel, ad esempio, risuona nelle dichiarazioni rilasciate da Manuel Valls allorché riempiva la carica di primo ministro: «il salafismo, ecco il mio nemico»⁵. Non ci si stupirà dunque della veemenza che caratterizza il dibattito. Kepel rivolge a molti suoi colleghi e a una parte della sinistra l'accusa

⁵ Cfr. l'intervista a Manuel Valls in *Le Figaro Magazine*, del 6 ottobre 2017, in cui ribadisce quanto detto in numerose occasioni, [<http://www.lefigaro.fr/politique/2017/10/06/01002-20171006ARTFIG00064-manuel-valls-l-islamisme-voila-l-ennemi.php>]

di «islamo-gauchisme»⁶: a suo dire, i paraocchi ideologici di una visione miserabilista impedirebbero a taluni di vedere la pericolosità sociale che ideologie come l'islamismo radicale rappresenterebbero e per cui bisognerebbe correre ai ripari. La stessa analisi, sia pure condotta in maniera più benevola, è stata fatta dal giornalista del *Monde* Birnbaum, che in un libro eloquentemente intitolato «*Un silence religieux*» (Un silenzio religioso) ha criticato quelle personalità della sinistra politica e accademica che ricondurrebbero tutti i fenomeni a cause sociali e che pertanto sarebbero incapaci di cogliere «la forza autonoma delle rappresentazioni religiose e della fede» (Birnbaum, 2016). Legando la violenza jihadista all'esclusione sociale si vittimizzerrebbero secondo Birnbaum le reclute del jihad, visti come «dannati della terra», secondo la celebre formula di Franz Fanon (Fanon, 1961), e non li si combatterebbe a sufficienza. Anche a seguito delle virulente critiche di Valls alle «spiegazioni culturali o sociologiche»⁷, la disciplina si è sentita sotto accusa, e ha reagito con testi quale l'opuscolo di Bernard Lahire, che ha sottolineato ciò che in altri tempi era forse ovvio, ovvero che dare la priorità alla comprensione dei fenomeni e non a condanne scontate o a inutili tentativi di imposizioni di un quadro normativo è il compito della sociologia (Lahire, 2016).

Oltre alla teoria di Kepel, altre tesi individuano in maniera implicita la causa della radicalizzazione nell'ideologia islamista. Tra queste, merita di essere citata quella della storica Jacqueline Chabbi (Chabbi, 2016), che a partire da una conoscenza molto profonda dei testi religiosi smonta punto per punto l'interpretazione coranica del jihadismo, presentando un contro-discorso il cui obiettivo è mostrare la distanza tra le straggioritarie interpretazioni pacifiche del corano, teologicamente fondate, e le letture fuorvianti del jihadismo. Ora, come ha notato Laurent Bonnefoy (Bonnefoy, 2017), se queste letture presentano un carattere colto ed erudito, anch'esse, come quella di Kepel, cadono nella trappola a cui inevitabilmente conducono le letture basate interamente su *fatwe* e altri di-

⁶ Cfr. l'articolo di Kepel Gilles, *Les islamo-gauchistes, ces charlatans*, in *L'Obs* del 2 novembre 2016, [<http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20161031.OBS0572/gilles-kepel-les-islamo-gauchistes-ces-charlatans.html>]

⁷ Cfr. le dichiarazioni al Senato di Manuel Valls durante la seduta del 26 novembre 2015, in risposta al senatore Christian Favier, [<http://www.sudouest.fr/2015/11/26/attentats-manuel-valls-en-a-assez-de-ceux-qui-cherchent-des-excuses-2198711-6039.php>]

scorsi jihadisti, ovvero la non presa in conto delle modalità ricezione del discorso e dei meccanismi di diffusione e adattamento dello stesso. Esse non indagherebbero insomma l'articolazione tra la norma e la pratica. Reificando l'ideologia jihadista – presentata come comprensibile in sé – non presterebbero la dovuta attenzione al complesso di interazioni umane nelle quali si inscrivono le violenze jihadiste, che comprendono altre violenze, sociali, economiche e simboliche. In tal modo non riuscirebbero a spiegare le ragioni della frattura con la società che sta a monte di ogni percorso jihadista. Se le interpretazioni fondamentaliste e violente del Corano esistono da 14 secoli, ovvero dalla nascita dell'islam, perché esse si affermano solo in un dato momento e in un contesto preciso? Quali sono le condizioni che permettono la loro emergenza e affermazione?

3. Il jihadismo come rivolta politica

Un altro punto debole delle teorie cosiddette culturaliste starebbe secondo Bonnefoy nella depoliticizzazione che esse operano degli attori sociali e statali implicati nel jihadismo. Spiegando il fenomeno jihadista sulla base dell'ideologia esse non distinguerebbero il jihadismo francese da quello siriano o iracheno, non cogliendo così l'articolazione esistente tra il messaggio jihadistico e le rivendicazioni locali. Il prisma analitico adottato da Kepel, che invoca una *riforma dell'islam* (Burgat, 2016)⁸, ridurrebbe la complessità dei paesi musulmani e appiattirebbe l'analisi. Secondo Bonnefoy e secondo François Burgat, suo maestro, le cause determinanti del jihadismo non sarebbero né religiose né psicologiche, che si tratti del jihadismo francese o di quello siriano. Il determinante principale sarebbe politico, giacché alla base di ogni forma di radicalismo islamico ci sarebbero delle rivendicazioni materiali e simboliche ben precise e ricostruibili. Le letture che «culturalizzano dei problemi (...) trivialmente politici» (Burgat, 2016, p.160), scrive Burgat, conducono a fuorvianti visioni essenzialiste, a cui è necessario opporre contro-analisi più pertinenti. Burgat è un teorico radicale con un'esperienza di campo trentennale in Medio-oriente, principal-

⁸ Si veda anche l'intervista dell'1 novembre 2016, rilasciata da Burgat al giornale d'inchiesta online Mediapart, «La violenza detta islamica non viene dall'islam», [<https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/011116/francois-burgat-la-violence-dite-islamique-ne-vient-pas-de-l-islam?onglet=full>]

mente in Siria. È il più importante tra i fautori dell'approccio politico, e Laurent Bonnefoy ne è un allievo che seguendo la pista teorica tracciata dal primo invita ad analizzare la violenza jihadista a partire da 2 presupposti analitici. In primo luogo sarebbe necessario considerarla all'interno di un sistema di azioni e reazioni, legarla ad altre violenze (come bombardamenti e repressioni) e analizzarla a partire dalle esperienze concrete vissute dagli attori sociali. Non si può giungere a una comprensione globale del jihadismo siriano o iracheno, sostiene Bonnefoy, se non si tiene conto della violenza esercitata dai regimi autoritari susseguirsi nelle regioni mediorientali, delle torture in carcere da essi perpetrate, degli interventi armati occidentali o della marginalizzazione dell'identità sunnita dell'ultimo decennio. La violenza jihadista sarebbe una violenza di tipo reattivo, una violenza di rivolta. L'ideologia riempirebbe, sì, un ruolo importante, nella misura in cui legittima o frena l'esplosione di una violenza che però le preesiste, e per comprendere la quale è necessario analizzare il contesto locale e le forze composite che lo attraversano. L'ideologia, mediante un linguaggio, dei codici e l'immaginario cui dà vita genera nei suoi adepti un sentimento di appartenenza al gruppo: grazie ai suoi «strumenti di persuasione emotiva» dà vita a una vera e propria controcultura (Hegghammer, 2015) dalla potenza non trascurabile, ma che nasce da fratture essenzialmente politiche. Il secondo presupposto analitico individuato da Bonnefoy invita a leggere la radicalizzazione come un processo in cui si imbrigliano e intrecciano identità e appartenenze diverse (a una famiglia, a un clan, a una tribù), ognuna portatrice di rivendicazioni distinte, di tipo regionale o nazionale, tutte essenzialmente pre-jihadiste. Senza questi presupposti verrebbe meno quella che Burgat ha definito la «comprensione funzionale dell'irresistibile discesa di alcuni giovani verso l'inferno jihadista» (Burgat, 2016, p.163). Il jihadismo sarebbe dunque una forma di ostilità politica manifestata in nome dell'islam contro l'Occidente (e la Francia, nel caso degli attentati francesi), responsabile di stravolgimenti geopolitici generatori di forti violenze. La violenza materiale e simbolica e la distribuzione delle risorse dalla quale consegue un rapporto asimmetrico tra dominanti e dominati chiamerebbe in causa le azioni dei responsabili politici, e ciò sia per quanto concerne lo spazio mediorientale che per quanto riguarda la Francia, nella quale vive e si trasforma la frattura post-coloniale.

Un concetto chiave dell'armamentario teorico di Burgat è l'islam politico, una forma d'azione attraverso cui gli attori sociali si richiame-

rebbero all'islam in funzione oppositiva rispetto all'Occidente. L'area semantica ricoperta dal concetto è vasta: al suo interno troverebbero spazio tanto il democratico tunisino Rached Gannouchi quanto il jihadista Abou Bakr al-Baghdadi. Le radici dell'islam politico risalirebbero secondo Burgat al periodo coloniale e post-coloniale, quando la contestazione dell'occupante si espletò tramite ideologie quali il marxismo e il nazionalismo, che però vennero percepite – a torto o a ragione – come troppo occidentali, vicine al dominante. Islamismo e panarabismo consentirono e consentirebbero invece ai dominati di opporsi in maniera più netta e radicale ai dominanti.

Oltre alle ex colonie francesi, la frattura post-coloniale attraversa come già detto il territorio dell'Esagono, e in particolare i luoghi vissuti dai discendenti degli immigrati provenienti dalle ex colonie, in buona parte presenti nelle *banlieues*. Nell'analisi dei processi di radicalizzazione è necessario secondo Burgat tenerne conto, se si vuole comprendere perché il conflitto mediorientale, la presenza militare francese in Medio-oriente e il conflitto israelo-palestinese abbiano delle ripercussioni nel discorso e nella pratica dei jihadisti. Uno degli aspetti più interessanti che Burgat mette in luce riguarda il successo fra i giovani delle *banlieues*, anche quelli non radicalizzati, di un lessico in relazione diretta all'universo concettuale dell'islam. La loro diffusione non sarebbe secondo lo studioso dovuta alla matrice religiosa e a suo un ipotetico potere d'attrazione bensì al suo essere *home made*, radicalmente alternativo a tutto ciò che è francese, ovvero alla sua capacità d'agire in quanto operatore dell'alterità grazie alla quale alcuni attori sociali riescono ad espletare un'opposizione chiara al dominante.

4. Radicalizzazione dell'islam o islamizzazione del radicalismo?

Il jihad francese come rivolta generazionale, apocalittica e nichilista

La dimensione politica del fenomeno è risolutamente negata da Olivier Roy, altra figura eminente del dibattito sulla radicalizzazione. Roy si oppone tanto a Kepel, che considera culturalista, quanto a Burgat, di cui considera la tesi la stanca riproposizione di un vecchio *cliché* terzomondista⁹. Se le cause fossero realmente strutturali come questi teorici

⁹ Cfr. l'articolo di Olivier Roy *Le Djihadisme est une révolte générationnelle*

sostengono, scrive Roy, i radicalizzati sarebbero presenti in numero ben più consistente rispetto alle poche decine o centinaia manifestatesi finora. A riprova del carattere non politico del jihadismo di Daech ci sarebbe, sostiene ancora Roy, il 25% dei radicalizzati convertiti dal 1990 ad oggi, individui senza alcun rapporto previo con la religione musulmana che non hanno subito razzismo, stigma o altre esperienze sociali simili e che non avrebbero pertanto motivo di vendicarsene. Anche l'entità non statale a cui i radicalizzati francesi fanno riferimento, Daech, costituirebbe un fenomeno non definibile come politico. Se i fratelli musulmani perseguono un progetto politico concreto da realizzare in un territorio determinato, Daech al contrario sarebbe l'espressione di un progetto d'espansione irrealistico, indefinito e fantasioso, senza il supporto di un territorio definito ma con una proiezione su un'area dai confini che si estendono dall'Indonesia al Marocco, senza legami con la realtà. La spiegazione politica del fenomeno non sarebbe dunque convincente. Allo stesso modo le teorie fondate sul determinante religioso avrebbero una capacità esplicativa molto limitata, in special modo quella di Kepel: l'idea che si è fatta largo sulla scena accademica, mediatica e politica, secondo cui il salafismo sarebbe l'anticamera del jihadismo è secondo Roy profondamente falsa. Sebbene alcuni riferimenti lessicali e teorici siano condivisi da salafisti e jihadisti – la *charia* o la divisione del mondo in credenti e miscredenti – i secondi opererebbero attraverso codici del tutto estranei ai primi: l'apologia dello stupro, la messa in scena di una violenza altamente estetizzata, l'appello a combattere rivolto anche alle donne e via dicendo, come già rilevato da Khosrokhavar. Attraverso uno studio delle traiettorie individuali l'autore mostra come nessun attentatore fosse un fedele musulmano che progressivamente intensifica la propria pratica religiosa fino a integrare visioni estremiste come il salafismo e a passare poi all'azione violenta grazie al supporto logistico di gruppi armati jihadisti. Al contrario, i profili degli attentatori rivelerebbero delle traiettorie caratterizzate dalla devianza, tanto rispetto alle norme legali e sociali quanto rispetto alla normatività religiosa: i fratelli Abdeslam ad esempio, implicati nel massacro del Bataclan, gestivano un bar in cui si consumava dell'alcool e si spacciava

et nihiliste, apparso su *Le Monde* del 24 novembre 2015, [http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/11/24/le-djihadisme-une-revolte-generationnelle-et-nihiliste_4815992_3232.html]

dell'hashish, Coulibaly era dedito allo spaccio, e così gli altri, quasi tutti transitati dal carcere. Il rapporto dei jihadisti con la comunità musulmana sarebbe inoltre assente, o quando esistente di tipo essenzialmente oppositivo: la loro frequentazione della moschea sarebbe rara, e nei casi pochi casi di frequentazione questa avrebbe delle forme conflittuali e clivanti, la cui espressione più evidente sarebbe la critica esplicita nei confronti dell'imam. In considerazione di quanto detto, Roy considera fuorviante parlare di *radicalizzazione dell'islam*, preferendo il suo capovolgimento: si sarebbe cioè di fronte all'islamizzazione di un radicalismo dall'esistenza autonoma. Il ricorso all'ideologia religiosa non sarebbe altro che la modalità d'espressione congiunturale di una violenza preesistente, le cui cause vanno ricercate nel vuoto esistenziale in cui versano le vite degli aspiranti martiri, individui in rottura con la società e in cerca di una grande narrazione in cui inscrivere la propria ribellione.

Nel tracciare il profilo tipo dell'attentatore francese, il politologo mette in luce diversi aspetti che lo caratterizzano, primo tra tutti la prossimità con la morte. Il progetto di Daech e dei radicalizzati francesi sarebbe, più che politico, apocalittico, intimamente legato alla morte, prospettiva di cui i giovani andrebbero alla ricerca (Roy, 2015). A riprova di questa tesi l'autore porta la pianificazione degli attentati, in cui non è mai prevista la possibilità di fuga dell'attentatore, che è per l'appunto un aspirante suicida. La ricerca esplicita della morte differenzerebbe questa da altre forme di terrorismo, che avevano come orizzonte la realizzazione di un'utopia politica perseguita per mezzo della lotta armata e del terrore. La loro azione non sarebbe invece mossa da alcuna volontà di realizzare un sistema politico su terra.

Alla volontà di uccidere e al fascino per la propria morte si accompagna secondo Roy una forma di individualismo forsennato di tipo moderno, tipico della società occidentale e che trova un archetipo importante nella figura dell'eroe negativo, figura celebrata dai media, strumento imprescindibile di questa forma di jihadismo, nella misura in cui la cassa di risonanza che essi forniscono darebbe ai giovani una notorietà di cui essi vanno alla ricerca in reazione all'anonimato privo di orizzonti cui li aveva relegati la società. Farhad Khosrokhavar, che di Roy condivide diversi presupposti teorici, ha parlato a proposito della figura dell'eroe negativo di nuove e inedite possibilità di accumulazione di capitale simbolico (Khosrokhavar, 2017). La rivolta degli attentatori sarebbe dunque personale, non comunitaria. E tuttavia essi sarebbero in cerca di un'etichetta,

di una grande narrazione che faccia da quadro alla propria azione e che troverebbero in Daech, nei confronti del quale l'affiliazione sarebbe strumentale, così come in passato lo erano altre affiliazioni, ad esempio al Gruppo Islamico Armato (GIA).

Una forma espressiva tipicamente occidentale sarebbe poi rinvenibile nelle modalità con cui è messa in scena la violenza jihadista, che più che a elementi religiosi sarebbe ispirata a un immaginario prodotto da una cultura alimentata da videogiochi, film gangsteristici e mitologie di profili devianti. Laurent Bonelli ha rilevato a tal proposito come poche settimane prima di compiere gli attentati di Tolosa Mohamed Merah stesse leggendo la biografia del celebre rapinatore Jacques Mesrine (Bonelli, 2015a), e non il Corano.

Un'ulteriore caratteristica del profilo del radicale descritto da Roy sarebbe la presenza di una forte frattura generazionale. Gli attentatori, nota l'autore, appartengono sempre alla seconda generazione di immigrati, non alla prima né alla terza. Il radicalismo religioso che integrano sarebbe funzionale alla loro ricerca di un'opposizione ai genitori, di cui recuperano una tradizione che considerano frustrata e da essi nuovamente nobilitata; oltre a un'opposizione rispetto a una società a cui appartengono pienamente ma al cui interno hanno sviluppato un odio di sé che si tramuta poi in odio per gli altri. A supporto di un'argomentazione che dà un peso rilevante alla frattura generazionale e all'incomprensione tra genitori e figli che ne consegue, Roy tratta dei viaggi dei genitori dei jihadisti in Siria, in Yemen o in altri teatri di guerra, dove tentano disperatamente di recuperare i figli per riportarli in Francia; o delle denunce e segnalazioni fatte alla polizia per evitare che i propri figli partano in Siria o in altre zone dove imperversa la guerra santa. Ora, scrive Roy, tutto ciò non avrebbe alcun senso in luoghi come la Palestina, dove genitori e figli condividono un universo simbolico e degli interessi materiali comuni.

Un altro aspetto analizzato dal politico riguarda l'addestramento nei paesi in guerra, anch'esso rivelatore della distanza che separerebbe jihadisti francesi e d'altri paesi non europei. Nel corso dei viaggi in Siria, in Yemen o in Iraq, i *foreign fighters* non si integrerebbero infatti nelle società in cui arrivano e di cui non parlano nemmeno la lingua, oltre a non capirne né integrarne i codici culturali.

Questi giovani dall'esistenza destrutturata e senza prospettive per il futuro porterebbero dunque avanti una rivolta nichilista e apocalittica.

La conversione al jihadismo ne farebbe dei *born again* che ritrovano un io onnipotente, annullando le frustrazioni che li abitavano. Se questa condizione di partenza recepirebbe bene anche altre identità di rottura, diverse dal jihadismo, l'adesione all'islam radicale si spiegherebbe col fatto che questo costituisce l'unica identità credibile attualmente disponibile sul mercato del radicalismo.

Sulla base di quanto detto, non stupirà rilevare la diffidenza di Roy verso i programmi di deradicalizzazione messi a punto dallo Stato: questi giovani «prima decidono di mettere la bomba e poi diventano islamici»¹⁰; pertanto di un islam moderato e dialogante non saprebbero che farsene, poiché non soddisferebbe la domanda di radicalismo che portano con sé.

5. Giochi di scala: l'individuo e il contesto

Alle tesi sostenute da Olivier Roy, lo studioso Gérard Mauger rimprovera un'indeterminatezza sociologica che talvolta condurrebbe a un eccesso di generalismo (Mauger, 2017). Secondo Mauger, per una migliore comprensione del fenomeno sarebbe necessario che la lente adottata dal ricercatore si avvicinasse maggiormente e in maniera più precisa e sociologica all'individuo concreto, tramite un metodo etnografico che permetta di analizzarne con rigore l'interazione con il contesto e con il sistema di idee che ne fa parte. Un'analisi più focalizzata sull'individuo è senz'altro quella del già citato Farhad Khosrokhavar (Khosrokhavar, 2014, 2016, 2017), che elabora una tesi sulla radicalizzazione a partire da una serie di ricerche di campo condotte tanto nelle *banlieues* quanto nelle carceri – in particolare a Fresnes, vicino Parigi – appoggiandosi in parte sui metodi e i presupposti della sociologia dell'azione applicata a contesti di marginalità sociale (Lapeyronnie, 2008) e individuando nell'esclusione sociale la causa prima della diffusione del radicalismo islamico, senza tuttavia trascurare il ruolo dell'ideologia religiosa. Fra i teorici che danno maggior risalto al determinante sociale ritroviamo anche Laurent Bonelli (Bonelli, 2015a), che nei suoi elaborati pone l'accento sulle caratteristiche sociali dei giovani delle *banlieues*, serbatoio principale del

¹⁰ Cfr. l'intervista rilasciata da Roy al quotidiano svizzero *Le temps*: [<https://www.letemps.ch/monde/2016/10/14/olivier-roy-salafisme-nest-sas-dentree-terrorisme>]

islamismo *made in France*: la difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro, la frequenza con cui sono oggetto di controlli da parte della polizia, l'etnicizzazione dei rapporti di cui sono oggetto, la segregazione spaziale e il declino della mobilitazione politica. La presa in conto di tutti questi elementi sarebbe a parer suo necessaria per comprendere il fenomeno della radicalizzazione, giacché, come scrive Becker, «il passaggio all'atto è solo l'ultima di una serie d'azioni che bisogna comprendere nel loro insieme e di cui nessuna, presa isolatamente, sembra di per sé anomala» (Becker, 1998).

Dal canto suo, Farhad Khosrokhavar analizza da vicino la soggettività dei giovani delle periferie, da cui provengono buona parte di coloro che abbracciano la causa dell'islam radicale. Tali soggettività sarebbero caratterizzate dalla percezione di essere vittime di un'ingiustizia sociale. L'esclusione sarebbe da essi vissuta come un ostacolo insormontabile, rinnovato di continuo dallo stigma che li accompagna e che si manifesta nel modo di vestire, nell'accento, in un linguaggio farcito di *slang* e in una gestualità percepita dal resto della popolazione come minacciosa. Secondo il sociologo iraniano alcuni di questi giovani riuscirebbero con grandi difficoltà a oltrepassare l'enclave in cui vivono e a raggiungere le classi medie, ma quando ciò accade essi abbandonerebbero lo spazio delle *cités*, interrompendo i legami con i vecchi amici. A parer suo, il male di cui questi giovani soffrirebbero di più è la vittimizzazione (Khosrokhavar, 2017, p. 278), a cui si accompagnerebbe la convinzione che in nessun caso potrebbero uscire dalla prigione fisica e interiore in cui sono relegati. Da ciò deriverebbe un'identità di rottura, antagonistica rispetto alla società degli *integrati*, siano essi *bianchi* o di origine nordafricana. Interiorizzando lo stigma che gli altri attribuiscono loro questi giovani elaborerebbero di sé un'immagine *indegna*, e la percezione di questa indegnità si tradurrebbe in un'aggressività verso l'esterno. Al disprezzo di sé farebbe poi da *pendant* la maturazione di un odio per gli altri.

Una delle vie d'uscita da questo ghetto interiore è secondo Khosrokhavar la carriera deviante. L'inizio di una carriera criminale e l'accaparramento materiale che ne consegue riuscirebbero in effetti a compensare, sia pur per brevi periodi, la frustrazione che i giovani delle *banlieues* vivono, giacché arriverebbero temporaneamente ad acquisire una capacità di consumo che li porterebbe al livello della classe media e medio-alta. Un'estrema minoranza non troverebbe però soddisfazione nella

carriera criminale, e continuerebbe pertanto ad essere attraversata dalle frustrazioni derivanti dall'assenza di una prospettiva legale di ogni tipo. Per affermarsi e recuperare la dignità perduta, mettendo così fine al disprezzo di sé, essi avrebbero bisogno di mostrare la propria superiorità rispetto agli altri. L'adesione al jihadismo sarebbe allora funzionale a questo bisogno, nella misura in cui consentirebbe loro di innalzarsi al ruolo di cavalieri della fede e di sacralizzare l'odio che provano verso la società. L'islamismo radicale opererebbe «un'inversione magica» (*Ivi*, p. 280), tramutando il disprezzo di sé in disprezzo dell'altro e sacralizzando l'odio. L'adesione al jihadismo metterebbe fine all'insignificanza in cui li relegava la prospettiva di un lavoretto non qualificato o di una carriera deviante, e permetterebbe loro di diventare qualcuno, trovando nella figura dell'eroe negativo il riconoscimento di cui andavano in cerca.

Lo sguardo che i sociologi come Khosrokhavar – e in misura minore, Mauger o Bonelli – posano sulle traiettorie individuali mostra come il radicalismo islamico valorizzi le caratteristiche dei suoi adepti o di coloro che aspirano a diventarlo. Gérard Mauger classifica i jihadisti francesi in due categorie: gli «ex delinquenti» più o meno professionalizzati, il profilo più frequente, e gli «intellettuali *proletaroidi*» (*prolétaroides*), riprendendo la definizione coniata da Max Weber per indicare il basso clero (*le bas-clergé*) dei movimenti eretici (Mauger, 2016, p. 97). L'affiliazione al radicalismo religioso permetterebbe a questi «intellettuali frustrati» transitati brevemente dall'università di non rinunciare al desiderio di una promozione culturale maturato nel corso del tempo, aspirando a diventare gli «intellettuali organici» (*Ivi*, p. 91) delle *cités*. Agli ex criminali invece il jihadismo darebbe la possibilità di mobilitare il capitale agonistico accumulato nel corso della carriera deviante e che costituisce uno dei pochi averi di cui dispongono (Bonelli, 2015a). A tal proposito, è interessante il parallelismo che Olivier Roy stabilisce tra il jihadismo e l'esercito. Entrambi attingerebbero allo stesso serbatoio sociale, il secondo mobilitando il capitale agonistico per fare la guerra, il primo per fare la guerra santa.

Come per Roy, anche per Khosrokhavar la violenza jihadista non esisterebbe senza una copertura mediatica che fa dell'attentatore una star globalizzata e cruenta, l'eroe negativo nella cui figura il sociologo iraniano vede un potenziale inesplorato e ricco di accumulazione di capitale simbolico, come detto in precedenza (Khosrokhavar, 2015).

A parere di Khosrokhavar, nella traiettoria del jihadista di *banlieue* un ruolo fondamentale è ricoperto dal carcere, dove spesso avrebbe luogo la radicalizzazione. Questo ruolo si spiegherebbe col fatto che al suo interno, anche in ragione della tensione che attraversa tutti i rapporti sociali, i detenuti maturerebbero e intensificherebbero un odio verso le guardie penitenziarie, rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria e della società *tout court*. Il detenuto rifiuterebbe *in toto* l'istituzione, di cui – complice il processo di vittimizzazione – contesta la legittimità. Ciò sarebbe favorito dall'esperienza del disprezzo anonimo e istituzionale per l'islam, i cui segni sarebbero tra gli altri la mancanza di imam e la penuria di spazi per la preghiera del venerdì. Il detenuto proveniente dalle *banlieues* e anagraficamente giovane legherebbe in carcere dei rapporti che gli consentirebbero di diversificare le possibilità per una carriera deviante. Nel periodo della detenzione farebbe però anche l'incontro dei salafisti, la cui influenza dietro le sbarre è cresciuta notevolmente negli ultimi 15 anni. Il salafismo avrebbe nei loro confronti una grande forza d'attrazione, poiché opererebbe l'inversione dei ruoli di cui si è già detto e che in carcere assume un significato particolare: da giudicato il detenuto diventa giudice, e da colpevole innocente. Il salafismo fornirebbe ai giovani una nuova identità, al contempo de-socializzante e ristrutturante, scavando un fossato insormontabile tra il credente e il non credente, tra il vero e il falso musulmano. Khosrokhavar sottolinea come nella stragrande maggioranza dei casi i salafisti non siano jihadisti, e come questi si limitino a predicare e vivere una versione estremamente esclusivista dell'islam. Tuttavia, in special modo in carcere, il quadro normativo che accompagna il salafismo potrebbe giocare un ruolo nel processo di radicalizzazione.

L'ultima tappa che consolida l'apprendista jihadista nella sua scelta sarebbe infine il viaggio iniziatico in uno dei paesi teatro della guerra santa. Mohamed Merah, responsabile degli attentati dei Tolosa del 2015 all'asilo e al museo ebraico, era stato in Pakistan e in Afghanistan; Chérif Kouachi, responsabile della sparatoria nella redazione di Charlie Hebdo, in Yemen, in un campo militare di Al-Qaida; Abdelhamid Abaaoud, attentatore del Bataclan, in Siria. Nella maggior parte dei casi la nuova identità sarebbe confermata da questi soggiorni durante i quali l'apprendista jihadista stringerebbe un legame mitico con una società musulmana. Il viaggio gli permetterebbe così di conseguire un addestramento mi-

litare ma anche e soprattutto di sancire la frattura simbolica con il paese d'origine e l'adesione alla neo-umma.

Rispetto al soggiorno in un paese straniero, Laurent Bonelli sottolinea come i *foreign fighters* restino estranei a delle società musulmane mitizzate di cui non parlano la lingua e non conoscono i codici (Bonelli, 2015b). In un articolo in cui stabilisce un parallelo ardito tra i volontari stranieri che negli anni Trenta andavano a combattere per la Repubblica spagnola e i *foreign fighters* dell'*Islamic State*, Bonelli elenca gli elementi che spingono degli individui ad abbandonare il quadro ordinario della loro esistenza per abbracciare una causa lontana che non li riguarda direttamente. Un ruolo di primo piano lo giocherebbe a parer suo l'ideologia, che fornisce una grande narrazione in cui iscrivere la propria traiettoria e un'occasione per vivere un'avventura collettiva. Tuttavia ci sarebbero aspetti più triviali, meno confessabili ma altrettanto importanti, senza i quali la partenza non avrebbe luogo: una rottura sentimentale, la perdita del lavoro, la giovane età di chi parte, tutti elementi che l'autore riunisce sotto l'etichetta di «*disponibilité biographique*» (disponibilità biografica). La partenza all'estero sarebbe dunque il risultato dell'incontro tra la formulazione ideologica di un conflitto e le disposizioni personali che incitano a partire.

Copiosa rispetto alle traiettorie dei giovani delle periferie cittadine, la ricerca è stata finora meno generosa per ciò che concerne altri profili di jihadisti, come le donne o i giovani della classe media, categorie in forte crescita. Tra le poche produzioni merita di essere citata quella di Khosrokhavar, che in un recente articolo ha tracciato il profilo delle donne che raggiungono o tentano di raggiungere le fila di Daech (Khosrokhavar, 2016). A differenza degli uomini, siano essi di classe media o di estrazione popolare, le aspiranti jihadiste sarebbero adolescenti o pre-adolescenti mosse da un romanticismo *naïf* e relativamente estranee all'immaginario del radicalismo islamista. Spesso si tratterebbe di adolescenti convertite, caratterizzate non tanto dall'odio per la società quanto da un umanitarismo distorto, dall'idea che «i fratelli musulmani hanno bisogno del nostro aiuto» e che quindi è necessario partire. Elementi come una famiglia destrutturata, monoparentale o ricomposta, l'assenza di un quadro normativo imposto e il vuoto d'autorità che caratterizza il mondo occidentale contemporaneo, sommate alla ricerca di una purezza tipica dell'adolescenza favorirebbero secondo Khosrokhavar le conver-

sioni. Nella maggior parte dei casi le conversioni avverrebbero via internet, attraverso i social network che le figlie padroneggiano meglio dei genitori. A queste adolescenti il jihadismo darebbe l'occasione di sfuggire all'instabilità e all'incertezza della coppia moderna per trovare appoggio in un compagno che la propaganda islamista presenta come un eroe serio e virile e che oppone ai ragazzi effeminati e frivoli che le attorniano. La virilità idealizzata sarebbe confermata dall'esposizione alla morte che affrontano i loro futuri uomini, con cui si apprestano a fondare una famiglia musulmana mitizzata in una relazione re-arcaizzata.

In un mondo in cui il prolungamento della dipendenza emotiva ed economica dai genitori pone l'adolescente nella posizione di un pre-adulto preso dalle vertigini davanti ai suoi margini di manovra, il radicalismo islamico consentirebbe un ingresso nell'età adulta che avverrebbe per l'appunto sposando la causa. Infine, il jihadismo risponderebbe a due bisogni contraddittori della gioventù europea: quello di un discorso imperialista – un tempo promosso dalla sinistra – e una visione iper-patriarcale, portatrice di una trascendenza assoluta che risponde ai malesseri identitari dei giovani.

6. Conclusione

La rassegna di teorie, analisi e punti di vista di cui si è tentato qui di ricostruire i tratti essenziali mostra la complessità di un fenomeno come la radicalizzazione, che chiama in causa attori sociali diversi le cui condotte e rappresentazioni si formano a contatto con sistemi idee, reti di relazioni, spazi e politiche distinte e non univoche. Si è mostrato come il prisma analitico attraverso cui accademici e altri pensatori hanno guardato e guardano al fenomeno vari a seconda della disciplina di provenienza. E tuttavia, si è cercato di mettere in luce come facendo dialogare tra loro le diverse produzioni si ottengano altrettante prospettive, che in un modo o nell'altro aggiungono elementi di comprensione di un processo problematico e complesso quale la radicalizzazione. Come si è visto, il termine necessita una critica preliminare a ogni analisi, di modo che il campo sia sgomberato da rappresentazioni che dipingono il moderatismo religioso come il terreno a partire dal quale prende il via il processo di radicalizzazione. D'altronde, lo stesso ricorso all'espressione «musul-

mano moderato» mostra quanto le nostre società fatichino a comprendere il fenomeno religioso: cos'è mai un musulmano moderato? Un fedele che crede moderatamente nel proprio dio?

Le teorie che al terrorismo islamico tentano di dare una spiegazione sono state qui ripartite in base al determinante da esse individuato come causa principale del passaggio all'atto. Alcuni autori attribuiscono all'analisi dell'ideologia religiosa e alle reti di diffusione della propaganda islamista una portata esplicativa maggiore. Per Kepel e altri studiosi, la diffusione di un'ideologia intollerante e mortifera spiega di per sé l'aumento esponenziale della violenza esercitata in nome dell'islam. Teorici come Burgat ritengono invece che il radicalismo islamico non sia intelligibile se non si tiene conto della componente politica che lo caratterizza. La violenza jihadista sarebbe dunque una contro-violenza attraverso cui gli attori sociali esprimono delle rivendicazioni materiali e simboliche che non trovano altri sbocchi. Olivier Roy e Fharad Khosrokhavar tra gli altri, pur prendendo in conto in misura variabile i determinanti succitati, avvicinano maggiormente la lente analitica ai profili individuali di radicalizzati e attentatori, chi identificandoli quali individui al margine di qualsiasi ambito di socializzazione e attraversati da una frattura generazionale, chi differenziando i profili in base all'estrazione sociale o al genere e restituendo spiegazioni distinte a seconda della loro provenienza sociale – classi medie o popolari – e al loro genere, caratteristica anch'essa che determina motivazioni di partenza e traiettorie che conducono alla lotta armata.

Nel percorrere questo insieme di teorie, si è visto infine quanto il terreno accademico d'oltralpe fosse conflittuale, in parte a causa delle implicazioni politiche che le analisi hanno. Ciò che è certo è che il campo della riflessione sul tema è estremamente vivace. C'è da felicitarsene, se ciò aiuta a comprendere meglio un fenomeno drammatico e complesso che riguarda la nostra e altre società.

Riferimenti bibliografici

- Becker Howard (1998), *Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While You're Doing It*, Chicago, University of Chicago press
 Birnbaum Jean (2016), *Un silence religieux. La gauche face à l'islamisme*, Paris, Le Seuil
 Bonelli Laurent (2015), Le strade della radicalizzazione, in *Le Monde diplomatique*-il

- manifesto, n. 2, anno XXIII, febbraio 2015, consultabile nella versione originale [https://www.monde-diplomatique.fr/2015/02/BONELLI/52619]
- Bonelli Laurent (2015), *Des brigatistes aux djihadistes, combattre à l'étranger*, in *Le Monde diplomatique*, n. 7, anno XXIII, agosto 2015, consultabile online [https://www.monde-diplomatique.fr/2015/08/BONELLI/53519]
- Bonnefoy, Laurent (2017), *Ce que pensent (vraiment) les djihadistes. Sur une controverse qui ne veut pas finir*, in *Revue du Crieur*, n. 7, Paris, Médiapart-La Découverte
- Bourdieu Pierre (1971), *Génèse et structure du champ religieux*, in *Revue française de sociologie*, n. 12
- Burgat François (2016), *Comprendre l'islam politique, Une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste. 1973-2016*, Paris, La Découverte
- Chabbi Jacqueline (2016), *Les trois piliers de l'islam. Lecture anthropologique du Coran*, Paris, Le Seuil
- Dakhli Leyla (2016), *L'islamologie est un sport de combat*, in *Revue du Crieur*, n. 3, Paris, Médiapart-La Découverte, consultabile gratuitamente online [https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325340/document]
- Fanon Frantz (1962), *I dannati della terra*, Torino, Einaudi, edizione originale *Les damnés de la terre*, Paris, François Maspéro editeur, 1961
- Ganter Flavien, *Les sciences sociales face à la radicalisation*, in *Regards croisés sur l'économie*, 2017/1, n.20, consultabile online [https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2017-1-p-132.htm]
- Guibet Lafaye Caroline e Rapin Ami-Jacques (2017), *La radicalisation. Individuation et dépolitisation d'une notion*, in *Politiques de communication*, 2017/1, n. 8, Presses universitaires de Grenoble, pp. 127-154, consultabile online [https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PDC_008_0127]
- Hegghamer Thomas (2015), *Why terrorists weep. The socio-cultural practices of jihadi militants*, conferenza, all'Università Saint Andrews, 16 aprile 2015, consultabile online [http://hegghammer.com/_files/Hegghammer_-_Wilkinson_Memorial_Lecture.pdf]
- Kepel Gilles e Jardin A. (2015), *Terreur dans l'Héxagone, génèse du Djihad français*, Paris, Gallimard
- Kepel Gilles (2016), *La fracture*, Paris, Gallimard
- Khosrokhavar Fharad (2016), *Le martyr djihadiste féminin, un post-féminisme régressif, The conversation*, consultabile online [http://theconversation.com/le-martyre-djihadiste-feminin-un-post-feminisme-regressif-67279]
- Khosrokhavar Fharad (2004), *L'Islam dans les prisons*, Paris, Balland
- Khosrokhavar Fharad (2014), *Radicalisation*, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme
- Khosrokhavar Fharad (2017), *Prisons de France. Violence, radicalisation, déshumanisation : surveillants et détenus parlent*, Paris, Robert Laffont
- Lahire Bernard (2016), *Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue «culture de l'excuse»*, Paris, La Découverte
- Lapeyronnie Didier (2008), *Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui*, Paris, Robert Laffont
- Mauger Gérard (2016), *La rhétorique réactionnaire islamophobe. Sur la « radicalisation*

islamiste », in *Savoir/Agir*, vol. 37, n. 3, 2016, pp. 91-99, consultabile online [https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SAVA_037_0091]

Roy Olivier (2016), *Le Djihad et la mort*, Paris, Seuil

Roy Olivier e Truong Nicolas (2015), *La peur de l'islam*, Paris, Editions de l'Aube

Radicalizzazione, evoluzioni nell'uso dei videogame e mutazioni del concetto di devianza

Silvano Cacciari

Abstract: *Il costrutto di devianza appare cruciale nel tentativo contemporaneo di definire il nesso (potenziale) tra percorsi di radicalizzazione e consumo di prodotti tecnologici. In questo contributo, a partire da una originale riflessione antropologica, l'autore aggredisce i ritardi cognitivi, teorici e metodologici che affliggono buona parte della letteratura di riferimento rispetto al consumo di videogiochi. Essa risulta incapace di cogliere la portata del fenomeno, riproducendo una cornice interpretativa stigmatizzante assai incerta, ma utile a riprodurre le narrative lineari che vedono nelle forme giovanili di devianza degli antecedenti dei processi di radicalizzazione.*

Keywords: *devianza, radicalizzazione, videogiochi*

*Loro mi hanno prosciugato l'anima
e se la sono presa,
io ho prosciugato il mio corpo
per mostrarti dove l'ho visto.
Assassin's Creed*

1. I sogni in guerra

Il concetto di radicalizzazione, nel corso degli anni zero, ha subito notevoli ristrutturazioni, nel dibattito scientifico a stretto contatto con le agenzie di *law enforcement*. Ristrutturazioni che, a causa non solo dell'undici settembre e dei primi attentati jihadisti in Europa ma anche delle mutazioni delle società continentali, hanno collocato il concetto di radicalizzazione islamica in una posizione di protagonismo fino a quel momento completamente inedita negli studi, di varia provenienza, sui *social movement* europei (M. Ranstorp, 2009). Se poi dobbiamo trovare una sorta di *Grundnorm* al concetto di radicalizzazione contemporaneo, senza dover amplificare le differenze di impostazione esistenti fino a dichiarare l'inesistenza di un concetto unitario in materia, possiamo quindi usare una definizione ufficiale del *MI5* britannico. Quella che in un do-

cumento pubblico (*Security Service MI5*, 2008) viene enunciata in questo modo: la radicalizzazione è “il processo nel quale le persone arrivano a sostenere il terrorismo e l'estremismo violento e, in alcuni casi, successivamente ad unirsi a gruppi terroristici” (*Security Service MI5*, 2008, p.9). Si tratta di un concetto operativo, adatto quindi a sostenere analisti come giuristi e dispositivi di *law enforcement*, che definisce il rapporto tra radicalizzazione e ciò che viene definito terrorismo come qualcosa di eventuale e, comunque non rigidamente, determinato. In questo modo la radicalizzazione è qualcosa di più simile, ma per niente assimilabile, alla devianza, come dire, *mainstream* legata a processi sociali diffusi. Processi nei quali non avviene l'estrema separazione sociale legata alla clandestinità, o alla militanza armata, dove il *support* alle forme ritenute terroristiche può esprimersi in espressioni di simpatia, di sostegno anche episodico, di fiancheggiamento o di opinione. Un qualcosa di simile a un processo di ricerca erratica del sé che trova identità nella radicalizzazione piuttosto che a un percorso certo di militarizzazione della soggettività. Questo appare quindi il processo da analizzare secondo la letteratura presa in esame. Un processo differente da quello di radicalizzazione per vocazione che, in una visione deterministica dei processi, condurrebbe all'inevitabile affiliazione a un gruppo armato. Considerato che oggi la radicalizzazione jihadista è il fenomeno, come dire, egemonico nell'analisi di questi processi va fatta una considerazione. Nonostante la conclamata identità religiosa di questi processi il concetto di radicalizzazione non prende affatto il percorso rigido, proceduralmente determinato della conversione religiosa. O, se lo intraprende, è qualcosa di eventuale, non certo.

La stessa negazione di un automatismo, nel passaggio da radicalizzazione ad affiliazione a organizzazione terroristica, coglie i caratteri anche episodici, o complessi, del processo. Quest'ultimo, nell'ottica del nuovo equilibrio paradigmatico attorno al concetto di radicalizzazione, finisce per essere spiegato a contatto con i processi di devianza e sempre in modo produttivamente problematico. E' il caso di *Radicalization* (F. Khosrokhavar, 2017, p. 212) dove la descrizione delle dinamiche sociali critiche, definibili con il concetto di frustrazione, non porta nè automaticamente a fenomeni di devianza nè a quelli di radicalizzazione ma piuttosto ad un contesto comune a questi fenomeni. Come si vede radicalizzazione e devianza possono essere guardati come concetti, e come fenomeni, entro un contesto sociale comune ma non di rigida co-

munanza. Una rigidità che non sarebbe, tra l'altro, capace di cogliere la complessità sociale. La radicalizzazione è quindi un processo che tocca la devianza ma che gli sfugge. Questione da tenere, dal punto di vista sia analitico che metodologico, ben a mente.

Inoltre, assieme alla riflessione sul rapporto con la dimensione della devianza, comunque immancabile nella ristrutturazione del concetto di radicalizzazione oggi prevalente determinato dall'egemonia della presenza del radicalismo islamico (R. Kortweg, S. Gohel, F. Heisbourg, M. Ransstorp, R. De Wijk, 2009) c'è un altro tema che si fa pressante. Oramai, a dire il vero dagli anni '90. Si tratta del rapporto, già ben inquadrato a livello di psicologia sociale, tra il fenomeno della radicalizzazione, il mondo della rete e dei *videogame* (W. Koomen, J. van der Plicht, 2016). In questo modo è possibile cogliere il concetto di radicalizzazione in rapporto a due dimensioni, devianza e *videogame*, che ne fanno intravedere nuovi piani di realtà. Non solo infatti il concetto, che guarda all'operatività istituzionale non alla ricognizione astratta del fenomeno, di radicalizzazione è complesso ma anche, come vedremo, quello di devianza e la pratica sociale dei *videogame*, dimensioni sociali chiamate oggi in causa nei processi di sedimentazione identitaria della radicalizzazione, attraversano dinamiche sia scivolose, complicate, che innovative. All'incrocio quindi dei concetti di radicalizzazione, di devianza e della pratica sociale diffusa dei *videogame* si configura quindi non solo la lettura di dinamiche operative, di contenimento istituzionale e di *law enforcement*, ma anche la definizione di scenari sociali che spesso rimangono inediti, o analizzati in modo frettoloso, quanto socialmente incisivi.

Entro questo scenario, nella letteratura scientifica non è certo una novità il fatto che i concetti sociologici e i fenomeni sociali, e gli stessi rapporti tra queste due dimensioni, poggino su un terreno epistemologicamente mobile e scivoloso. Evolvendo e mutando, all'incrocio di pratiche, di discipline e in spostamenti, anche repentini, di significato. Il problema casomai, nel momento in cui si devono inquadrare sia i concetti che i fenomeni sociali, è quello di non lasciarsi abbandonare alla mistica del mutamento, quella che poi non entra mai nel dettaglio di cosa cambia. E capire bene, invece, quali cambiamenti, quali fenomeni e quali categorie si mettono in correlazione. Il rapporto tra uso dei *videogame* e mutazioni del concetto di devianza – rapporto che si forma all'incrocio tra le mentalità, le discipline teoriche (le sociologie, le forme del diritto,

l'antropologia, l'estetica) le pratiche di mercato (*design*, logistica, *marketing* commerciale) e il funzionamento istituzionale (giuridico, normativo ma anche di *marketing* politico) – è un ottimo test per entrare in questo genere di scenario. Quello dove, nella osservazione della mutazione di categorie, e dei fenomeni sociali e dei rapporti che tra loro intrecciano, si coglie una più complessiva evoluzione dei comportamenti sociali, delle strutture socialmente innovative, o di quelle formatesi invece per frenare le innovazioni, e delle pratiche di normazione, disciplinari e di coercizione. Andando, in definitiva a analizzare il piano esistente di omestasi sociale, quello dove innovazione e conservazione confliggono e si intrecciano, i suoi punti di tenuta e quelli di rottura.

Insomma il rapporto tra queste due dimensioni è molto utile come *benchmark* per capire, sia concettualmente che sul piano fenomenico, quali sono gli elementi di tenuta sociale, e quelli di mutazione, che emergono di fronte a quei cambiamenti sociali che si intrecciano con quelle innovazioni tecnologiche che evolvono secondo processi di repentina accelerazione.

Ma di cosa stiamo parlando, di quali pratiche sociali e comportamenti facciamo analisi, quando analizziamo il fenomeno dei *videogiochi*? E, cosa è accaduto, e cosa accade, quando questo fenomeno, che ha attraversato (prevedibili) potenti mutazioni nell'arco di un quarto di secolo entra in contatto con il concetto di devianza, il suo sostrato epistemologico, di pratiche, di azioni disciplinari?

Per rispondere a queste domande è possibile, prima, passare da un terreno che ci porta a concepire la dimensione dei videogiochi come un serio fraintendimento, fatto comunque normale nei rapporti tra fenomeni sociali e costruzioni concettuali, ma anche la cifra di una mutazione antropologica che riguarda l'intera società. Mutazione alla quale la categoria di devianza risponde come può, essendo uno strumento di messa a margine, di contenimento, di pratiche e comportamenti che, in questo caso, si rivelano molto più vasti di quanto immaginato.

Cominciamo da un testo, *La guerra dei sogni* (M. Augé, 2008) che evidenzia, a fine anni Ottanta, un timore antropologicamente radicato nelle nostre società. Quello che vuole che un nuovo regime dell'immagine, frutto delle mutazioni tecnologiche provenienti dalla dimensione televisiva che dalla allora emergente *Internet*, sia così pervasivo da destabilizzare in modo permanente la vita sociale (M. Augé, 2008, 65).

Secondo Augé l'immaginario collettivo, visto come sostrato di senso immanente ai comportamenti diffusi, si trova ad essere destabilizzato dalla, per lui, avvenuta rottura tra immaginario individuale, sostanzialmente la dimensione del sogno, immaginario collettivo (dimensione mitologica, rituale e simbolica) e pratiche della narrazione (M. Augé, 2008, 65-68). Sostanzialmente in Augé si tratta, della antropologizzazione, passando da un processo di lettura del rapporto tra mutazioni tecnologiche ed evoluzioni dell'immaginario collettivo, del timore, già emerso a livello sociologico come pedagogico, del diffondersi di una conclamata confusione tra *fiction* e realtà. In Augé in un contesto antropologicamente mutato, quindi, la società diviene tanto più instabile quanto la tecnologia di riproduzione delle immagini è in grado di rimettere in discussione consolidati processi di distinzione tra immaginario, immagine, *fiction* e realtà. Insomma, una volta messi in discussione questi processi di distinzione, grazie all'irruzione della nuova tecnologia delle immagini nella società, l'equilibrio sociale si fa incerto e i comportamenti imprevedibili e pericolosi. Sempre in Augé, al quale si devono comunque opere importanti, questa messa in discussione avviene grazie ai media generalisti, che usano gli strumenti narrativi della *fiction* per rappresentare la realtà, alle identità di rete, «nel passaggio dalla mediazione sociale ai media della solitudine» (M. Augé, 2008, 75) processo che favorisce, nella *Guerra dei sogni*, quella destabilizzazione non solo dell'immaginario collettivo, incrinato assieme alla mediazione sociale, o dell'uso delle immagini, ma anche, di conseguenza, dell'equilibrio dei comportamenti di una società intera.

Insomma, alla fine degli anni Novanta, dopo almeno un decennio di scontri tra *techno* utopie e *techno* pessimismi, Augé antropologizza il timore dell'egemonia, nella produzione di senso e significato, da parte dell'immagine tecnologica intesa come causa di pericolose traiettorie nei comportamenti sociali. Questo grazie alla produzione di senso e di significato, operata dall'egemonia dell'immagine sugli altri linguaggi, frutto del predominio, nella elaborazione di contenuti e comportamenti, dell'immagine tecnologicamente prodotta su quella elaborata tramite mediazioni sociali. La dimensione dei videogiochi, in questo schema antropologico, capace di produrre immagini contenutisticamente egemoni – e di intervenire su relazioni sociali, riti e elaborazione di mitologie – non può che entrare in questo scenario di pessimismo antropologico. Non è quindi un caso che, per fare un esempio, nella letteratura secon-

daria italiana il concetto di *nonluogo* di Augé sia entrato come chiave di lettura dei processi di spersonalizzazione attribuiti ai *videogame*. Anna Antoniazzi, in *Labirinti elettronici* allarga infatti il concetto di *nonluogo* ai *videogame* dove è possibile «perdersi» (A. Antoniazzi, 2004, 71) e, allo stesso tempo, «ritrovare il senso dello spazio» (A. Antoniazzi, 2004, 72). Un nuovo orientamento del soggetto, dopo lo *choc* dell'immissione nella radicale alterità, che secondo la Antoniazzi è possibile «nell'estrema situazione di negazione di significato dei *nonluoghi*» (A. Antoniazzi, 2004, 72). Sono considerazioni che tengono poco conto dell'esperienza delle nuove generazioni le quali, anche all'epoca di *Labirinti Elettronici*, da tempo non potevano associare *choc* a videogioco. Ma la Antoniazzi, come si vede, non radicalizza antropologicamente il pessimismo di Augé, anche perché usa il concetto di *nonluogo* e non quello di immagine, ma fissa, semmai una dimensione di analisi dei *videogame* che siamo destinati, spesso, a ritrovare. Il *videogame* è da una parte terreno di azzeramento dei punti di riferimento cognitivi e comportamenti mentre, dall'altra, proprio a causa di questo radicale disorientamento, occasione di rilettura dei propri comportamenti, delle proprie categorie cognitive e di relazione sociale. C'è comunque uno *choc* nell'esperienza del videogioco sia antropologico che pedagogico – il primo in Augé e il secondo nella Antoniazzi – che altrove, come vedremo, si materializza come emersione della devianza da circoscrivere e normare in varie forme. Certo, le scienze umane continentali, in tutto questo scontano ancora della assenza di vicinanza a teoria e pratica dei *videogame* naturalizzata da almeno due decenni in vaste porzioni di ricerca oltreoceano¹. In questo modo quando l'immagine rinnova le proprie modalità di riproducibilità tecnica nel continente ci si incammina così, fatte le debite distanze tra i contesti, verso le tracce della riproposizione di uno scenario che si ripete nella cultura occidentale: quello dello scontro tra iconoclastia e accettazione delle immagini. Certo, dall'epoca da noi sideralmente lontana della contesa sulla legittimità religiosa o meno delle immagini, dalla differenza tra Severo di Antiochia e Anastasio il Sinaita, gli scenari cambiano in modo

¹ I *Game Studies*, all'incrocio di diverse discipline nelle scienze umane, in ambito anglofono e soprattutto statunitense, hanno sviluppato una vicinanza scientifica al tema che non è così automatica in ambito continentale europeo. Se si vogliono seguire il dibattito in materia si veda la omonima rivista *Game Studies*, gli *Studies on the Culture of Video Games and gaming* oppure *The International Journal of Computer Games*.

incomparabile tra loro, diluendo la loro virulenza entro i processi di civilizzazione. Ma un punto permane. Ed è questo: se mutano le tecniche di rappresentazione dell'immagine il contesto culturale, in certe modalità di rappresentazione, ne risente evidenziando la mutazione in atto in forma di pericolo. Pericolo che poi viene concettualizzato in forma di devianza. E questo oggi vale tanto più per il *videogame* che, in fatto di mutazioni, attraversa sia il terreno delle innovazioni delle tecnologie dell'immagine, quello secondo Augé in grado di generare pericolose alterazioni sociali, che quello dell'evoluzione delle reti comportamentali.

E qui il punto esatto dello scandalo, e delle controversie che si rinnovano, nel sapere continentale, da sempre è quella capacità dell'arte, individuata da Deleuze passando da Alois Riegl, di «imitare la natura» (G. Deleuze, 2000, 67) nella rappresentazione, e nella costruzione degli ambienti. Imitazione che produce coinvolgimento. E qui, anche se siamo su un altro piano (quello della conversazione tra filosofia dell'arte e cinema), se la tecnologia raggiunge un certo livello di imitazione, di capacità di rivaleggiare con la natura, il soggetto, che in Deleuze è lo spettatore, fa proprio il «competere con la natura» (G. Deleuze, 2000, 69) da parte dell'immagine in modo particolare. Ovvero cercando di coinvolgere sé stesso in modo così esistenzialmente pieno da privilegiare le forme che, dal punto di vista esperienziale, gli permettono di «entrare nell'immagine» (G. Deleuze, 2000, 72) stessa. Questo genere di coinvolgimento, che è una dimensione cognitiva che impedisce la pensabilità del soggetto in termini puramente naturalistici, per un consolidato filone di letteratura secondaria sui videogiochi significa un marcato pericolo. In *Delinquency in Society*, per citare uno tra i tanti testi possibili di una letteratura sterminata quanto incline al sospetto sociologico verso i videogiochi, si parla esplicitamente dei *videogame* come della dimensione sociale dove «l'identificazione con l'aggressore accresce l'imitazione» (R. Regoli, J.Hewitt, M. De Lisi, 2015, 20). Qui l'imitazione della natura, e della società, presente nella concezione del videogioco, riveste un carattere comportamentale talmente negativo da poter trascinare il soggetto verso il crimine. E la denuncia ha una doppia valenza: pedagogica e antropologica. Insomma, lo sviluppo tecnologico dell'immagine, produce qui l'imitazione della natura ma anche induce a una sorta di educazione al crimine, grazie al *training* presente nei videogiochi, che rischia di imporsi come tratto costante delle nostre società (R. Regoli, J.Hewitt, M.

De Lisi, 2015). Quello che poi spaventa, per questo genere di letteratura, è la capacità tecnologica di rappresentare ambienti realistici, in un vero processo di immersione, nel contesto criminale, già pronto ad evolvere con la *advanced reality*. L'imitazione della natura, basta vedere l'attenzione nella rappresentazione della luce presente in ogni videogioco, la conseguente imitazione della realtà, tendono a proporre una lettura della legittimità dei comportamenti che è differente rispetto a quanto immaginato nei contesti ufficiali. La difficoltà, in testi come *Delinquency in Society*, è concepire un ambiente simile alla realtà, fino al massimo livello possibile di imitazione, dove avvengono cose che nella realtà non sono concepibili e soprattutto ammissibili. E' questa naturalità dell'inammissibile che spaventa molto nei videogiochi.

Infatti, dall'imitazione della natura, tramite le tecnologie dell'immagine alla imitazione istintiva del crimine, a causa della rottura della distinzione tra ciò che è naturale e ciò che è *fiction*, in molta letteratura sui videogiochi il passo è breve. E qui proprio i *videogame* che imitano sia natura che crimine, e persino immergendo il tutto in uno scenario storico come in *Assassin's Creed* (A. Meades, 2015), sono, etnograficamente parlando tra i più interessanti in assoluto. Perché se è vero che il pessimismo antropologico e l'allarme pedagogico, nei confronti dei *videogame*, sono immanenti alla stessa evoluzione tecnologica, tanto da far scattare ogni genere di allarme non appena un prodotto innova nelle tecnologie di rappresentazione, è anche vero che le reti comportamentali attorno ai videogiochi non sono certo immuni da pratiche di devianza.

Alan Meades, in *Understanding Counterplay in Videogames* parte proprio da *Assassin's Creed*, una saga di videogiochi su personaggi storici e confraternite di assassini, per definire comportamenti di rete, legate ai videogiochi, molto significativi. Meades infatti analizzando la pratica del *counterplay* – sostanzialmente un modo di giocare che viola ogni regola interna al *videogame* spingendosi fino al furto di dati e di *password* di carte di credito – sostiene che, antropologicamente parlando, il videogioco è comunque un'esperienza reale di «autonomia e indipendenza dal potere centrale» (A. Meades, 2015, 41). Meades, basandosi sulla concettualizzazione durkheimiana di distinzione tra sacro e profano dimostra, nel suo lavoro etnografico, come nei videogiochi, e specificamente nel *counterplay* si elaborino pratiche devianti, autonomia ed eccedenza simboliche, nello spazio digitale del *videogame*, partendo proprio dalle di-

stinzioni vigenti di sacro e profano. Questa elaborazione, naturalmente, non rimane confinata ad un gioco ma è una vera e propria cifra culturale e comportamentale destinata ad espandersi oltre il *videogame* proprio perché quest'ultimo costruisce un linguaggio universale e comprensibile (A. Meades, 2015, XII)

Siamo quindi a qualcosa di simile, e di più complesso, rispetto alle posizioni di fine anni Novanta di Augé. Di simile perché fruizione e manipolazione dell'immagine vengono ugualmente viste come quella dimensione non tanto di gioco ma di interazione sociale così elevata, e strutturata, da cambiare i sostanziali equilibri comportamentali di una società, fino a produrre episodi di devianza non episodica. Di più complesso perché l'analisi di Meades non sfocia in una antropologia negativa, entropica ma in una visione dualistica: i *videogame* sono un ambiente sociale dove si elaborano nuovi tipi di devianza, o sue vecchie forme in nuovi abiti tecnologici, oppure una devianza positiva, aperta, attenta all'innovazione di ogni tipo anche nelle modalità di interazione sociale (A. Meades, 2015).

In sintesi, come si intuisce, attorno ai *videogame* si gioca – dalle scienze sociali, ai codici e alle legislazioni per finire sul piano dell'opinione pubblica – una pluralità di conflitti. Pluralità che si riassume, sostanzialmente, nella dimensione antropologica, in quella pedagogica e in quella politica. La prima porta ad un conflitto sull'interpretazione da dare ai comportamenti profondi delle nostre società – nei momenti in cui la tecnologia della riproducibilità dell'immagine produce innovazioni destinate a far effetto nelle relazioni sociali –; la seconda è conflitto sul senso da dare ai *videogame* intesi come gioco che ha capacità educativa, formativa e non solo performativa; la terza, politica, si gioca grosso mondo nella conflittualità presente nelle risposte che il mondo istituzionale dà all'opinione pubblica nei confronti dei fenomeni socialmente devianti che “fuoriescono” dai *videogame*.

Certo, fa una certa impressione che un'arte popolare, per quanto tecnologicamente innervata da dispositivi ad alta complessità, come quella dei *videogame*, susciti questo ventaglio di reazioni. Si parla pur sempre di quella che Tom Bissell (2012, 32), scrittore e anche sceneggiatore di *videogame* ha definito la «più popolare forma di arte visuale di sempre». Ma, nelle nostre società, si fa sentire ancora il retaggio classico dei dibattiti sull'iconoclastia. Fenomeno che altro non fu che una reazione elitaria all'arte popolare di elaborazione delle immagini.

Di sicuro questo cortocircuito antropologico, pedagogico e politico attorno alla identificabilità delle pratiche di devianza che emergono dai videogiochi, poggia su un frainteso. Quello che vuole che le mutazioni, di significato come di modalità operativa, di elaborazione sociale delle immagini siano sempre e comunque un'emergenza da affrontare. E non una naturale, per quanto questa naturalezza non si dia mai in modo indolore, evoluzione sociale (senza dare connotati positivistici al concetto di evoluzione). Eppure, ripercorrendo questi cortocircuiti attorno ai videogiochi, e i modi attorno ai quali si riproducono nei fenomeni definiti come devianza, ci si rende conto che questo frainteso, questo equivoco si sviluppa attorno a qualcosa più grande. Un qualcosa, per la cui rappresentazione, il concetto di devianza non solo non è adatto ma che, nella sua inadeguatezza, apre a una dimensione sociale che antropologia, pedagogia e politica forse non sospettano. Oppure che intuiscono inquietamente attraverso il concetto di devianza.

Nello stesso periodo in cui Augè scriveva *La guerra dei sogni*, usciva un testo di Janet Murray, *Hamlet on the Holodeck* (1997) ormai storico nel mondo anglofono, rieditato dopo 20 anni, sull'evoluzione e sul futuro delle forme di narrazione tramite i videogiochi. Non è un caso che mentre Augé in Italia fu, subito, tradotto, la Murray sia praticamente sconosciuta dalle nostre parti. Oggi è il momento di guardare questo vero e proprio mondo con occhi diversi dal pessimismo antropologico riversato verso quella che si pensa, ancora oggi dopo oltre vent'anni di impatto globale del fenomeno, essere giusto una nicchia di adolescenti un po' problematica.

In questo scenario lo stesso concetto di radicalizzazione va visto quindi non con le lenti di una ideologia implosiva anni Novanta, come un percorso che parte da una devianza fuori controllo che porta dritto al terrorismo o come terreno di suggestioni, tramite immagini, che armano direttamente le persone. Quanto come un concetto che cerca di leggere il fenomeno della radicalizzazione come frutto di una complessa, innovativa interazione con forme culturali prodotto di inediti abiti tecnologici. Complessa tanto, in questo contesto, da produrre le stesse armi di contrasto alla dimensione della radicalizzazione. In questo senso il passaggio dal *counterplay*, generato dal mondo digitale come complesso di pratiche innovative e autonome dal potere centrale, alla *counternarrative*, che della cultura digi-

tale si serve come deposito di un immaginario alternativo ad ogni egemonia, fissa in modo eloquente il rapporto tra concetto di radicalizzazione, devianza e pratica sociale dei *videogame*. Per cui sono le pratiche, innervate nella tecnologia, e l'immaginario creato dal cortocircuito tra devianza e uso diffuso dei *videogame* a suggerire significativamente strumenti analitici e pratici di contrasto alla radicalizzazione. E' il caso, proprio per quanto riguarda i processi di radicalizzazione oggi ritenuti più bisognosi di risposta istituzionale, di quelli legati alla cultura jihadista. Come avviene in articoli come quelli di Anne Aly, dove al centro stanno *internet* e la radicalizzazione (A. Aly, 2016). Articoli che riprendono il filo di una *counternarrative* (Aly, 2014, 90) uscita dalle nuove culture, comprese quelle digitali, che si rivela efficace quando l'azione di contrasto alla radicalizzazione, amministrativa e politica, ha ben chiaro l'obiettivo di una *community resilience* (A. Aly, 2014, 93). In questo modo di argomentare sia le mutazioni nella morfologia sociale, dovute al nuovo regime dell'immagine, sia le pratiche alternative dei mondi digitali, non sono in contraddizione con politiche di salvaguardia delle *community*, che invece l'ideologia anni Novanta vede distrutte dall'incedere delle tecnologie e del nuovo regime dell'immagine, nè pura pratica digitale. Ma, semplicemente, materiale nuovo per costruire nuovi strumenti di governo, e di legame sociale, rispetto a temi emergenti. E la devianza piuttosto che terreno identico alla radicalizzazione è spazio di innovazione, oltre che di depressione, che serve ad una pluralità di scopi, tramite le elaborazioni delle culture digitali.

E qui le narrazioni servono: non è un caso che in testi più direttamente implicati nella dimensione prescrittiva del contrasto alla radicalizzazione (M. Kader, 2016, 491) si richiami al ruolo produttivo di una sistematizzazione, andando oltre lo specifico contesto in cui sono prodotte, del metodo di disseminazione di queste *counternarrative* in modo da renderle produttive in un contesto universalmente efficace. Il modello da seguire, esplicitamente, è quello di una agenzia vicina alle istituzioni di *law enforcement*, il *Sofan Group*, che nel 2013 ha prodotto un *Counternarrative Study* (Sofan Group, 2013), basato sulle esperienze di diversi paesi, dove si estrapolano le narrazioni e le pratiche digitali utili a neutralizzare i processi di radicalizzazione e, soprattutto, il loro convergere verso pratiche armate.

Come si vede siamo in una dimensione diversa rispetto, magari, ad una concezione della radicalizzazione, nelle nostre società, che porta direttamente ed inevitabilmente allo scontro armato, magari legato alla

Jihad, e che si nutre immediatamente non solo di pratiche di devianza ma anche della frattura sociale provocata dal nuovo regime epistemologico dell'immagine e dalle evoluzioni tecnologiche. E' qualcosa di differente dal *cupio dissolvi* che immancabilmente pervade analisi anche colte e documentate e mette assieme nuove forme del radicalismo nelle nostre società e mutazioni di pratiche, e di immaginario, innervate nell'accelerazione tecnologica. Siamo piuttosto di fronte ad un concetto di radicalizzazione complesso, dai molteplici esiti, ad uno di devianza mobile e, anche, culturalmente innovativa e a prodotti culturali digitali che, se servono a cambiare traumaticamente settori di società, servono anche come strumenti per la ricomposizione di fratture sociali anche scomposte. Perché, nelle nostre società, la guerra dei sogni è tante cose. E' il terreno dove si destabilizza l'immaginario, dove se ne costruisce uno velenoso, e pericoloso, ma è anche quello dove fioriscono le novità, dove prendono piede nuove configurazioni di sogno, nuovi linguaggi e nuove pratiche inscritte in queste confingurazioni. Dagli esiti imprevedibili ma anche utili per le strategie della governamentalità e dell'omeostasi sociale.

2. Radicalizzazione, concetto di devianza ed evoluzione dei *videogame*

Ma quanto è vasto, quanto fa presa nelle società quel terreno di relazione tra *videogame* e devianza, che si trova comunque a reagire con il concetto di radicalizzazione? Quanto la mobilità del rapporto tra devianza e pratica diffusa dei *videogame* può parlare al concetto di radicalizzazione? E il nuovo concetto di radicalizzazione, quello che giocoforza emerge dalla svolta degli anni zero, quanto è adatto a intrecciarsi con i processi in cui devianza e pratica sociale diffusa dei *videogame* si guardano reciprocamente?

Certo, devianza, nuovo regime dell'immagine, accelerazione delle tecnologie della comunicazione forniscono una qualche base sociale per i processi di radicalizzazione. Ma anche, come abbiamo visto, per il suo contrario. Si tratta quindi di uscire da questa notte in cui tutte le vacche sono nere per vedere i primi contorni dello scenario che si è delineato in questa sovrapposizione tra radicalizzazione, devianza e *videogame*.

In questo senso il processo di analisi della creazione della devianza, e di comprensione del suo legame con la radicalizzazione subisce delle

mutazioni. Il tradizionale concetto di interazionismo – legato ad azioni e reazioni nei processi *face-to-face* subisce, ed il fatto è registrato nello stesso periodo in cui si impone con forza il radicalismo legato alla *Jihad* (D. Dotter, 2004, IX) notevoli quanto inevitabili cambiamenti. La stessa immediatezza dei processi di interazione non è solo *face-to-face* ma garantita anche dalla potenza espressiva delle mutazioni del regime dell'immagine e dell'accelerazione tecnologica nelle tecnologie della comunicazione. Potenza che nei processi di radicalizzazione degli anni Zero, e a maggior ragione quella legata alla *Jihad*, permette l'estensione ad ambiti, di interazione e di audience, fino a quel momento impensabili, come in *Radicalization and Media* (A. Hoskins, A. Awan, B. O'Loughlin, 2011) per questo genere di processi. Ma anche in questo genere di analisi, dove la portata dell'estensione del messaggio radicalizzante è data per estesa e scontata, emerge presto la possibilità delle *counternarrative*. Se guardiamo al recente *Muslim Youth in the Diaspora* (P. Nilan, 2017) il terreno delle culture digitali della nuova radicalizzazione è anche quello della possibile neutralizzazione degli aspetti più critici, e pericolosi, di questo processo. La Nilan vede chiaramente sia la diffusione della radicalizzazione *online* che i processi culturali digitali che le fanno da contronarrazione (P. Nilan, 2017, 36), l'effettiva presa sociale delle contronarrazioni digitali che neutralizzano la radicalizzazione (P. Nilan, 2017, 83), il terreno conflittuale e controverso del *gaming* digitale come luogo centrale della formazione del "se" radicale jihadista (Nilan, 2017, 43) e persino la ricaduta neotribale del giovane radicalismo islamico nelle più tradizionali interazioni *face-to-face* (P. Nilan, 2017, 117). Insomma, il terreno di evoluzione dei rapporti tra devianza e pratica sociale dei *videogame* viene visto sia come terreno di formazione dei processi di radicalizzazione, in veste inedita, che come occasione di neutralizzazione degli stessi. Tanto più in un contesto generale, dove prevale la preoccupazione operativa nei confronti del radicalismo islamico nel continente, dove il radicalismo non è né composto da persone insane e dove la devianza, semmai è solo parte di questo processo (D. PISOIU, 2017) e va ovviamente compresa nel suo intreccio con il consolidarsi delle nuove forme di comunicazione.

Per capire, inoltre, quanto la radicalizzazione possa, in questo scenario, trovare riflesso su pratiche e discipline di diversa natura, del cortocircuito tra devianza e *videogame* bisogna andare, quindi, alla naturalità scivolosa del concetto e del fenomeno di devianza. Cominciamo dal con-

cetto che, in alcuni testi, si esprime proprio in quei termini di mobilità, in senso epistemologico, adatti all'ordine di un discorso in movimento.

Sono note, e stanno alla base della formazione della sociologia come disciplina le teorie di Durkheim (1977) della devianza, e del suo controverso rapporto con l'innovazione, come le tipologie sull'elaborazione della devianza, come accettazione o rifiuto di determinati valori sociali, da parte di Merton (2000). Il punto però è quello di definire la categoria di devianza, con il sostrato di sfumature e di interpretazioni che contiene, come un concetto mobile. Di una mobilità che, in questo caso, cerca di adattarsi all'evoluzione dei *videogame*.

Nel recente *Handbook of Deviance*, il concetto di devianza viene naturalizzato come mobile e scivoloso, soggetto a mutazioni anche repentine, proprio perché «socialmente costruito» (E.Goode 2015, XV) molto più che scientificamente. Insomma si tratta di un concetto che subisce, nella sua elaborazione e nelle pratiche che lo richiedono, sia dinamiche *bottom-up* che *top-down*.

Il fatto che la devianza sia un fenomeno «socialmente costruito» non lo rende però, teoreticamente parlando, la notte in cui tutte le vacche sono nere. Al contrario, ce lo restituisce nella sua mobilità concettuale, nella sua necessità di adeguarsi alle scivolose condizioni di fissazione di ciò che è deviante e di cosa non lo è. Dal punto di vista biopolitico questa mobilità concettuale del concetto di devianza è chiarissima. Si veda, ad esempio, come negli Usa la sessualità fuori dal matrimonio di coppia eterosessuale sia passata, in pochi decenni, dall'essere ancora oggetto di censura morale e normativa a diventare una tra le tante forme di sessualità e convivenza accettata dalla morale e protette normativamente (E. Weiber, C. Williams, 2015).

Il rapporto tra concetto di devianza e pratica sociale dei *videogame*, rispetto a come la devianza è letta nella dimensione biopolitica e dei *gender studies*, registra una accelerazione, da parte della pratica sociale, che rende difficile l'adeguamento dei processi di accettazione di ciò che cambia. In poche parole la velocità della pratica sociale in atto, identificata con la repentina mutazione tecnologica, rende qui difficile l'accettazione morale di questa pratica. Si tratta di un fenomeno che evolve troppo velocemente per essere spiegato, e naturalizzato, dalla società attuale. In questo modo il concetto di devianza non riesce a spiegare l'entità del fenomeno che ha davanti.

Anche perchè, dal punto di vista strettamente sociologico, il concetto di devianza positiva non è di facile applicazione, può confondersi con l'eccezione statistica, ovvero con la concezione che vuole una pratica deviante sia socialmente "positiva" solo in casi non osservabili con una certa regolarità (E. Goode, 2015, XVII). La devianza positiva, ovvero l'idea che questo processo si sposi – magari reinterpretando la linea teorica che passa da Durkheim a Merton – con una marcata innovazione sociale, in grado di passare dalla fase di sperimentazione a quella di generale accettazione di ciò in cui si è innovato – nell'*Handbook*, inteso come bilancio teorico attorno all'evoluzione di un concetto – non trova immediato riscontro tra i concetti di devianza socialmente, e scientificamente, correnti. L'innovazione rimane qualcosa confinato tra l'eccezione, sociologica e statistica, e una sorta di creatività del deviante destinata a restare negli ambiti in cui si è riprodotta (E. Goode, 2015, XVII). In questo modo le veloci mutazioni della pratica sociale dei *videogame*, intrecciata alle mutazioni tecnologiche, rischiano di essere lette, socialmente ma anche scientificamente, come un processo magari di devianza positiva ma confinato ad ambiti ristretti e particolari. Insomma, qualcosa di troppo veloce per essere letto nella sua ampiezza.

A questo va aggiunto che il processo di «deviantizzazione» mediale vede, nelle nostre società, una amplificazione di un concetto di devianza la cui nozione di positività rimane sostanzialmente rimossa (D. Dotter, 2015, 110). In questo scenario la deviantizzazione, innestata oggi nei processi di mediatizzazione, viene costruita prevalentemente secondo «metafore cinematografiche» (D. Dotter, 2015, 112). Metafore cinematografiche, di rappresentazione della devianza, che mediatizzano fino allo spasimo, nel nostro caso, il poco del mondo dei *videogame* che viene compreso a livello di opinione pubblica. Si arriva quindi al caso di un mondo tecnologico, poco compreso dall'opinione pubblica, che viene denunciato con gli strumenti narrativi di altre tecnologie: ciò che si elabora e accade su *Playstation*, e diverse altre piattaforme di gioco, viene infatti condannato dai tg, dai giornali, da blog e social media e usando metafore cinematografiche. Insomma tecnologiche che ne giudicano altre cercando di codificarsi come autenticità e norma.

Entra così in scena, grazie a un curioso cortocircuito tra pratiche sociali e discipline, un vivace paradosso. Da una parte le pratiche sociali dei *videogame*, grazie anche alle evoluzioni tecnologiche in corso, divengono

sempre meno socialmente e scientificamente comprensibili e sempre più sospette come portatrici di devianza. Dall'altra le stesse evoluzioni tecnologiche, intrecciate a pratiche narrative e quindi sociali, portano ad una rappresentazione mediatica e tecnologica che è fortemente riduttiva, e censoria, rispetto alla profondità e della complessità dei fenomeni indicati come devianti. In tutto questo la rappresentazione scientifica si adegua, forza del peso sociale prodotto dalla rappresentazione mediatica, o è costretta a registrare la «spettacolarizzazione e la drammatizzazione della vita quotidiana» (D. Dotter, 2015, 113). Mentre le pratiche sociali, considerate come devianti, dei *videogame*, evolvono. E qui intervengono due sempreverdi della devianza – intesa sia come stigma sociale, come pratica e come concetto teoreticamente astratto usato, a vario titolo nell'universo delle scienze sociali – che emergono nei confronti di fenomeni come i *videogame*. Il primo è quello «delinquenza giovanile» (T. Resina, R. Agnew, 2015) il secondo è quello di «devianza cognitiva» (N. Ben-Yehuda, 2015). Questi *evergreen* si esprimono sostanzialmente nello stigma collettivo, sotto il peso della rappresentazione mediatica, verso i *videogame* intesi come educazione deviante alla violenza e su questo scenario un testo come *Moral Combat* è una utile introduzione (P. Marley, C. Ferguson, 2017); nell'allarme collettivo, anche questo mediaticamente amplificato, come testimonia un libro di Anna Prescott (A. Prescott, 2016), dove lo stigma verso l'educazione alla violenza è solo un passaggio verso la definizione dei *videogame* come ambiente tecnologico che favorisce la «dissonanza cognitiva» (A. Prescott, 2016, 36).

L'emergere di nuove generazioni, tecnologicamente innervate, di modalità inedite di rappresentazione dell'immagine, con conseguenti mutazioni nell'asse dei comportamenti sociali, serve qui a rileggere sia i concetti di violenza giovanile (indotta qui non dalle *gang* ma dall'educazione ai videogiochi) che a elaborare un concetto di dissonanza cognitiva legato più all'uso delle immagine che ad altro genere di relazioni sociali. Un concetto di emergenza che produce allarme antropologico, pedagogico e, in ultima istanza, politico.

Ma di quale soggetto stiamo parlando? In questa letteratura ricorre spesso, come nei due testi citati, l'immagine di un giocatore giovanile, influenzabile ed isolato dal contesto sociale. In realtà le evoluzioni della pratica del *videogame* hanno, nel mondo reale, spazzato via queste concezioni rendendo lo scenario dell'uso dei videogiochi estremamente più

complesso. Certo, non è facile liberarsi dello stereotipo delle pratiche da *videogame* come qualcosa di esclusivamente giovanile, contrapposto alla fisionomia di una società che cresce, ed invecchia, giocando, ossia elaborando comportamenti e linguaggi. Anche testi interessanti, sulla scia degli importanti lavori sui *Game Studies* di Henry Jenkins (H. Jenkins, 2007), come *Fans and Videogames* (M. Swalwel, H. Stuckey, A. Ndalianis, 2017) insistono su una dimensione *fandom* che ha un'aura sostanzialmente giovanile specie se retaggio di questo genere di aggregazione sociale nell'epoca pre-*internet* (Swalwel, H. Stuckey, A. Ndalianis, 2017, XIII).

Per capire l'incidenza della cultura elaborata giocando, tra mutazioni cognitive ed aggregazioni sociali che aggiungono molteplicità relazionale all'io molteplice (J. Gakenbach, J. Brown, 2017), basta infatti vedere i dati di *statista.com*. Il portale tedesco sui dati economici e demografici che collabora con la *Handesblatt* e *Der Spiegel*, calcola una popolazione globale di *videogamer* di circa due miliardi di persone (Statista.com, 2016) con una incidenza, in Usa, di giocatori con oltre 50 anni di età che è attorno al 26 per cento della popolazione dei giocatori in video (E. Castronova, 2007), una fascia di età con percentuale praticamente identica a quella 18-34, che è al 27 per cento.

Dopo gli importanti lavori in materia di Edward Castronova sull'economia dei *videogame* visti correttamente come processo di elaborazione simbolica e relazionale che è destinato a coinvolgere tutta la popolazione (E. Castronova, 2007, 69), questi dati confermano che il fenomeno non è da tempo riconducibile alla sola dimensione adolescenziale. Pratiche, riti, linguaggi, modalità di socializzazione sono determinate dai *videogame* in dinamiche che riguardano ampiamente, e significativamente, tutte le fasce d'età (cfr. M. Bittanti, 2008).

Certo, in Italia è ancora forte l'idea che i *videogame* siano soprattutto una questione giovanile da monitorare perché, magari, legata a una fascia di età a rischio di dissonanza cognitiva (Onap, 2013). Nonostante l'elaborazione di dati delle vendite dei *videogame* nel nostro paese – ricordiamo che le vendite sono solo una punta dell'iceberg del consumo di videogiochi – parli di 24 milioni di persone con oltre il 20 per cento provenienti dalla fascia d'età 45-64 anni. Come si vede il concetto di devianza, se insiste sulle categorie di delinquenza giovanile e quelle di devianza cognitiva, applicato come strumento conoscitivo del mondo dei *videogame* mostra almeno due caratteristiche. La prima è di essere particolarmente

ristretto se pensato in una sovrapposizione tra popolazione giovanile e popolazione di videogiocatori – con tutte le erronee conseguenze antropologiche, politiche e pedagogiche del caso. La seconda, dal punto di vista dei contenuti, è quello di essere del tutto inadeguato a pensare una popolazione di giocatori, che tende a coincidere con la società *tout court*, che non può essere pensata, nel suo complesso, attraverso le priorità di imitazione dell'atto violento e di dissonanza cognitiva. Insomma, l'identificazione tra devianza, giovani e *videogame* tiene, concettualmente parlando, molto poco.

Insomma, anche per pensare la devianza – sia dal punto di vista dello stigma sociale che di quello teoreticamente astratto – l'immediato uso delle categorie che intervengono nei confronti del mondo giovanile sembra fuori contesto. Siamo di fronte a delle società, compresa la nostra, che, con la conclamata pervasività della presenza dei videogiocatori, hanno ormai una elaborazione simbolica e di contenuti attraverso i *videogame* finora mai vista dal punto di vista numerico. Ridurre questo scenario a questione giovanile, come avviene nel contesto dell'analisi delle devianze (dove devianza, giovani e *videogame* tendono quasi a essere sinonimi) significa sostanzialmente non capire cosa avviene alle nostre società.

Ma è sul piano dell'estensione, dei molteplici livelli di elaborazione simbolica tramite tecnologie presente nelle nostre società, che si comprende come la forte penetrazione sociale dei *videogame* si incroci con significative, complessive mutazioni diffuse sia sul piano comunicativo che relazionale.

Se consideriamo un testo in materia, recente quanto importante, come *Videogames, Identity e Social Subjectivity* (R. Gallagher, 2017), vediamo come la figura del *videogamer* non solo, sociologicamente non sia quella dei primi anni Novanta, ma nemmeno quella degli anni Zero. Il giocatore, giovane, un pò *nerd* isolato nella sua stanza (E. Castronova, 2007, 41) è la figura predominante di una soggettività sociale assorbita già con la diffusione di massa di *internet* dove le soggettività sociali, connesse in rete, formano inedite comunità di *gamers* già allora di tutte le età. Anche la sostanziale quasi-coincidenza sociologica tra *gamers* e popolazione, specie nelle società tecnologicamente più avanzate, già acquisita negli anni zero, vive all'epoca della separazione tra comportamenti a casa e dimensione *mobile*. Con l'avvento dello *smartphone* di massa, e di ulteriori evoluzioni tecnologiche, le pratiche sociali attorno ai *videogame*,

ormai fenomeno altamente esteso, assumono un nuovo tipo di posizionamento. Cominciamo da una considerazione introduttiva che ci attesta sulla portata del fenomeno di cui stiamo parlando: «le tecnologie digitali stanno offrendo nuove concezioni della soggettività e dell'identità». E' ormai consolidato il fatto che i *social* e gli *smartphone*, le interfacce della realtà aumentata, i sensori biometrici, i sistemi dell'intelligenza artificiale e, naturalmente, i *videogame* stanno complessivamente cambiando, come possiamo constatare, individui e soggettività umana» (R. Gallagher, 2017, 18). Si può, naturalmente, obiettare sul sensazionalismo presente nelle conclusioni, ma un punto qui appare chiaro. Quello che vuole i *videogame* come dispositivo cognitivo all'interno di una pluralità di simili dispositivi che vanno dai *social*, agli *smartphone*, alla *AI*, ai sensori biometrici. Dispositivi che sono coestensivi con un loro uso di massa. Insomma, i videogiochi come strumento tra gli strumenti che cambiano percezione, comportamenti, relazionalità del mondo contemporaneo. E quale è il ruolo specifico dei *videogame*? «I giochi digitali emergono come una forma narrativa attrezzata» (R. Gallagher, 2017, 18) ovvero in grado di educare il soggetto, definire le innovazioni cognitive e comportamentali che lo attraversano non tanto nell'uso del *videogame* stesso ma anche, e soprattutto, di tutto lo spettro dei dispositivi cognitivi. Qui la dimensione antropologica, pedagogica e persino politica dei *videogame* emerge sul serio ma in forme impensabili rispetto alla critica corrente e conosciuta. Infatti in *Videogames, Identity e Social Subjectivity* si prosegue su una concezione che vede i videogiochi comparabili a «altre forme narrative che usano parole immagini, suoni simboli e metafore spaziali per comunicare» ma con una particolarità di grande importanza. Particolarità che vuole che i *videogame* «coltivano e comprendono» la socialità e le reti di relazione entro «regole e possibilità, interfacce, ed economie che strutturano i mondi virtuali compresi i dispositivi *social*, gli *smartphone* etc» (R. Gallagher, 2017, 18). In questo modo i *videogame* assumono il ruolo della meta-elaborazione narrativa in grado di costruire linguaggio, percezione, orientamento spaziale-temporale, modalità di relazione che servono da elemento di senso dell'intera catena di dispositivi tecnologici. Assumendo il ruolo che, in passato, la scrittura aveva per le culture orali: uno strumento di registrazione e codificazione e innovazione scritta di quanto trasmesso oralmente. Questo avviene perchè i *videogame* in modo ormai maturo «sono simultaneamente sistemi ludici, architetture digitali e

narrazioni espressive» (R. Gallagher, 2017, 18). Insomma l'aspetto performativo dei giochi linguistici nel mondo digitale, ovvero quello che li rende produttori di senso e di significato riconosciuto, universale da gettare nelle altre produzioni di senso del mondo *on* e *offline*. *Videogames, Identity e Social Subjectivity* si rifà esplicitamente a Alexander Galloway, autore nei primi anni Zero di *Protocol* (2004), un testo su decentralizzazione e controllo che anticipa di gran lunga queste tematiche in quello che poi sarà il mondo *Facebook*, di una teoria del gioco digitale (A. Galloway, 2006) e di un testo sulla sovrapposizione tra reti sociali e reti tecnologiche (A. Galloway, E. Tacker, 2007). Un decennio dopo le teorie di Galloway vengono ritradotte entro l'idea che i *videogame* rappresentino la forma metanarrativa, e di relazione sociale, se non egemone perlomeno ineludibile nell'elaborazione collettiva di forme di narrazione, e quindi di senso e contenuto, legate ai dispositivi tecnologici. I *videogame* tanto più sono visti come un fenomeno dove si gioca il classico incrocio tra giochi digitali, devianza giovanile e dissonanza cognitiva tanto meno, quindi, rivelano quella vasta operazione di ridefinizione delle forme simboliche, e delle strutturazioni di significato, in atto nel complesso, e non nelle nicchie, della nostra società.

In definitiva, il concetto di devianza evolve, producendo anche innovazione, ma non è adatto per spiegare il complesso delle mutazioni sociali, delle pratiche come dei linguaggi, che intervengono nel momento in cui l'uso di massa dei videogame, oltre che una pratica ludica universale, è la cifra antropologica di mutamenti linguistici e comportamentali di vasta portata. Allo stesso tempo la stessa letteratura che elabora il concetto di radicalizzazione, a scopi operativi, insiste sullo mantra *radical not deviant* (D. Pisoiu, 2017, 125) e questo ci porta a fare almeno tre considerazioni. La prima è che il concetto di devianza è mobile, adattivo rispetto alle mutate norme sociali (o, se si preferisce, serve proprio per indicare come mutano queste norme); la seconda è che lo stesso concetto non riesce a spiegare l'uso di massa dei videogame, la complessità simbolica e la sua diffusione incrementale, nonché la sua importanza per la platea globale dei giocatori; la terza è che il concetto di devianza si adatta male a quello di radicalizzazione nella letteratura indicata. Non viene data per scontata la contiguità, e soprattutto la sinergia, tra le due dimensioni (F. Khosrokhavar, 2017) oppure la radicalizzazione, per quanto erratica e incerta viene attribuita direttamente alla normalità (D. Pisoiu, 2017). Le straordina-

rie mutazioni tecnologie e sociali dell'ultimo ventennio, il nuovo regime dell'immagine che ha sconvolto consolidate pratiche della società, hanno quindi da una parte legittimato l'emergere del concetto di devianza, come chiave di spiegazione del nuovo, dall'altra, alla fine, lo hanno ricondotto alla propria dimensione di nicchia, con la conseguente impossibilità cognitiva di spiegare la profondità dei processi in corso, ai quali può fare, al limite, intelligente allusione. In questo caso, i profondi processi in corso si chiamano radicalizzazione e uso di massa dei *videogame*.

3. Conclusione: un mondo vasto e inedito

La radicalizzazione, anche nella sua dimensione più strettamente legata ad analisi operative e di *law enforcement*, si rivela essere qualcosa di ben diverso da un concetto deterministico dove, dopo un processo di prima distinzione identitaria radicale, si strutturano tappe rigide e sicure verso un'affiliazione militare ad una qualche organizzazione più o meno strutturata. La radicalizzazione è, invece un processo complesso, dall'incerta traiettoria che non è solo spia delle criticità presenti nelle mutazioni sociali e tecnologiche della nostra società ma, tramite le elaborazioni culturali di queste mutazioni, può essere neutralizzata. Rivelando processi ben differenti dall'analisi di *cupio dissolvi*, a seguito di una entropia culturale dovuta all'emergere di un nuovo regime dell'immagine, pensata negli anni Novanta.

La natura scivolosa del concetto di devianza rivela qui qualcosa di diverso da un semplice processo di adattamento, dal basso, di definizioni di devianze e di conseguenti formalizzazioni disciplinari. Rivela piuttosto che nel momento in cui il *videogame* è pensato come un processo sociale esclusivamente deviante e dissonante dal punto di vista cognitivo, del mondo giovanile, siamo al caso in cui la punta di un *iceberg* viene scambiata per l'*iceberg* stesso. L'antropologia negativa, sulla manipolazione tecnologica dell'immagine, contribuisce a rafforzare queste concezioni per cui i videogiochi sono visti come un fenomeno "giovanile" e socialmente entropico. O comunque talmente spiazzante da richiedere chissà quale pedagogia di indirizzo all'uso sociale. Ora, sociologicamente parlando, è normale che la deviantizzazione, spontanea e formale, produca devianza su qualsiasi fenomeno che pure la ecceda. Ma tra antropologia

negativa e corto circuito teorico tra devianza-pratiche giovanili-*videogame* si rischia di categorizzare il fenomeno entro il ghetto teorico della stigmatizzazione, o accettazione, della devianza da videogioco mentre il fenomeno, nella sua vastità, non è stato compreso.

Il rapporto tra uso dei videogame e mutazioni del concetto di devianza – che si forma all'incrocio tra mentalità, discipline teoriche (le sociologie, le forme del diritto, l'antropologia, l'estetica) pratiche di mercato (*design*, logistica, *marketing* commerciale) e funzionamento istituzionale (giuridico, nomativo ma anche di *marketing* politico) ci rivela quindi non solo un concetto di devianza adattivo. Questo è naturale, la devianza è uno di quei concetti che si applica benissimo all'uso delle tecnologie, alla sua modalità, lecita o illecita, nell'utilizzo di una innovazione. Ma ci rivela piuttosto che insistere ad usare questo concetto “contro” un fenomeno molto più vasto di quanto presupposto porta non a deviantizzare i pochi ma a stigmatizzare un fenomeno gigantesco poco compreso nella sua portata. Per questo la pluralità dei conflitti che si gioca attorno ai *videogame* – dalle scienze sociali, ai codici e alle legislazioni per finire sul piano dell'opinione pubblica – si riconduce spesso a dibattiti dottrinari propri di un passato siderale. Quando un fenomeno riguarda un vasto cambiamento, prima lo si mette entro un paradigma di devianza poi cominciano i conflitti culturali. In modo secolarizzato e civilizzato tutto questo sembra ripetersi anche oggi. Creando nuove forme di erosione e di mutazione del piano esistente di omestasi sociale, quello dove innovazione e conservazione confliggono e si intrecciano, nei punti di tenuta e in quelli di rottura.

E questo vale anche per il concetto di radicalizzazione che contiene pratiche sociali socialmente più ridondanti della semplice devianza. L'analisi del nesso radicalizzazione, devianza, pratiche di massa nell'uso dei videogiochi ci rivela quindi una società in mutazione, sia politica che tecnologica e sociale, ai cui impietosi cambiamenti viene spesso applicato il concetto di devianza, come chiave di spiegazione, che si rivela un po' come il coltellino svizzero per aprire una cassaforte: un oggetto dai molteplici usi, interessante in sè, ma inutile per accedere analiticamente all'oggetto desiderato.

Perchè oggi sia la pratica di massa dei *videogame* che la realtà della radicalizzazione suggeriscono l'immagine di una società controversa e polimorfa: pericolosa quanto si vuole, ma tutt'altro che attraversata da fenomeni periferici.

Riferimenti bibliografici

- Aly Anne (2014), *Countering Violent Extremism. Social Harmony, Community Resilience and the Potential of Counter-Narratives in the Australian context* in Christopher Baker-Beall, Charlotte Health-Kelly, Lee Jarvis, a cura di, *Counter-Radicalization. Critical Perspectives*, Routledge, Londra-New York
- Aly Anne (2016), *Brothers, Believers, Brave Mujahideen: Focusing Attention on the Audience of Violent Jihadist Preacher*, in Anne Aly, Stuart McDondald, Lee Jarvis e Thomas Chen, a cura di, *Violent Extremism Online*, Routledge, Oxon-New York, pp. 88-120
- Antoniazzi Anna (2004). *Labirinti Elettronici. Letteratura per l'infanzia e videogame*, Apogeo, Milano
- Augé Marc (1998), *La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction*, Eléuthera, Milano.
- Ben-Yehuda Nachman, *Deviance and Social Change*, in Eric Goode (2015), a cura di, *The Handbook of Deviance*, Wiley Blackwell, Chichester UK, pp. 214-243
- Bissell Tom (2012), *Voglia di vincere. Perché i videogame sono importanti*, Isbn edizioni, Milano
- Bittanti Matteo (2008), *Intermedialità*, Unicopli, Milano.
- Castronova Edward (2007), *Universi sintetici. Come le comunità online stanno cambiando la società e l'economia*, Mondadori, Milano
- Deleuze Gilles (2000), *Pourparlers*, Quodlibet, Macerata
- Dotter Daniel (2004), *Creating Deviance An Interactionist Approach*, Altamira Press, Lanham-New York
- Dotter Daniel (2015), *The Process of Deviantization*, in Eric Goode, a cura di, *The Handbook of Deviance*, Wiley Blackwell, Chichester UK, pp. 103-120
- Durkheim Emile (1977), *La divisione del lavoro sociale*, Comunità, Milano
- Goode Eric (2015), a cura di, *The Handbook of Deviance*, Wiley Blackwell, Chichester UK
- Gallagher Rob (2017), *Videogames, Identity e Social Subjectivity*, Routledge, New York
- Galloway Alexander (2004) *Protocol: How Control Exists After Decentralization*, MIT Press, Cambridge
- Galloway Alexander (2006), *Gaming: Essays on Algorithmic Culture*, University of Minnesota Press, Minneapolis MN
- Galloway Alexander, Tacker Eugene (2007) *The Exploit: a Theory of Networks*, University of Minnesota Press, Minneapolis MN
- Hoskins Andrew, Awan Akil, O'Loughin Ben (2011), a cura di, *Radicalisation and Media. Connectivity and Terrorism in the New Media Ecology*, Routledge, Londra-New York.
- Gakenbach Jane, Bown Jonathan (2017), a cura di, *The Boundaries of Self and Reality online. Implications of Digitally Constructed Realities*, Elsevier, Londra
- Jenkins Henry (2007), *Cultura Convergente*, Apogeo, Milano
- Kader Majeed (2016), *What We Know and What Else We Need to Do to Address the Problem of Violent Extremism Online*, in M. Kader, Loo Seng Neo, Gabriel Ong, Eunice Tan Mingyi, Jeffery Chin, a cura di, *Combating Violent Extremism Online*,

- IG Global, Hershey PN, pp. 486-495
- Khosrokhavar Fahrad (2017), *Radicalization. Why Some People Choose the Path of Violence*, News Press, New York
- Koonen Willem, van der Pligt Joop (2016), *The Psychology of Radicalization and Terrorism*, Routledge, New York
- Kortweg Rem, Gohel Sajjan, Heisbourg Francois, Ranstorp Magnus, de Wijk Rob (2009), *Background Contributing Factors to Terrorism: Radicalisation and Recruitment*, in *Magnus Ranstorp*, a cura di, *Understanding Violent Radicalization*, Routledge, Londra e New York, pp. 3-42
- Marley Patrick, Ferguson Christopher (2017), a cura di, *Moral Combat: Why the War on Violent Video Games is Wrong*, Beabell Books, Dallas
- Meades Alan (2015), *Understanding Counterplay in Videogames*, Routledge, New York
- Merton Robert (2000), *Teoria e struttura sociale*, il Mulino, Bologna
- Murray Janet (1997), *Hamlet on the Holodeck*, The Free Press, New York
- Nilan Pam (2017), *Muslim Youth in the Diaspora. Challenging Extremism through Popular Culture*, Routledge, Londra-New York
- Onap (2013), *Indagine conoscitiva tra le abitudini e I gusti dei giovani* <http://www.onap-profiling.org/videogames-indagine-conoscitiva-tra-le-abitudini-ed-i-gusti-dei-giovani/> consultato il 17 novembre 2017
- Pisoiu Daniela (2017), *Islamist Radicalisation in Europe*, Routledge, Londra-New York
- Prescott Anna (2016), *Effects of Violent Video Game Play on Attitudes Toward Behavioral Deviance*, Dartmouth College Press, Dartmouth NH
- Ranstorp Magnus (2009), a cura di, *Understanding Violent Radicalization*, Routledge, Londra e New York
- Regoli Robert, Hewitt John, De Lisi Matt (2015), a cura di, *Delinquency in Society*, Jones and Bartlett Learning, Burlington MA
- Resina Timothy e Agnew Robert (2015), *Juvenile Delinquency*, in Eric Goode, a cura di, *The Handbook of Deviance*, Wiley Blackwell, Chichester UK, pp. 331-359
- Security Service MI5 (2008), a cura di, *Understanding Radicalization and Violent Extremism in UK*, MI5 Behavioural Science Unite Operation Note, BSU 02/2008
- Sofan Group (2013), a cura di, *Countering Violent Extremism*, Qatar International Academy for Security Studies, Doha
- Statista.Com, *Number of video gamers worldwide in 2016, by region (in millions)* <https://www.statista.com/statistics/293304/number-video-gamers/> consultato il 17 novembre 2017
- Swalwel Melanie, Stuckey Helen, Ndalianis Angela (2017), a cura di, *Fans and Videogames: History*, Fandom, Archives, Routledge, New York

Un sottile confine tra esercizio della libertà religiosa e indicatori di radicalizzazione in carcere?

Silvia Mondino

Abstract: *La preoccupazione per la diffusione della radicalizzazione di matrice religiosa islamica ha comportato la nascita di alcune forme di controllo che, di fatto, riguardano l'esercizio della libertà religiosa in carcere e ciò è vero in modo particolare per quanto riguarda l'Italia. L'autrice esamina alcuni comportamenti qualificati come indicatori di radicalizzazione che, pur in senso lato, hanno a che fare con forme esteriori di esercizio della libertà di religione, tutelate spesso da più norme dell'ordinamento penitenziario.*

Keywords: *musulmani, radicalizzazione in carcere, esercizio della libertà religiosa*

1. I detenuti radicalizzati in Italia: dati a confronto con Inghilterra e Francia

Tra i dati che hanno ricevuto più eco mediatica all'apertura dell'anno giudiziario 2017 vi sono stati senz'altro quelli relativi ai numeri della radicalizzazione in carcere.

La relazione del Ministero di Giustizia distingueva tra i monitorati, ovvero “soggetti detenuti per reati connessi al terrorismo internazionale e quelli di particolare interesse per atteggiamenti tendenti a forme di proselitismo, radicalizzazione e/o di reclutamento”; gli attenzionati, ovvero “i detenuti che all'interno del penitenziario hanno posto in essere più atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza alle ideologie jihadista e quindi, ad attività di proselitismo e reclutamento” e i segnalati, ovvero “detenuti che, per la genericità delle notizie fornite dall'Istituto, meritano approfondimento per la valutazione successiva di inserimento nel primo o secondo livello ovvero il mantenimento o l'estromissione dal terzo livello”.¹

¹ Relazione del Ministero della Giustizia -Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudiziario_2017_dap.pdf

I cosiddetti “radicalizzati in carcere”, secondo questi dati, si dividerebbero in 165 “monitorati”, a cui si aggiungono 76 detenuti “attenzionati” e 124 “segnalati”, per un totale di 365 individui.²

Tali numeri in realtà appaiono esigui se rapportati con la Francia e la Gran Bretagna.

Infatti, in Gran Bretagna, alla fine del 2015, erano circa 1000 i detenuti il cui comportamento veniva considerato “preoccupante” perché sospettato di estremismo. Nel marzo 2016 c’erano 147 persone in carcere per reati connessi al terrorismo³.

I dati francesi sono più precisi in ordine alla radicalizzazione nelle carceri, dove il fenomeno sarebbe in costante e significativa crescita. Il numero degli autori di reati ai carattere terroristico in carcere sono nel 2016 349, contro i 90 del 2014. Di questi ci sono 31 donne, 18 minori, 33 detenuti particolarmente segnalati (DPS) e 55 posti in isolamento. I detenuti riconosciuti come radicalizzati sono 1336 e 356 sono i soggetti in messa alla prova radicalizzati (di questi 125 sono sotto controllo giudiziario)⁴.

Qualunque dato in ordine alla radicalizzazione in carcere si riferisce alla radicalizzazione di tipo islamico e per questo per poter ben comprendere l’effettiva incidenza deve essere messo in rapporto al numero di detenuti islamici presenti nelle carceri tout court.

A tal proposito, però, occorre rilevare che i numeri relativi alle singole confessioni religiose professate in carcere sono di difficile reperimento.

Occorre innanzitutto partire dal dato dei detenuti stranieri presenti. Nel Regno Unito (Inghilterra e Wales) gli stranieri detenuti sono, rispetto alla popolazione carceraria complessiva, il 12.0% (al

² Attualmente i detenuti ristretti per il reato di terrorismo internazionale, che rientrano nel novero dei monitorati, sono 44.

³ Dati riportati nelle National Statistics “Operation of police powers under the Terrorism Act 2000 and subsequent legislation: Arrests, outcomes, and stop and search, Great Britain, financial year ending 31 March 2016” disponibili al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/operation-of-police-powers-under-the-terrorism-act-2000-financial-year-ending-march-2016/operation-of-police-powers-under-the-terrorism-act-2000-and-subsequent-legislation-arrests-outcomes-and-stop-and-search-great-britain-financial-y>

⁴ Lutte contre la radicalisation en prison- Dati disponibili a questo indirizzo: <http://www.gouvernement.fr/argumentaire/lutte-contre-la-radicalisation-en-prison>

31.12.2016), in Francia 19,68%⁵ (al 31.12.2016), in Italia 34,07% (al 31.12.2016⁶).

È opportuno osservare che all'ingresso in carcere nel Regno Unito viene chiesto di indicare la religione di appartenenza, mentre in Francia è vietato chiedere questo dato. In Italia, invece, la scheda di ingresso per i detenuti presenta lo spazio per indicare la religione, ma ciascun Istituto tende a compilare tale dato in modo disomogeneo.

I dati più precisi, dunque, riguardano il Regno Unito dove il 48,5% della popolazione detenuta si dichiara cristiana, il 30,5% non appartiene a nessuna religione, il 15,2% si dichiara musulmano, l'1,8% si dichiara buddista, lo 0,9% è sikh, il 0,2% non ha registrato il dato e i restanti si dividono tra indu, ebrei e appartenenti ad altre religioni non specificate⁷.

Le statistiche inglesi sul carcere, poi, tengono in considerazione anche la dimensione dell'etnicità che invece non affrontano né quelle francesi, né quelle italiane.

In Francia sono del tutto assenti dati certi in proposito.

In Italia, è stato fatto un censimento da un organo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo Sezione III – Analisi e Monitoraggi, nel 2014, in merito ai detenuti musulmani presenti, ma non è stata precisata la modalità di raccolta di questi dati.

Sulla base di queste risultanze, gli stranieri provenienti da Stati di tradizione islamica i musulmani osservanti risultavano essere 8.732, mentre 4.768 sembravano non esplicitare l'interesse ai precetti islamici⁸.

Secondo i dati riportati da Antigone in "I diritti religiosi in carcere. Una risposta alla radicalizzazione" al 31.12.2015 negli istituti penitenziari italiani vi erano 29161 cattolici, 5781 islamici, 2223 ortodossi, 187 chie-

⁵ Dato disponibile al seguente indirizzo: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_CC%202016.pdf. È interessante notare che sulle statistiche riportate mensilmente dal Ministero della giustizia francese non compaiono neppure le statistiche relative alla nazionalità dei detenuti. Si veda per il mese di dicembre 2016 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_decembre_2016.pdf

⁶ Si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_33&contentId=SST165666&previousPage=mg_1_14

⁷ Si veda www.parliament.uk/briefing-papers/sn04334.pdf (ultimo accesso 10 maggio 2017)

⁸ Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo Sezione III – Analisi e Monitoraggi, "le Moschee negli Istituti di Pena" (febbraio 2014) disponibile all'indirizzo http://www.ristretti.it/commenti/2014/febbraio/pdf3/moschee_carceri.pdf (ultimo accesso 5 giugno 2015).

sa evangelica, buddhista 77, indù 58, 42 ebraica, 31 testimoni di Geova, Anglicana 21. La relazione del Ministero dell'inizio del 2017 precisa che alla fine del 2016 erano 11.029 i detenuti provenienti da Paesi di religione musulmana, ma solo 7.646 sarebbero stati "praticanti".

Sulla base dei dati di cui sopra i soggetti sottoposti ad un particolare controllo perché sospettati di essere radicalizzati in carcere in Italia sarebbero stati il 3,3% dei detenuti islamici (solo il 1,12 % rappresenta i "segnalati").

2. Il Manuale del 2009 usato in Italia come strumento per affrontare la radicalizzazione in carcere (e i suoi limiti)

La preoccupazione per la diffusione della radicalizzazione di matrice religiosa islamica ha comportato la nascita di alcune forme di controllo che, di fatto, riguardano l'esercizio della libertà religiosa in carcere e ciò è vero in modo particolare per quanto riguarda l'Italia.

Infatti, per esempio, come precisato nella relazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza e sulla criminalità organizzata⁹, il Nucleo Investigativo Centrale assicura, con cadenza annuale, un censimento inerente ai seguenti aspetti:

- i locali adibiti a luoghi di culto (moschee) nei penitenziari;
- gli incontri casuali quali i passeggi, la socialità, etc.;
- la preghiera svolta nella camera detentiva;
- le figure interne che durante la professione della fede si propongono come conduttori di preghiera (imam);
- i detenuti che si propongono, nei confronti della Direzione, come portavoce o paladini delle istanze degli altri detenuti (promotori);
- i detenuti convertiti¹⁰;
- i soggetti esterni autorizzati all'accesso in carcere per dirigere la preghiera (imam esterni);
- i mediatori culturali;
- gli assistenti volontari.

⁹ http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceET-esti/038/004v02/00000032.pdf

¹⁰ La modalità con cui sono raccolti tali dati non è esplicitata né resa pubblica.

Nel “Manuale sulla radicalizzazione violenta, riconoscimento del fenomeno da parte di gruppi professionali coinvolti e risposte a tale fenomeno”, realizzato da Austria, Francia e Germania con il supporto finanziario del programma di prevenzione della radicalizzazione violenta e di risposta alla stessa della Commissione Europea –Direzione Generale della Giustizia, Libertà e Sicurezza, sono stati individuati gli indicatori di radicalizzazione estrapolandoli dal manuale denominato “Violent Radicalization – Recognition of and Responses to the Phenomenon by Professional Groups Concerned” (elaborati sulla falsariga del modello sviluppato dal New York City Department). Come precisa lo stesso Augusto Zaccariello, Comandante del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, essi “sono stati realizzati dagli Stati Membri dell’Unione Europea, nell’ambito di un progetto contro la radicalizzazione[...], e celermente adattati alla realtà penitenziaria italiana” (A. Zaccariello, 2016). Nel manuale italiano succitato, datato 2009, tra i fattori di rischio¹¹, pur sottolineando che la presenza di uno solo dei fattori non è espressamente indice di radicalizzazione, viene evidenziato, in effetti, come oggetto di controllo debbano essere, oltre agli “interessi e i Media consultati”, ai “commenti sugli avvenimenti politici”, al “comportamento verso le autorità”, ed alle “altre forme sospette di comportamento”, anche “la pratica della religione”, “la routine quotidiana”, l’ “organizzazione della cella, vita privata”, l’ “aspetto esteriore”.

Si tratta, tuttavia, di aspetti e comportamenti che, pur in senso lato, hanno a che fare con forme esteriori di esercizio della libertà di religione, tutelate spesso da più norme dell’ordinamento penitenziario.

Il decalogo che viene proposto sembrerebbe suggerire il sovrapporsi di due aspetti: da un lato la ricerca di “corpi docili” (M. Foucault, 1975) e dall’altro la confusione tra identità sociale virtuale con l’identità sociale attuale (E.Goffmann, 1963).

La continua sorveglianza sui comportamenti sembrerebbe puntare al conformismo e all’autodisciplina. Il punto di partenza è l’attenzione ai corpi e a ciò che posso esprimere in primis esteriormente. Contestualmente, la necessità di un controllo più incisivo sembra essere suggerita e alimentata da un processo di frammentazione tra identità sociale virtuale

¹¹ Disponibile a questo indirizzo https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/allegato_radicalizzazione2009.pdf

e identità sociale attuale. Da un lato, infatti, sono attribuiti al detenuto musulmano radicalizzato, i requisiti da noi fissati per consentire di stabilire in anticipo a quale categoria appartiene e quali sono i suoi attributi. In questo modo le supposizioni sono trasformate in aspettative normative e quindi in pretese inequivocabili. Ciò di cui non ci si rende conto è che a stabilire quei requisiti, quelle richieste è colui che osserva dall'esterno. Dall'altro l'identità sociale attuale dei musulmani detenuti radicalizzati, da intendersi come la categoria a cui possiamo dimostrare che la persona appartiene e gli attributi che è legittimo assegnargli, è meno definibile di quanto si auspicherebbe, in ragione della pluralità di islam e di radicalismi possibili al suo interno.

Per consentire di comprendere i rischi insiti nella valutazione di tali aspetti si è scelto di affrontarli cercando di evidenziare quando tali indicatori potrebbero scontrarsi con un diritto, quando siano stati messi in discussione da soggetti interni all'Amministrazione Penitenziaria stessa e, in alcuni casi, perché quei comportamenti debbano essere considerati come conformi a ciò che prevede la religione islamica.

A. La pratica della religione

A.1. La preghiera

In particolare, quanto alla pratica religiosa, si precisa nel manuale la necessità di controllare un aumento delle attività di preghiera, personale e collettiva. In carcere, tuttavia, è previsto che i detenuti e gli internati abbiano la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto (art. 26 l. 354/1975) e che debba essere consentito al detenuto, durante il tempo libero, di praticare il culto della propria professione religiosa, a condizione che non si sostanzi in comportamenti molesti per la comunità (art. 58 dPR 230, comma 2 e 3).

Inoltre, deve essere previsto un luogo (o adiacente al locale di culto o all'interno della biblioteca) in cui siano disponibili “dei libri e delle pubblicazioni” a tematica religiosa (art. 42 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners).

La preghiera nell'Islam è parte dei cosiddetti cinque pilastri che rientrano a loro volta negli *'ibādāt*. Letteralmente *'ibādāt* significa “docilità,

pratica della religione” e sta ad indicare tutto ciò che riguarda i rituali della legge musulmana che devono essere posti in essere da un buon musulmano. È previsto l’obbligo della preghiera (*salāt*) cinque volte al giorno, con un’invocazione di apertura: “Dio è grande” che in arabo è “Allah akbar”, la stessa usata durante alcuni attentati terroristici da alcuni attentatori.

A.2. L’assistenza religiosa: ingresso dei ministri di culto

Un altro degli elementi che comporterebbe dei fattori di rischio sarebbe la volontà dei detenuti di selezionare il proprio imam. La richiesta, tuttavia, di poter conferire con il proprio imam è tutelato pienamente “in the books”.

La previsione di ministri di culto di religione anche diversa dalla cattolica in carcere, infatti, è indicata a livello nazionale dall’art. 26 delle Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (legge 354 del 1975¹²): “Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”.

Ma che peso ha la religione nella vita di un detenuto? Essa è contemporaneamente esercizio di un diritto che deve essere riconosciuto e – almeno formalmente – elemento del trattamento¹³. I dati relativi alle “attività religiose” variamente intese, presenti sul sito del Ministero di Giustizia, sono un po’ risalenti e riguardano l’anno 2008. Tuttavia ciò che emerge, confrontando il numero di partecipanti e i detenuti presenti negli istituti, è la partecipazione del 31,42% detenuti totali a tali attività¹⁴. Si tratta pertanto di un numero estremamente ridotto, la cui ragione non è data sapere.

Un altro dato interessante è quello relativo al numero di mediatori culturali che, per alcune confessioni religiose, come quella islamica,

¹² Disponibile all’indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:sta-to:legge:1975-07-26;354!vig=> (ultimo accesso 21 giugno 2015).

¹³ In base all’art. 15 della legge 354 del 1975.

¹⁴ Dati disponibili qui https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_2_6_9&contentId=SST347164&previousPage=mg_1_14 (ultimo accesso 5 ottobre 2016).

svolgono un ruolo determinante. In base agli ultimi dati del Ministero, relativi al 2014, vi erano 352 mediatori a fronte di 17.462 detenuti.

I detenuti hanno sempre la possibilità di ottenere dei colloqui con il cappellano, tuttavia, se la religione è diversa da quella cattolica l'iter è un po' più complesso. In base all'art. 58 del D.P.R. 230 del 2000¹⁵: “La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge¹⁶.”

Le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato Italiano seguono regole specifiche per l'ingresso dei propri ministri di culto in base a singoli Protocolli stipulati con il Ministero di Giustizia, comunque previa autorizzazione della Direzione. I ministri di culto appartenenti a confessioni che non abbiano un'intesa devono essere nominativamente autorizzati dal Ministero dell'Interno (oltre che poi dalla Direzione) ai sensi della circolare n. 535554 del 6 maggio 1997 che stabilisce che è prevista: “con il Ministero dell'interno una procedura che prevede l'individuazione da parte della direzione dell'Istituto del Ministro di culto, la comunicazione delle sue generalità all'Ufficio centrale Detenuti e trattamento, l'acquisizione dal Ministero dell'interno del parere di rito per rilasciare l'autorizzazione all'accesso”.

Ciò che rileva in modo particolare è l'identificazione dei soggetti che si qualificano come “ministri culto” di confessioni diverse da quella cattolica (sia con Intesa che senza): per questo vengono richiesti dati specifici per accertarne il ruolo. Si possono fare in proposito due esempi.

La circolare n. 508110 del 2 gennaio 2002 chiede nel caso di religione islamica di “specificare anche la moschea o la comunità di appartenenza

¹⁵ Disponibile all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230!vig=> (ultimo accesso 21 giugno 2015).

¹⁶ L'art. 17 della legge 354 del 1975 stabilisce “Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.

dell'Imam e di comunicare alla Direzione Generale i nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso nelle carceri, anche ai sensi dell'art. 17 o.p.”.

Un aspetto da non sottovalutare è il tempo che ciascun detenuto può utilizzare con il proprio ministro di culto e la possibilità di vederlo destinatario di istanze specifiche (in gergo carcerario delle cosiddette “domandine”¹⁷). La difficoltà legata alle procedure di ingresso dei ministri di culto e la necessità di evitare assembramenti in occasione di momenti collettivi di preghiera (con conseguente calendarizzazione precisa delle discese dei detenuti dai padiglioni) potrebbe rischiare di ridurre in modo molto significativo per il detenuto non cattolico la possibilità di vedere soddisfatti i suoi bisogni spirituali.

La conseguenza di ciò, in base alle risultanze di una ricerca svolta dalla scrivente, è la tendenza da parte di tutti i detenuti a rivolgersi al cappellano¹⁸, unico possibile destinatario di istanze di carattere spirituale e figura sempre presente nella quotidianità detentiva. Pur nell'attenzione dimostrata da questi soggetti, risulta innegabile il fatto che non possano sopperire da soli le esigenze spirituali di tutti i detenuti, indipendentemente dalla fede professata.

B. La routine quotidiana

B.1. Giudizio sul comportamento di non conformità all'Islam di alcuni comportamenti di altri detenuti

Inoltre, quanto alla routine quotidiana, è considerato degno di attenzione il comportamento di detenuti musulmani che giudichino non conforme all'Islam quello di altri detenuti musulmani, così come il proselitismo nei confronti di altri detenuti per portarli a diventare dei veri/pii musulmani.

¹⁷ Tale termine è stato sostituito almeno formalmente da “modulo di richiesta” dalla lettera circolare del 31 marzo 2017 del DAP.

¹⁸ Il cappellano è più in generale una figura integrata nella vita dell'istituto che anche per questo si distingue dal ruolo svolto dal ministro di culto diversi da quello cattolico. Per esempio, ai sensi dell'art. 18 della legge 354 del 1975 fa parte della commissione che decide il regolamento di istituto all'interno di una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. Inoltre ai sensi dell'art. 67 l'ispettore dei cappellani può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.

È interessante notare che, come riportato nel quaderno Ispp dedicato alla radicalizzazione un'autrice, vice commissario di Polizia penitenziaria, inviti a non confondere con gli estremisti i detenuti musulmani che rientrano nella categoria *multazim* che sono coloro che spesso difendono "il proprio diritto a non adattarsi a quelli che vengono percepiti quali costumi della società occidentale inconciliabili con l'essere musulmano, ma tale rigorismo non comporta necessariamente un'incapacità di instaurare rapporti leali con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti." (M. Quattromani, 2012, p.101).

B.2. Il cibo

Anche il rifiuto di docce, di pasti, dell'uso della lavanderia dell'istituto, ecc. con detenuti non musulmani sarebbe indice di possibile radicalizzazione. Quanto alla possibilità di avere pasti con detenuti non musulmani, occorre però fare una precisazione. Alcuni cibi non consentiti dal diritto islamico non possono essere avvicinati ad altri consentiti perché ci sarebbe il rischio di renderli non "permessi". Tale considerazione andrebbe fatta nella valutazione di comportamento di allontanamenti non musulmani durante i pasti.

La possibilità di ricevere un'alimentazione religiosamente orientata, infatti, è prevista in via indiretta dall'art. 5 della Raccomandazione R (2006)² del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee (Adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006)¹⁹: "La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera". Con riferimento al regime alimentare, l'art. 22.1 della suddetta Raccomandazione espressamente statuisce: "I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro."

L'alimentazione in carcere è regolata ex art. 9 della legge 354 del 1975 dalle tabelle vittuarie approvate con decreto ministeriale in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione: "Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

¹⁹ Disponibile all'indirizzo <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955547>.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto”.

Nel dPR 230 del 2000 c'è poi un espresso riferimento all'alimentazione religiosamente orientata.

Infatti all'art. 11, comma 4, è previsto che “Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.”

Inoltre nella Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati (Allegato al decreto 5 dicembre 2012)²⁰ è previsto, per detenuti stranieri, espressamente: “Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale”.

In ambito di tutela del diritto alla libertà religiosa particolarmente significativa è la circolare del novembre 2001²¹, che definisce i contenuti specifici dei menù alimentari affinché siano rispettate le esigenze religiose e l'orario di somministrazione del cibo in rapporto all'osservanza delle prescrizioni connesse al Ramadan islamico.

²⁰ Disponibile all'indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_2_3&contentId=SDC804721 (ultimo accesso 21 giugno 2015).

²¹ Tale circolare è citata, senza indicarne il numero, nel parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 17 Marzo 2006, intitolato “Alimentazione differenziata e interculturalità”, il cui testo è disponibile all'indirizzo http://www.governo.it/bioetica/testi/Alimentazione_differenziata.pdf (ultimo accesso 21 giugno 2015).

B.3. La decorazione della cella

Con riferimento alla vita in cella si assume come elemento rilevante la decorazione della cella con tappeti da preghiera, calligrafie islamiche ed il Corano o la dimostrazione di sostegno all'islamismo, ad esempio con l'affissione di poster di gruppi estremisti/terroristi, di Osama Bin Laden, delle Twin Towers distrutte, ecc.

Con riferimento alla decorazione della cella con tappeti da preghiera, calligrafie islamiche ed il Corano, tuttavia, si ricorda che al detenuto deve essere garantita la possibilità di esprimere la propria spiritualità anche attraverso l'esposizione nella propria camera di pernottamento di immagini e simboli della propria confessione religiosa.

Inoltre, con riferimento all'affissione di immagini anche violente, come rilevato da una delle autrici del quaderno dell'Issp sulla radicalizzazione, vicecommissario di polizia penitenziaria, non è da escludere che ciò possa essere indice di un puro atteggiamento di sfida (M. Quattromani) che, aggiunge, "allo stesso modo, può essere interpretato come un puro atteggiamento di sfida e non necessariamente come un indice di radicalizzazione, il rifiuto dell'Autorità, il quale può assumere la forma di uno scontro intenzionale con gli operatori penitenziario di un mero atteggiamento non collaborativo con gli stessi" (2012:102).

C. Aspetto esteriore

Un altro degli indicatori sarebbe la tendenza del detenuto a vestire abiti tradizionali o a portare la barba. In questa categoria sono inseribili i *multazimun* che sono "inamovibili" sul rispetto del vestiario (sandali, barba, tunica e copricapo bianco) e sono soliti esprimersi con tono solenne e ispirato, spesso citando passi del Corano. Costoro non dovrebbero in realtà comportare una particolare attenzione, giacché, come riconosciuto da La Sala, vice commissario della polizia penitenziaria, il loro modo di porsi e la loro inflessibilità "si risolvono generalmente in una semplice rivendicazione del loro status religioso".

In merito all'abbigliamento religiosamente orientato, inoltre, occorre precisare che non vi è un divieto specifico e sembrerebbe essere ammesso. L'ordinamento penitenziario all'art. 7, infatti, consente agli imputati

e ai condannati a pena detentiva inferiore ad un anno di indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. Tuttavia precisa che l'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati. È prevista la possibilità di fare uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

Viene però richiesto che gli abiti siano a tinta unita e a foggia decorosa. Gli unici limiti che possono vedersi sono quelli legati al fatto di avere, in base all'art. 9 comma 2 del DPR 230 del 2000, "caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati: la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione."

Con riferimento alla capigliatura la legge 354 del 1975, all'art.8, ultimo comma, prevede che possa essere previsto il taglio di barba e capelli esclusivamente per particolari ragioni igienico-sanitarie.

3. Altre espressioni di pratica religiosa tutelate (da non confondere con indicatori di radicalizzazione)

Alla luce di quanto sopra potrebbero essere, in base ad un'interpretazione sistematica, considerati possibili espressioni di radicalizzazioni anche richieste inerenti ad altri aspetti della vita quotidiana del detenuto che, però, oltre ad essere parte della pratica religiosa islamica, sono tutelati indirettamente da norme dell'ordinamento penitenziario. Provo a indicare alcuni di queste ulteriori situazioni.

1) Feste e celebrazioni

Il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (dPR2 230 del 2000²²) all'art. 58, al comma 1, prevede che i detenuti e gli internati abbiano diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge. Per quanto attiene alle festività religiose ed alla possibilità di onorarle, pur

²² Disponibile all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:sta-to:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230!vig=> (ultimo accesso 21 giugno 2015).

non essendo previsto da alcun articolo la possibilità per i detenuti di celebrare le feste previste dalla propria confessione religiosa, l'Amministrazione penitenziaria deve sicuramente garantire le festività religiose delle confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato con lo Stato italiano le intese previste dall'articolo 8 della Costituzione, in base al calendario pubblicato dal ministero dell'Interno²³.

Per quanto riguarda le confessioni prive di intesa, si ritiene, utilizzando un'interpretazione estensiva, che debba essere ugualmente garantito lo stesso diritto. Si segnala in proposito che con riferimento alla religione islamica, il DAP negli ultimi anni invia circolari agli istituti invitandoli a favorire la celebrazione del Ramadan e della Festa dell'Agnello. In particolare, dette circolari suggeriscono di favorire l'ingresso di associazioni islamiche in occasione della fine del Ramadan e invitano i direttori a garantire la possibilità di avere il cibo crudo durante il giorno da cuocere alla sera.

2) Morte di un parente

In caso di morte di un parente, il detenuto, che abbia tenuto regolare condotta²⁴ e non sia socialmente pericoloso, può chiedere al magistrato di sorveglianza, che deciderà sentito il Direttore, un permesso "per necessità", concesso, tra le altre ragioni, per coltivare "affetti familiari".

L'unico problema in merito attiene alla definizione di chi rientra tra i "familiari", la cui morte potrebbe giustificare il permesso premio. In assenza di una spiegazione specifica, il DAP, con la circolare del DAP n. 3478, in data 8.7.1998, invita gli operatori penitenziari a far riferimento alla nozione, ritenuta di portata generale, di cui all'art. 307 c.p., comma 4, secondo cui sono da considerarsi come "prossimi congiunti" per la legge penale: "gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole."

²³ <http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato/festivita-religiose-confessioni-diverse-quella-cattolica>

²⁴ Ai sensi dell'art. 30-ter, comma 8 la condotta è regolare "quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".

La possibilità di avere detto permesso potrebbe consentire al detenuto di prendere parte alle celebrazioni religiose legate alla dipartita del proprio congiunto.

3) Morte di una persona in custodia

In base a quanto previsto dal Regolamento penitenziario Europeo all'art. 24 , comma 8 e 9, il detenuto deve poter comunicare ai propri familiari il proprio stato di malattia e le autorità sono tenute a comunicarlo ai congiunti. Ciò risulta ancora più cogente in caso di morte.

Si legge testualmente: “Le autorità devono informare immediatamente il coniuge o il convivente del detenuto o, se il detenuto non è coniugato, il parente più prossimo o qualunque altra persona indicata in precedenza dal detenuto, dell'ingresso del detenuto in istituto, della sua morte o grave malattia, o grave lesione, o del trasferimento in un ospedale, salvo che il detenuto non abbia chiesto loro di non farlo”.

A seguito degli accertamenti autoptici e della Procura, normalmente il Magistrato di sorveglianza dispone la riconsegna della salma alla famiglia che potrà così svolgere i funerali seguendo il rito, anche religioso, di preferenza.

4) Persone in visita: identificazione e problemi connessi alla radicalizzazione

Uno dei possibili problemi connessi all'esercizio della propria libertà religiosa può interessare non tanto i detenuti, quanto le persone che vorrebbero con loro avere un colloquio per esempio in relazione al loro abbigliamento.

La difficoltà nasce dal fatto che al momento è in essere, come già accennato, un atenzionamento delle persone, in particolare di religione islamica, di cui si sospetti la radicalizzazione.

Ma che cosa è la “radicalizzazione”?

Secondo la definizione data da Charles E. Allen, la radicalizzazione è “il processo attraverso il quale si adotta un sistema di valori estremista, inclusa la volontà di usare, supportare o facilitare la violenza come metodo per il cambiamento sociale²⁵”.

²⁵ Charles E. Allen, “Threat of islamic Radicalization to the Homeland”, testimonianza presso lo US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs,

Ciò implica che difficilmente si potrà dedurre esclusivamente dal vestito dei visitatori il fatto che siano radicalizzati.

Non di meno, tuttavia, è previsto un controllo e un'identificazione degli stessi.

Le persone ammesse al colloquio, infatti, ai sensi dell'art. 37 del DPR 230 del 2000 sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.²⁶

4. La costruzione del detenuto musulmano radicalizzato

È interessante notare come nel “Manuale sulla radicalizzazione violenta, riconoscimento del fenomeno da parte di gruppi professionali coinvolti e risposte a tale fenomeno” il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o, nel caso del Quaderno dell'ISSP, i suoi operatori abbiano cercato di svolgere un *profiling* del detenuto radicalizzato.

Nel caso del Manuale si tratta di una fonte non legislativa che, nei fatti, ha la funzione di definire fattispecie percepite come “devianti” a cui conseguono possibili restrizioni ulteriori della libertà (si pensi per esempio ad un detenuto comune che venendo “segnalato” dalla polizia penitenziaria può venire trasferito nel circuito AS2).

Questo documento sembrerebbe, in termini di supposta immediata esecutività, parificato ad una circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma risulterebbe vertente su un ambito in cui la legge ordinaria non ha offerto un pregresso quadro di riferimento e ciò, sembrerebbe, per consentire una risposta ad istanze di sicurezza provenienti da fenomeni di panico morale a cui accennava Cohen.

In questo contesto, le parole e gli scritti degli operatori di polizia penitenziaria (contenute nel quaderno dell'ISSP o nell'articolo di Zaccariello) allora sembrano assumere quasi il valore di “interpretazioni autentiche” del Manuale di cui sopra e perciò assumono grande interesse agli occhi del sociologo del diritto.

14 marzo 2007, p. 4.

²⁶ Ciascun istituto al momento prevede un elenco dei materiali ammissibili e non ammissibili.

Nell'identikit dell'“estremista violenta” disegnata dal comandante Zaccariello emergerebbero due categorie. Una prima categoria consterebbe di “uomini di età compresa tra i 20 e 30 anni, dall'aspetto comune e tendenzialmente ‘europeo’ in grado di non attirare l'attenzione, che hanno evidenziato un livello di cultura medio-basso, una famiglia solida ed unita e la tendenza al fanatismo religioso. In Europa, lo scenario di riferimento è quello di una popolazione musulmana perlopiù disoccupata, o comunque non ben inserita nella classe sociale media, che si rivolge all'islam per trovare una propria identità”. Un'altra categoria sarebbe formata da “giovani musulmani di buona famiglia, soggetti apparentemente equilibrati e integrati che frequentano le scuole migliori del paese di origine o all'estero [...] (*i quali*) culturalmente preparati risultano, se possibile, ancora più pericolosi, in quanto astrattamente in grado di pianificare e realizzare più affinate strategie”.

I detenuti che sembrerebbero oggetto di controllo specifico da parte dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbero però di diverso tipo. Si legge infatti nella relazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sullo stato dell'ordine e della sicurezza e sulla criminalità organizzata al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, Edizione 2015,²⁷ che: “La maggior parte di tali soggetti si trovano irregolarmente sul territorio nazionale e non hanno riferimenti familiari all'esterno e risultano ristretti principalmente per reati legati al traffico di stupefacenti, furti e rapine e normalmente le detenzioni non sono molto lunghe [...]. Sono spinti da un bisogno di appartenenza ad un gruppo che li induce, in conseguenza del sentimento di abbandono, a vivere la detenzione come un fallimento rispetto alle aspettative che si erano immaginati prima di partire dal loro Paese”.

Tali soggetti, isolati nella loro condizione detentiva, si vedranno sorvegliati in modo ancora più puntuale nell'esercizio della loro religione che, verosimilmente, rappresenterà spesso un elemento aggregante e potrà essere per questo oggetto di manifestazioni esteriori particolari, oggetto, a loro volta, di ulteriore attenzionamento.

I soggetti “estremisti”, tuttavia, secondo il *profiling* di da Zacariello, risulterebbero identificati non certo grazie alla manifesta espressione

²⁷ http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceestesti/038/004v02/00000032.pdf

esteriore della propria religiosità, come invece sembrerebbe suggerire il manuale del 2009, bensì caratterizzate da una simulata integrazione.

Dello stesso avviso sembrerebbe anche La Sala, vice commissario di Polizia penitenziaria, che suggerisce che la principale attenzione deve essere dedicata ai musulmani *mutashaddid*, ovvero, secondo la ricostruzione operata da Rhazzali (2009), coloro che hanno una posizione dura, intransigente di rigetto del sistema che però tendono a non esternare perchè difficilmente potrebbero “manifestare all’esterno un qualsiasi apprezzamento o condivisione di idee di tal specie senza destare sospetti o attirarsi le attenzioni ed i controlli da parte degli operatori” (G. La Sala, 2012: 81).

Lo stesso Zaccariello precisa che “un detenuto radicalizzato potrebbe non creare alcun problema per la sicurezza e l’ordine dell’istituto. Non è inusuale che tenda a rispettare le regole mascherando la propria attività.”

Ciò che sembra emergere è la mancanza di una prospettiva intersezionale alla questione. Crenshaw (1989) nel famosissimo saggio in cui teorizza l’intersezionalità usa l’immagine del crocevia di strade che si intersecano. Le donne nere si troverebbero ad essere al centro di questo incrocio. Ciascuna strada rappresenterebbe un asse di oppressione (razzismo, sessismo...), ma il trovarsi al centro comporterebbe il rischio dell’essere vittima di incidenti derivanti da urti simultanei.

Nello stesso modo il detenuto musulmano si trova ad essere in una condizione peculiare in cui non si trova né il detenuto non musulmano né il musulmano libero. Ignorare la coesistenza di entrambe le condizioni rischia di falsare l’approccio stesso. Infatti la condizione detentiva già di per sé implica l’insorgenza di processi di prigionizzazione (G. Clemmer, 1941) che comportano un lento e graduale adeguamento del soggetto ai costumi, alla cultura e al codice d’onore del carcere, alimentando e approfondendo l’antisocialità del detenuto, la sua estraenità dalla società civile. D’altra parte l’adesione alla religione musulmana, contrariamente a quella cattolica o a quella buddhista per esempio, comporta di per sé negli occhi di chi controlla un maggior “attenzione” (per voler usare un gergo tipico), giacchè sembrerebbe escluso o considerato poco credibile che un cattolico possa diventare radicalizzato (si parla nei documenti soltanto di “radicalizzati musulmani”). L’appartenenza simultanea dei detenuti musulmani a entrambe le categorie, detenuto e musulmano, sembra, invece, essere poco approfondito nel Manuale di cui

sopra. Né è stato svolto un approfondimento – a favore degli operatori penitenziari coinvolti nell’attività di controllo di questi detenuti – in merito alle modalità di culto inerenti ad una religione, come quella islamica, il cui esercizio anche all’esterno suscita, di frequente, fenomeni di panico morale (S. Cohen, 1980).

5. Identificare la radicalizzazione partendo dalla conoscenza da parte degli operatori della religione islamica: seguire l’esempio inglese?

Gli eventi drammatici che hanno segnato l’Europa (tra cui l’attacco al settimanale Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015, l’attentato al Bataclan del 14 novembre 2015), connessi ad attentati terroristici rivendicati in particolare da gruppi dell’IS, hanno comportato l’amplificazione della percezione di insicurezza nei cittadini europei e una preoccupazione sempre maggiore in ordine al fenomeno della radicalizzazione, in particolare in carcere.

In ragione di ciò sono state adottate dal Comitato dei Ministri il 2 marzo 2016 delle *Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism*²⁸ in cui si focalizza l’attenzione anche sull’esercizio della libertà religiosa in carcere.

In particolare, gli art. 23-24-25, rubricati come “cultura e religione” significativamente non propongono una riduzione degli spazi di libertà dei detenuti a fini di ridurre la radicalizzazione, al contrario. L’art. 23 prevede che “le tradizioni culturali e religiose debbano essere prese in considerazione per quanto riguarda l’alimentazione e per quanto possibile per quanto riguarda i vestiti, le opportunità per il culto e le feste religiose. Ove possibile, i detenuti sono autorizzati a prendere i loro pasti in orari che soddisfano le loro esigenze religiose”. L’art. 24 precisa che “gli istituti devono essere incoraggiati a stabilire accordi con le confessioni religiose al fine di consentire un certo numero di rappresentanti religiosi autorizzati all’ingresso proporzionale al numero di detenuti della stessa fede in un dato carcere. I rappresentanti religiosi devono essere adeguatamente formati in merito a come esercitare le loro funzioni in un ambiente carcerario.” Infine, si statuisce all’art. 25, che “al fine di

²⁸https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1a69

indurre un cambiamento personale positivo prigionieri, preferenza sarà data ai rappresentanti religiosi che sono in sintonia con le norme e valori culturali e dimestichezza nelle lingue parlate dai detenuti. Deve essere fornito un tempo sufficiente, spazio e risorse adeguate per permettere ai rappresentanti religiosi approvati per incontrare i detenuti in privato e di tenere servizi collettivi.”

È interessante, dunque, osservare che l’orientamento suggerito in questo contesto non è, come alcune rassegne giornalistiche sembrano suggerire, di comprimere il diritto alla libertà religiosa, anche attraverso controlli specifici sui credenti, ma di garantirlo nella sua pienezza.

Questa sembrerebbe essere la direzione dell’Inghilterra.

In Inghilterra la libertà religiosa è tutelata innanzitutto dallo Human Rights Act²⁹, in particolare dall’art. 9 che statuisce: “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”.

Il godimento dei diritti, anche religiosi, non può essere soggetto a limitazioni, ai sensi dell’art. 14 della succitata normativa: “The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status”.

A definire in modo puntuale la normativa penitenziaria è però un altro documento legislativo “the Prison rules”³⁰ del 1999. Il primo aspetto da evidenziare è che ai detenuti nelle carceri inglesi viene richiesto di dichiarare la propria appartenenza religiosa, come già accennato. L’art. 13, pertanto, prevede che tale dato sia tenuto in considerazione nel trat-

²⁹ Disponibile all’indirizzo: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/data.pdf> (ultimo accesso 09 luglio 2015).

³⁰ Disponibile all’indirizzo: <http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/728/made> (ultimo accesso 09 luglio 2015).

tamento del detenuto: “A prisoner shall be treated as being of the religious denomination stated in the record made in pursuance of section 10(5) of the Prison Act 1952(6) but the governor may, in a proper case and after due enquiry, direct that record to be amended.” Il cappellano o il ministro di culto possono incontrare il detenuto sempre al momento dell’ingresso e prima del rilascio, possono curarne la sepoltura, possono visitare i fedeli (ma anche chi si professa di un’altra religione) giornalmente se malati, in difficoltà o in isolamento (art. 14-17).

È interessante osservare che per garantire un pieno esercizio dei diritti religiosi all’interno del carcere, il Ministero della Giustizia ha elaborato alcune linee guida che gli operatori penitenziari sono tenuti a seguire. Dopo il PSO 4550 “Religion Manual” del 2000, oggi è in vigore il PSI 51/2011 “Faith and Pastoral Care for Prisoners³¹” del 2011. In questo documento sono indicate per ciascun gruppo religioso le festività, gli abiti, l’alimentazione e gli aspetti più salienti di quel dato credo. Per i musulmani, per esempio, è evidenziata la rilevanza dei 5 pilastri dell’Islam e la necessità per i detenuti di utilizzare solo cibo *halal*.

L’esperienza di queste linee guida costituisce un interessante spunto su cui riflettere. Poter distinguere ciò che ha a che fare con una normale richiesta di esercizio della propria fede e ciò che costituisce un indicatore di radicalizzazione sarebbe centrale anche per il personale penitenziario italiano, che svolge corsi per la prevenzione alla radicalizzazione, ma non corsi di diritto islamico.

Infatti, come sottolineato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – “Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento” – del 14 giugno 2016, sono molteplici le ragioni che spingono alla radicalizzazione e sono legate solo in parte a aspetti religiosi. “Gli aspetti religiosi e ideologici sono [soltanto n.d.r.] uno dei numerosi possibili fattori che portano alla radicalizzazione. [...] I fattori che portano alla radicalizzazione possono comprendere un forte senso di alienazione personale o culturale, la percezione di ingiustizie o umiliazioni subite rese più acute dall’emarginazione sociale, dalla xenofobia e dalla discriminazione, dal basso livello d’istruzione o

³¹ Disponibile all’indirizzo https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=HM+Prison+service+order+on+religion%2C+PSO+4550 (ultimo accesso 09 luglio 2015).

dalle scarse possibilità di trovare lavoro nonché da un contesto criminale, da fattori politici e dalla dimensione ideologica e religiosa, legami familiari non strutturati, traumi personali e altri problemi psicologici. Sono tutti che fattori possono essere sfruttati dai reclutatori i quali abusano di queste vulnerabilità e frustrazioni facendo opera di manipolazione, oppure possono essere esacerbati dal fenomeno contrario, dall'autoisolamento"³².

In questo senso la partecipazione a corsi specifici e la redazione di linee guida in ordine alle diverse fedi religiose per gli operatori penitenziari chiamati a vigilare sul fenomeno della radicalizzazione in carcere potrebbe rappresentare un aspetto non certo risolutivo, ma auspicabile nella lotta contro la radicalizzazione, partendo anche dall'esperienza inglese.

Ciò, d'altronde, sarebbe in linea con quanto richiesto dal Parlamento Europeo Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazione terroristiche (2015/2063-INI) che ha invitato la Commissione "a promuovere lo scambio di buone prassi fra Stati membri onde far fronte all'aumento della radicalizzazione nelle carceri europee" ed è "favorevole a che si prevedano a livello europeo formazioni specializzate per il personale penitenziario, onde istruirlo nell'individuazione dei comportamenti radicali"³³.

Riferimenti bibliografici

- Beckford Jim, Gilliat Ray Sophie (1998), *Religion in Prison*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Beckford Jim, Joly Daniele, Khosrokhavar Farhad (2005), *Muslims in Prison: Challenge and Change in Britain and France*, Macmillan Palgrave, Basingstoke.
- Clemmer Donald (1941), *The Prison Community*, The Christopher Publishing House, Boston tr. it Santoro Emilio (1997), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino.
- Chizzoniti Antonio G., Tallacchini Mariachiara (2010), a cura di, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula Edizioni, Tricase (Le).
- Cohen Stanley (1980), *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and*

³² <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-379-IT-F1-1.PDF>

³³ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGM-L+COMPARL+PE-551.967+01+DOC+PDF+V0//IT&language=EN>

- Rockets*. 2nd. St. Martin's Press, New York.
- Crenshaw Kimberlee, (1989), *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8
- Di Motoli Paolo (2013), *I musulmani in carcere: teorie, soggetti, pratiche*, in Studi sulla questione criminale, n. 8, pp. 75-98.
- Khosrokhavar Farhad (2004), *L'islam dans les Prisons*, Balland, Paris.
- Fabretti Valeria e Rosati Massimo (2012), *L'assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio*, CSPS Università di Roma Tor Vergata, Roma, in: http://www.ristretti.it/commenti/2012/ottobre/pdf3/lazio_religione.pdf
- Ferrari Silvio (2008), *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, il Mulino, Bologna.
- Fetzer Joel S., Soper J. Christopher (2006), *Muslims and the State in Britain, France and Germany*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gennaro Roberto M. (2008), *Religioni in Carcere*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 1, p. 71-103.
- Goffman Erving (1961), *Stigma*, ed. 2003, Ombre corte, Verona.
- Goffman Erving (1963), *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, ed. 2003, Edizioni di Comunità, Torino.
- Hallaq Wael B. (2009), *Introduzione al diritto islamico*, il Mulino, Bologna.
- Hallaq Wael B. (2009), *Shari'a: Theory, practice, transformations*, Cambridge University press, Cambridge.
- La Sala Giovanni (2012), *Il rischio di proselitismo religioso di matrice islamica. La gestione della socialità*, in Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Quaderni ISSP, *La radicalizzazione del terrorismo islamico*, pp. 73 e ss.
- Manzi Luca (2012), *Imam nelle carceri francesi*, in *Le due città*, ottobre, pp. 58-60.
- Quattromani Melania (2012), *La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta*, in Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Quaderni ISSP, *La radicalizzazione del terrorismo islamico*, pp. 95 e ss.
- Zaccariello Augusto (2016) *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere* (I e II parte), in *Sicurezza e giustizia*, disponibile all'indirizzo <https://www.sicurezzaegiustizia.com/il-fenomeno-della-radicalizzazione-violenta-e-del-proselitismo-in-carcere-i-parte/>

Storia critica delle radicalizzazioni in Italia

Valeria Verdolini

Abstract: *Il saggio ricostruisce il percorso storico e politico della lotta al terrorismo in Italia negli anni di piombo. In una forma dialogica sono messe in relazione le politiche penali e le pratiche di resistenza proposte dai gruppi politici, con uno sguardo rivolto al presente, in particolare sono analizzati i processi che hanno portato alla formazione della 'legislazione d'emergenza' che è ancora oggi in vigore nei confronti del terrorismo*

Keywords: *radicalizzazione, carcere, terrorismo, legislazione d'emergenza*

*Invece di pensare,
continua a salmodiare
Islam punk, Islam punCCCP*

1. Il radicalismo in carcere in una prospettiva storica

1.1 Il radicalismo: questioni definitive

Di cosa parliamo quando parliamo di radicalismo? Come viene declinato il tema del radicalismo nel contesto inframurario? Quando il fenomeno assume una rilevanza nel contesto penitenziario? In che modo il penitenziario è o può diventare parte di questo processo? Il concetto nelle definizioni enciclopediche¹ prevede un'accezione politica e sociale, che, tradotta nel lessico penitenziario, individua nel delitto politico la fattispecie che intercetta queste pratiche (sia nella fase dell'ingresso nel penitenziario che durante la detenzione tout court). Il reato politico in un certo senso investe della sua connotazione anche la giustizia chiamata a giudicarlo, sollevando questioni di merito e di metodo non indifferenti. Come sosteneva Kirchheimer

Emerge poi presto la contraddizione interna tra il mezzo giuridico e il fine politico che con esso viene perseguito: un agire politico finalizzato a confermare dei rapporti di forza o a configurarli in maniera nuova,

¹ Si veda la voce "radicalismo" dell'enciclopedia Treccani: "Atteggiamento e programma radicale, intransigente, in campo politico e sociale".

mentre l'ordinamento giudiziario esiste allo scopo di prendere decisioni, nel caso di conflitti – sia tra individui e tra gruppi, sia tra questi e lo Stato – sulla base di regole comunitarie. Per quanto si possa sempre desiderare di sottoporre a regole i rapporti di forza, la loro stessa natura pone, al posto dello sforzo di prevederli e di ottenere cieca obbedienza, limiti ristretti. Il diritto invece cerca di concretizzare valori generali e di farli riconoscere. Bisognerà tenere presente questo rapporto di tensione se si vuole mettere a fuoco il rapporto tra politica e giustizia nella realtà sociale (Kirchheimer, 1972, p.3)

Quel rapporto di tensione attraversa, di fatto, oltre due millenni. Dalla Grecia antica all'oggi la posizione *in limine* del delitto politico non è variata: la figura ha assunto connotazioni differenti a seconda dei periodi storici, modellandosi rispetto alle differenti forme di Stato che si sono susseguite, ma senza variare la sostanza di cui si compone. La problematica che sottende anche oggi al delitto politico appare infatti duplice: non solo il delitto politico lede i diritti dei singoli cittadini, ma al contempo incide sulla credibilità e sul potere coercitivo dell'organo legiferante (*majestas*), mettendo in discussione la validità del contratto sociale tra cittadini e stato di matrice giusnaturalista. È il pensiero giusnaturalista ad introdurre la separazione tra delitto politico e delitto comune; questa teorizzazione si è spesso intrecciata con la concezione più estremistica, che, riducendo il diritto a sovrastruttura, considera politico ogni delitto perché, attraverso esso, si è concretata la violazione di una norma politica.

Nell'ambito dei reati politici si può quindi delineare una categoria che rappresenta la zona d'ombra dei teorici della democrazia moderna, una forma di disobbedienza che mette in discussione gli stessi poteri del "Padre Pastore"², la sua *majestas*: sono i casi di disobbedienza contro lo Stato, una disobbedienza violenta e coercitiva, che si esemplifica in fenomeni quali l'assassinio politico, le sommosse o il terrorismo. In questo quadro semantico, il carcere e la prigione diventano parte del processo,

² Cfr. le teorie di Michel Foucault sul potere pastorale: secondo Foucault la matrice pastorale caratterizza le società che si sono sviluppate su radici giudaico cristiane, dove la centralità del potere viene gestita dal pastore, colui che risponde e conosce le azioni del suo gregge. Allo stesso modo, le società in cui governa il "Padre Pastore" sono caratterizzate da un potere onnisciente che cerca di controllare e guidare le azioni dei cittadini, incidendo quindi non solo sulla sfera del politico, ma anche nella dimensione morale. Si possono ricondurre al modello del "Padre pastore" la gran parte delle società occidentali (Foucault, 2001).

campo di battaglia e di negoziazione con quella *majestas*, e spazi di esercizio di ribellione e libertà³. Il terrorismo ricomprende nelle sue modalità esplicative i fenomeni di sommossa (nell'accezione estesa di rivolta armata) o di assassinio politico. Secondo il modello del reato politico il terrorismo è un fenomeno aberrante all'interno dello Stato.⁴ Per Teichman (1986, p.96) il terrorismo implica "ogni metodologia bellica che consista nell'aggreddire intenzionalmente chi non dovrebbe essere attaccato". Il terrorismo appare dunque come un fenomeno sufficientemente simile alla guerra da poter esser giudicato secondo le sue regole: anzi, alla luce della definizione offerta da Teichman, si può ricondurre il terrorismo a metodologia di guerra, a una scelta tattica. Ma definire il terrorismo quale semplice metodologia appare riduttivo. La genealogia del fenomeno presenta caratteri complessi, a volte si esplica in modalità rivoluzionarie, altre volte riprende le forme del tirannicidio, muovendosi sul crinale sottile tra guerra e reato. Etimologicamente, il termine "terrorismo" nasce in Francia: il dizionario dell'*Académie Française* riporta il lemma nel 1794. Il neologismo indica qui un fenomeno e un periodo preciso, ossia la "Terreur". Il termine evoca un'estrema degenerazione della Rivoluzione: "terrorismo" definisce un'esperienza politica di un governo eccezionale o transitorio, volto alla fisica eliminazione di ogni fattore di opposizione e all'instaurazione di un nuovo ordine economico, politico e sociale. Il terrore post rivoluzionario è un terrore di Stato, agito come espressione dello Stato stesso e non dell'anti-Stato. Il concetto di terrorismo appare quindi agli albori della storia contemporanea, ma ha origini antichissime, proprio per la natura polimorfica del fenomeno che si manifesta ora come terrorismo di Stato, in cui è il *Principe* ad abusare del suo ruolo e del suo potere (il governo attraverso il terrore di Licurgo nell'antica Grecia, le liste di proscrizione di Silla nella Roma Repubblicana); ora come terrorismo di opposizione (nell'antichità si ricordano i Sicari che nella Giudea del I secolo d.C. attaccavano i compatrioti ebrei collaborazionisti per colpire indirettamente i Romani; la setta degli assassini del

³ Per una riflessione sul concetto di terrorismo si rimanda al paragrafo di Giulia Fabini e Valeria Ferraris.

⁴ Ragionando nei termini espressi dall'art. 8 c.p., è ben difficile collocare in una definizione precisa il fenomeno terroristico. Molto spesso, la peculiarità dello stesso spinge il legislatore ad esulare dalla regolamentazione del delitto politico, creando una legislazione d'emergenza ad hoc, con tutti i rischi che questo comporta.

“Veglio della Montagna” Hassan Ibn Sabbathm, praticavano il crimine politico in nome dell’ismailismo riformato; nell’età della Controriforma si avviano precise teorizzazioni del Tirannicidio⁵; nell’Italia dell’Ottocento si possono ricordare le società segrete volte alla liberazione dalla dominazione asburgica e all’unificazione d’Italia; il movimento nichilista Norodnya Volya in Russia, accusato dell’uccisione dello Zar Alessandro II; l’uccisione da parte di Anarchici francesi del Presidente della Repubblica Sadi Carnot alla fine del XIX secolo) In epoca contemporanea i fattori si diversificano ulteriormente, e la distinzione si amplifica: non si parla solo di terrorismo di Stato e di opposizione, i possibili scenari si moltiplicano, in relazione alle conseguenti trasformazioni dell’idea di Stato e dell’idea di guerra. L’affermarsi di regimi democratici effettivi o apparenti, sposta le problematiche di conflitto e apre nuove forme di sovversione, creando *guerre giuste* e *guerre ingiuste*. (Gilbert, 1997, 28) Secondo il criminologo Henner Hess, il terrorismo rappresenta “una serie di atti premeditati di violenza fisica, diretta, che vengono compiuti in modo discontinuo e imprevedibile ma sistematico, allo scopo di produrre un effetto psichico su persone diverse dalle vittime fisicamente colpite, nel quadro di una strategia politica” (Hess, 1988, p. 9).

Il terrorismo, secondo il modello della guerra ingiusta, si esplica in una forma di guerra che si distacca dal modello di “guerra giusta” in quanto, a differenza di questa, si allontana dalle regole del cosiddetto *jus in bello* prestabilite. Il Filosofo politico Paul Gilbert considera il terrorismo come un fenomeno più limitato e moderno di quanto suggerisca il modello di *guerra ingiusta* (Gilbert, 1997, p. 28). Gilbert riconduce la fattispecie terroristica al concetto di guerra ingiusta solo in presenza di fenomeni sovversivi che si oppongono a stati liberali e democratici, violando quindi i diritti dei cittadini. Secondo Gilbert, infatti, in epoca medievale, il potere militare derivava da coloro che pur essendo debitori di fedeltà nei confronti dello Stato, potevano dichiarargli guerra: quindi la guerra rappresentava l’unica alternativa di cui lo Stato medievale disponesse per far rispettare la legge. È solo in epoca moderna che lo Stato,

⁵ Nel medioevo Giovanni da Salisbury (1115ca.-1180) esige e giustificava il tirannicidio nei confronti di governanti corrotti, partendo da una visione biblica. Nel Rinascimento, nel suo scritto sull’Apologia Lorenzo de’ Medici considera il tirannicidio estremo e doveroso atto d’amore verso la libertà. In epoca di Controriforma, tra i teorici del Tirannicidio si ricorda il cardinale Roberto Bellarmino.

titolare del monopolio dell'esercizio della forza, si trova a dover rispondere di una duplice responsabilità: la protezione interna ed esterna dei propri cittadini: mantenere la sicurezza nazionale e assicurare l'ordine civile. È solo su questo *humus*, prodotto del moderno stato di diritto che il terrorismo può attecchire: sono considerati infatti atti di terrorismo le violazioni della sicurezza nazionale e dell'ordine civile. In particolare è frutto del concetto moderno di Stato la difesa dell'ordine pubblico, unico vero strumento di cui è dotato lo Stato per difendersi dagli attacchi: di conseguenza, il terrorismo assume un'ulteriore peculiarità: il carattere criminale. Qualunque tipo di attacco rivolto allo Stato moderno infatti implica il compimento di reati (Gilbert, 1997, p.28), e la corrispondente punizione. La duplice responsabilità dello stato moderno si traduce quindi nella duplice natura dello stesso fenomeno terroristico: il suo essere insieme forma di guerra e fattispecie di reato, ma il poter essere gestito, nel binario del sistema democratico, solamente attraverso la reclusione penitenziaria, che risponde ad una sola delle due logiche. Per uscire dall'*empasse*, entrambe le parti tendono a negare una delle due nature del terrorismo: lo Stato "afferma" che il terrorismo sia semplicemente reato per negarne l'essenza bellica e per poterlo gestire – anche e soprattutto – attraverso lo strumento penitenziario; d'altro canto, i *combattenti* affermano la loro azione per la libertà, rinnegando la natura di reato delle loro *gesta*. Questo apre una serie di problematiche non indifferenti: lo Stato si trova dunque a dover stabilire quale strumento (se legislativo o bellico) utilizzare, e con quale dei due linguaggi che gli appartengono (il linguaggio della penalità o il linguaggio della politica) rispondere agli attacchi. Von Clausewitz, nel suo famoso aforisma, aveva riassunto queste due posizioni: "La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi", si può dire che il terrorismo sia una guerra condotta anche con i mezzi della politica, e il penitenziario, molto spesso, uno dei campi di battaglia. Nel saggio *La rivolta ambigua*, Henner Hess distingue due tipologie di terrorismo, entrambe scindibili in due sottogruppi (Hess, 1988, p.13):

- 1) Il terrorismo come repressione. Questo può manifestarsi:
 - come repressione scaturita dagli stessi apparati statali. È uno dei fenomeni di maggior rilievo che hanno caratterizzato gli ultimi 150 anni di storia mondiale: è il terrorismo operato da Hitler in Germania, Stalin in Russia, Pinochet in Cile, Videla in Argentina, e poi Pol Pot, Bokassa,

Duvalier ad Haiti, Somoza in Nicaragua, Papadopoulos in Grecia. Il movente comune è l'intimidazione della popolazione, la coercizione come strumento di governo reso necessario dall'illegittimità del potere che si esercita: coercizione fisica e psichica mediante la sistematica svalutazione delle vittime e la corrispondente deresponsabilizzazione degli autori materiali⁶. In questa forma di terrorismo, le stesse strutture che dovrebbero tutelare il cittadino e difenderlo diventano strumenti di terrore: basti ricordare gli eventi della Shoah e dei Gulag, dei desaparecidos e delle fucilazioni negli stadi;

- come repressione operata da organizzazioni parallele e non statali: vi appartengono i gruppi terroristici paralleli e non statali di 'destra', come il Ku Klux Klan e le milices patronales negli USA, i lupi grigi in Turchia, la Mafia in Sicilia, i Goondas in India, i Jagunços e gli squadroni della morte in Brasile; Ordine Nuovo, Avanguardia nazionale, Ordine Nero, i Nar in Italia; i MANO E CRAG in Guatemala, i Patria y libertad in Cile, i Guerrilleros de Cristo Rey in Spagna. I gruppi si caratterizzano per la continua ricerca del ripristino dello status quo nelle società in cui il divario sociale presente tra strati dominanti e strati meno privilegiati, sempre esistito, va via via affievolendosi mediante riforme istituzionali e pressioni sociali; gli strati dominanti infatti, mantengono tuttora una posizione forte e dove non è possibile il mantenimento di privilegi mediante le forme legali, e tendono alla conservazione dello status tramite forme di giustizia privata.

2) Il terrorismo come rivolta, che a sua volta si differenzia in:

- terrorismo rivoluzionario nazionale: si tratta qui di gruppi che impiegano il terrorismo come metodo tattico per conquistare l'autodeterminazione di un popolo. Si raccolgono quindi in questa categoria i movimenti di liberazione nazionale, i movimenti regionali separatisti, o secessionisti, come per esempio: l'Irgun, il Lehi, il gruppo Stern, il Settembre nero e il PFLP per la Palestina; i Mau Mau del Kenya, il FLN algerino, l'IRA irlandese, l'ETA spagnola, il fronte di liberazione nazionale corso, il Fronte di liberazione del Quebec, i guerriglieri separatisti

⁶ La dinamica riportata da Henner Hess rimanda alla mente le immagini delle torture compiute nel carcere di Abu Ghraib da parte dei militari americani, durante il conflitto in Iraq del 2003.

ceceni. Il conflitto nasce tra un gruppo che si riconosce come etnia ed un potere che non ne riconosce l'autonomia né sul piano politico economico né su quello religioso e culturale

- terrorismo socialrivoluzionario: qui la finalità dei gruppi rivoluzionari consiste nella totale trasformazione del sistema sociale esistente. Rientrano in questa categoria: i Tupamaros, l'ERP e i Montoneros del Sudamerica (gruppi d'azione guevaristi i primi, e peronisti i secondi, attivi soprattutto nei primi anni settanta, scompaiono con la fine della dittatura argentina nel 1983); la RAF(esperienza cominciata nel 1970 e conclusasi con un comunicato nel 1992), il movimento 2 giugno e le cellule rivoluzionarie in Germania, i gruppi FRAP (Frente revolucionario antifascista y patriota) e GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) in Spagna (nati come braccio armato del "Partido Comunista de España reconstituido" (PCE-r), durante la dittatura di Franco, il 2 agosto 1975, continuano la loro esperienza rivoluzionaria fino a metà degli anni novanta); Action Directe in Francia (attiva dal 1979 al 1986), i GAP (esperienza guidata da Giangiacomo Feltrinelli, sviluppatasi e conclusasi nel biennio 1970-1972), le BR, i NAP e Prima linea in Italia. Tendenzialmente di matrice marxista, nella loro ideologia presentano spesso anche influenze dettate da pensatori come Lenin, Mao, Guevara, e a volte attingono al pensiero anarchico. Il loro fine si traduce nell'indurre il popolo alla rivoluzione per abbattere il capitalismo e costituire la dittatura del proletariato. Il terrorismo socialrivoluzionario o di matrice politica si manifesta nelle forme della lotta armata o, secondo la definizione degli stessi combattenti, della "guerriglia metropolitana" (Chiocchi, 1991). Le finalità costitutive e i sistemi valoriali fondazionali della lotta armata ruotano attorno a un doppio ordine di esigenze: da un lato appare necessario sovvertire l'ordine del discorso del mondo borghese-capitalistico che si va a contrastare; dall'altro immettere un nuovo ordine del discorso sociale, la "liberazione comunista" attuata mediante la teoria-prassi combattente: è proprio la teoria-prassi combattente l'unico mezzo per raggiungere i fini della liberazione. Quest'ultima diventa giustificazione a posteriori dell'azione armata, e quindi elemento catartico della lotta e regolativo del nuovo ordine simbolico. Il telòs della liberazione appare fondazione e legittimazione dell'universo di senso in cui si muove il terrorismo politico: la lotta armata si presenta quindi come forma di esternalizzazione del logòs (sia ontologico che narrativo) moti-

vazionale che sottende al pensiero rivoluzionario. Secondo questa analisi, la violenza esercitata dalle azioni terroristiche, si colloca, come sosteneva Walter Benjamin, nel regno dei mezzi e non in quello dei fini; anche se, nel suo esercizio, essa stessa viene caricata di quel telòs, di quell'universo di senso, di quell'ordine simbolico a cui il gesto deviante appare sotteso. Nel modello culturale della lotta armata il "politico" rappresenta il figurarsi della società giusta, la proiezione implicita del pensiero rivoluzionario: la guerra è lo strumento di rottura delle barriere del "politico", lo squarcio sensoriale per introdurre la rivoluzione: i gruppi terroristici si configurano quindi come comunità politiche in guerra, per realizzare fini simbolici. La guerra è finalizzata alla nuova società, con un'inversione di senso rispetto alla società che si organizza per la guerra

1.2 Il contesto italiano: dal carcere dei comuni alle carceri speciali

Come scriveva Margara, "Le rivolte degli ultimi anni Sessanta scoppiarono un po' ovunque. Ci fu un '68 delle galere, spesso legato al '68 libero. Ci furono, cioè, fuori e dentro, slogan che affermavano che «tutti i detenuti erano detenuti politici» o che li definivano come «i dannati della terra». Le rivolte cominciavano a raccogliere semi rivoluzionari che avrebbero aperto la strada anche al terrorismo" (Margara, 2009). Il carcere, in qualche modo, divenne lo spazio aperto di conflittualità con l'istituzione, con lo Stato, e i processi di disciplinamento manifestavano come reazione forme di politicizzazione. Non era una novità. Le carceri italiane erano state spazio politico non solo durante il Fascismo, ma anche negli anni della guerra, soprattutto dopo l'8 settembre, quando parte dei gruppi partigiani furono arrestati e ristretti in un contesto di grande promiscuità e confusione politica⁷ e parte di quell'eredità venne ripresa nei vent'anni successivi.

Non solo, nel racconto di Margara, le condizioni detentive sono state esse stesse tema di scontro politico, e il paradigma punitivo, l'etichettamento legato ai processi di criminalizzazione, diventa fenomeno di sfondo rispetto alla centralità del tema politico. Certo, in quei processi la so-

⁷ Due volumi ripercorrono soprattutto gli episodi della c.d. "Pasqua rossa" di San Vittore, narrando la figura di Ezio Barbieri, radicalizzato ante-litteram che scatenò la rivolta. Si rimanda a Bevilacqua (2004), Barbieri, Erba (2013).

cialità e la possibilità di forme di proselitismo si muovono su canali ideali più che squisitamente di fede, ma è interessante rilevare il ruolo svolto dal dispositivo penitenziario. Si può quasi affermare che proprio dove lo Stato si esplicita nella sua funzione primaria, weberiana, di esercizio legittimo dell'uso della forza e della costrizione, il processo di politicizzazione delle figure innovatrici (si veda Sbraccia, §2) si fa via via più intenso, quasi che il carcere operi da reagente e non da antidoto. Non solo: seppur negandone la legittimità, il processo di radicalizzazione politica degli anni settanta opera un dialogo costante con lo Stato attraverso la gestione della vita del penitenziario (ad esempio con le battiture, con gli scioperi della fame, con gli appelli), la richiesta di tutele, la domanda di eguaglianza, processo difficilmente riscontrabile nei percorsi odierni, che si focalizzano su un rifiuto anomico del sistema, e in una sottrazione dalla vita sociale e collettiva. Nel volume "Il carcere speciale" (Prette, 2006) sono state raccolte alcune testimonianze che offrono un interessante controcanto alle produzioni normative e alle analisi degli addetti ai lavori. Rispetto alle rivolte del 1969, i detenuti di san Vittore così scrivevano:

Si protesta contro i buglioli, le bocche di lupo e il letto di contenzione: contro il codice penale fascista, contro la carcerazione preventiva. [...] le parole d'ordine: riforma dei codici, rispetto dell'uomo. Alle sedici e trenta tutto il carcere è in rivolta, in mano ai detenuti. La Tv si affretta a mostrare lo spettacolo a tutti gli italiani: attorno alle mura i PS con elmi e fucili; in alto, aggrappati alle sbarre, i rivoltosi gridano gli slogans alla gente per strada". (Prette, 2006, p. 30)

I ricordi e i racconti raccolti si susseguono affastellati e vanno a ricostruire la lenta politicizzazione del carcere italiano, e dall'altro lato, come il carcere lentamente sia diventato parte dei contenuti politici di rivoltosi, tema di scontro e di richiesta

Cara compagna, avrai compreso le 'combine' e ora siamo qui a languire nei sotterranei del carcere. Ieri fui chiamato dal brigadiere., il quale mi mostrò una raccomandata e una copia di Lotta continua con la fascetta di spedizione; oggi ho saputo che mi è stata sequestrata tanto la lettera quanto il giornale; ora sono allegati ai miei atti istruttori. Riviste, opuscoli, libri riguardanti la Cina, Marx, appartenenti a noi compagni sono stati distrutti, forse bruciati. Tramite radio-bugliolo ho saputo che qua alle celle vi sono dei simpatizzanti del nostro movimento, rei di aver discusso

con noi. Ancora non so come andrà a finire, ho tentato di ingoiare un pezzo di cucchiaino ma se ne sono accorti, così ora mangio con le mani (ho smesso lo sciopero della fame perché ho capito che mi lascerebbero volentieri morire di fame senza chiamare un dottore. A.C. pantere rosse, Lettera ad una compagna, carcere di Perugia 1971. (Prette, p. 31)

La prima ondata di legislazione eccezionale venne formulata nel biennio 1974-1975, con il raddoppio dei termini per la carcerazione preventiva nell'aprile 1974⁸ e la successiva reintroduzione dell'interrogatorio di polizia nell'ottobre 1974⁹.

Già dopo questa prima ondata di riforme, la percezione dell'emergenza era stata modificata. Sul *Corriere della Sera* il clima veniva valutato in questi termini da Giovanni Bovio:

La situazione è di emergenza e come tale non può essere affrontata che con provvedimenti di emergenza [...] La rinuncia che quindi siamo costretti a fare ad una fetta della nostra indipendenza, la sottoposizione di ognuno ad un aggravio di controlli, il ridare vita ad istituti caratteristici del regime di polizia è il duro prezzo che bisogna pagare per ripristinare l'ordine, per liberarsi dalla paura dei fuorilegge, dai vandalismi degli esaltati, dal terrorismo dei fanatici...¹⁰

Sull'onda lunga di questo sentire politico, il 22 Maggio 1975 venne approvata in parlamento la l. 152/75, c.d. legge Reale, a cui si oppose solamente il PCI^{11, 12}.

⁸ D.L. 11 Aprile 1974, n°99 che riscrisse l'art. 272 c.p.p.

⁹ Nell'ottobre del '74 la legge n.497 reintrodusse l'interrogatorio di polizia giudiziaria con la sola garanzia della presenza del difensore, vanificando la legge n.932 del 5/12/1969 che aveva tolto alla polizia il diritto di interrogare gli arrestati e i fermati.

¹⁰ Giovanni Bovio, "Corriere della sera", 4/5/1975.

¹¹ Fu l'ultima volta in cui il partito si oppose ad una legge di stampo repressivo, le legislazioni del '77 e il referendum abrogativo della stessa legge Reale l'11/6/78 videvo l'allinearsi del partito con il resto dell'emiciclo parlamentare.

¹² L. 152/75, prevedeva un ampio progetto di riforma del sistema penitenziario: per la prima volta in Italia vengono introdotte le misure alternative al carcere, nel rispetto del dettato costituzionale dell'art. 27, III comma. Tuttavia, la legge Reale contiene per la prima volta una serie di misure speciali nei confronti del fenomeno terroristico in atto in Italia. quali il rifiuto della libertà provvisoria a chiunque sia indiziato di reati contro l'ordine pubblico, la facilità data alle forze dell'ordine di arrestare chiunque non solo sia colto in flagranza di reato, ma anche sia soltanto sospettato di essere sul punto di commetterlo, l'autorizzazione alle perquisizioni senza ordine della magistratura, in caso di

La legge Reale ampliò i casi in cui poteva ritenersi legittimo l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine.

La legge introduceva, inoltre, un regime di favore nei confronti degli stessi membri di polizia nei casi in cui si fosse attuato da parte di questi un abuso di coercizione, garantendone in pratica l'impunità: le indagini nei loro confronti venivano delegate dalla legge al procuratore generale presso la Corte d'Appello, il quale poteva decidere se trasmettere la pratica alla Procura della Repubblica, distogliendo l'incarico dal giudice competente precostituito per legge, e violando in un sol momento tre articoli costituzionali [l'art.3 (eguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini davanti alla legge), l'art.25 (nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) e l'art.28 (diretta responsabilità penale e civile dei funzionari e dipendenti statali che agiscano in violazione di diritti)].

La legge Reale rappresentò lo spartiacque simbolico, la breccia nella cortina delle garanzie costituzionali che negli anni successivi vennero via via sempre più compromesse. Scrive un detenuto di area BR nel luglio 1975:

Essendo la mia profonda convinzione che chi applica leggi liberticide come il "Progetto Reale" che garantisce per le forze dell'ordine il giudizio del Procuratore Generale per gli 'assassini' che avvengono in servizio, il ristabilimento del confino politico, ecc. sia responsabile di episodi come quelli da me denunciati che non possono essere giudicati solo fatti sporadici di giustizia sommaria, di arbitrio e di atrocità, o lievi smagliature di uno stato democratico, bensì un progetto preciso e definito paragonabile alla tortura dell'isolamento sensoriale applicata in Germania nei confronti dei detenuti politici. Enunciazioni come queste, che possono sembrare viziate da prevenzioni ideologiche, possono venire smentite solo nei fatti. (Prette, p. 46)

Se per la campagna d'opinione a favore della legge Reale si utilizzavano ancora termini generici, quali "delinquenza" e "ordine pubblico", l'inasprirsi del clima politico, e la valutazione da parte dei terroristi della legge come vera e propria "dichiarazione di guerra" da parte dello Sta-

gravi sospetti, la legittimazione dell'uso delle armi per prevenire omicidi, stragi e sequestri di persona. La legge venne vissuta dai terroristi come una vera e propria dichiarazione di guerra, i cui responsabili venivano identificati con il governo di centrosinistra guidato da Aldo Moro, che l'aveva approvata, e lo stato che l'aveva accolta.

to¹³, fecero variare anche il tenore lessicale del contendere: di lì a poco si cominciò a parlare *ufficialmente* di “eversione” e di “terrorismo”, e lo stesso sintagma “ordine pubblico” assunse, secondo Canosa e Santuosso, un nuovo afflato valoriale:

Ad un certo punto alla nozione paleo-liberale di ordine pubblico neutra e avalutativa comincia ad affiancarsene un alquanto diversa, non neutra, valutativa, che nel suo seno porta non solo l'elemento tradizionale del rispetto dello status quo, ma anche quella della fedeltà del cittadino al regime in cui gli accade di vivere e di partecipazione alla visione del mondo di cui questo regime è portatore. La storia del secondo dopoguerra è piena di interventi propositivi in tal senso con clausole di fedeltà implicite o esplicite, generali o particolari in quasi tutti i paesi... La nozione di fedeltà trascende il campo dell'ordine pubblico fino a divenire una “clausola” sottintesa a tutto l'ordinamento giuridico considerato nella sua integrità (Canosa e Santuosso, 1981-2).

La ricostruzione proposta da Margara evidenzia come, ad esempio, i tragici eventi della strage del carcere di Alessandria¹⁴ influirono sul dettato normativo del testo di riforma dell'ordinamento penitenziario di poco successiva (l. 354, del 25 Luglio 1975), in particolare furono introdotte forti limitazioni alla concessione delle nuove misure alternative (Margara, 2008).

Il clima politico esterno incide significativamente anche sulle condizioni di detenzione, e le rivolte e le proteste, e negli anni di scrittura di “Sorvegliare e punire”, il penitenziario italiano ritorna a sfoggiare “lo splendore dei supplizi” nei confronti dei detenuti politici.

¹³ “Nel tentativo di arginare la sua crisi, la borghesia ha accelerato la linea della crescente militarizzazione dello Stato.[...] Le elezioni del 20 giugno dovranno stabilire il quadro politico, le alleanze politiche, che si faranno gestori della realizzazione di questo progetto. Il 20 giugno si potrà solo scegliere chi realizzerà lo Stato delle Multinazionali, chi darà l'ordine di sparare ai proletari. Chi ritiene oggi che per via elettorale si potranno determinare equilibri favorevoli al proletariato o addirittura creare un'alternativa di potere indica una linea avventuristica e suicida. L'unica alternativa di potere è: la lotta armata per il comunismo”. Tratto dal comunicato di rivendicazione dell'assassinio del giudice Francesco Coco dell'8 giugno 1976, (Tessandori, 2002, p.245).

¹⁴ Il 9 Maggio 1974 i detenuti I detenuti Cesare Concu, Domenico Di Bona, Everardo Levrero alla vigilia del referendum sul divorzio, si asserragliarono nei bagni cercando di negoziare la loro evasione, che si concluse con una colluttazione e l'uccisione di 7 persone, due detenuti, due guardie e tre civili.

Avrei sperimentato cosa significa avere per 24 ore su 24, notte e giorno, una lampada sempre accesa che riflette la sua luce direttamente sul tavolaccio, unico posto ove fosse possibile stare al detenuto. A conclusione di questa panoramica architettonica ed igienica, raffinatezza sottile è la scoperta che il tavolaccio consiste in un piano inclinato verso l'esterno che fa sì che il materasso, e ovviamente la persona ivi coricata, scivolino progressivamente trasformando il sonno, unica arma di difesa rispetto a tanta bruttura. [...] due giorni dopo il mio arrivo, esattamente il mattino di lunedì 23 Giugno chiesi udienza al maresciallo comandante Palazzo al quale feci presente che né la mia situazione istruttoria, né la mia cartella carceraria giustificavano che fossi tenuto in isolamento; essendo la mia imputazione “partecipazione alla banda armata Brigate Rosse” io dovevo essere tenuto in isolamento. (Prette, 2006, p. 46)

Un secondo momento di correlazione tra rivolte e trattamento penale e penitenziario è nell'intervallo tra il 1977 e il 1982. Le nuove leggi del '77 coincisero non solo con un forte fervore da parte delle BR, ma altresì con una nuova ondata di tensioni sociali: il desiderio di ordine e di controllo sfociò non solo nella 533/77, ma anche al decreto del 4 maggio 1977 sulle carceri speciali,

Lo stesso 8 agosto del 1977 venne approvata anche la legge 534, che, al già grave aumento della percezione del crimine, aggiunse una modifica della procedura penale in relazione al diritto di difesa. La legge, all'art. 6, pose una serie di limiti ai casi di “nullità insanabile” per violazione delle garanzie dell'imputato, rendendo non indispensabile l'avviso di indagini nei confronti dell'indagato e del suo difensore.

La legge introdusse anche un'ulteriore modifica importante, inserendo un nuovo articolo, il 48 bis:

La connessione non produce effetti né sulla competenza né ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati nei confronti degli altri imputati.

In questo modo, con una serie di *escamotages* giudiziari, fu possibile allungare i tempi di carcerazione preventiva sulla base di imputazioni minori.

Con la legge n°533/77 aumentò il minimo edittale delle pene partendo da un minimo di sei mesi, introdusse l'arresto facoltativo in flagranza di reato ed estese il divieto di coprirsi il volto anche al di fuori delle manifestazioni, trasformando il "travisamento" in un *reato di sospetto* nel quale poteva incorrere chiunque, in qualunque occasione pubblica, risultasse "difficilmente riconoscibile"

Il rigore della legge in questi passaggi sfiorava veramente il ridicolo: il tenore letterale della norma poteva permettere l'arresto di una sfilata carnealesca.

Scrive Ferrajoli:

Quest'anno, però, la nuova ondata di leggi eccezionali ha potuto abbattersi sul nostro paese senza incontrare ostacolo alcuno nelle forze tradizionali di opposizione. La nuova solidarietà instauratasi tra tutti i partiti dell'arco costituzionale e la trasformazione del parlamento in una smisurata area di governo, ovviamente democratica, hanno conferito alla nostra macchina legislativa una celerità senza precedenti, nell'azione di peggioramento dei codici fascisti e di smantellamento delle garanzie costituzionali. Ne è risultato un pesante arsenale di misure liberticide al cui confronto impallidisce la legislazione eccezionale degli anni passati, dalla proposta democristiana del fermo di polizia alla legge Reale. (Ferrajoli, 1977)

L'analisi di Ferrajoli sul procedimento plebiscitario di riforma continua sollevando polemiche sul rapporto tra principio di legalità e provvedimenti adottati:

Misure gravi, ciascuna delle quali sarebbe stata sufficiente in passato a sollevare un'opposizione di massa, e intorno alle quali viene oggi sollecitato da tutto l'arco politico sostegno e consenso di massa sull'onda di una velenosa campagna ideologica sui temi della criminalità, del terrorismo, della difesa dell'Ordine e dello Stato che non ha precedenti, per virulenza e per qualunque cosa, neppure nelle vecchie campagne fanfaniiane. Misure inefficaci, come l'esperienza insegna, rispetto al fine dichiarato di combattere la criminalità ed il terrorismo, e capaci soltanto di rafforzare gli apparati repressivi dello stato ai fini di ordine generale, e di incoraggiarne le inclinazioni autoritarie e vessatorie. Misure in larga parte oscure ed ignorate, dato che si è preferito frammentarle in una lunga serie di decreti legge, di decreti ministeriali, di leggi-stralcio, di legghine silenziosamente approvate in commissione, di accordi e disegni di legge concordati, per non offrire al paese una nuova legge simbolo (tipo legge Reale) su cui

potesse concentrarsi l'attenzione e l'opposizione. (Ferrajoli, 1977).

Non solo, nel maggio 1977 viene emanato un decreto interministeriale che decreta le forme suppletive di presidio esterno alle carceri per scongiurare il pericolo di evasione¹⁵. Non solo, il regime detentivo fu duramente irrigidito nel luglio del 1977 con l'apertura del circuito delle carceri di massima sicurezza sotto il controllo del generale Carlo Alberto Della Chiesa. Se inizialmente le strutture erano cinque (Cuneo, Fossombrone, Asinara, Trani, Favignana) questa modalità venne presto estesa ad altre strutture, soprattutto con le successive aperture di nuovi penitenziari.

Questo regime ha due effetti immediati: un peggioramento sensibile delle condizioni di vita dei detenuti politici, principali destinatari del nuovo regime e un aumento della tensione sociale dentro e fuori le mura.

Nella ricostruzione proposta da Margara, è in questo momento che gli anni di piombo assumono una connotazione peggiorativa nel contesto inframurario:

Accadde questo: un generale ritorno all'ordine e la riforma dimenticata. Permessi di uscita ai detenuti cancellati, salvi casi eccezionali. Le sezioni delle carceri chiuse: tutti i detenuti in cella, salvo le brevi ore d'aria. Sorveglianza esterna degli istituti affidata ai Carabinieri. Creazione delle carceri di massima sicurezza per la clientela più difficile, identificata in modo approssimativo e incontrollato. Sostanziale commissariamento, per così dire, della Direzione generale degli istituti di pena, con importanti responsabilità al generale dei Carabinieri Dalla Chiesa. Era il luglio 1977. Cominciarono così gli anni di piombo. Il terrorismo aveva già alzato il tiro e non lo abbassò: nemmeno un anno dopo c'era il sequestro e l'omicidio di Moro e della sua scorta. (Margara, 2009).

Con il rapimento Moro, la spirale degenerativa assunse i massimi sto-

¹⁵ Il guardasigilli, di concerto con i Ministri della Difesa e dell'Interno, "Considerato che il grave fenomeno delle evasioni dalle carceri pregiudica il mantenimento dell'ordine pubblico.....". Decreta: "Fino a quando non sarà disponibile un adeguato numero di istituti penitenziari rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, e comunque fino al 31 dicembre 1980, al coordinamento degli istituti penitenziari, indicati con provvedimento del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, è preposto un ufficiale generale dei carabinieri, nominato con decreto dal Ministro della difesa". Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1977.

rici; il c.d. “decreto Moro”, introdusse il “fermo di identificazione”, sulla base del quale “gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario alla identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d’identità da essa esibiti.”¹⁶

Il decreto inoltre liberalizzava le intercettazioni telefoniche, in quanto all’art. 6 eliminò il limite massimo di durata e il numero massimo di proroghe; l’art.7 consentì di intercettare anche su semplice autorizzazione orale del magistrato; l’art.8 rese possibile operare anche presso impianti in dotazione alle forze di polizia, e permise di utilizzare come prove le notizie così ottenute anche in procedimenti diversi da quelli per cui si fosse autorizzata l’intercettazione; infine, l’art.9 permise al procuratore di autorizzare intercettazioni preventive e di sorveglianza, quindi anche in assenza di indizi di reato.

L’exkursus sulle leggi speciali adottate nel decennio 1970-1980, si conclude con la cosiddetta “legge Cossiga” del febbraio 1980 descritta così da Amnesty International:

Amnesty International ritiene preoccupante che il 15 dicembre 1979 il governo abbia emanato un nuovo decreto-legge sulle “misure urgenti per la protezione dell’ordine democratico e per la pubblica sicurezza”. Con poche modifiche, il decreto-legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato, ed è divenuto la legge n.15 del 6 febbraio 1980.

Sono di particolare interesse quattro articoli: l’art.3 introduce un nuovo reato, la “associazione a fini di terrorismo e distruzione dell’ordine democratico”, che diventa l’art. 270bis del Codice Penale e prevede condanne sostanziali, dai quattro agli otto anni per chi partecipi ad atti di terrorismo e dai sette ai quindici anni per chi li organizza. Questo in aggiunta alle condanne previste dall’art.270, associazione sovversiva.

L’art. 6 è una norma straordinaria, che rimarrà in vigore per un anno. Esso autorizza il fermo di polizia di individui sospettati di essere in procinto di commettere il reato di cui al summenzionato art.305 o all’art.416 del Codice Penale. Il fermato può essere perquisito e trattenuto in una

¹⁶ Decreto emanato il 23/3/1978, convertito, con alcune modifiche, nella legge n.191 del 18/5/1978.

stazione di polizia per 48 ore; il Procuratore della Repubblica deve essere immediatamente informato, e ci sono altre 48 ore a disposizione per giustificare il fermo.

L'art.9 estende i poteri di perquisizione, e la permette per causa d'urgenza anche senza il mandato del magistrato competente. Il Procuratore della Repubblica dev'esserne informato senza ritardi.

L'art.10, in casi riguardanti il terrorismo, estende di un terzo il periodo massimo di carcerazione preventiva ad ogni fase di giudizio. Questo significa che la procedura può, nei casi più estremi, avere una durata legale di 10 anni e otto mesi.

È parere di Amnesty International che queste nuove misure, pur legali di per sé, rappresentino una diminuzione dei diritti dei cittadini, soprattutto perché la legislazione già vigente dava poteri sufficientemente ampi alla polizia e alla magistratura. Oggi sono permessi ulteriori ritardi per il rinvio a giudizio in un paese già ben noto per i suoi lunghi processi. Ciò rappresenta anche una notevole riduzione del valore del diritto, previsto nell'art.25, di appelli individuali contro la violazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Tali appelli sono ammessi solo qualora siano risultate vane tutte le garanzie nazionali (Amnesty International, 1980, 279-281)

La legge Cossiga introdusse anche sconti di pena per i “terroristi” che avessero scelto di collaborare con la giustizia. La legge creò un precedente drammatico sul fenomeno del pentitismo, strumento efficace per sgominare il terrorismo, ma feroce macchina di ingiustizia sociale e giuridica.¹⁷

Si perfeziona in questo periodo quel modello/paradigma di trattamento della radicalizzazione penitenziaria che si è mantenuto fino ai

¹⁷ [parlando dell'osceno dei nostri tempi, l'*osceno tragico*] “Nasce da situazioni autentiche che ben conosciamo. Il tema è la repressione. Ovviamente su questo argomento ci sono divergenze abbastanza acute anche fra democratici: soprattutto quando si scende nell'argomento dei valori repressivi, al capitolo tortura.

Oggi, nella lotta al terrorismo, questa particolare azione inumana la riscopriamo legata alla più generale repressione, come mezzo sbrigativo, atto ad accelerare la collaborazione dei catturati.

La tortura, fisica e psicofisica, spesso diventa ingrediente catalizzatore del pentimento e fa corpo, seppure invisibile, con la “legge sui pentiti”, legge che personalmente trovo oscena. Questa legge promette e mantiene di concedere perdono e libertà ai più efferati criminali. Chi è avvantaggiato da questa legge? È avvantaggiato chi ha organizzato in prima persona una banda terrorista, chi ha avuto il compito di arruolato dentro un'organizzazione, chi ha scelto, ha armato, ha procurato ed ha indicato a chi sparare nelle gambe o nella testa. Costui è il più adatto a sostenere il ruolo di collaboratore efficiente dello Stato.” (Fo, 1989).

giorni nostri come l'unico tentativo sostanziale di "de-radicalizzazione": il doppio binario di pentitismo/carcere durissimo. Se da una parte questo modello permette il libero arbitrio dei soggetti radicalizzati, che possono, di fatto, dialogare apertamente il proprio trattamento con l'istituzione, dall'altra questo meccanismo non disinnesci i processi di devianza, ma tende ad amplificarli, o ad affievolirli solo sulla base di un criterio di opportunità.

Le successive azioni delle BR furono caratterizzate da grande violenza e poca efficacia mediatica: la "Campagna contro il trattamento dei prigionieri" coincise con i *Processone* ai capi storici e con le prime dissociazioni. Il 21 giugno 1978, infatti, le BR colpirono mortalmente Antonio Esposito, funzionario dell'Antiterrorismo; giorno dell'entrata in camera di consiglio dei giudici del processo di Torino, conclusasi il 23 giugno.

Come reazione l'iniziativa *contro il trattamento carcerario dei prigionieri politici*, si sviluppò con gli attentati mortali contro il magistrato addetto alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena Riccardo Palma (Roma 14-2-78), contro l'agente di custodia presso il carcere Le Nuove Lorenzo Cotugno (Torino, 11-4-78) e contro il maresciallo degli agenti di custodia presso il carcere S. Vittore Francesco Di Cataldo (Milano, 20-4-78).

I primi giorni di ottobre del 1978 vennero segnati dalle uccisioni di Girolamo Tartaglione, direttore generale degli affari penali del ministero della Giustizia e di Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu, agenti di polizia addetti alla sorveglianza esterna del carcere "Le Nuove". Intanto, sul fronte operaio, la lotta armata si contraddistinse per diverse azioni contro le gerarchie e i dirigenti industriali. Nel luglio 1979 i segni della crisi si fecero evidenti: i detenuti BR del carcere speciale dell'Asinara fecero pervenire all'Esecutivo dell'organizzazione un documento di 130 pagine in cui venivano esposte le tesi politiche che, secondo la loro opinione, avrebbero dovuto indirizzare l'attività dopo la *campagna Moro*. L'Esecutivo non condivise le tesi esposte dai prigionieri ed espresse il proprio disaccordo. Il continuo oscillare di opinioni tra esecutivo e direzione politica (incarcerata) non fece altro che indebolire l'organizzazione: a ottobre, i prigionieri risposero chiedendo le dimissioni dell'Esecutivo. Tra il giugno del 1978 e la primavera del 1980 venne condotta una *campagna contro gli apparati dell'antiterrorismo*. In complesso, tra carabinieri e polizia, vennero colpiti mortalmente

12 militari di vario grado. Il 2 ottobre 1979 i brigatisti detenuti all'Asinara annunciarono la loro intenzione di smantellare il carcere speciale. Dopo una notte di battaglia con esplosivi, scontri a fuoco e lotte corpo a corpo, la struttura del carcere venne resa inagibile. Questo clima di tensione permane, e secondo Margara è solo nel 1983 che si assiste ad un reale cambiamento:

Il regime restrittivo nelle carceri di massima sicurezza restò limitato a poche persone: i cd. "boia delle carceri", cioè gli autori dei fatti più gravi attuati proprio in carcere. Per loro ci furono "i braccetti" (piccole sezioni), non della morte, ma certamente di una vita molto grama. Non fu rinnovato, quel regime speciale, per gli altri. Il terrorismo aveva concluso la sua fase acuta e si creava fra i detenuti una larga area di dissociazione dalla lotta armata. È il periodo delle cd. "aree omogenee", che raccolgono i detenuti che dichiarano di dissociarsi e che maturano un nuovo atteggiamento verso l'esecuzione della pena: accettarla e coglierla come occasione di partecipazione sociale.

Segnali di cambiamento, dunque, e si va verso la legge Gozzini. (Margara 2009)

Le rivolte sfociano in una concertazione politica dentro e fuori le mura che avrebbe portato, di lì a poco, alla più florida stagione riformatrice del diritto penitenziario, con la Legge Gozzini del 1986 a fare da apripista. La messa in discussione del trattamento avviene solo a seguito della politicizzazione delle strutture penitenziarie, e grazie agli strumenti negoziali di quella popolazione detenuta, in grado di sviluppare una critica costruttiva dello strumento disciplinare. L'intervento normativo risulta tuttavia depotenziato nell'ottica interna dei gruppi di detenuti.

Dall'inizio del mese di gennaio un compagno di questa sezione, M.F. (area BR) è stato posto a regime di "sorveglianza particolare" per un periodo di sei mesi, prorogabili. Questa punizione concretamente significa che non può fare nessun colloquio con persone che non siano familiari stretti, che può fare una sola telefonata al mese, che gli è vietata la socialità con i prigionieri dell'altro blocco [...] Queste misure vengono proposte dal ministero di grazia e giustizia alle direzioni delle singole carceri, che decidono se attuarle e in quale misura, graduandole le forme concrete che possono arrivare fino all'isolamento totale. Questo provvedimento, secondo noi rientra a tutti gli effetti nelle iniziative del Ministero per spezzare l'identità individuale e collettiva dei rivoluzionari e dei prigionieri, antagonisti. A questa iniziativa si vanno ad affiancare

le più recenti poste di soluzione politica e di resa (dei prigionieri politici in questi anni). [...] è chiaro che questi tre fattori di riorganizzazione complessiva del sistema carcerario (ndr. edilizia penitenziaria, informatizzazione, riqualificazione del personale) non sarebbero stati sufficienti senza la frantumazione definitiva del movimento di lotta dei prigionieri che si era riprodotto continuamente anche di fronte ai vari tentativi statali di arginarlo e di farlo sparire. Costretto a far fronte a continue iniziative di lotta, tutte ruotanti attorno alla volontà di rompere la rigidità delle condizioni di prigionia per impedire al carcere di esercitare la sua azione distruttiva, e contemporaneamente, all'affermazione continua del diritto a liberarsi come negazione di ogni legittimità sociale e politica del carcere, lo Stato ha finito con l'attuare di volta in volta iniziative tampone di carattere temporaneo. Quando l'indebolimento della guerriglia e del movimento rivoluzionario si è accompagnato a grosse modifiche nella composizione di classe del proletariato prigioniero, lo stato ha intravisto le condizioni per sferrare un attacco a fondo che spezzasse la forza raggiunta dal movimento dei prigionieri e ne minasse la possibilità di riproduzione futura. (I Compagni e i prigionieri del blocco B. carcere speciale di Novara, 'lotte e l'applicazione della legge Gozzini, Novara 30 marzo 1987', Prette, 2006)

Dal canto suo, se la stagione riformista ha trasformato nelle prassi la vita quotidiana dei detenuti, quel periodo, ritenuto un *unicum* storico, non ha offerto modelli di intervento efficaci che andassero oltre la repressione e che oggi tornano in auge con i medesimi dispositivi nei confronti di un "nemico" interno molto differente.

3. Riflessione conclusiva

Giovanni Maria Ceci, in "Il terrorismo italiano, storia di un dibattito" problematizza le relazioni tra i modelli e le pratiche di quelli che in letteratura vengono chiamati "old terrorism" e "new terrorism" (Duyvesteyn, 2010; Crenshaw 1981, Tucker 2001). Questa divisione ha come spartiacque gli eventi dell'11 settembre 2001 e l'avvento del terrorismo di tipo islamico che a partire da Al-Qeida ha visto forme e mutamenti, mentre si attribuisce il termine "old terrorism" ai processi precedenti, nel caso italiano il terrorismo brigatista e lo stragismo nero. In particolare, secondo Hoffman, le differenze sarebbero legate alla selettività dei bersagli e alla forma, all'uso e alla funzione della violenza (Hoffman, 1984, Kassimeris

2008). Tuttavia, questa distinzione sembra non tenere fino in fondo nelle categorie politiche e tantomeno nelle analisi delle reazioni statali a questi attacchi.

Hess parla di un esaurimento della lotta armata, almeno nella sua fase acuta, dovuta a tre motivi principali: i successi ottenuti dalla polizia, la disgregazione dei gruppi terroristici e la loro base sociale (Hess, 1991, p. 173). Se si dovesse immaginare in che ordine questi elementi hanno avuto rilevanza, credo che la disgregazione della base sociale sia stato il fattore che ha permesso a cascata agli altri elementi di ridurre la complessità e l'intensità del fenomeno.

Tuttavia, nelle analisi in letteratura si possono ritrovare alcuni elementi di continuità: dalla forma comunicativa delle azioni alla scelta razionale di contrasto ai governi (Crenshaw, 1981); dalla base sociale ampia alla costruzione di una rete (Tucker, 2001). Infine, vi è un elemento che appare interessante nel caso italiano: la continuità nelle strutture del controllo sociale e negli strumenti normativi di contrasto sia nella dimensione dell'ordine pubblico che in quella inframuraria. Come ricostruito ora, quella legislazione nata per contrastare un nemico interno viene estesa e rafforzata in vista di un nemico "interno/esterno" applicando gli stessi canali: repressione e sistema premiale. Se si sposa la lettura di Hess, nessuno di questi elementi incide sulla base sociale, soprattutto se delocalizzata, rischiando di rendere inefficace in termini preventivi l'apparato repressivo, e rafforzando lo spazio detentivo come incubatore di risentimento.

Riferimenti bibliografici

- Amnesty International Report (1980).
- Barbieri Ezio e Erba Nicola (2013). *Il bandito dell'isola*. Milieu edizioni, Milano.
- Bevilacqua Alberto (2003), *La Pasqua rossa*, Einaudi, Torino.
- Canosa Romano e Santosuosso Amedeo, (1981-1982). *Il processo politico in Italia*, in: "Critica del Diritto" n. 23-24, nuove Edizioni Operaie, Roma.
- Ceci Giovanni Maria (2013) *Il terrorismo italiano, storia di un dibattito*. Collana studi storici Carocci, Roma.
- Crenshaw Marta (1981), *The causes of terrorism*, Comparative Politics, Vol. 13, No. 4 (Jul., 1981), pp. 379-399.
- Duyvesteyn Isabelle (2010), *How New Is the New Terrorism?*, *Studies in Conflict &*

- Terrorism*, 27/5, pp.439-454.
- Chiocchi, Antonio (1991), *Catastrofi del 'politico'. Teatro di senso, razionalità e categorie della lotta armata*. "Quaderni di società e conflitto", Avellino.
- Ferrajoli Luigi (1977), *La nuova legislazione di emergenza criminale*, in "La Questione criminale" n° II, 1977.
- Fo Dario (1989) *Da "Discorsi sul terrorismo e la repressione"*, *Le commedie di Dario Fo*, Einaudi, Torino.
- Foucault Michel (2001) *Biopolitica e Liberalismo*, Medusa edizioni, Milano.
- Hess Henner (1991) *La rivolta ambigua*, Sansoni Editore, Firenze.
- Gilbert, Paul (1997) *Il dilemma del terrorismo*, Feltrinelli, Milano.
- Kirchheimer Otto (1972), *Giustizia Politica*, Liberi Libri, Macerata, 2002.
- Margara Sandro (2009), *Sorvegliare e punire: storia di 50 anni di carcere*, *Questione Giustizia* n° 5/2009.
- Pavarini Massimo, Guazzaloca Bruno (2004), *Corso di diritto penitenziario*, Martina, Bologna
- Prette Maria Rita (a cura di), (2006), *Il carcere speciale, Sensibili alle foglie*, Dogliani.
- Teichman Jenny, (1986) *Pacifism and the Just War* Blackwell, Oxford.
- Tessandori, Vincenzo (2002), *Br. Imputazione: banda armata*, Baldini&Castoldi, Milano.
- Tucker David (2001), *What's new about the new terrorism and how dangerous is it?* *Terrorism and Political Violence*, 13 (Autumn, 2001) pp. 1-14.

Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano¹

Daniele Pulino, Alvisè Sbraccia, Valeria Verdolini

Abstract: *A partire dalle visite realizzate in qualità di membri dell'osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione, gli autori producono una prima descrizione degli adattamenti che il sistema penitenziario italiano ha prodotto in relazione all'emersione e alla successiva stabilizzazione del tema della radicalizzazione all'interno delle carceri italiane. Specifici paragrafi sono dedicati alle sezioni di alta sicurezza (AS2) che il DAP ha destinato ai soggetti imputati e condannati per reati riconducibili al terrorismo di matrice jihadista negli istituti di Rossano Calabro, Nuoro e Sassari. Accanto a questo meccanismo di circuitazione formale, il contributo si focalizza su alcuni elementi gestionali relativi al controllo dei soggetti radicalizzati e radicalizzabili inseriti nei circuiti della detenzione comune.*

Keywords: *radicalizzazione in carcere, circuitazione, alta sicurezza*

1. Introduzione

Questo contributo ha lo scopo di offrire alcuni spunti di carattere etnografico sulle modalità attraverso le quali il sistema penitenziario italiano affronta il fenomeno della radicalizzazione, sia per quanto attiene alla sua gestione nei circuiti detentivi ordinari, sia in riferimento alle sezioni di alta sicurezza (AS2) che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) ha destinato ad imputati e condannati di reati riconducibili al terrorismo di matrice islamica: Sassari, Nuoro e Rossano Calabro. Questi spunti derivano in gran parte dalle visite che gli autori hanno effettuato in qualità di membri degli osservatori nazionali e regionali di Antigone sulle condizioni di detenzione.

Per quanto attiene alle attività di individuazione dei pericoli e di gestione del fenomeno e in riferimento alle strategie di deradicalizzazione, l'orizzonte istituzionale della radicalizzazione in carcere potrebbe essere ricondotto alla Jihad: un campo di battaglia rispetto al quale le attività di

¹ Sebbene il saggio sia frutto di una riflessione comune, sono attribuibili ad Alvisè Sbraccia i § 2, 3.2; a Daniele Pulino il §3.1 e a Valeria Verdolini i § 2.1, 3, 3.2.6. .

reclutamento si indirizzerebbero più immediatamente verso i reclusi di religione islamica e (forse) più insidiosamente verso gli esponenti di una sorta di underclass autoctona pronta a trovare finalmente – nella conversione prima e nella guerra santa poi – un orizzonte motivazionale.

Il vecchio adagio sulle tendenze dei convertiti a sviluppare versioni più aggressive di radicalismo incontra quindi un nuovo interesse analitico con riferimento alle dinamiche di radicalizzazione islamica in diversi comparti carcerari occidentali (Brandon 2009, ISCR 2010). Anche in Italia qualche caso è emerso recentemente, soprattutto in riferimento ai convertiti e alle convertite che si sono diretti in Siria come *foreign fighter*. Indiscrezioni circolano anche sulla presenza di almeno un “convertito” tra i soggetti imputati di terrorismo che abitano il circuito di AS2 del quale parliamo qui nel paragrafo 3. Di fronte ai pericoli della radicalizzazione in carcere, anche le misure di sorveglianza e controllo adottate dall’amministrazione penitenziaria (cfr Zaccariello 2016) sono adottabili nei confronti di chiunque, a prescindere dalle origini etniche e religiose.

Ma l’attenzione specifica, anche in considerazione dei profili socio-anagrafici e biografici dei “terroristi islamici” che si sarebbero radicalizzati in carcere, resta fondamentalmente incentrata sui soggetti provenienti da contesti geografici o gruppi di minoranza a prevalenza islamica. Su questi soggetti e, adottando uno sguardo più sistemico, sulle sezioni detentive che abitano.

2. Ambivalenze della segmentazione

In diverse occasioni, ormai anche risalenti (Sbraccia 2004, 2011; Verdolini 2017²), abbiamo proposto tentativi di riflessione sulle ambivalenze legate al processo di etnicizzazione delle sezioni penitenziarie, ovvero alla strategia istituzionale informale (e maggioritaria) che da almeno un ventennio si è definita nella pratica della collocazione dei detenuti in specifiche aree delle prigioni in virtù della loro “appartenenza” etnica, religiosa, linguistica e culturale. Nel vocabolario di tante prigioni locuzioni quali “sezione maghrebina”, “braccio africano”, “piano dell’Est” sono

² <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-e-stranieri/>

state ampiamente impiegate per descrivere questa compartimentazione, talvolta descritta nei termini di segregazione nella segregazione (cfr Santorso 2016). Con specifico riferimento alle sezioni abitate da detenuti nordafricani (o ai detenuti maghrebini *tout court*), il tema dell'esercizio della fede e dei diritti correlati è quindi tutt'altro che emergente, essendosi appunto ampiamente sviluppato nel corso degli ultimi lustri. Muta invece negli ultimi mesi la sua declinazione, e il cambiamento si configura all'insegna dell'emergenza. Infatti, l'avvicinamento a soggetti e gruppi che professano la fede islamica in carcere costituisce, nella narrativa antiterrorista, il presupposto (certo non sufficiente) attraverso il quale percorsi di radicalizzazione violenta possano prendere forma e sostanza.

Nel corso della visita siamo accompagnati da due ispettori giovani che hanno preso servizio di recente. Ci dicono di aver solo sentito parlare da parte di colleghi più anziani di come era il carcere "prima della sorveglianza dinamica". Considerano assolutamente scontato, quasi naturale, l'assegnazione dei detenuti nei bracci sulla base della loro provenienza geografica e regionale: "Certo, cerchiamo di mettere i nordafricani tra di loro. Ma dobbiamo stare attenti a tener divisi i tunisini di Sfax da quelli di Tunisi perché sono in conflitto sul territorio". In effetti, il criterio distintivo appare evidente, anche perché le sezioni "africane" sono in condizioni decisamente peggiori. Quando chiediamo come questo criterio interagisca con le pratiche di contrasto alla radicalizzazione, gli ispettori non sembrano molto preoccupati: "Tra attenzionati e monitorati ne abbiamo tre e li abbiamo divisi, uno per piano" (dialogo informale con agente scelto in carcere, Emilia-Romagna, 2017)

L'improvvisa centralità di questa declinazione del tema, sostenuta da autorevoli figure istituzionali³, ci pone di fronte alle insidie tipiche dei processi di riduzione della complessità. Questa dinamica, è il caso di precisarlo, può essere riscontrata anche a partire dall'analisi di punti di vista

³ Gentiloni (primo ministro): "I percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi, nelle carceri e nel web, più che in altri luoghi che abbiamo magari molto seguito negli scorsi anni o decenni. Non c'è un idealtipo uguale per ciascuno dei soggetti che si radicalizzano. Sono situazioni molto diverse. Ma bisogna lavorare sulle carceri e sul web per la prevenzione". Orlando (ministro di Giustizia, ai tempi del governo Renzi): "Le carceri sono dei luoghi in cui si può strutturare una visione estremista dell'Islam, con capacità di proselitismo". Orlando (ministro di Giustizia, ai tempi del governo Gentiloni): "Seguiamo con preoccupazione il fenomeno della radicalizzazione, la quale ha come focolaio gli istituti penitenziari".

strettamente istituzionali, ossia riferiti ai membri dello staff penitenziario che abbiamo avuto modo di interrogare sulla questione da un decennio abbondante. Sfide, problemi di gestione, strategie di contenimento dei conflitti correlate alla presenza di detenuti islamici tendono così ad essere ricondotte alla seria minaccia che essi possano radicalizzarsi, opponendo un'accresciuta resistenza agli operatori di polizia penitenziaria nella quotidianità all'interno e, soprattutto, proiettandosi come schegge impazzite una volta usciti, in stato di libertà.

Questa rappresentazione è sostenuta da diverse ricostruzioni biografiche degli "attentatori" che hanno agito in Europa e che, in effetti, avevano un passato detentivo alle spalle (cfr Bilel, Lindemann 2017). È del tutto evidente che la possibilità di un reclutamento più o meno veloce in carcere ci sia. È invece altamente improbabile che questa focalizzazione sui rischi specifici del proselitismo e dell'arruolamento possa produrre effetti preventivi significativi.

La nostra è una rincorsa... È del tutto evidente che i parametri che usiamo per definire i rischi sulla base di quello che osserviamo non sono sufficienti. Se un soggetto ha veramente quelle intenzioni, è ovvio che non si fa crescere la barba all'improvviso e che non esulta alla notizia di un attentato. Il lavoro è e sarà sempre più complicato. Per farle un esempio, qualche giorno fa sono andato per la formazione⁴ al carcere di X. Ci hanno portato anche a vedere le sezioni e mi si è avvicinato un ragazzo giovane, credo marocchino. Sorridendo mi ha detto: "Io sono un bravo ragazzo, non sono neanche attenzionato". Davvero, ha usato proprio questo termine che si riferisce alla nostra scala di valutazione della pericolosità.

(dialogo informale con agente scelto in carcere, Emilia-Romagna, 2017)

Chissà cosa si celava dietro a quel sorriso. Una beffarda rivincita? Una velata minaccia? Un'autentica definizione di sé? In ogni caso, l'interazione descritta dall'agente è straordinaria: il detenuto comune maghrebino può definirsi "bravo ragazzo" in virtù del fatto che rappresenta il suo potenziale di pericolosità come quello del detenuto comune. Con un'unica specificazione: non avrebbe intenzione di radicalizzarsi, di passare oltre.

Anche i contributi sociologici più nettamente schierati dentro un ap-

⁴ Il riferimento è alla formazione specifica dedicata ad alcuni membri del personale carcerario dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

proccio istituzionale e amministrativo concordano nel sostenere che non sia possibile associare direttamente l'adesione a una forma radicale di credo (per quanto semplificata) con la propensione al passaggio all'atto conflittuale, violento e infine terrorista. Non solo il prerequisito non basta, ma perfino certe forme di "salafismo penitenziario" presentano una loro indubbia ambivalenza. È probabile che queste forme abbiano una maggiore capacità di attrazione proprio in virtù del fatto che tendono a produrre visioni manichee, a dare un significato oppositivo basilare alle forme di oppressione, a collocare il nuovo adepto dentro cornici ordinarie semplici ed efficaci. Questo processo di socializzazione, peraltro incentrato su pratiche di disciplinamento rigide e su precetti rigorosi, non presenta alcun livello di necessaria, implicita conflittualità all'interno del carcere. Certo, può manifestarsi come forma organizzata di opposizione, ma in questo caso i protagonisti rinuncerebbero a mantenere l'anonimato indispensabile a chi voglia poi agire, nella consapevolezza diffusa della presenza dell'*intelligence*. Per converso, l'effetto appariscente potrebbe essere quello di una ricaduta benefica sulla vita del soggetto così socializzato e perfino su una sezione carceraria.

Quando sono stato arrestato per la prima volta in Tunisia sono entrato in un carcere che era un inferno. Anche se conosci il carcere in Italia tu non te lo puoi immaginare. Sporczia, violenza, una cosa incredibile. Quando ho visto la sezione dei fondamentalisti sono rimasto a bocca aperta [*mima l'espressione di sorpresa*]. Tutti, a turno, pulivano. Era pulitissimo, brillava. Tutti calmi, ordinati, nessuno mai alzava la voce. Devo dire che mi sono vergognato di me stesso, di come stavo. Li ho ammirati.
(intervista con detenuto maghrebino registrata in carcere, Sicilia, 2002)

Questa citazione può sembrare esotica e quindi fuori contesto. In realtà, nelle successive testimonianze raccolte con personale carcerario ricoprente funzioni dirigenti (polizia penitenziaria e direzioni penitenziaria), gli elementi di assonanza risultano notevoli:

Spesso gli stranieri che entrano in carcere sono proprio allo sbando. Non è un segreto che la loro condizione sia resa più difficile dal fatto che, essendo irregolari, non possono pensare realisticamente a una prospettiva di reinserimento. Questa difficoltà si riflette nella loro gestione da parte nostra. Il problema è che non hanno niente da perdere. In una situazione simile, penso che lavorare sulle possibilità di praticare la loro religione

sia importantissimo. Ormai ho visto tanti di loro trovare così un po' di serenità, alcuni li ho visti proprio cambiare, ad esempio nel rapporto con il personale e con gli agenti.

(colloquio con direttore di carcere, Veneto, 2007)

Qualche volta sembra che favorire i diritti religiosi sia una concessione dell'amministrazione. Non dovrebbe essere così, a prescindere. Io ci credo proprio in termini astratti. Ma poi è evidente che aprire uno spazio di preghiera significa lavorare in sezioni più tranquille, con soggetti meno aggressivi e meno propensi all'autolesionismo.

(colloquio con direttore di carcere, Emilia-Romagna, 2013)

Da quando hanno uno spazio per pregare, le cose vanno meglio. I problemi ci sono, alcuni non sono interessati, altri restano isolati, ma il clima in sezione è più tranquillo e la sezione è più pulita.

(colloquio con ispettore di polizia penitenziaria, Emilia-Romagna, 2011)

Si tratta di brani particolarmente densi di significato, selezionati tra i tanti (coerenti) raccolti negli ultimi 15 anni di confronti con il personale dell'amministrazione penitenziaria negli istituti carcerari⁵. Chiaramente si tratta di soggetti che hanno interesse a rappresentarsi come garanti dei diritti fondamentali dei detenuti, con una traduzione pratica che spesso passa per l'adattamento informale e provvisorio a luoghi di preghiera di spazi quali palestre, salette per la socialità, celle dismesse, aule scolastiche, ecc.

Prassi diffuse che vengono ricondotte peraltro al campo strategico del governo e dell'ordine interno. Nel primo brano il riferimento a questa dimensione è esplicito, e rimanda direttamente alla questione dell'inattuabilità di un trattamento individualizzato che miri al reinserimento, ovvero al rapporto problematico tra riabilitazione, penalità premiale e status giuridico degli stranieri (significativamente, nel contesto specifico, di fatto identificati come musulmani). Le parole del direttore sul "niente da perdere" come fattore (comprensibile) di ingovernabilità sarebbero quindi facilmente rovesciabili verso un "niente da guadagnare" dall'adesione a modelli riabilitativi privi di riscontro ed efficacia. A fronte di un

⁵ Dove non altrimenti specificato, gli spunti discorsivi riportati sono relativi a trascrizioni effettuate da chi scrive a seguito delle proprie visite a istituti di pena, realizzate in qualità di membro dell'Osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione: http://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/

simile stallo, gli obiettivi si ridimensionano, o meglio si spostano decisamente sul mantenimento di una cornice più “serena” di rapporti interni. Tranquillità e pulizia (relative) come risorse gestionali emergono anche nei due brani successivi. Nel secondo, i livelli di legittimazione della pratica religiosa oscillano da una declinazione “astratta” (costituzionale) a una definizione assolutamente pragmatica.

Tuttavia, è possibile riscontrare, nei colloqui con il personale dell’amministrazione penitenziaria, che anche l’adesione ad una fede personale e la richiesta di poter godere dei diritti connessi alla libertà religiosa rientri nel “patto morale” tra amministrazione e detenuti.

Abbiamo fatto il possibile per far arrivare un menù halal, differenziandolo. E loro cosa fanno? Ce lo richiedono e poi non vanno a pregare, o non rispettano il ramadan, o fumano tutto il giorno. Perché tutta quella fatica se poi non sono fedeli fino in fondo? Noi li concediamo, ma loro devono meritarseli (Dialogo con un direttore, Regione Lombardia, 2017)

In questi casi, la riduzione dell’aggressività e dell’autolesionismo presenta dei contenuti specifici. Nonostante le risse e le pratiche auto-aggressive siano elementi problematici del penitenziario tout court, la loro configurazione è infatti nettamente mutata negli ultimi due decenni. Sono ormai consistenti i riscontri di ricerca che riferiscono di punti di vista istituzionali secondo i quali la matrice dei conflitti interni andrebbe ricercata nella difficile convivenza di gruppi “etnici” (o geograficamente definiti) all’interno del carcere italiano, attribuendo inoltre a un improbabile “fattore culturale” nordafricano l’aumento dei casi di autolesionismo (“sono quasi sempre loro che si tagliano”, “sono geneticamente più portati all’autolesionismo”, “per loro (magrebini ndr) tagliarsi è una questione culturale”). Favorire la pratica religiosa significa quindi attivare uno strumento rasserenante, con effetti positivi (sia pur parziali) che si rifletterebbero – come emerge dal terzo brano – nella quotidianità di chi lavora a stretto contatto coi detenuti nelle sezioni.

2.1 Allarmi

Questo quadro interpretativo e operativo sembra aver significativamente orientato il personale penitenziario negli ultimi lustri. Ma gli elementi di tensione e perturbazione non hanno tardato a manifestarsi.

Se la quota percentuale di stranieri (e in particolare di quelli provenienti da aree geografiche a prevalente religione musulmana) ha raggiunto una consistenza rilevante a partire dalla seconda metà degli anni '90, si evidenzia una coincidenza temporale significativa con l'emersione di un conflitto globale che ha visto *al-Qaeda* come protagonista, almeno nelle rappresentazioni mediatiche dell'epoca. In particolare, gli attentati di New York (2001), Madrid (2004) e Londra (2005⁶) hanno evidenziato la pregnanza dello spostamento del conflitto all'interno dei confini dell'occidente, contribuendo a ridefinire gli immaginari di pericolosità sociale attribuita alle minoranze di origini musulmane.

Come abbiamo sostenuto altrove (Sbraccia 2017⁷), questo processo ha investito immediatamente (o quasi) il comparto carcerario italiano: infatti, questo ambito istituzionale, in virtù della sovrarappresentazione statistica dei nordafricani ed estereuropei derivante dalle caratteristiche dei processi di criminalizzazione nell'Italia contemporanea, si è configurato per primo come autenticamente multietnico, con discreto anticipo, ad esempio, sull' articolazione della scuola e della sanità. Inoltre, come chiariremo più diffusamente altrove (Sbraccia e Verdolini in questo monografico), questo comparto è storicamente e funzionalmente abituato a confrontarsi, in chiave gestionale e preventiva, con i processi di radicalizzazione. L'attuale declinazione di questi processi presenta certo sfide e specificità contingenti, ma appare inconsistente l'ipotesi che essi colgano di sorpresa gli apparati del penitenziario (cfr Sbraccia 2017). Come già osservato nei paragrafi precedenti, al di là dell'organizzazione delle attività di intelligence e monitoraggio⁸, uno dei nodi cruciali in questo senso appare quello dei rapporti tra carcere e *Imam*, da intendersi nell'acce-

⁶ Nel giorno dell'attacco alla metropolitana di Londra, stavamo effettuando una visita alla casa circondariale di Vicenza e abbiamo appreso dell'evento dalla tv posta sopra il bancone del bar riservato al personale penitenziario. Il tema proposto dal mezzobusto di turno era quello della rabbia covata da soggetti appartenenti a minoranze nei paesi europei. Il coordinatore dell'area trattamentale e il direttore, coi quali stavo prendendo il caffè, avevano immediatamente proposto una associazione con le caratteristiche dei tanti stranieri (59% sul totale) presenti nell'istituto, insistendo peraltro sulla necessità di contrastare il loro isolamento finanziando seriamente un progetto di mediazione culturale per il settore penitenziario.

⁷ <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/02-carcere-e-radicalizzazione/>

⁸ Cfr <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/IT/1-2013-941-IT-F1-1.Pdf>

zione di guide della preghiera e di referenti spirituali⁹. La necessità che si pone nel quadro delle direttive di prevenzione a livello internazionale è quella di reclutare queste figure all'esterno seguendo precisi criteri di affidabilità. È interessante osservare come solo recentemente, in Italia, sia stata definita l'opzione strategica che spinge verso una convenzione quadro con l'Unione delle comunità islamiche d'Italia (U.C.O.I.I.)¹⁰. Interessante perché dai nostri riscontri empirici risulta che da diversi anni il personale dirigente (direttori, figure apicali della polizia penitenziaria) si interroghi e offra spiegazioni sulle ragioni della mancata implementazione dell'accesso alle strutture di *Imam* provenienti dall'esterno.

Noi ci abbiamo provato a chiamare un *Imam* da fuori. Persona squisita e molto motivata. Ma i detenuti musulmani non ne volevano sapere, alcuni dicevano che era una spia, si rifiutavano di pregare con lui. Preferivano fare da soli e scegliersi l'*Imam* tra i compagni. Abbiamo dovuto rinunciare all'accordo, anche perché non potevamo certo imporlo rispetto al modo in cui la gente prega. È una cosa delicata, mica puoi provocare una rivolta in carcere per questo.
(colloquio con comandante di polizia penitenziaria, Emilia-Romagna, 2011)

Abbiamo sempre utilizzato un detenuto della sezione che sceglievano loro, solo ultimamente abbiamo aumentato i controlli e le precauzioni. Ma preferiscono così, se lo autogestiscono. (colloquio con un agente di polizia penitenziaria, Lombardia, 2015)

Infatti, a fronte di procedure specifiche di accreditamento disponibili da più di un decennio, secondo il ministero di Giustizia sono 22 (14 secondo altre fonti) gli Imam "accreditati presso il ministero dell'Interno" che operano nei 190 istituti penitenziari della nazione (dei quali 69 prevedono locali adibiti, almeno il venerdì, alla preghiera per detenuti musulmani, mentre negli altri casi la preghiera avviene in luoghi informali come le stanze detentive o le salette destinate alla socialità)¹¹.

⁹ Con specifico riferimento alla loro presenza nelle sezioni AS2, si veda il paragrafo successivo (3) di questa introduzione.

¹⁰ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=0_2_6_9&facetNode_2=0_2_6&previousPage=mg_1_7&contentId=SCA1196726

¹¹ Relazione del Ministero sull'amministrazione della Giustizia, anno 2016 (Inaugu-

Come spiegare quest'incidenza così contenuta, senza assumere di poterla ricondurre alla retorica un poco stantia dei cronici ritardi dell'amministrazione italiana (penitenziaria in particolare)? Una prima chiave esplicativa viene dagli ultimi brani di colloquio citato. Accredito istituzionale e raggiungimento della fiducia dei detenuti sarebbero processi potenzialmente contrapposti. Una forzatura in questo senso non solo sarebbe incompatibile con qualsiasi declinazione di diritto religioso, ma comporterebbe rischi per lo stesso governo dell'ordine interno. Si evidenzia qui un ulteriore elemento di ambivalenza, tutto interno al primato dell'obiettivo istituzionale di garantire la sicurezza e il funzionamento ordinario del carcere. Da un lato gli Imam accreditati offrirebbero garanzie sui contenuti veicolati e sarebbero tenuti al dialogo coi referenti istituzionali. Dall'altro non riuscirebbero a garantire quei requisiti di affidabilità fondamentali per interagire coi detenuti e configurarsi poi come referenti informali per le contrattazioni che definiscono in concreto la gestione del penitenziario.

Emblematica, da questo punto di vista, è l'evoluzione che abbiamo registrato negli ultimi anni in una casa circondariale dell'Emilia-Romagna. Nel corso di una visita nel 2013, il comandante di polizia penitenziaria, con modalità del tutto irriuale, ci presenta in cucina il cuoco, un signore nordafricano intorno alla quarantina. Notiamo che veste un copricapo, ma appena lasciata la cucina, ogni nostra domanda viene anticipata dalla spiegazione (esaustiva) del comandante stesso:

Come sapete il cuoco è un lavorante particolare, molto importante per gli equilibri del carcere. Per questo, tendenzialmente, non rientra nelle normali turnazioni dei lavori interni. Se è bravo e i detenuti sono contenti della qualità del cibo, non ha senso cambiarlo. Abbiamo poi inserito lui come cuoco perché i maghrebini si fidano del fatto che controlla che la dieta sia adeguata alla loro religione. Si fidano perché lui è anche il nostro Imam.

A questo punto siamo intervenuti con una domanda specifica sull'eventualità, invece, di far venire una figura religiosa dall'esterno, e la risposta è stata altrettanto significativa:

razione dell'anno giudiziario 2017), Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (sezione D.5).

Ma così non funziona! Noi abbiamo bisogno di una persona che sia in grado di parlare nel quotidiano coi detenuti musulmani, che qui sono tantissimi. Deve essere un vero punto di riferimento per loro per poi parlare con noi di eventuali problemi del gruppo. Per esempio, con lui abbiamo concordato come allestire lo spazio dedicato alla preghiera. Io penso che nella gestione di questo istituto lui sia una figura importante.

Il riconoscimento della leadership informale, come strumento di mediazione situata e quindi di gestione dei conflitti, era dunque esplicitamente riconosciuto. Il comandante stava però esaurendo il suo mandato, avendo già ottenuto un trasferimento per motivi familiari. Nel corso della visita successiva (2015), ad accoglierci c'era quindi una comandante nuova, che a sua volta aveva sostituito da poco una collega ed era portatrice di una visione assai differente. Quando abbiamo fatto riferimento alla figura dell'*Imam*, ci ha subito riferito che quella persona "non era affidabile" ed era stata rimossa dalla cucina e dal ruolo di guida nella preghiera.

Penso che questa cosa di attribuire a un detenuto di rappresentare qualcosa e parlare con l'amministrazione a nome di qualcuno non vada bene per niente. Io sono contraria, e lo era anche la collega che mi ha preceduto e lo ha fatto tornare un detenuto come gli altri. Se i detenuti non vogliono un Imam dall'esterno, allora preghino da soli, senza bisogno di un leader. In ogni caso, io questi leader non li riconosco.

Abbiamo allora tentato di rilevare come questa risoluzione si ponesse in contrasto alla precedente proprio sullo stesso terreno, ossia quello della affidabilità, ma ci è stato risposto cortesemente che si trattava essenzialmente di "una questione di metodo" (di governo). Allora abbiamo cercato elementi di riscontro nel dialogo con l'educatrice presente, che si è detta sollevata per via della nuova impostazione. Ricordava esattamente la vicenda, definendo il soggetto in questione come "pericoloso", portatore di una visione "fondamentalista", dotato di grande "capacità manipolatoria", "maschilista" e talvolta "minaccioso, capace di eccepire sulla lunghezza delle gonne del personale femminile che opera in carcere".

È quindi possibile ipotizzare che un indirizzo generale più stringente sul controllo di questa figura cruciale, nell'economia complessiva del rilancio della questione della radicalizzazione penitenziaria, incontri o promuova stili gestionali come quelli riscontrati nel corso della seconda

visita. Oppure, semplicemente, che gli stili gestionali siano differenziati e si alternino in virtù degli spostamenti delle figure apicali. In ogni caso, i termini dell'ambivalenza non sembrano sciolti. Infine, abbiamo riscontrato in Lombardia un episodio in cui la direzione narrava di una vera e propria riduzione fino all'estinzione dei partecipanti alla preghiera collettiva.

No, ma qui non pregano più - Lo facevano all'inizio, ma poi non hanno più voluto, se vogliono pregano da soli in cella, venite a vedere. Veniamo accompagnati in una cella con un tappeto per la preghiera rituale sul letto, alcuni libri in arabo di preghiera, una stanza molto ordinata e pulita. È tra i più ordinati del penitenziario! Vedete, è anche molto bravo nei lavoretti. Qui c'è l'angelo del Natale, e questo è un omaggio al Papa" (colloquio con responsabile di area trattamentale, Lombardia, 2016).

Come lascia intendere chiaramente il brano, le singole sensibilità degli operatori, la disinformazione sia rispetto alle partiche che alla pienezza e sostanzialità dei diritti di libertà religiosa da tutelare, producono un caleidoscopio di approcci sullo sfondo, che rendono qualsiasi tentativo di generalizzazione e di analisi estremamente complesso, e il lavoro di osservazione particolarmente prezioso per tentare di poter dare contezza di un fenomeno frastagliato e in divenire.

Nel corso delle visite, soprattutto a seguito degli eventi parigini, in maniera più o meno esplicita il trattamento dei detenuti attenzionati, o esplicitamente radicalizzati diventa parte dell'incontro con il penitenziario. In più occasioni gli agenti hanno esplicitato quei livelli di attenzione (Sbraccia, 2017) e le modalità di individuazione e separazione dei soggetti a rischio dal corpus penitenziario. Se in alcuni casi questo processo è in atto ma vi è una forma di pudore/precauzione nell'entrare nei dettagli (polizia penitenziaria che ammette la presenza ma non fornisce specifiche, passaggi che diventano più veloci in alcuni reparti) in altri casi è molto più definita sia la questione che la "posizione" dei radicalizzati nel circuito interno alla struttura penitenziaria.

Se vuole l'accompagnamento, adesso ci passiamo. Li abbiamo messi qui, insieme a quelli delle gang. Solo che dopo un po' non ci stavano più, e allora vede lì? I segni sul pavimento. Prima il cancello divisorio era lì, ma ora l'abbiamo spostato, e abbiamo allargato aggiungendo sei celle. Si fa quel che si può, anche se di questo passo, non so fino a quando basterà.

Per ora li teniamo qui, in celle singole o da due a seconda dei casi. Il reparto ad hoc ha assorbito parte dell'isolamento, mentre passiamo un detenuto attenzionato si ritrae e chiude con forza il blindo, quasi a non mostrarsi al nostro passaggio (un comandante, Lombardia, 2017).

Nei frammenti di racconto raccolti nelle differenti visite, emerge un *profiling* definito dalle circolari ministeriali che etichetta, *attenziona* e trasferisce alcuni detenuti sulla base di comportamenti “sospetti”.

La circolare dice esplicitamente quali sono i segnali da tenere d'occhio: se si smette di pregare con gli altri, se cambia il tipo di rasatura e la forma della barba, se non si partecipa alle attività, sono tutte ragioni per tenere d'occhio questi soggetti. Se invece dicono o commentano episodi di attentati con frasi di supporto, o non di condanna, o ancor peggio con entusiasmo, allora varia il livello di intervento. (un poliziotto penitenziario, Lombardia 2017).

Le descrizioni fornite nel brano precedente chiariscono i differenti livelli di prevenzione e i modelli di gestione del fenomeno in nuce, differenziando le fasi di osservazione da quelle di attenzionamento a quelle vere e proprie di possibile “radicalizzazione”. Questi livelli vengono tuttavia assorbiti dalla vita quotidiana delle case circondariali e case di reclusione, in cui la separazione degli spazi permette forme di controllo temporanee, ma non risolutive, dei processi in corso.

3. Radicalizzazione e circuiti di alta sicurezza

I paragrafi precedenti hanno permesso una sintetica fotografia dell'universo penitenziario costellato di sintomi e di tecniche per intercettare processi di devianza tra i ristretti, riconducibili ai modelli della radicalizzazione islamica nei penitenziari. Tuttavia, queste fasi – spesso embrionali – che descrivono il processo di radicalizzazione inframuraria, soprattutto di tipo individuale, sono solo uno degli aspetti riscontrabili nell'universo delle carceri italiani, per certi versi il più preoccupante perché sembra essere la risultante del disciplinamento penitenziario, un effetto collaterale distorto della relazione con l'autorità, in certi casi il primo contatto con le forme di potere e disciplina nel paese (d'accoglienza, di seconda genera-

zione). Per altri aspetti, questi processi sono, tuttavia, ancora relegati allo spazio del penitenziario, e preoccupano le istituzioni di controllo nella misura in cui il fine pena si avvicina e l'espulsione non è sempre un'opzione percorribile. I timori e le attenzioni della struttura penitenziaria, sono in realtà rivolti a quella popolazione detenuta che presenta un reato specifico (anche se il più delle volte in attesa di primo giudizio) di tipo politico, legato a finalità di terrorismo, tentata sovversione, associazione a delinquere. Sono i casi di arresti, misure cautelari e processi che dall'inizio degli anni 2000 hanno caratterizzato il penitenziario. In primis fu, per ragioni di spazio, Rossano Calabro. Ora Sassari e Nuoro rappresentano gli altri poli di questa detenzione "specificata", che verrà raccontata nei successivi paragrafi attraverso schegge etnografiche e brevi riflessioni.

3.1 Le case circondariali di Sassari e Nuoro

Le pagine che seguono derivano dalle note raccolte tra il 2016 e il 2017 nell'attività dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone in Sardegna e, più in particolare, nel corso delle visite alle case circondariali di Sassari e Nuoro. Negli ultimi anni la presenza in questi due istituti di detenuti per reati riconducibili al "terrorismo islamico", oltre la metà di quelli presenti in Italia, ha comportato un'attenzione specifica alle sezioni di AS2. Oltre all'osservazione ordinaria, questo tema è stato oggetto di uno specifico servizio di "Prigioni d'Italia", il video *reportage* realizzato da Antigone in collaborazione con "La Repubblica"¹². Inoltre, all'interno di un rapporto continuo di scambio e confronto, sono state realizzate alcune interviste con i garanti dei detenuti, utili ad approfondire la conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle sezioni AS2.

Va precisato che la presenza nel territorio regionale di regimi detentivi speciali non è una novità assoluta. A partire dagli anni settanta, gli istituti di pena della Sardegna svolgono pressoché continuamente queste funzioni. Basti ricordare che uno dei due istituti oggetto di esame, la casa circondariale di Nuoro, immediatamente dopo la sua apertura, negli anni Settanta, viene inserita in quello che all'epoca è chiamato il circuito dei camosci (De Vito 2009), ovvero i carceri destinati alla restrizione degli

¹² Il *reportage*, a opera di Andrea Gualtieri, con riprese di Andrea Oleandri è visibile nel sito di Repubblica Tv al seguente link: <http://bit.ly/2faAMiK>

appartenenti al terrorismo interno. Oggi, la presenza delle sezioni di AS2 riservate a esponenti del terrorismo internazionale si iscrive in una più generale ristrutturazione del circuito penitenziario regionale, che nell'arco di un decennio ha visto la chiusura di sei strutture – Sassari “San Sebastiano”, Cagliari “Buoncamino”, Oristano, Tempio, Iglesias e Macomer – e l'apertura di quattro nuovi complessi – Bancali (Sassari), Uta (città metropolitana di Cagliari), Massama (Oristano), Nuchis (Tempio) – di dimensioni maggiori e con funzioni diverse. Certo, non è trascurabile il fatto che uno dei carceri chiusi recentemente, Macomer, ha fatto parte dei circuiti rivolti ad appartenenti a organizzazioni terroristiche. In ogni caso, una metamorfosi degli assetti del sistema penitenziario sardo può essere rintracciata a partire da due elementi. Il primo è che tutti gli istituti chiusi negli ultimi anni erano case circondariali, mentre ora esiste una polarizzazione della custodia cautelare sulle strutture di Sassari-Bancali, Nuoro e Uta, che al loro interno accolgono almeno una sezione di Alta Sicurezza. Il secondo è dato dal fatto che le nuove case di reclusione di Nuchis e Massama sono indirizzate a ospitare detenuti del circuito di Alta Sicurezza (AS1 e AS2) in modo pressoché esclusivo.

La casa circondariale di Sassari si trova a Bancali, piccola frazione a qualche chilometro dal centro della città. Aperto nel luglio del 2013, in concomitanza con la chiusura della vecchia struttura, “San Sebastiano”, il nuovo carcere è molto più grande: 454 posti a fronte dei 190 di San Sebastiano, con al suo interno 90 posti per detenuti in regime di 41bis. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 30 giugno 2017 erano presenti nell'Istituto 462 detenuti, di cui 152 erano stranieri, ovvero il 31% del totale.

Nel corso del 2016 come Osservatorio ci siamo recati a Bancali in due occasioni. Una prima osservazione si è svolta a giugno, dopo una preparazione durata circa un mese, in quanto si è cercato di concordare una data che consentisse alla direzione di accompagnarci, cosa che alla fine non è stata possibile. In Sardegna, infatti, esiste una carenza strutturale rispetto al numero di direttori dei penitenziari, che si trovano a dividere il loro operato tra più istituti. In ogni caso, ci accordiamo telefonicamente per farci accompagnare dalla comandante della polizia penitenziaria. Il giorno della visita, prima di arrivare al cancello d'ingresso del penitenziario, veniamo fermati da una pattuglia della polizia di stato che si informa su chi siamo e dice che dentro ci stanno già aspettando. Sempre vicino

al perimetro notiamo anche la presenza di un furgone della polizia. Al momento del nostro ingresso scopriamo le ragioni di questo presidio. Proprio quella mattina si tiene un'udienza del processo ai sette cittadini pakistani, residenti a Olbia, accusati di essere affiliati ad *al-Qaeda* e di aver organizzato un attentato in Pakistan. Qui a Sassari, la sezione di AS2 è stata istituita proprio in relazione all'avvio di questo processo. Quella del giugno 2016 è una delle prime udienze che si tengono in carcere e segue di qualche mese una prima udienza si è svolta nella sede centrale del tribunale, con un dispiegamento di forze molto ampio che aveva creato molto scalpore e aveva bloccato per alcune ore il centro della città.

Una seconda osservazione si è svolta nel mese di ottobre con lo scopo di realizzare il *reportage* "Prigionieri d'Italia", che nel caso di Sassari ha approfondito il rapporto tra diritti dei detenuti e radicalizzazione. Nel corso dell'incontro, prendo alcune note del colloquio del giornalista di Repubblica con direttore e comandante, che non vogliono essere riprese, ponendo a mia volta qualche domanda. Inoltre, chiediamo di poter accedere alla sezione di AS2. Dopo una telefonata al provveditorato regionale, ci viene accordata la possibilità di entrare nella sezione, anche perché al momento i detenuti sono fuori per l'ora d'aria. Non incontriamo nessuno di loro. Possiamo solo scrutarli dalla una finestra della sala socialità che consente di intravedere un frammento dei passeggi, privi delle coperture necessarie a consentire il loro utilizzo in condizioni climatiche sfavorevoli. Viceversa, è possibile realizzare alcune interviste con operatori dello *staff* e con alcuni detenuti comuni di religione musulmana.

La Casa Circondariale di Nuoro è stata visitata nel marzo del 2017, durante l'attività ordinaria dell'Osservatorio, con l'obiettivo di prestare particolare attenzione alla presenza delle due sezioni AS2, maschile e femminile. Sebbene questo carcere si sia caratterizzato per la presenza di regimi detentivi speciali fin dalla sua apertura, occorre inquadrare il contesto attraverso alcuni dati. Al momento della visita sono presenti 123 detenuti, di cui circa il 75% è collocato nelle sezioni di Alta Sicurezza (AS2 e AS3). A differenza di Sassari, gli stranieri presenti nell'istituto sono solo 15 (12%) e di questi ben 9 sono ristretti nelle due sezioni AS2, maschile e femminile, che complessivamente custodiscono 11 detenuti (3 donne e 8 uomini). L'AS2 maschile, istituita nel maggio del 2016, è collocata negli spazi che fino a poco tempo prima erano destinati a una sezione 41bis e la sua gestione è affidata al personale del GOM (Gruppo

Operativo Mobile). Questa disposizione organizzativa, che al momento non era prevista né usuale rispetto alla circolare istitutiva del circuito AS2, è esemplificativa di un orientamento securitario dell'intervento rivolto a questa tipologia di prigionieri. Questa modalità di gestione, inoltre, ha anticipato di qualche tempo il decreto ministeriale del 28 luglio 2017, che attribuisce al GOM la titolarità della «vigilanza e osservazione di detenuti per reati di terrorismo, anche internazionale, specificamente individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, anche se ristretti in regimi diversi da quello previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della legge»¹³.

Anche a Nuoro, così come nel caso della prima visita a Bancali, è stato impossibile incontrare la Direttore che, al momento, divideva le sue funzioni con gli istituti di Oristano e Viterbo¹⁴. Sono incaricati di accompagnarci il vice comandante e a una referente dell'area educativa. Inoltre, ci accompagna anche il garante dei detenuti del comune di Nuoro, che svolge quest'attività da diversi anni e che ci ha fornito ulteriori elementi di riflessione in un successivo colloquio, rendendoci disponibile anche una copia della relazione annuale sulla sua attività, discussa alla fine dell'anno precedente. Prima di accedere alle sezioni, ci presentiamo al comandante. Questi ci accoglie con una frase che per un attimo gela la comunicazione: «Quindi siete venuti a controllare che noi non siamo dei torturatori». Rispondiamo in modo calmo, evitando ogni conflitto e anche la presenza del garante serve a mitigare il clima «d'altronde – ci dice – se pensassi di essere un torturatore non farei questo lavoro». Il resto della visita si svolge in modo disteso, sia nella sezione comune, al momento in fase di ristrutturazione, sia in quella AS3, dove non ci viene impedito di dialogare con i detenuti. Riusciamo a entrare abbastanza agevolmente anche nella sezione AS2 femminile e qui ci viene consentito di parlare con le tre donne recluse da qualche mese, in seguito al rapido smantellamento della sezione femminile comune. Viceversa, nonostante

¹³ Decreto ministeriale 28 luglio 2017 – *Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.* – Bollettino Ufficiale Del Ministero Della Giustizia N. 15 2017.

¹⁴ Nei mesi successivi la direzione della casa circondariale di Nuoro è stata affidata alla direttore di Bancali, che ha continuato a mantenere entrambe le strutture.

l'autorizzazione del DAP ci consenta l'ingresso nelle sezioni di AS2, poco prima del nostro ingresso nella sezione maschile, ci viene negato l'accesso. Il fatto che sia gestita dal GOM è il pretesto del diniego: per questa ragione «valgono le regole del 41bis». Il vice comandante ricorda che, i GOM dipendono direttamente dal DAP e ci dice di non poter far nulla. Ci suggerisce: «Dovete far inserire nella vostra autorizzazione la possibilità di entrare nelle sezioni gestite dai GOM». Le poche informazioni che riusciamo a ottenere su questa sezione derivano dal colloquio con gli operatori e con il garante dei detenuti.

3.1.3 Dentro le sezioni dei “cattivi”

Come accennato, nel carcere di Sassari la sezione di AS2 è stata realizzata alla fine del 2015. Da quel momento, come ci spiegano nell'ufficio della direzione, il numero delle presenze dei “radicalizzati” nella sezione è aumentato con il trasferimento di detenuti provenienti dal nord Italia. Per i loro processi, ci dicono, che si svolgono nella penisola, è stata creata una connessione che gli consente di assistere in via telematica. La gestione del regime detentivo separato dai detenuti comuni complica gli assetti organizzativi e agita lo *staff*. La sezione AS2 è ricavata nel corpo centrale del carcere, in prossimità delle altre sezioni. Pertanto, qualsiasi spostamento dei carcerati inseriti in questo circuito, ad esempio quando qualcuno di loro deve recarsi al centro clinico per un problema di salute, comporta un blocco del normale funzionamento delle attività, in modo che venga evitato ogni contatto con i detenuti comuni. Accediamo a una sezione vuota in tutto simile alle altre, unica differenza la presenza in alcune celle del tappeto per svolgere attività di preghiera. D'altronde, ci viene assicurato, i diritti religiosi sono garantiti così come i menu con le forniture *halal*. La sala della socialità è stata destinata all'attività di preghiera comune che si svolge una volta alla settimana sotto la guida di uno dei detenuti. Nei mesi successivi ai nostri ingressi nell'istituto, si evidenzia la difficile convivenza tra diverse nazionalità e scuole coraniche di appartenenza, che inizia a provocare una crescente conflittualità negli spazi comuni. Esistono alcune complicazioni di tipo pratico date da una scarsa preparazione linguistico-culturale dello *staff*. Anche il personale educativo sottolinea questo punto, segnalando come confrontarsi con queste persone ed elaborare una progettualità sia particolarmente complesso. A

complicare la situazione un sentimento di paura e sospetto che attraversa lo *staff* e può essere ben espresso da una frase detta nel corso dei contatti che hanno preparato la visita: «il fatto che il carcere sia visibile su *google maps* ci preoccupa!».

Una situazione simile è palpabile anche a Nuoro. Accediamo alla sezione femminile dove, in quel momento, sono detenute in misura cautelare tre donne. Le due più giovani, una italiana e l'altra marocchina portano l'*hijab*. La terza donna, italiana, è vestita con un abbigliamento occidentale e quando si presenta a noi si professa «un'integralista cattolica». Stanno tutte e tre in un'ampia cella spoglia dai muri bianchi e con le finestre schermate. In uno dei comodini è poggiato un codice di diritto penitenziario. Sono soprattutto le due italiane a parlare con noi, per evidenziare le rigidità della vita detentiva in AS2. Più nello specifico lamentano il diverso trattamento rispetto ad altri istituti dove, ci dicono, esisteva una maggiore elasticità nell'applicazione del regime detentivo. Il fatto di stare chiuse tutto il giorno all'interno della cella, di fare l'ora d'aria in una terrazza, di non svolgere nessuna attività sono le questioni al centro delle loro rimostranze. A questo hanno fatto fronte, ci raccontano, organizzando dei momenti di scambio culturale, religioso e politico tra loro. Per contro gli operatori dello *staff* che ci accompagnano ribattono: «Dovete avere pazienza, anche per noi questa è una situazione nuova e ogni istituto ha delle proprie regole di funzionamento». L'impressione è che ci troviamo di fronte a una contrattazione tra detenute e *staff* per degli spazi di maggiore flessibilità di cui noi siamo solamente testimoni.

Quando lasciamo la sezione, i nostri accompagnatori ci riferiscono delle tensioni che si sono verificate durante il mese *Ramadan*. Una delle donne reclusa, che necessita di cure per una patologia cronica, aveva richiesto di poter assumere autonomamente i farmaci nei tempi previsti dal digiuno per l'assunzione di cibo e bevande, prima dell'alba e dopo il tramonto. Questa richiesta, derivata dalla precedente esperienza di carcerazione della donna in un altro istituto, è stata osteggiata dal personale sanitario, che a Nuoro si occupa direttamente della distribuzione e somministrazione delle terapie farmacologiche e lo fa durante il normale orario lavorativo. In generale lamentano una impreparazione di fronte alla gestione di questi detenuti «è proprio vero quello che dice qualcuno – commenta uno dei nostri accompagnatori – stiamo diventando una nuova Cayenna».

3.1.4 Radicalizzazione, rischio, diritti

Dalle note di campo e dai colloqui con lo *staff* emergono alcune questioni circa l'esercizio della pratica religiosa e dei diritti connessi. Sul piano formale dei diritti essenziali (ora d'aria, preghiera, riti di abluzione) non si segnalano violazioni, nemmeno da parte dei garanti che abbiamo consultato. I contatti con i legali e con i parenti, nonché le restrizioni dietetiche, sono rispettati. A essere complicata è la concreta esigibilità di questo insieme di diritti minimi, date le condizioni di contesto. A Sassari questo non riguarda solo la sezione di AS2, ma tutto l'istituto. I principali paesi da cui provengono i detenuti comuni con cittadinanza estera sono Albania, Marocco, Romania e Tunisia. In altre parole, poco meno di un detenuto ogni tre non ha la cittadinanza italiana e, prevalentemente, professa la religione musulmana. Per questa ragione, la direzione dell'istituto ha concesso uno spazio dove è possibile svolgere la preghiera comune del venerdì. Nonostante sia un istituto di nuova costruzione, la progettazione degli spazi non ha tenuto conto della necessità di aree destinate alle attività collettive. In ragione di ciò, gli spazi per i detenuti musulmani sono stati collocati in un disimpegno collocato di fronte alla cappella del carcere. Qui la preghiera avviene sotto la guida di un detenuto "esperto", in quanto non è stata individuata nessuna figura di mediazione religiosa. Il deficit maggiore è quello della scarsa formazione del personale in termini linguistico-culturali. Nell'istituto, sia tra i dipendenti dell'amministrazione sia tra i soggetti della società civile che prestano attività volontaria, non c'è nessuno con sufficienti competenze linguistiche e neanche un'attività di mediazione culturale. Come ci hanno spiegato alcuni operatori dello staff, la mancanza di competenze puntuali ha alcune conseguenze. La più rilevante è che, per rispondere alle esigenze di comunicazione, si deve fare ricorso all'intermediazione di altri detenuti stranieri con una buona conoscenza della lingua italiana. Infine, va considerato che nonostante la mancanza di una conoscenza o una formazione specifica sulle culture di provenienza dei detenuti, nell'istituto vengono applicate misure di controllo ovvero gli indicatori che dovrebbero consentire l'individuazione di atteggiamenti che predicono una futura "radicalizzazione". È arduo pensare che il clima di paura che si respira in istituto, insieme alla difficoltà di gestione di situazioni complesse che ha modificato le pratiche operative di uno *staff* abituato a operare in un carcere privo di circuiti di

alta sicurezza o di regimi detentivi speciali, non influisca sull'attività di osservazione dei detenuti di religione musulmana, ovvero sull'applicazione degli indicatori di radicalizzazione che avviene quando si assiste al passaggio da un atteggiamento laico a uno praticante. A questo proposito il garante mi racconta «Ti ricordi di H. (un detenuto che avevamo conosciuto nel corso di una visita)? Anche lui è fra gli attenzionati». Ma le ragioni sono legate al passaggio da un atteggiamento laico a uno religioso, piuttosto che a una reale manifestazione di un comportamento solidale verso atti terroristici o l'adesione a una qualche ideologia "radicale".

Spostandoci a Nuoro, dove non esiste una presenza importante di stranieri, se si eccettuano i detenuti delle AS2, un clima simile, misto di timore e inadeguatezza, coinvolge lo *staff*. La presenza delle sezioni AS2, infatti, ha provocato un cambio repentino delle modalità operative consolidate. «C'eravamo abituati alla gestione di una tipologia di detenuti diversi, anche se magari appartenevano alla criminalità organizzata». Questo mutamento deve affrontare le carenze strutturali di un istituto con alcune sezioni da tempo in fase di ristrutturazione e l'impreparazione dello staff. Anche qui, la mancanza di competenze linguistiche culturali è un problema sentito, come è avvertita la necessità di una qualche attività di mediazione, anche di tipo religioso, che al momento non è presente. Come sottolinea anche la relazione del garante:

«La presenza di mediatori linguistici e culturali, del tutto assente nella Casa Circondariale, rende ancora più difficile il rapporto con questa tipologia di detenuti che spesso non padroneggiano la lingua, non capiscono gli atti che vengono loro notificati o li fraintendono» (Garante dei diritti delle Persone private della libertà personale 2016: 6).

Nata nel giro di pochi mesi, la sezione di AS2 ha dovuto affrontare il fatto di essere collocata in un territorio dove non era semplice reperire attività commerciali che garantissero all'istituto le forniture di carni *halal*. Questione poi risolta a fronte di una certa monotonia del menu. Problemi apparentemente banali, ma che nella condizione dell'istituzione si amplificano alimentando conflitti. Altre richieste non hanno trovato ancora una risposta come:

«la possibilità di avere un Corano in una lingua diversa dall'italiano e di avere degli mp3 dove il libro viene recitato, cosa che pare fosse consen-

tita negli altri istituti. Queste richieste al momento sono al vaglio, anche perché non è chiaro a chi debba essere rivolta la richiesta» (Colloquio con il Garante Nuoro).

Esaminando l'organizzazione della giornata detentiva si segnala invece l'organizzazione di alcune attività. Nella sezione maschile, così come avviene a Sassari, viene assicurata la frequenza a corsi di alfabetizzazione L2 e, per due detenuti, è stato realizzato l'inserimento tra i lavoratori in modo di garantire il loro accesso al sopravvittuto in ragione di una situazione economica di certo non florida, aggravatasi con la detenzione. Nella sezione femminile, nei mesi successivi alla nostra visita che evidenziava l'inerzia della vita detentiva, è iniziato un corso di cucito.

Comune a entrambi gli istituti, così come sottolineano i garanti dei detenuti, la discontinuità dei contatti con i familiari e, nei casi di quei processi che si tengono nella penisola, con gli avvocati e i magistrati. Anche i tempi di accesso alla corrispondenza diventano più lunghi rispetto ai prigionieri comuni, per la mancanza di persone con competenze specifiche nelle lingue parlate dai detenuti.

3.1.5 Alcune riflessioni conclusive

Complessivamente i casi di Sassari e Nuoro pongono alcune questioni che riguardano le politiche adottate per contrastare la radicalizzazione. Un primo elemento è dato dalla stessa collocazione delle sezioni di AS2 nell'isola, in posizione periferica rispetto alla maggior parte delle sedi processuali: sembra rispondere meramente a esigenze di sicurezza e lascia poco spazio a interventi di altra natura creando impedimenti concreti nella gestione del carcere e problematiche nella tutela sostanziale dei diritti dei detenuti e delle loro famiglie. In questo senso sono emblematiche le pastoie che incontrano gli istituti nell'individuazione di intermediari culturali o religiosi nei contesti locali, nonché la stessa impreparazione dello *staff* sul piano linguistico e culturale. Un secondo elemento sottolinea questo sbilanciamento della politica detentiva sulla sicurezza. La sperimentazione dell'affidamento della gestione delle sezioni AS2 ai GOM, che a Nuoro si è realizzata con diversi mesi di anticipo rispetto al resto degli istituti interessati, è indicativa di tale approccio, che più che un risvolto pratico sembra avere natura simbolica.

Infine, in questa situazione, con modalità diverse, l'enfasi sulla sicurezza alimenta un clima interno di insicurezza e una tensione palpabile. A questi elementi si aggiunge il fatto che, come risulta evidente nel caso di Bancali, la valutazione del rischio avviene sulla base di indicatori di radicalizzazione che esaminano comportamenti esteriori senza alcun tipo di conoscenza delle culture di appartenenza dei reclusi o di confronto rispetto al fenomeno della conversione religiosa nel contesto penitenziario. Si apre pertanto l'interrogativo sulla reale efficacia dei dispositivi di valutazione che vengono utilizzati in questo scenario, la cui natura preventiva può influire effettivamente nel limitare le possibilità future di un detenuto di usufruire di misure o progetti di inclusione.

3.2 Casa di reclusione di Rossano Calabro

Le informazioni e le osservazioni che seguono sono il frutto di una visita alla Casa di reclusione di Rossano Calabro realizzata il 15 maggio 2017 da Alvisè Sbraccia e Valeria Verdolini in qualità di membri dell'osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione. Essendo collocati di base in altri contesti regionali, abbiamo beneficiato dell'autorizzazione nazionale concessa dal Ministero di Giustizia per realizzarla, con l'obiettivo specifico di offrire un contributo a questo numero monografico della rivista.

La visita si è realizzata in un clima disteso, il direttore si è rivelato disponibile al confronto e abbiamo avuto la possibilità di interloquire con l'ispettore di polizia penitenziaria incaricato della sezione AS2 destinata ai detenuti imputati o condannati con accuse di terrorismo di matrice islamica. Altri incontri, con l'educatrice presente e con il comandante, si sono risolti in scambi di qualche minuto, mentre è stato significativo il tempo che ci hanno dedicato i due medici (di cui uno responsabile sanitario) nell'infermeria dell'istituto.

Siamo entrati nei due piani della sezione AS2 e dobbiamo segnalare che in entrambi i casi gli agenti presenti non hanno impedito ai reclusi (uno per piano) di riferirci le loro osservazioni (anche critiche) sul trattamento a loro dedicato. L'accesso alle altre sezioni (AS3) e agli spazi del penitenziario ci è stato garantito. Un nuovo reparto AS3 è in costruzione. Nella struttura tutti gli orologi sono fermi e segnano orari diversi.

3.2.1 Logistica e evoluzioni recenti

Perché collocare una delle sezioni AS2 che ospitano detenuti con tali caratteristiche di pericolosità sociale nella struttura di Rossano Calabro? Si tratta di un carcere semiperiferico, comunque inserito nel tessuto urbano e prossimo a una strada di scorrimento. Il controllo perimetrale ed esterno si rivela quindi problematico, considerando che – nelle parole del direttore – “gli organici delle forze dell’ordine (polizia e carabinieri) non consentono di presidiare regolarmente gli accessi”. In effetti, al nostro arrivo, nemmeno l’ingresso del parcheggio è controllato. La risposta va forse cercata nella storia, comunque recente, dell’istituto che si caratterizza per livelli di sicurezza elevati poiché ospita in regime di AS3 un numero notevole (120 al momento della visita) di affiliati (“pesci piccoli”) alla criminalità organizzata locale. Tuttavia, molti altri istituti di pena sul territorio nazionale potrebbero garantire simili standard di sicurezza e risulta pertanto di difficile comprensione questa scelta logistica del DAP, soprattutto considerando come Rossano Calabro sia località isolata rispetto alle direttrici di mobilità. Questo aspetto rende particolarmente onerose e complicate le traduzioni, che per questo genere di imputati e condannati prevedono misure speciali e un numero accresciuto di agenti di scorta (a fronte di carenze di organico di custodia che, a detta del comandante, riguardano “parecchie unità”). Le sedi dei processi (Bolzano, Genova, Roma, Foggia, Napoli, Bari) sono peraltro tutte molto distanti, così come le località nelle quali i reclusi erano residenti o domiciliati, sicché lo stesso direttore ci dice di non essere in grado di comprendere le ragioni di una simile collocazione: “decide il DAP, dovrete chiedere a loro. Io so che per i processi ci sono problemi perché al centro-nord non ci sono AS2 dedicate a loro”.

Il DAP decide in piena autonomia anche sulle destinazioni in AS2, anche “oltre i limiti normativi dell’art.270 bis”. Si tratta di un aspetto molto delicato, sul quale i nostri interlocutori (direttore e comandante) rispondono con evidente ritrosia e senza fornire alcun riferimento numerico (percentuale di ristretti in AS2 sulla base di tali presupposti). Al di là di accuse o condanne specificamente connesse ad attività “terroristiche”, viene comunque ammessa la presenza di soggetti che, senza imputazioni in questo senso, vengono qui inviati in virtù di segnali o atti che – magari nel contesto di altri penitenziari – sono stati ricondotti a

processi di radicalizzazione e proselitismo. La discrezionalità del DAP supererebbe quindi questi limiti normativi e alla direzione dell'istituto non resterebbe che eseguire gli ordini. Un criterio organizzativo e gestionale risulta invece ferreo e ampiamente comunicato: “mai mischiare questi detenuti con gli anarchici, che hanno altre sezioni AS2 dedicate, ad esempio in Calabria a Catanzaro”. Altrettanto chiaro è che non esista l'ipotesi di un passaggio interno alle sezioni AS3: il destino più comune per i “fondamentalisti” è quello della “espulsione che segue immediatamente la scarcerazione”.

Il reparto AS2 è stato aperto nel 2010. In precedenza, a memoria del direttore, i primissimi destinatari della strategia istituzionale di contenimento separato dei presunti “terroristi islamici” erano inviati alle strutture penitenziarie di Benevento e Macomer. Poi, solo a Rossano, che nel 2014 risultava già completamente saturato, con 30 presenti (3 reclusi per ogni cella, di fatto già angusta per 2). Nelle parole del direttore, “essendo impossibile qualunque ipotesi di allargamento della sezione” e a fronte di difficoltà gestionali e politiche crescenti (“Non ce la facevamo più a reggere sull'organizzazione dei trasferimenti, era impossibile gestire i divieti d'incontro, la pressione mediatica era molto forte”), alla fine del 2015 la soluzione individuata è stata quella dello sfollamento. L'apertura delle sezioni sarde (delle quali abbiamo trattato nel paragrafo precedente) ha permesso il trasferimento del 50% dei detenuti in una logica che segue, secondo quanto detto dal direttore, il criterio del divieto di incontro e di separazione di gruppi di detenuti spesso arrestati per un comune reato associativo. Contestualmente, una cella per piano è stata convertita in saletta per la socialità: al piano terra tale spazio è ora adibito a piccola e accogliente “moschea”, dotata di tappeti per la preghiera e aperta ogni giorno dalle 13.45 alle 15 e dalle 18 alle 19. Le stanze di reclusione sono quindi 8.

La previsione è che non si superino più i due ristretti per cella e che una stanza del primo piano sia destinata all'isolamento. La capienza del reparto è quindi di 15.

Al momento della visita i presenti sono 14. Solo uno di essi risulta condannato in via definitiva; due hanno già riportato condanna ma attendono ulteriori giudizi, 11 si trovano in regime di custodia cautelare. L'attesa del processo è quindi la condizione nettamente (e significativamente) prevalente per i detenuti della sezione.

3.2.2 La sezione dedicata e gli spazi comuni

L'istituto è di recente edificazione (2000) ma presenta già problemi strutturali (infiltrazioni, crepe, tubature dell'acqua in cattivo stato). Le sezioni ordinarie e AS3 si presentano in stato discreto e gli ambienti sono puliti. Gli spazi esterni sono ampi e chiaramente sottoutilizzati. Il reparto AS2 è collocato ai margini dell'edificio ed è dotato di accesso separato rispetto agli altri bracci. Costituito su due piani, dispone per ciascuno di una fila di 5 celle, che affacciano su un corridoio chiuso all'estremità e piuttosto stretto (inadeguato al passeggio e quindi impossibile da adattare ai requisiti spaziali della sorveglianza dinamica, che comunque non si applica al momento a questo regime di detenzione).

La direzione ci garantisce che le attività previste per i detenuti in AS2 sono identiche a quelle degli altri detenuti (ovvero assai scarse) ma devono essere svolte "separatamente", con tempistiche dedicate. Ad esempio, sono previsti turni specifici per l'accesso alla palestra, che è unica. Questi detenuti possono accedere (e accedono) ai corsi di alfabetizzazione (3 ore il mercoledì e 3 il venerdì), di lettura (3 ore di lunedì) e al gruppo di auto-ascolto e di scrittura creativa, gestiti da volontari cattolici (!). A fronte di un trattamento "normale", il sovrintendente responsabile della AS2 ci riferisce di un lavoro in sezione "diverso". Sarebbe "superiore" la quantità di provocazioni proveniente da questi detenuti, spesso incentrata su "immotivate" accuse di razzismo al personale di custodia. Sull'argomento, anche il direttore propone un'osservazione interessante:

Lo so, voi che siete abituati alle carceri del nord avete un'esperienza diversa: ci sono sezioni difficili, piene di stranieri... Ma qui è proprio impossibile che simili provocazioni avvengano nei circuiti comuni. Noi non ci siamo abituati, è proprio un altro tipo di detenuto.

Al di là delle imputazioni e delle provenienze geografiche (variegata: Nord Africa, Medio oriente, Europa), i detenuti della AS2 non si distinguerebbero, a detta del direttore e del comandante, per condizioni di particolare svantaggio economico: "Nulla da segnalare in proposito, la tendenza all'impovertimento dei detenuti mi sembra assolutamente generale". Molto meno strutturate sarebbero invece le loro carriere criminali: secondo il responsabile di polizia penitenziaria della sezione sarebbero "rari i precedenti per spaccio e numerosi gli incensurati".

A dispetto delle indicazioni presenti in molte circolari sulla c.d. “estetica” della radicalizzazione, le persone incontrate non possono essere ricondotte ad uno stile comune o a caratteristiche estetiche o subculturali definite o delineate. Anche dal punto di vista della coorte d’età lo spettro ricoperto risulta ampio. In altre parole, potremmo dire che, scostandosi dai profili di segnalazione per i soggetti attenzionati, i ristretti in attesa di giudizio per reati di terrorismo di matrice islamica non possono essere ricondotti a nessuna categoria comune.

Le ore d’aria (una e mezza al mattino, altrettanto al pomeriggio) si svolgono, a turno per piano, in un cubicolo di cemento davvero claustrofobico, dominato da una stanza a vetri dedicata all’agente deputato al controllo visivo. La socialità in altre celle della sezione è garantita ogni giorno dalle 16.15 alle 17.15.

Il personale consultato, in primis il direttore, ha sottolineato come a questi “fondamentalisti” siano sempre stati garantiti i diritti legati alla sfera religiosa. Al di là dell’adattamento informale di una cella a moschea (elemento di attenzione per nulla scontato), è sempre stato fornita carne da macellazione *halal* e favorito il rispetto del *Ramadan* con relativa modifica degli orari per la distribuzione dei pasti.

3.2.3 Interazioni in sezione

Come abbiamo già riferito, nel corso della visita ai due piani della sezione dedicata alla AS2, abbiamo avuto modo di ascoltare le parole di due detenuti. Rispettando i vincoli della nostra autorizzazione abbiamo subito chiarito che non potevamo rispondere e che la possibilità di ascoltare dipendeva dall’autorità competente. L’agente responsabile, pur invitando i detenuti alla sintesi e in seguito a chiudere il discorso, non si è opposto. È opportuno precisare che, anche in considerazione delle caratteristiche del regime detentivo, non si tratta di un evento usuale per gli osservatori di Antigone. In parte sorpresi dalla “concessione”, in parte imbarazzati (invero i detenuti si rivolgevano con lo sguardo solo all’osservatore maschio) per non poter rispondere, abbiamo dunque ascoltato.

Al piano terra, rientrato dall’ora d’aria, un detenuto, forse sui 45 anni, ha insistito sulle condizioni specifiche di detenzione.

Hai visto dove facciamo l’aria? Hai visto che roba? Come topi. In questo carcere c’è tanto spazio...Perché non ci fanno vedere il cielo? Perché noi

non possiamo andare al campo sportivo, almeno per respirare un poco. Vedi che ci sono ragazzi giovani? Se uno vuole fare una corsa non può, tutti gli altri dovrebbero stare immobili altrimenti ci sbatte contro...Qui c'è tanta sofferenza...Dove è il reinserimento. Per uscire un po' fuori, ho fatto il corso di alfabetizzazione ogni anno. Sono 9 anni che sono dentro. Forse sono alfabetizzato? Ho fatto richiesta per qualche altro corso di scuola, non mi sembra di chiedere molto. Niente da fare, anche quest'anno alfabetizzazione...

Al primo piano ha preso parola il detenuto ospitato nell'ultima cella, sporgendo la faccia dallo spioncino della porta blindata chiusa. Un dettaglio subito giustificato dalle ristrettezze imposte dall'art. 14bis dell'ordinamento penitenziario (tutte le altre celle avevano il blindo aperto). L'uomo, sulla trentina, si è espresso in italiano corretto, evidenziando una buona proprietà di linguaggio. Parte delle sue lamentele erano legate alle ristrettezze della cella (peraltro "umida e con infiltrazioni") e del suo regime detentivo (restrizioni sulle telefonate, assenza di TV). "Non mi permettono di usare nemmeno il fornello" – ha detto, e in questo caso la precisazione dell'agente non si è fatta attendere: "Per forza, ovunque vada, brucia tutto!". Il detenuto ha in seguito elencato una serie di istituti penitenziari (circuiti comuni) dai quali sarebbe stato trasferito per motivi disciplinari, in un crescendo di afflittività legato appunto alla collocazione in carceri dalla vocazione sempre più punitiva e culminato nella cella chiusa di Rossano. È poi passato a denunciare ritardi e omissioni dei quali il personale sarebbe responsabile (consegna e invio della posta, ostacoli alle comunicazioni, accesso limitato e tardivo a prestazioni mediche). La sua domanda ("Perché fanno questo? Perché? Non basta tenermi chiuso in questo buco?") non poteva trovare risposta da noi. Così, in conclusione, la risposta se l'è data da solo:

Lo so io perché, mi vogliono distruggere, mi vogliono piegare. È dura, uno qui, così, va fuori di testa. Loro vogliono farti uscire di testa. Ma io non voglio psicofarmaci, non prendo psicofarmaci.

3.2.4 Il parere dei medici

Interrogati su eventuali eventi critici verificatisi in questi anni nella sezione AS2, i nostri interlocutori hanno fatto riferimento generico (alla richiesta di specificare è stato opposto un cortese rifiuto) a forme di pro-

testa “organizzate. Nulla di particolarmente serio, le solite cose: ricordo però che in una occasione uno dei detenuti mi ha dato del fascista: incredibile! Dopo che ho cercato di garantire loro tutti i diritti”. La sezione è definita come spazio “assolutamente non conflittuale”. I divieti di incontro, di problematica gestione, sono istanza prettamente istituzionale. Non si sarebbero mai verificate liti serie tra i reclusi del comparto.

Il dato viene di fatto confermato dai medici ascoltati in infermeria: si tratta di spazio piccolo, ma luminoso e pulito dove lavorano sotto la guida del responsabile sanitario 7 medici e 14 infermieri (su turni) e 14 specialisti a chiamata (SerD incluso). Secondo questi medici, il comportamento dei reclusi in AS2 non sarebbe differente da quello degli altri detenuti, con la parziale eccezione di alcuni che avrebbero difficoltà a relazionarsi con dottoresse e infermiere (genere femminile) e ad affrontare problemi urologici. Il tema delle differenze culturali è stato affrontato nei termini che seguono:

Io non ho pazienti mafiosi, pazienti marocchini terroristi o pazienti ladri. Io ho pazienti e basta. Il trattamento è uguale fin dall'ingresso: visita con noi, visita con lo psichiatra, eventuale definizione di terapie. Forse gli AS2 sono più seguiti, perché hanno accesso in orari particolari e sono solo 14. Posso dire che le loro azioni sono legate alla religione, mentre per gli altri detenuti a orientare è la relazione sociale. Vi faccio un esempio: gli AS2 tendono a non prendere psicofarmaci perché alterano la loro coscienza e questo va contro le disposizioni religiose. Anche gli AS3 prendono pochi psicofarmaci e se lo fanno, lo fanno di nascosto, pregandoci di mantenere il segreto. Questo perché altrimenti verrebbero emarginati dai loro stessi compagni, dagli altri affiliati, perché hanno dimostrato una debolezza che potrebbe indurli a collaborare con le autorità.

Il tema dell'alterazione ritorna anche in riferimento agli AS2 con problemi di tossicodipendenza (“abbiamo avuto un paio di casi, di cui uno presente ora, che comunque non vuole la terapia sostitutiva”) o che consumano psicofarmaci “per problemi di vecchia data”. In ogni caso i medici reagiscono con fermezza alle nostre domande sulla distribuzione di psicofarmaci come strategia di controllo:

Noi queste cose non le facciamo: aumentano i costi e sono controproducenti. Di fatto, la somministrazione di psicofarmaci non ponderata esclude il paziente dalla gestione della sua malattia. Piuttosto, quando

e se è possibile, si tratta di aiutare il paziente a diminuire i dosaggi, privilegiando sempre i colloqui, il lato umano. Quindi non solo quelli con psichiatra e psicologo. Parte del mio lavoro quotidiano è quella di ascoltare i pazienti, soprattutto quelli che non hanno parenti. Lo stesso per i tossicodipendenti con terapia sostitutiva, ora ne abbiamo 61 tra i comuni: se ci sono le condizioni e valutando la storia clinica, sempre meglio diminuire. Comunque, nessuno è qui in terapia metadonica.

Interrogati su eventuali patologie specifiche e/o prevalenti tra i reclusi in AS2 i medici hanno offerto risposte piuttosto interessanti.

Sulle pratiche autolesionistiche:

Mai registrate. Per me l'autolesionismo equivale a una richiesta d'aiuto e non credo ci sia nessun nesso tra regime AS2 e autolesionismo. Rifiuciamo piuttosto detenuti comuni, soprattutto nel periodo delle feste, quando gli operatori sono in ferie.

Sulle sindromi depressive:

Qui una differenza degli AS2 c'è, perché l'assenza di colloqui è molto problematica. Anche se non se ne lamentano, quel tipo di isolamento fa male e il personale sanitario svolge pure funzioni di supplenza. Non importa se i congiunti stanno in Libia oppure a Bolzano. Il punto è che a Rossano non ci vengono. Allora sono molto importanti le ricorrenze religiose che creano legame. La moschea in sezione è stato un passaggio per me molto importante. L'aver favorito la pratica del Ramadan pure: il clima di festa coinvolge perfino il personale.

Sullo stress e le origini della depressione (qui è opportuno riportare che l'ispettore presente al dialogo è intervenuto per dire che non era d'accordo sulla differenza messa in evidenza, chiaramente connessa alla labilità della categoria di pericolosità sociale):

Ho l'impressione che un problema specifico per gli AS2 ci sia, e lo dico sulla base dell'esperienza di questi 7 anni. Molti vanno in crisi perché proprio non comprendono il motivo della loro detenzione, soprattutto quelli in custodia cautelare, che sono la stragrande maggioranza. Magari qualcuno ha fatto un 'mi piace' su facebook e si ritrova in carcere...Tanti di loro non sembrano davvero consapevoli delle ragioni per cui sono stati ristretti. Capite che questo è un bel problema. Poi ci sono delle cose relative alle regole: sembrano sciocchezze, ma invece hanno un peso. Mi

ricordo di un signore tunisino che purtroppo ora ci ha lasciati. Aveva male ai piedi e non riusciva a capire perché il carcere non autorizzava l'ingresso delle ciabatte che usava a casa e che gli davano sollievo. Che ne so...un senso di sicurezza...Intorno a questa questione è entrato in crisi, stava male, non si dava pace. La spiegazione che gli davano – motivi di sicurezza – era per lui un insulto...

3.2.5 Letture e comunicazioni interne

Agli agenti e al personale preposto ai contatti con i detenuti “fondamentalisti” il DAP garantirebbe una “formazione specifica continua”. L'agente responsabile della sezione ci riferisce di aver colto questa opportunità e aver fatto richiesta di partecipare per crescere “dal punto di vista umano e professionale”. È opportuno segnalare che nessun membro del personale addetto al controllo ha competenze (anche rudimentali) di lingua araba. Su questo punto, abbiamo quindi chiesto se le conversazioni tra reclusi siano quindi registrate e mandate a Roma. Risposta dell'agente un secco “No, mai”. Allora abbiamo chiesto in cosa consista l'attività di osservazione. Risposta: “Guardiamo se ci sono comportamenti particolari, chi si intrattiene con chi, se si formano gruppetti, se qualcuno tende a isolarsi...”. Nemmeno gli operatori dell'area trattamentale parlano arabo e solo dal 2016 si registra la presenza di mediatori culturali “poiché sono arrivati detenuti che parlavano solo arabo”.

Nell'economia della gestione del radicalismo in ambito penitenziario, una questione cruciale è quella del riconoscimento di figure che guidino la preghiera. Essenziale, da un punto di vista strategico, sarebbe il contributo di figure accreditate (affidabili) provenienti dall'esterno. Le prassi penitenziarie evidenziano invece spesso come tale figura emerga “informalmente” dal gruppo di reclusi di fede islamica. Nel caso specifico è interessante osservare come tale ruolo sia stato ricoperto dall'Imam di Zingonia (Bergamo) detenuto a Rossano per sospetti vincoli con reti terroristiche e poi trasferito in Sardegna. In precedenza un altro detenuto guidava la preghiera, ora non ci sarebbe una figura identificata.

I contenuti delle comunicazioni intraistituzionali tra istituto e DAP (specificamente col Nucleo Investigativo interno) sono ovviamente riservati e afferiscono alle attività e ai comportamenti dei reclusi: “col DAP ci teniamo in stretto contatto, hanno sempre il polso della situazione”. Abbiamo intuito che almeno uno dei reclusi sarebbe sospettato di avere legami con IS.

Nella visita all'ufficio educatori scopriamo che uno degli oggetti di comunicazione sono le letture dei detenuti, che lo stesso direttore ci aveva descritti come "molto attivi nella richiesta di testi della biblioteca". Tali richieste sono puntualmente archiviate e inviate al ministero. L'educatrice ci dice che i testi di geografia sono spesso consultati, così come i codici e i libri di religione "come 'L'Islam spiegato ai nostri figli'. Ma non crediate, alcuni di loro hanno chiesto romanzi e anche 'Emanuelle...".

3.2.6 Alcune riflessioni

Nel complesso la visita ha evidenziato un doppio habitus degli agenti e degli operatori di custodia nei confronti dei detenuti del reparto AS2: da un lato un tentativo di normalizzare l'istituto e lo sguardo stigmatizzante offerto dai mass-media del c.d. "carcere dei jihadisti"; dall'altro l'attenzione da parte del Ministero dell'Interno, del DAP e, senza ipocrisie, anche dei due osservatori scriventi, rende quel segmento di struttura uno spazio "altro" rispetto al resto del carcere. Un racconto che mette in luce come la questione geografica sia stata pressoché casuale e abbia di fatto richiesto a tutti gli operatori un apprendimento di una nuova relazione con le persone ristrette. Le barriere fisiche, la cucina, i percorsi così staccati dal resto della struttura ricreano un'alterità dello spazio detentivo, che tuttavia non si rispecchia in una materiale alterazione della parte trattamentale, ma in una sottrazione di tutte quelle pratiche non adottabili per ragioni di sicurezza. Quella separazione risulta anche nelle conversazioni con gli operatori che spesso sono tenuti ad omettere dettagli e particolari. L'idea che viene restituita agli osservatori è quella di un laboratorio trattamentale in continua evoluzione, che da una parte segue e seguirà l'andamento dei provvedimenti ancora in corso, dall'altra le disposizioni ministeriali, infine la comprensione più ampia e definita del fenomeno nel contesto italiano. Allo stesso tempo, è come se ci si trovasse di fronte alla cosiddetta parabola buddista dell'elefante: potendone percepire solo una parte, è pressoché impossibile costruire una visione d'insieme del fenomeno, né offrire una dimensione prospettica futura. La fotografia di Rossano rimanda un lavoro di trattenimento sul presente, che ha come fine pena l'espulsione dei condannati, e si scolla e chiede una riflessione sul senso e su come questa anomalia penitenziaria possa ricollocarsi nel solco del dettato costituzionale e possa dare, in una

prospettiva futura, un senso alla funzione rieducativa che prescinda la mera contenzione della pericolosità sociale che ora emerge dalle pratiche e dalle interazioni.

Riferimenti bibliografici

- Bilel Ainine, Lindemann Thomas, a cura di (2017), *Saisir les mécanismes de la radicalisation violente: pour une analyse processuelle et biographique des engagements violente*, Mission de recherche Droit et Justice, Paris.
- Brandon James (2009), *The Danger of Prison Radicalization in the West*, in *CTC Sentinel*, 2, 12, pp. 1-4.
- Garante dei diritti delle Persone private della libertà personale* (2016), Relazione attività svolte 2016, Comune di Nuoro.
- Dei Fabio (2016), *Terrore suicida*, Donzelli, Roma, 2016.
- RAN (2016), *15 RAN P&P Study visit of the RAN Prison and Probation Working Group*, Venice and Padua 26-27 October 2016 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p_en
- Santorso Simone (2016), *La città carceraria: spazi, comunità e processi di etnicizzazione*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, IX, 2, pp. 227-247.
- Sbraccia Alvisè (2004), *Detenuti stranieri*, in G. Mosconi, C. Sarzotti (a cura di), *Antigone in carcere: terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma, pp. 168-190.
- Sbraccia Alvisè (2011), *Migranti detenuti, nemici interni riprodotti*, in *Associazione Antigone* (a cura di), *Le prigionie malate*, Edizioni Dell'Asino, Roma, pp.30-38.
- Sbraccia Alvisè, Vianello Francesca (2016), *Introduzione: carcere, ricerca qualitativa, etnografia*, in *"Etnografia e ricerca qualitativa"* IX, 2, pp.183-210.
- Sbraccia Alvisè (2017), *Carcere e radicalizzazione, la grande paura. Numeri e costruzione del fenomeno: i vocabolari per comprenderlo*, in <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.
- Verdolini Valeria (2017), *Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura*, in *Associazione Antigone* (a cura di), *XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, in <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.
- Zaccariello Augusto (2016), *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, in *Diritto Penitenziario*, III, 2016, pp. 46-47

Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato

Alvise Sbraccia

Abstract: *Il saggio si propone di considerare il rapporto tra le recenti produzioni scientifiche in tema di radicalizzazione penitenziaria (un campo in rapida e consistente espansione) e alcuni quadri teorici che si sono sviluppati, nell'ambito della sociologia del carcere, in riferimento ai processi di prigionizzazione e alle forme di socializzazione interna. In particolare, le chiavi di lettura riconducibili alle dinamiche di importazione e alla produzione endogena di disgregazione individuale rendono problematici e contraddittori i tentativi di costruire il carcere come ambiente neutro, di volta in volta rappresentato come ambiente ideale per gli sviluppi del processo di radicalizzazione, e per converso, come laboratorio funzionale alla sperimentazione delle strategie preventive. Tale ambiguità si riflette, nella prospettiva proposta, nella sovrapposizione di retoriche e pratiche orientate alla neutralizzazione, all'accentuazione dell'afflizione e alla realizzazione di progetti riabilitativi.*

Keywords: radicalizzazione penitenziaria, prigionizzazione, importazione

1. Il fantasma rivitalizzato

È un fantasma anziano, forse un poco consunto ma sempre in grado di fare il suo effetto, ad aggirarsi nuovamente per le prigioni d'Europa e d'Occidente: quello della radicalizzazione dei detenuti. Il tentativo di trasformare le frustrazioni e la rabbia dei reclusi comuni – ovvero di coloro i quali, in netta maggioranza, giungono al penitenziario provenendo dalle aree della marginalità e dell'esclusione sociale – in forme conflittuali almeno parzialmente strutturate si articola storicamente in vere e proprie ondate¹ e sarebbe sempre perseguito da specifici attori sociali, evidentemente già radicalizzati.

¹ Al di là della stagione dell'emergenza penitenziarie legate all'attivismo dei detenuti politici in Italia (R. Ferrigno, 2010), simile dinamiche si riscontrano rispetto alla strategia isolazionista praticata nei confronti del gruppo RAF in Germania (AAVV, 2006), nell'evoluzione del trattamento dei militanti dell'IRA in Irlanda del Nord (L. McKeown, 2001), e nella parabola penitenziaria e politica della leadership del movimento Black Panther (cfr. M. X, A. Haley 2004; P. Bertella Farnetti, 2006).

Questa trasformazione assumerebbe tratti specifici, e in ipotesi anche una sorta di accelerazione, proprio in virtù delle caratteristiche degli spazi del penitenziario. Da questo punto di vista, è interessante osservare come le retoriche politicamente orientate e mediaticamente veicolate sul pericolo jihadista dentro i confini dell'Occidente abbiano subito una torsione tematica piuttosto repentina. In termini generali, questo cambiamento fa riferimento ai luoghi nei quali le dinamiche di avvicinamento e affiliazione prenderebbero forma. L'attenzione si sposta dal binomio periferia-moschea a quello *web*-carcere, producendo uno scarto interpretativo di per sé assai significativo (cfr. M. Sageman 2004; R. Romanelli, 2012; M. Benasayag, 2016). Il caso italiano è emblematico. Di fatto, le moschee informali che facevano da polo di attrazione per i musulmani confinati in aree urbane ad alto coefficiente di segregazione "etnica", costituivano veri e propri centri tematici, soprattutto per via dei discorsi di taluni imprenditori morali che puntavano senza mezzi termini alla loro chiusura "per ragioni di sicurezza". Al di là di interessi facilmente riconducibili a istanze di manipolazione rapida del consenso, questa struttura del dibattito lasciava aperti scenari rilevanti da un punto di vista politico-culturale. Le politiche migratorie e quelle abitative potevano essere lette e criticate facendo riferimento a precise responsabilità del legislatore, dell'esecutivo e degli amministratori locali. Quali strategie di collocazione geografica e urbana a fronte dell'intensificarsi dei flussi migratori in ingresso? Quali modelli di accentramento o dispersione, nella prospettiva di contenere i processi di marginalizzazione (cfr. C. Mantovan, E. Ostanel, 2015)? Quali indirizzi e accorgimenti per favorire l'accesso ai diritti religiosi? Quali strategie di riconoscimento? Insomma, quale governo di relevantissimi fenomeni di mutamento sociale?

La quasi sparizione di questi luoghi fisici – dal discorso pubblico – sembra coincidere con una precisa strategia di deresponsabilizzazione istituzionale, anche sul versante delle politiche del controllo. Forse in condizioni di relativo svantaggio sociale (ma chi può affermarlo con certezza?), i soggetti che si avvicinerebbero alle prospettive del jihadismo violento avrebbero come luogo di socializzazione quello immateriale e quasi incontrollabile del *web* (cfr. D. Tosini, 2008). A questa arena, connotata dal livello minimo di identificabilità spaziale e di fatto sottratta alla gestione territoriale degli stati-nazione, se ne aggiungerebbe invece un'altra, quella penitenziaria, caratterizzata proprio dalla fissità dei limiti perimetrali. Qui, lo stato eserciterebbe la forma più stringente di controllo (basato sulla sanzione coercitiva

e l'interdizione alla mobilità) su soggetti che hanno *già* dimostrato di essere inaffidabili rispetto al mantenimento del patto sociale. Individuare il carcere come luogo cruciale nei processi di radicalizzazione significa in questo senso costruire la fisionomia del rischio sulla figura del soggetto già stigmatizzato come criminale. Naturalmente, i riscontri biografici non mancano, così come le ricerche e le inchieste giornalistiche che evidenziano come nel passato degli "attentatori" in Occidente ci fossero anche plurime esperienze di detenzione. Peccato che, da un punto di vista scientifico, queste correlazioni abbiano valenza interpretativa assai limitata e sostanzialmente nessuna speranza di tradursi in fattori causali o strumenti di prevenzione (A. Awan, 2008; S. Walklate, G. Mythen, 2016; F. Khosrokhavar, 2016). Su questa questione cruciale torneremo più avanti.

Al momento è indispensabile soffermarsi sul carcere come luogo di *incontro* tra il soggetto criminalizzato e l'ultima versione della narrativa del riscatto attraverso il conflitto. Facendo riferimento alle distinzioni teorico-interpretative in tema di radicalizzazione efficacemente descritte da Claudio Paterniti nel presente monografico, possiamo infatti affermare che proprio l'accesso a e la condivisione di narrative oppostive costituiscano gli elementi chiave di convergenza dei diversi approcci. Guardare alla radicalizzazione islamista (violenta) come effetto della pervasività dell'ideologia salafita (G. Kepel, 2005) significa in fondo assumere che vi siano soggetti, sia pur di diverse estrazioni socio-anagrafiche e collocazioni geografiche, con un potenziale significativo di ricettività. Per converso, concentrarsi sui fattori biografici, generazionali, culturali, relazionali e socio-economici che (co)determinano questo potenziale (cfr. A. Awan, 2008; E. Alimi, 2011; S. Tusini, 2016), implica la possibilità che esso stesso si traduca in atto tramite un meccanismo di identificazione che passa attraverso questa narrativa. Infine, descrivere il processo di radicalizzazione nel quadro di riferimenti politologici e conflittuali più ampi, ossia ricondurlo a un quadro strutturale che includa dimensioni geo-politiche e riflessioni post-coloniali (cfr. J. Githens-Mazer, 2009; S. Malthaner, 2011), vuol dire definire nei relativi dettagli i contesti nei quali questo incontro si realizza e le ragioni per le quali esso prende forma.

Al centro, o poco distante, si colloca insomma comunque la presa di queste narrative (R. Romanelli, 2012). Diversi studiosi hanno osservato come si dovrebbe più correttamente parlare di prese, in virtù della differenziazione sociale elevata dei referenti radicalizzati, con particolare

riferimento al loro posizionamento di classe² e alle loro traiettorie di scolarizzazione, dall'analfabetismo alle carriere accademiche (B. O'Duffy, 2008; A. Bilel, T. Lindemann, 2017). Quando però il campo di analisi del processo di radicalizzazione è quello carcerario, i referenti passivi, per forza di cose, restano sempre i marginali, le canaglie *lumpen* che possono indirizzare imprevedibilmente la loro rabbia e le loro frustrazioni. Il loro potenziale conflittuale è in qualche misura ammesso: in fondo, sono loro a comporre storicamente le "classi pericolose" e ad agitare – che siano loro i veri fantasmi? – i sonni delle agenzie del controllo istituzionale e i sogni dei pedagoghi della rivoluzione³.

Ma perché cercare queste persone in carcere, quando ce ne sono così tante lì fuori? Forse perché hanno già dimostrato una certa propensione al passaggio all'atto criminale? Essendo il riferimento ricorrente allo spaccio o alla piccola criminalità predatoria, l'ipotesi non sembra convincente. L'impressione è che la ragione possa essere più fruttuosamente cercata, come dicevamo, nell'istanza di rappresentarle come già (almeno parzialmente) al di fuori del patto sociale. Sarebbe poi interessante provare a spiegare perché, a fronte di traiettorie biografiche anche molto simili, taluni criminalizzati si radicalizzino e altri (la stragrande maggioranza) no. Ci troveremmo forse allora a dover valorizzare le resistenze etiche e le virtù morali di tanti detenuti (cfr. A. Sbraccia, 2007), oppure a ricorrere a tentativi esplicativi che associno la patologia psichica agli svantaggi sociali, verso la "follia" jihadista⁴.

² Farhad Khosrokhavar (2010, 229) offre una serie di spunti molto interessanti per la lettura della composizione del fenomeno. In particolare, l'articolazione di classe si tradurrebbe nel recupero di una categoria tipica del radicalismo politico, quella di avanguardia, e nella combinazione di riferimenti provenienti da culture politiche assai distanti tra di loro: "(...) some converts to this new Islamist ideology believe in a utopian role of Islam in the same fashion that the middle-class leftist youth idealized Marxism and Communism in the 1960s and 1970s (...) In addition to appropriating some concepts from leftist ideology, Islamic radicalism borrows some features from extreme-right Western movements as well, protesting the loss of patriarchal values and the disappearance of stable family through the eclipse of women's traditional role as mothers and wives" (cfr. O. Roy, 2007, 55).

³ Nei "classici" del pensiero rivoluzionario di matrice marxiana, l'inclusione di questi soggetti nei movimenti organizzati di lotta è plausibile e strategica solo in virtù delle proprietà educative dei movimenti stessi (cfr. A. Sbraccia, F. Vianello, 2010, 86-89).

⁴ La tematica è spesso affrontata evidenziando i "rischi di emulazione" di condotte terroristiche da parte di soggetti suggestionabili in virtù di specifiche patologie psichiche (cfr. R. Borum, 2014). Si veda in proposito l'intervista riportata allo psichiatra Renato

Ma non è questo il nostro caso. Nelle pagine che seguono tenteremo invece di riflettere, sulla base dell'analisi di una parte della cospicua letteratura recente sui processi di radicalizzazione in carcere, su come questo incontro sia immaginato e descritto. In particolare, ci concentreremo su un aspetto paradossale: queste rappresentazioni, queste descrizioni tendono a definire le specificità del carcere sulla base di visioni (talvolta stereotipate) dei soggetti che lo abitano come detenuti, tralasciando ampiamente di considerare come i processi di radicalizzazione possano essere interpretati e analizzati alla luce dei contributi della sociologia che intendono il penitenziario stesso come campo di relazioni complesse e di configurazioni culturali e gestionali contingenti e variabili.

2. Ancora lui: Robert Merton

Come già anticipato, nell'attualità, a dare forza argomentativa alla connessione tra carcere e processi di radicalizzazione è stata l'analisi dei profili biografici di soggetti che hanno realizzato azioni violente (atti terroristici) come forma di *jihad* (A. Bilel, T. Lindemann, 2017). Diversi di costoro avevano fatto esperienze di detenzione. L'ipotesi che il carcere si sia configurato come luogo della loro radicalizzazione, talvolta a seguito di un primo passaggio di conversione all'Islam⁵, è quindi pienamente

Ariatti: <http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/terrorismo-islamico-emulazione-1.2404032>. Per altro verso, potrebbe essere sviluppata una relazione tra patologia mentale e istanze di visibilità nel quadro culturale della società dello spettacolo: "A common factor among known radicals is a concern for self-image and endeavor to reconstruct the self through action. In this sense they are more in search of spectacular action where they will be personally and directed involved" (O. Roy, 2007, 57; cfr. M. Hamm, 2013).

⁵ Anche in questa circostanza, non si tratta di negare che un processo, magari repentino, di conversione all'Islam possa coincidere con forme di affiliazione che conducano all'azione violenta. Il problema è che le esemplificazioni di questa traiettoria non aiutano in chiave analitica e predittiva. Nel caso specifico degli U.S.A., ad esempio, la casistica rilevante è di fatto limitata a un caso dell'anno 2004, a fronte di un volume stimato di 30mila conversioni annuali all'Islam nel sistema carcerario statunitense (E. Mulcahy, S. Merrington, P. Bell, 2013, 5). È curioso osservare come proprio i testi che dovrebbero risultare più stringenti dal punto di vista operativo (sulla base di indicatori affidabili), come quelli prodotti dagli organismi di *intelligence*, rivelino talvolta un carattere sostanzialmente teorico-ipotetico (per non dire pesantemente ideologico): https://cdn.officer.com/files/base/cygnus/ofcr/document/2012/01/theradicalizationprocessfrom-co_10619306.pdf.

legittima. Molto interessante, anche se empiricamente difficoltoso, verificarla (E. Mulcahy, S. Merrington, P. Bell, 2013). Scorretto, invece, reificarla come fattore etiologico (cfr. J. Brandon, 2009; M. Zahn, 2017). Ma procediamo con ordine.

Vi è un altro spettro che si manifesta – molto spesso non riconosciuto, oppure semplicemente non citato⁶ – nella letteratura sociologica che stiamo considerando. Il suo nome è Robert Merton. Come è noto, il suo tentativo originario di individuare le tipologie di adattamento soggettivo a fronte del rapporto problematico tra finalità socialmente condivise e percorsi (mezzi) legittimi per raggiungerle assume specifica rilevanza criminologica nella figura dell'*innovatore*. Questo tipo ideale non presenta difetti di socializzazione rispetto al contesto di riferimento, giacché condivide pienamente le finalità di cui sopra. A partire da condizioni di deprivazione relativa, che rimandano alla sua dimensione percettiva rispetto al suo posizionamento (di classe) sociale, produce uno scarto di percorso che ritiene possa consentirgli di raggiungere le mete condivise attraverso pratiche illegali. L'*innovatore* si contrappone al *conformista* e, al contrario di altre figure problematiche per il mantenimento efficiente dell'ordine sociale (il *ritualista*, il *rinunciataro*), passa all'atto.

Nella versione del 1968 di "Teoria e struttura sociale", Merton (2000) individua (e aggiunge) una nuova tipologia che minaccia l'ordine sociale. Si tratta dell'idealtipo del *ribelle*. La minaccia assume nel suo caso una connotazione più organica, almeno in teoria, poiché il ribelle aspira a produrre una ridefinizione delle finalità socialmente condivise, e quindi della struttura valoriale. Il suo portato innovativo, quindi, va oltre la dimensione delle pratiche di adattamento al contesto sociale di riferimento. Esso afferrisce propriamente al campo dell'ideologia. Nel quadro del funzionalismo (per quanto critico), questa sfida all'ordine consensuale appare più insidiosa. Merton la identifica nella possibilità che i *riferimenti narrativi* prodotti dal ribelle intercettino la frustrazione strutturale dei non conformisti e, in particolare, degli innovatori "tradizionali"⁷. Nel

⁶ Eccezione rilevante, per esplicita discendenza teorica, è quella del lavoro di Robert Agnew (2010).

⁷ Di particolare interesse per la riflessione attuale in tema di radicalizzazione è inoltre la distinzione proposta da R. Merton (2000) tra *in-group* e *out-group*. Soprattutto in considerazione del fatto che la capacità dei secondi di attrarre e intercettare la frustrazione di soggetti che non ne fanno (o non ne fanno ancora parte) risulta fortemente poten-

suo linguaggio circospetto, l'autore sembra alludere alla letteratura di ispirazione marxiana sul potenziale pedagogico dei gruppi rivoluzionari di attrarre le plebi (ancora) prive di coscienza per sé (cfr. G.B. Traverso, A. Verde, 1981).

Quindi ci risiamo, in pieno. Non è un caso che numerosi autori (F. Khosrokhavar, 2014; G. Kepel, 2016) descrivano la questione della radicalizzazione propriamente nel rapporto con l'unica (ultima?)⁸ narrativa oppositiva apparentemente in grado di tradursi in pratica del conflitto nell'attuale contingenza internazionale: quella di matrice islamista. Tale narrativa va considerata per quello che è e per quello che può, nel senso che non ha alcuna rilevanza sociologica misurarne la distanza da versioni accreditate, magari in chiave teologica, dell'Islam (cfr. O. Roy, 2009; R. Guolo, 2015).

Tornando al tema iniziale, allora, dove potranno incontrarsi ribelli e innovatori, dove i primi potranno attirare e "reclutare" i secondi? In una moschea periferica, ricavata da un garage? In un complesso residenziale segregato e etnicamente connotato? Forse. Sicuramente in carcere, posto che i radicalizzatori (magari a loro volta radicalizzati) vi abbiano accesso e possano comunicare con gli innovatori (radicalizzabili), sicuramente presenti in gran numero. Questa possibilità ci introduce a due nuclei tematici pregnanti, evidentemente interconnessi. Da un primo punto di vista, essa si può produrre perché alcune persone vengono condannate al carcere per reati di terrorismo internazionale. Oppure perché alcune persone, già radicalizzate, possono entrare in carcere per altri reati (magari antecedenti al processo di radicalizzazione). Intorno a questa distinzione si gioca evidentemente una partita interpretativa. Da un secondo punto di vista, individuati i rischi di "contaminazione" e diffusione, questa partita assume un contenuto gestionale, ossia può essere giocata con diversi

ziata dalla pervasività e dalla relativa orizzontalità del sistema di comunicazioni, questa declinazione sembra pertinente in riferimento al *web* come ambito di socializzazione e alla gravidanza dei gruppi "virtuali". Si veda in proposito la ricognizione di Y. Yehoshua: <http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1788555/posts>.

⁸ "In un tempo che si vuole post-ideologico, l'Islam radicale appare a questi giovani come l'ultima grande narrazione disponibile sul banco, ormai desolatamente vuoto, del market delle ideologie (...) In una situazione nella quale il conflitto tra Islam radicale e Occidente è destinato a proseguire, è ipotizzabile che (...) il fenomeno dei *foreign fighters* sia destinato a crescere. E con esso, le partenze delle *mubajirat* attratte dall'ultima utopia" (R. Guolo, 2016, 185 e 193).

schemi di prevenzione istituzionale (cfr. G. Hannah, L. Clutterbuck, J. Rubin, 2008), lungo un asse che evidenzia diversi livelli di isolamento, dispersione, afflizione e attribuzione (ICSR, 2010). Come avremo modo di approfondire⁹, il modello italiano si caratterizza per l'istituzione di un circuito specifico di alta sicurezza e per l'attivazione di misure specifiche di controllo da attuare all'interno dei circuiti comuni, configurandosi così come misto. Al di là delle differenti declinazioni, la letteratura che si occupa di descrivere (e talvolta suggerire) questi modelli gestionali, anche in chiave comparativa¹⁰, alimenta l'idea secondo la quale i meccanismi di prevenzione non possano che differenziarsi a seconda della definizione (talvolta incerta) dei soggetti come radicalizzati o radicalizzabili. Il tratto comune, per ovvie ragioni, è rappresentato dall'istanza di non far comunicare i primi con i secondi, ovvero di ostacolare le attività di proselitismo. Questa visione sembra orientata a considerare il penitenziario come ambiente *neutro* e quindi disponibile a incorporare strategie di prevenzione che afferiscono alle logiche di contrasto alla radicalizzazione come fenomeno sociale (non come fenomeno penitenziario).

Logiche che possono assumere caratteri repressivi ma anche attributivi, ovvero incentrarsi sull'offerta di percorsi di inclusione sociale verso i soggetti a rischio. Logiche che quindi, in realtà, non possono che incontrarsi dialetticamente con quelle del penitenziario, ossia entrare in un gioco di rapporti storicamente e funzionalmente strutturato (per nulla neutro), nel quale l'erogazione alternata di premi e punizioni costituisce un vero e proprio pilastro delle strategie di disciplinamento e di governo della conflittualità interna.

3. Radicalizzazione, subculture e culture del penitenziario:

⁹ Si vedano i contributi di Daniele Pulino, Alvise Sbraccia e Valeria Verdolini in questo monografico.

¹⁰ Si veda in proposito l'articolato report curato da Peter Neumann (ICSR 2010) disponibile anche on line: <http://icsr.info/wp-content/uploads/2012/10/1277699166PrisonsandTerrorismRadicalisationandDeradicalisationin15Countries.pdf>. Nel report si evidenziano peraltro diversi obiettivi di prevenzione, che appaiono difficilmente componibili in strategie uniche: contrasto alla radicalizzazione di detenuti non terroristi; dissolvimento di cellule e strutture di comando; contenimento delle attività strumentali ad ottenere consenso all'esterno del penitenziario; interposizione tra varie forme di radicalismo eversivo.

importazione vs acculturazione

Resta comunque aperta una domanda sociologicamente pregnante. In virtù di quali caratteristiche alcuni radicalizzabili opporrebbero resistenza o non sarebbero interessati ai percorsi di radicalizzazione? Manifesterebbero un più elevato grado di tenuta di altre cornici culturali, e quindi obiettivi esistenziali non riconducibili all'adesione al jihadismo violento (cfr. R. Pape, 2005)? Sarebbero timorosi di un regime di controllo o sanzionatorio più aspro? Non avrebbero incontrato radicalizzatori sufficientemente carismatici e persuasivi (ovvero narrative oppositive convincenti ed efficaci)?

Il tenore delle risposte dipende dalla definizione delle soggettività in gioco. Secondo l'interpretazione oggi prevalente nella letteratura specifica, questi soggetti giungerebbero in carcere a seguito di processi di vera e propria disintegrazione (o alienazione) sociale (A. Awan, 2008; B. O'Duffy, 2008; O. Roy, 2016). Ancora con riferimento ad altri contributi qui presentati¹¹, questi processi, soprattutto in Europa¹², affliggerebbero in particolare giovani di seconda generazione appartenenti ai gruppi di minoranza¹³, talvolta identificati come musulmani. Intrappolati in una sorta di cortocircuito generazionale (O. Roy¹⁴, 2009 e 2016) e traditi rispetto alle promesse non mantenute di inclusione sociale¹⁵, non sarebbero stati in grado di accedere ad *altri* meccanismi di identificazione collet-

¹¹ Si vedano l'articolo di Daniele Pulino; Alvise Sbraccia e Valeria Verdolini e quello di Claudio Paterniti in questo monografico.

¹² Diverso il caso di paesi quali Stati Uniti e Canada, nei quali la riflessione è più orientata a ricostruire le traiettorie dei cosiddetti *homegrown terrorists*, ovvero a considerare il processo di radicalizzazione e il passaggio all'atto terroristico tendenzialmente a partire da una dinamica di conversione (R. Brooks, 2011; D. Skillicorn, C. Leuprecht, C. Wynn, 2012). Olivier Roy (2014) osserva come simili soggetti, in Europa, non possano che avvicinarsi ai figli rabbiosi delle minoranze marginalizzate se alla ricerca di un minimo comun denominatore violento e reattivo.

¹³ La cui reazione primaria, e propedeutica al compimento del processo di radicalizzazione, sarebbe il rifiuto dell'identità nazionale (*rejection of "Frenchness"*, nell'accezione di F. Khosrokhavar, 2010, 231).

¹⁴ Questo autore insiste particolarmente sul tema generazionale, osservando come, soprattutto in occidente, il radicalismo jihadista sia un "movimento giovanile" che assumerebbe il carattere di una vera e propria *youth revolt*.

¹⁵ Maurizio Ambrosini (2009), con specifico riferimento al caso delle seconde generazioni in Italia, aveva coniato anni fa l'efficace espressione "integrazione illusoria": talvolta, appunto, le illusioni svaniscono.

tiva di carattere oppositivo, né di produrne di propri. Accoglierebbero allora narrative di “mobilitazione del passato” (J. Githens-Mezer, 2009) e del presente, rispettivamente incentrate sugli effetti – anche perduranti – della violenza coloniale e sulle imprese neocoloniali di aggressione imperialista nei contesti a maggioranza islamica. Vittimizzati sempre più anche dal punto di vista delle retoriche razziste montanti (M. Wiewior-ka, 1999; ICSR, 2010), sarebbero caduti in una spirale anomica classica (comportamenti sessuali disordinati, abuso di alcol e altre droghe, illegalismi), compromettendo le possibilità residue – davvero residue – di mobilità ascendente. La sintesi possibile si riferisce spesso al costruito di *vuoto identitario* (cfr. M. Sageman, 2004; O. Roy, 2004).

Di fronte a simili detenuti, l’istituzione totale, seguendo l’accezione di Erving Goffman (1968), avrebbe gioco facile nel produrre rapidamente un processo di disculturazione, essendo appunto inconsistenti le cornici culturali presenti. Il vuoto identitario sarebbe poi più facilmente colmato nel processo di acculturazione. Come è noto, la rappresentazione goffmaniana del rapporto tra recluso e istituzione totale è stata da più parti criticata perché tende a cristallizzare il primo in una posizione di subordinazione quasi assoluta di fronte alla capacità della seconda di definire in chiave normativa tutti gli aspetti della sua quotidianità. Pur contemplando una gamma di possibili adattamenti soggettivi, Goffman in effetti non sembra confidare nell’ipotesi che i reclusi possano davvero avere un ruolo importante nella definizione degli assetti normativi che caratterizzano la quotidianità di queste istituzioni.

Ipotesi che invece viene mantenuta viva ed aperta nella speculazione degli studiosi – da Clemmer (1940) in avanti – che declinano il processo di prigionizzazione alla stregua di un percorso di socializzazione articolato, di una configurazione dialettica di elementi normativi riconducibili alle sottoculture penitenziarie, alle subculture criminali e conflittuali, alle pratiche trattamentali, ai regimi disciplinari. Il superamento stesso di una lettura in termini solamente oppositivi del rapporto tra subculture carcerarie e culture istituzionali, conduce in questo senso al tentativo di analizzare anche un singolo penitenziario come contesto di produzione e riproduzione di una cultura istituzionale che vede mescolarsi orientamenti normativi apparentemente confliggenti (cfr. Sbraccia e Vianello 2016). Seguendo una simile prospettiva, non possono essere quindi sottovalu-

tate le dinamiche della cosiddetta “importazione¹⁶”, e quindi ridimensionate le ipotesi relative all’ingresso in carcere di soggetti culturalmente destrutturati o facilmente destrutturabili¹⁷. La questione, in termini mer-toniani, si dovrebbe allora porre così: siamo sicuri che i riferimenti valoriali e culturali di questi innovatori siano così fragili? Se sono gli stessi dei conformisti – anche se questi ultimi si differenziano per non passare all’illegalità – risultano quindi generalmente deboli e inconsistenti? Quale confronto o scontro di civiltà si immagina all’interno di un quadro così definito? Questi interrogativi rimandano evidentemente a una dimensione politico-culturale più ampia e non possono trovare risposta in questa sede. Ma forse non è inutile che restino sullo sfondo dell’analisi proposta.

La radicalizzazione di cui ci occupiamo interagisce dunque con un processo di adattamento ambientale che può essere declinato come istituzionalizzazione e prigionizzazione: nel secondo caso un’attenzione maggiore è dedicata alle dinamiche di socializzazione interne al gruppo dei reclusi, nel primo la focalizzazione è polarizzata sulle relazioni – inevitabilmente sbilanciate per quanto attiene al potere – tra detenuto e *staff* penitenziario.

I meccanismi di spoliazione e i rituali più o meno accentuati di degradazione rendono le prime fasi del processo di istituzionalizzazione particolarmente destabilizzanti, soprattutto nel caso del primo contatto con il carcere. La perdita dei riferimenti comportamentali abituali e la sottoposizione a un regime sconosciuto possono ingenerare un forte stato d’ansia, riconducibile alla nozione di *prisoner vulnerability* (cfr. E. Mulcahy, S. Merrington, P. Bell, 2013; R. Borum, 2014). I pericoli non derivano solo dalla mancata conoscenza dell’ambiente, ma anche dalla sua connotazione sociale, ossia di contenitore di soggetti pericolosi. Que-

¹⁶ Categoria che costituisce un vero e proprio modello interpretativo (*importation model*, nella definizione di B. Useem e O. Clayton, 2009) contrapposto a quello basato sulla deprivazione. In realtà, sembrano più sostenibili le ipotesi di convergenza, nel senso che se l’ambiente carcerario non risultasse deprivante, non si potrebbe nemmeno immaginare un contenuto specifico della radicalizzazione penitenziaria, ovvero la presenza di radicalizzabili. La categoria è comunque pregnante anche in riferimento al fatto che l’importazione è elemento cruciale per considerare l’eventuale presenza in prigione di soggetti già radicalizzati ma non incarcerati per reati di terrorismo.

¹⁷ Immagine che invece viene riproposta in termini particolarmente decisi nell’interessante contributo di Alex Cavendish, blogger ed ex detenuto inglese: <http://prisonuk.blogspot.it/2015/02/prison-radicalisation-prisoners.html?m=1>

sta delicatissima fase¹⁸ potrebbe spingere il nuovo giunto a contrastare la disculturazione attraverso la ricerca di riferimenti identitari disponibili, religiosi o meno (cfr. J. Mezirow, 1991). Ma anche a cercare, attraverso una forma di adesione prettamente strumentale, la protezione offerta da un gruppo a fronte di un ambiente percepito appunto come ostile e pericoloso.

La situazione appena descritta in termini generici costituisce in letteratura una precondizione del processo di radicalizzazione carceraria. Il gruppo dei radicalizzati all'interno attenderebbe così le sue "prede", offrendo conforto, supporto materiale, possibilità di comunicazione e protezione¹⁹ al soggetto debole e spaesato, per poi procedere con una strategia di inclusione sistematica e indottrinamento (cfr. S. Gerwher, S. Daley, 2006). Una strategia perfettamente compatibile con la possibilità che questi soggetti ritengano di offrire *effettivamente* solidarietà²⁰.

La *convict criminology* (J. Ross, S. Richards, 2003) e i suoi antecedenti etnografici (J. Irwin, 1970) hanno messo in luce in tempi non sospetti che le mediazioni tra nuovo giunto e ambiente istituzionale passano necessariamente per le articolazioni del gruppo dei reclusi. Usiamo il termine articolazioni perché risulta ormai superata, da un punto di vista analitico e descrittivo, l'idea che queste risorse di "accompagnamento solidale" siano garantite in maniera indiscriminata. Esse vengono erogate in riferimento alla linea del colore, ad appartenenze specifiche (come quelle alle organizzazioni criminali o eversive), alla tipologia di reato del quale si è accusati, alla provenienza geografica. Ad esempio, nell'analisi della circuitazione informale dei penitenziari italiani, abbiamo già avuto modo di rilevare come le cosiddette "sezioni etniche" abbiano contribuito a definire gli assetti dei legami solidaristici e dei conflitti intorno a una matrice geografico-razziale (A. Sbraccia, 2011). Cambiando completamente scenario, sono molto interessanti le osservazioni di Mark Hamm (2009) che riconduce queste

¹⁸ Concepita come tale anche per quanto attiene alla valutazione del rischio suicidario e ai correlati protocolli di prevenzione. Si veda in particolare l'introduzione di Pietro Buffa reperibile a: http://www.ristretti.it/commenti/2013/ottobre/pdf2/issp_quaderni8.pdf

¹⁹ Il rapporto tra processi di radicalizzazione e violenza diffusa nel penitenziario è affrontato nel saggio di Clarke Jones (2014).

²⁰ Si vedano in proposito gli spunti offerti dal lavoro di intervista a ex detenuti di Joshua Landis: <http://www.joshualandis.com/blog/prison-radicalisation-dealing-t-charge-prisoners/>

dinamiche di radicalizzazione a meccanismi di affiliazione del tutto analoghi a quelli verso le *gang* penitenziarie. L'autore si spinge ad affermare che una versione violenta dell'Islam penitenziario in ambito statunitense si sia affermata proprio per contrastare l'oligopolio delle altre *gang* carcerarie, o piuttosto per entrare a far parte di questo oligopolio.

Se, dunque, lo spaesamento iniziale può essere definito come elemento critico, seguendo una simile prospettiva esso va ricondotto al processo di prigionizzazione *in quanto* mediato immediatamente (o comunque in tempi rapidi) da referenti interni alla popolazione detenuta di riferimento. A non reggere, da un punto di vista argomentativo, è l'immagine del detenuto isolato in preda alla morsa normativa e disciplinare dell'istituzione totale.

Superata una prima fase di crisi, il detenuto può trovarsi a fronteggiare gli effetti di medio periodo della reclusione, come ad esempio quelli relativi alla gestione di una quotidianità ripetitiva, al persistere della deprivazione affettiva e della promiscuità imposta. La ricerca identitaria può poi naturalmente evolversi nel periodo di detenzione (specie se consistente) nella misura in cui il soggetto possa trovarsi nella condizione di immaginare un cambiamento, un nuovo percorso di vita che gli permetta di non riprodurre le scelte del passato. I riferimenti ideologici e religiosi possono quindi entrare in gioco anche nel tempo, configurandosi ad esempio come alternative alle dinamiche di ripiegamento (ritiro dalla situazione, pratica sportiva compulsiva, abuso di psicofarmaci). Si apre in questo senso un ulteriore scenario di radicalizzazione. Alcuni autori (F. Khosrokhavar, 2016; S. Walklate, G. Mythen, 2016) si spingono a sostenere che il carcere possa assumere i contenuti di una vera e propria "rivelazione". La sottoposizione ad un regime afflittivo e oppressivo favorirebbe l'acquisizione soggettiva della definitiva consapevolezza del destino di oppressione riservato all'individuo criminalizzato. In sintesi, definendo l'alternativa istituzionale agli adattamenti subordinati all'esterno (occupazioni precarie e sottopagate, condizioni abitative scadenti, forme discriminatorie diffuse) e all'accettazione di un posizionamento sociale nella marginalità, la prigione fisserebbe al ribasso la struttura di opportunità disponibile²¹. Un passaggio fondamentale, quindi, e propeudeutico alla ricerca di una identità oppositiva in senso propriamente po-

²¹ Riecheggia in questa lettura il classico riferimento al costruito di *less eligibility* (G. Rusche, O. Kirchheimer, 1978).

litico (J. Githens-Mazer, 2009). Questa visione si radica nella storia dei processi di radicalizzazione penitenziaria. Lascia tuttavia aperte le possibilità interpretative con riferimento ad almeno due livelli dell'analisi.

In prima battuta, quali sarebbero i meccanismi cognitivi utili ad accogliere tale rivelazione? Il primato va ricercato nell'esperienza detentiva in sé? Se sì, come giocano le differenze (riscontrabili anche tra istituti nel medesimo contesto regionale, cfr. Sbraccia e Vianello 2016) nello stile di erogazione della pena (condizioni materiali di detenzione, orientamento culturale e operativo dello *staff*)? Oppure le chiavi di lettura sono offerte attraverso pratiche di affiliazione e indottrinamento, attraverso le quali il soggetto (re)interpreta l'esperienza stessa? Forse non è necessario scegliere in modo deciso tra una di queste opzioni, anche se una simile indeterminatezza ricade poi sull'interpretazione del ruolo, più o meno proattivo, dei reclutatori della radicalizzazione.

In secondo luogo si pone un'ambivalenza ben più insidiosa e consistente. La ritroviamo con specifico riferimento alla definizione del problema da parte degli operatori del penitenziario italiano²², e poco sopra nell'allusione al rapporto tra conversione e radicalizzazione. Se è vero infatti che la ricerca di riferimenti identitari e l'adesione a gruppi interni possono tradursi in pratiche conflittuali e rivendicative, è altrettanto vero che esse possono invece definire prassi di adattamento che contengono gli effetti dannosi della detenzione, donano serenità e limitano le spinte aggressive e autolesionistiche (T. Clear, M. Sumter, 2002; J. Beckford, D. Joly, F. Khosrokhavar, 2006; K. Rhazzali, V. Schiavinato, 2016). La dialettica che ne risulta rispetto ai contenuti disciplinari (e perfino riabilitativi²³) tipici del carcere è quindi assolutamente fluida. Qualora si avvalorasse l'idea che l'istituzione penitenziaria abbia come suo principale obiettivo sostanziale quello del mantenimento dell'ordine interno e della riduzione degli eventi critici (cfr. G. Torrente, 2016), è necessario quindi

²² Si vedano i contributi di Daniele Pulino, Alvise Sbraccia e Valeria Verdolini in questo monografico.

²³ Grazie al laureando Tommaso Sarti, riscopro la seguente, perentoria, affermazione di M. Pavarini e B. Guazzaloca (2004, 104). Tanto più significativa poiché collocata in un manuale per studenti e oggi, in piena frenesia da radicalizzazione penitenziaria, ancor più gustosa: "Non esiste esperienza detentiva nel mondo occidentale che non veda nella formazione ed avviamento al lavoro, nell'istruzione di base (...) e nella adesione alle pratiche religiose dei condannati gli strumenti fondamentali di difesa sociale dal crimine."

considerare come l'avvicinamento alla religione si configuri per tratti, in potenza, diametralmente opposti. Benzina o acqua sul fuoco? Riprenderemo la questione nel prossimo paragrafo.

Gli elementi di apertura così descritti corrono evidentemente, comunque, il rischio di essere associati a una critica stringente. In gran parte, la letteratura che pretende di illuminare la scena dei processi di radicalizzazione nel penitenziario non solo sconta le tradizionali difficoltà di accesso al campo e alle pratiche di riscontro (A. Sbraccia, F. Vianello, 2016; M. Zahn, 2017), ma, più specificamente, tende a non confrontarsi con l'acquisizione scientifica più consistente. La differenziazione, la circuitazione, la segmentazione funzionale del comparto spingono alla prudenza nei tentativi di generalizzazione. Queste differenze sono infatti ricondotte alla categoria di individualismo penitenziario. La chiave fondamentale che resta ai ricercatori per produrre conoscenza sul carcere è essenzialmente comparativa. È infatti nel confronto tra individualismi (stili situati e contingenti di erogazione della pena detentiva) che è possibile produrre avanzamento (inter)disciplinare. Questo limite (o questa risorsa) viene talvolta evocato dai ricercatori che si occupano di radicalizzazione. Qualche volta considerato in chiave marginale²⁴. Di fatto quasi sempre rimosso, con un effetto di scollamento paradossale con il mondo della ricerca qualitativa sul carcere (cfr. B. Useem, O. Clayton, 2009; M. Zahn, 2017).

Da questo punto di vista, è significativo che le distinzioni più considerate e descritte siano quelle relative alle modalità di controllo della radicalizzazione per come vengono definite dai programmi di contrasto e de-radicalizzazione e, nella migliore delle ipotesi, dagli operatori coinvolti. È al tema del controllo interno che dedichiamo quindi ora la nostra attenzione.

4. *Convict code, omertà e intelligence*

Al di là della sua pregnanza in senso religioso, la metafora della conversione sembra perfetta per alludere al contenuto centrale della radicalizzazione penitenziaria. Lo definiamo qui come *saldatura di pericolosità*.

²⁴ È il caso ad esempio di alcuni contributi che riflettono sul carattere contingente delle istanze di protezione (e sicurezza) del nuovo giunto con riferimento specifico alla configurazione dei gruppi (e delle subculture) nei singoli istituti: M. Hamm (2007, 2009); B. Useem, O. Clayton (2009); R. Romanelli (2012).

Il processo di radicalizzazione in carcere non costituisce un potenziale di pericolosità, bensì lo trasforma, lo converte, lo rideclina e reindirizza (cfr. L. Goldman, 2014). Poco importa, in questa sede, la disputa su quali indirizzi tale conversione persegua. Prospettive millenaristiche, acquisizione di crediti pro futuro, nichilismo da paralisi sociale conclamata (cfr. O. Roy, 2016)? In questa chiave, la saldatura di pericolosità non potrebbe prescindere da un percorso di criminalizzazione che abbia già rese esplicite la capacità del soggetto di violare le norme e la sua inclusione nel gruppo dei soggetti identificati e penalmente sanzionati. In più, come abbiamo già anticipato, proprio l'ultimo passaggio di criminalizzazione (l'ingresso in carcere) consentirebbe ad un secondo livello di saldatura di trovare un ambiente dove prendere corpo: ovvero a radicalizzatori e radicalizzabili di incontrarsi.

Riprendiamo quindi qui la questione posta in apertura con riferimento alle ricostruzioni biografiche che sosterebbero la gravidanza del carcere nei processi di radicalizzazione. Questi vengono collocati al centro di un percorso di vita, nel senso che fanno da spartiacque tra un prima e un dopo nelle traiettorie esistenziali²⁵. Avvalorando, invero in modo semplicistico, l'idea che il carcere possa configurarsi come elemento di frattura biografica (cfr. L. Bonica, M. Cardano 2008), i contributi analizzati restituiscono la seguente schematizzazione: a) prima della detenzione il soggetto si caratterizza per derive anomiche e/o adattamenti delinquenziali che tendenzialmente corrispondono a uno stile di vita problematico (spesso anche per il consumo di droghe); b) dopo la detenzione il soggetto cambia stile di vita, tende a isolarsi e ad assumere tratti conformisti, per poi realizzare l'atto terroristico.

Segue una deduzione apparentemente logica: i semi del cambiamento sono stati piantati in prigione. La possibilità che ciò avvenga è innegabile, la probabilità – a parere di chi scrive – piuttosto bassa. Ma non è questo il punto. Il problema è che le ricostruzioni biografiche sono spesso inaccurate e piene di conigli d'ombra. Tendono inoltre a privilegiare l'idea che il processo di radicalizzazione per questi soggetti sia rapido e possa quindi svilupparsi anche attraverso detenzioni brevi. Come risulta dalla decostruzione della ricostruzione biografica del caso Reid (J. Brandon,

²⁵ Si veda in proposito l'interessante interpretazione critica delle cornici interpretative TRE (*Transitional Religiosity Experience*) fornita da A. Awan (2008).

2009b), una serie di eventi e relazioni potenzialmente decisive (per il passaggio all'atto) si possono collocare sia prima che dopo la parentesi di detenzione. Si tratta solo di un esempio, nel quadro di una critica generale²⁶ che evidenzia come l'identificazione del carcere come luogo della radicalizzazione sia frutto di procedimenti di indagine molto, molto discutibili. E in effetti, la casistica dalla quale risulta inequivocabilmente che tale sovrapposizione tra esperienza di detenzione e radicalizzazione sia confermata appare davvero ridotta (M. Clarke, V. Soria, 2010; M. Hamm, 2013²⁷).

Come abbiamo visto in precedenza la letteratura di riferimento tende a essenzializzare la figura del marginale destrutturato che, in balia dell'istituzione totale, si radicalizza in carcere pur di aggrapparsi a qualcosa che lo salvi dal vuoto identitario. Il potere regolativo dell'istituzione, schiacciante rispetto all'autodeterminazione del soggetto, viene così avvalorato. Per converso, quando il carcere viene descritto come il luogo nel quale, in virtù dell'omertà diffusa e del rispetto del *convict code*, le dinamiche di radicalizzazione possono svilupparsi nell'ombra, la pervasività normativa e la capacità di controllo dell'istituzione escono fortemente ridimensionate. L'impressione è che queste polarizzazioni argomentative, che talvolta, incredibilmente, si ritrovano all'interno dei medesimi contributi²⁸, siano frutto di una conoscenza stereotipata e approssimativa delle dinamiche carcerarie. Il tema della semplificazione, forse funzionale a entrare nel teatro di uno spettacolo discorsivo alla moda, ritorna ancora una volta.

L'omertà, la riservatezza rispetto alle informazioni che si ricevono da compagni di detenzione, il divieto di agevolare il lavoro dello *staff* (soprattutto poliziale) sono in effetti pilastri normativi del codice del detenuto. Norme di notevole prossimità alle definizioni valoriali, quindi, ma:

- sistematicamente violate
- applicate selettivamente secondo i gradi di appartenenza e le matrici di solidarietà

²⁶ Si veda in proposito il rigoroso *paper* prodotto nel 2010 da Gaetano J. Iliardi (Prison Radicalisation: the Devil is in the Detail), consultabile a: <http://artsonline.monash.edu.au/radicalisation/files/2013/03/conference-2010-prison-radicalisation-gji.pdf>

²⁷ Fin dal titolo dell'opera (*The Spectacular Few*), l'autore concentra l'attenzione sulla presa emotiva della radicalizzazione come minaccia.

²⁸ Soprattutto quando essi si orientano esplicitamente a suggerire soluzioni di carattere gestionale (cfr. J. Brandon, 2009a; D. Ballas, 2010).

Per quanto attiene alle prigionie occidentali, e statunitensi in particolare, alcuni autori hanno osservato che eventuali pratiche di proselitismo e reclutamento riconducibili al rischio di radicalizzazione risultano di fatto impossibili. Non solo per via del controllo pervasivo degli spazi comuni e del prevalere dello stile detentivo monocellulare (celle singole), ma soprattutto in virtù del fatto che i primi a segnalare eventuali sospetti sarebbero gli stessi detenuti (cfr. M. Hamm, 2007; B. Useem, O. Clayton, 2009).

Anche ammettendo che un *convict code* possa esistere, magari nei suoi aspetti “costituzionali”, la sua essenza di codice prevede che esso possa essere violato, tanto che individua poi, sia pure in modo contingente, precise sanzioni informali. Inoltre, senza cadere nella stereotipizzazione opposta, che descriverebbe il carcere come luogo popolato da soggetti pronti a “vendersi” qualsiasi tipo di informazione riservata per ottenere privilegi e benefici individuali, *qualsiasi* ricerca etnografica sulle prigionie testimonia della centralità di questi “scambi” nei processi di contrattazione con lo *staff*, di definizione e mantenimento delle *leadership* informali, genericamente nelle dinamiche di potere. Insomma, una sorta di paradiso per l’attività di *intelligence*.

Proprio mentre a causa del susseguirsi di attentati (riusciti) in Europa i servizi segreti sono sottoposti a tensioni e critiche con riferimento ovvio alla loro capacità di controllo delle dinamiche sul territorio, il carcere assume centralità discorsiva come luogo di esercizio del controllo e della prevenzione. La dialettica che si evidenzia è quella tra l’implosione del controllo esterno e l’efficacia del controllo interno. L’imprevedibilità di azione della “scheggia impazzita” radicalizzata può essere limitata dalle pratiche di attenzionamento e monitoraggio²⁹ messe in opera nel penitenziario. Naturalmente c’è del vero, nel senso che talune espressioni riconducibili ad un accresciuto e specifico potenziale di pericolosità possono essere preventivamente registrate in ambito carcerario e comunicate alle agenzie istituzionali che si occupano del controllo esterno. Tuttavia è anche vero ed evidente che tali forme espressive devono essere tenute sotto controllo (ovvero ridotte a zero) da chi pretenda di agire come radicalizzatore e reclutatore in carcere.

²⁹ Si veda in proposito il contributo presente sul sito dell’associazione Antigone: <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

5. Il conflitto come unico indicatore “affidabile”

Come hanno osservato Giulia Fabini e Valeria Ferraris nel presente monografico, è in virtù di una forzatura che risulta possibile accostare la condivisione di una costruzione ideologica o religiosa *radicale* alla propensione al passaggio all'atto violento. Perfino gli autori che tentano di costruire minuziosamente una mappatura dei passaggi intermedi tra processo di conversione e azione terroristica, considerando il primo come prerequisito della seconda, sono costretti a fare i conti con la sostanziale irrilevanza statistica del fenomeno terroristico che discende dalle conversioni (radicali) penitenziarie³⁰. A meno che non si ricorra all'intercettazione o alla delazione rispetto ai contenuti puntuali dei discorsi sospettati di indottrinamento, i segnali esteriori (recepibili) di (potenziale) radicalizzazione, non sono quindi in grado di tradursi in strumenti stringenti dal punto di vista preventivo. Certo, possono essere definiti come utili in senso generale, nella misura in cui allertano forme di controllo più spinte. Ma, una barba che cresce, un cambio di vestiario, una variazione della dieta, un interesse (anche improvviso) per qualche lettura o qualche forma di preghiera, una maggiore attenzione alla cura di sé e alla pulizia degli ambienti, magari un atteggiamento più formale e distaccato nei confronti dell'autorità sono elementi che al massimo possono essere ricondotti alla matrice di ambivalenza sopra descritta.

Solo il conflitto esplicito resta come indicatore affidabile di radicalizzazione. In questo caso però si tratta di un processo che non minaccia l'ordine costituito, tramando nell'ombra delle celle per poi uscire e colpire terrorizzando (cfr. B. Useem, O Clayton, 2009). Infatti, questi obiettivi sono incompatibili con una strategia che invece si incentra sulla *visibilità interna*. La minaccia (o forse meglio il rapporto dialettico) si rivolge a un altro ordine costituito, quello specifico del penitenziario.

In passato, taluni movimenti oppositivi nel penitenziario hanno avuto l'ambizione di connettersi a più ampie forme di dissenso e lotta all'ester-

³⁰ Ad esempio, in ambito statunitense, è quasi ossessivo il riferimento alla cellula jihadista che si sarebbe formata nel 2004 presso il carcere di New Folsom. Un caso significativo (cfr. D. Ballas, 2010) che viene spesso trattato come paradigmatico in assenza di ulteriori riscontri. Si veda anche in proposito il contenuto dell'audizione del 2015 di Jerome Bjelopera presso la U.S. House of Representatives, disponibile on line: <https://homeland.house.gov/hearing/terror-inmates-countering-violent-extremism-in-prison-and-beyond/>

no. Questa possibilità può sempre sussistere. Il terreno cogente di queste opposizioni è stato in prima battuta quello delle condizioni materiali e del trattamento in carcere (cfr C. De Vito, 2009 ; E. Quadrelli, 2004, 173-211). Anche oggi, le istanze di reciproca protezione, di condivisione (linguistica, religiosa, solidaristica), di rivendicazione, di contrasto alle forme di discriminazione (o a quelle percepite come tali³¹) possono essere rappresentate solo attraverso un processo di aggregazione grup- pale all'interno del penitenziario, spesso connesso all'individuazione di uno o più *leader* informali. Talune evidenze empiriche suggeriscono che queste ultime figure possano divenire tali in virtù delle doti carismatiche dimostrate nel confliggere con l'istituzione sulla base di una visione radicale dell'Islam. Si può quindi ipotizzare che una simile *leadership* si affermi come capacità di radicalizzare e di rendere espliciti i conflitti³². In ogni caso, i soggetti che si avvicinano a questi gruppi e partecipano alla ridefinizione del conflitto, con un buon margine di indipendenza da quali siano le loro motivazioni strumentali o identitarie, subiscono oggi senz'altro un altro processo di identificazione. Rendono quindi visibile quantomeno il loro potenziale di radicalizzazione ed entrano nella sfera di specifiche forme di controllo. La partecipazione a rivolte, danneggiamenti, scioperi della fame, risse, trattative configura uno scenario rispetto al quale i contenuti della radicalizzazione penitenziaria sono disfunzionali alla persecuzione di obiettivi "terroristici" all'esterno. L'attualità, ad esempio nel caso degli attentati di Berlino e Barcellona³³, ci rimanda

³¹ Per fornire alcuni esempi si può far riferimento all'accesso selettivo alle possibilità lavorative all'interno del carcere, alla standardizzazione al ribasso dell'offerta formativa, all'effetto di concentrazione della povertà e del disagio più estremi prodotto dal dispositivo della sezione "etnica", all'atteggiamento degli operatori penitenziari, alla fruibilità limitata di benefici di pena e misure alternative alla detenzione, al ricorso accentuato ai provvedimenti di custodia cautelare, all'articolazione di circuiti specifici con contenuti aggiuntivi di afflittività (come nel caso della AS2 in Italia).

³² Affermazione che può indurre l'istituzione a reagire utilizzando i trasferimenti come pratica di gestione del potenziale conflittuale di simili soggetti (A. Sbraccia, 2016).

³³ Nel caso di Amri Anis (tra gli attentatori di Berlino, 21\12\2016) si è formulata l'ipotesi della radicalizzazione penitenziaria avvenuta in Italia, ma i riscontri appaiono carenti, se non in riferimento al fatto che il giovane tunisino si sarebbe spesso ribellato, venendo identificato semplicemente come detenuto violento. Il caso di Abdelbaki Es Satty (tra gli attentatori di Barcellona, 17\8\2017), secondo talune ricostruzioni giornalistiche, configura ipotesi di contatti strutturati con i servizi segreti: http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/17/news/madrid_ammette_l_imam_dietro_alla_strage_della_rambla_era_un_nostro_informatore_-181370053/?rss&ref=twhr&utm_source=divr.it&utm_medium=twitter

certo a un quadro di relativa inefficacia comunicativa: le informazioni raccolte sui soggetti in questione, non sono state sufficienti a “fermarli” una volta usciti. Questo aspetto assai rilevante rimanda però ad una valutazione sulle politiche di sicurezza e sui servizi di *intelligence* che non ci compete, non alla sostanza sociologica dei processi osservati.

6. De-radicalizzazione o neutralizzazione?

Seguendo la prospettiva fino a questo punto delineata, si potrebbe arrivare a una deduzione paradossale. Le caratteristiche generali del settore penitenziario consentirebbero di sviluppare capacità conoscitive molto stringenti rispetto ai soggetti che esprimono anche solo un potenziale di radicalizzazione. Lo sviluppo di queste capacità di fatto coincide con un obiettivo di *intelligence*, purché gli attori osservati siano lasciati relativamente liberi di agire e comunicare. In altre parole, per essere studiati, sostegno solidaristico, indottrinamento e indirizzo del conflitto all'interno devono prima poter prendere corpo. Questa possibilità risulta però ovviamente limitata da altri obiettivi di prevenzione. La radicalizzazione in carcere, anche nelle direttive internazionali, deve essere contrastata; la possibilità del “contagio” va ridotta al minimo; vanno precocemente recisi i legami relazionali sospettati di aver qualcosa a che fare con un proselitismo che conduce alla violenza (dato e non concesso che esso sia identificabile in quanto tale). Una simile finalità generale sembra incontrare la consolidata tendenza del settore carcerario verso l'autoriproduzione, ossia orientata al contenimento dei conflitti collettivi e degli eventi critici che possano minacciare il perpetuarsi dell'ordinaria quotidianità interna. Per altri versi, il medesimo obiettivo sembra compatibile con la possibilità, storicamente e sempre offerta dal penitenziario, di indirizzare alcuni soggetti selezionati (ossia stigmatizzati per il loro – contingente – contenuto specifico di pericolosità sociale) verso regimi a più elevato indice di afflittività. Il carcere “duro” o “punitivo”, le sezioni ad alta sicurezza e a bassa “vocazione trattamentale”:

- isolano, limitando l'eventuale contagio³⁴

³⁴ Si pone però in questo caso il problema della corretta identificazione dei soggetti compiutamente radicalizzati. Ad esempio, nel caso italiano, la collocazione in sezioni di alta sicurezza di soggetti condannati, ma anche solo imputati, per i più vari delitti di matrice “terrorista”, potrebbe invece rivelarsi disfunzionale, offrendo ai radicalizzati

- infliggono maggiore sofferenza, e quindi elevano il potenziale di deterrenza³⁵

Nelle declinazioni più spinte del diritto penale del nemico³⁶, queste articolazioni del doppio binario potrebbero essere ricondotte anche a strategie pure di neutralizzazione, quindi di prevenzione terziaria dal tratto solamente incapacitante.

Se quindi l'ipotesi di deterrenza può essere teoricamente associata a un obiettivo di de-radicalizzazione, gli orientamenti incapacitanti vanno esclusi da questo orizzonte: naturalmente, il problema sociologico sta qui nella definizione del confine tra queste due strategie nel campo delle prassi carcerarie. Non possiamo esplorare qui questo confine, ci limitiamo quindi ad osservare che nel caso dei radicalizzati il canone del controllo carcerario sembra particolarmente inquinato da istanze afflittive, forse in virtù di un processo molto spinto e pervasivo di costruzione mediatica del terrorista islamico come nemico interno\esterno.

Ma si pone anche un'altra questione delicatissima, sul piano interpretativo e su quello politico. Come risulta evidente dal contributo di Will Dugdale in questo monografico, i progetti di de-radicalizzazione sono contemporaneamente (forse, oggi, prevalentemente) innervati da riferimenti riconducibili all'ideologia e alle prassi della riabilitazione. Anche in questo caso è forse possibile parlare di un meccanismo di importazione³⁷, nel senso che questi progetti presentano significative assonanze con

l'opportunità di interagire con soggetti dall'identità eversiva ancora non definita (cfr. J. Brandon, 2009a, 2).

³⁵ Invero, quella dell'efficacia della deterrenza è sempre una scommessa in prospettiva penologica. Quelli che Otto Rusche e Georg Kirchheimer (1978) chiamavano effetti terroristici della pena, qui evidentemente accentuati dalla sottrazione dal circuito della detenzione "comune", potrebbero essere letti come funzionali a piegare un soggetto particolarmente duro e motivato, ma anche ad esacerbarne ulteriormente la carica oppositiva (R. Romanelli, 2012, 8), collocandola definitivamente nell'ottica dello scambio violento: terrorismo contro terrorismo (cfr. J. Githens-Mazer, 2009; S. Poynting, 2016).

³⁶ Per la verità, i dispositivi reclusivi più aggressivi (Guantanamo, Abu Ghraib) eccedono clamorosamente la dimensione del penale. Come ha osservato Scott Poynting (2010 e 2016) tale eccedenza supera ampiamente i confini della legalità configurandosi propriamente come *state crime* e/o *empire crime*.

³⁷ È in questo senso interessante osservare come a livello Comunitario (EU), l'organismo istituito nel 2012, denominato RAN (Radicalisation Awareness Network) contenga al suo interno uno specifico *working group* P&P (Prison and Probation). Si veda in proposito: [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-news/docs/ran_p_and_p_practi-](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-news/docs/ran_p_and_p_practi)

interventi inclusivo-assistenziali pensati per (e talvolta finanziati e realizzati nelle) aree urbane a più alta densità di residenti musulmani: aree che spesso coincidono con unità residenziali segregate con indici elevatissimi di povertà. A prevalere, in questi casi, e quindi anche in riferimento al carcere, sono strategie di de-radicalizzazione di carattere sostanzialmente attributivo, senza particolari contenuti di innovazione: formazione, opportunità ricreative, percorsi di inserimento lavorativo, recupero dei legami familiari. In sintesi, la nuova versione dell'armamentario classico della prevenzione speciale positiva. E quindi, altrettanto in sintesi, l'ennesima riformulazione della contraddizione ideologica sempre interna alla pena, che si polarizza tra istanze di afflizione e speranze di trasformazione riabilitante³⁸. Talvolta con tratti paradossali, nella misura in cui a voler prendere sul serio, ad esempio, le raccomandazioni di ISCR (2010) utili a favorire i processi di de-radicalizzazione in carcere, si finirebbe per abbracciare una prospettiva abolizionista.

In questo senso, è significativo che anche contributi riconducibili a una sociologia del penitenziario di tipo amministrativo (ovvero esplicitamente orientati a interagire con le prospettive di *policy* carceraria) siano estremamente prudenti nel definire pro e contro delle opzioni segregazioniste e dispersive, oppure nello sbilanciarsi sull'efficacia delle opzioni trattamentali. L'unico punto di convergenza preventiva sembra realizzarsi in letteratura, salvo poche eccezioni, intorno all'immissione nel circuito penitenziario di Imam affidabili (cfr. B. Useem, O. Clayton, 2009). L'idea è quella che non solo essi potrebbero aggregare i detenuti all'interno di una versione "moderata" dell'Islam, con effetti benefici per i soggetti e l'istituzione, ma anche correggere gli assetti ideologici delle persone in corso di radicalizzazione e perfino dei radicalizzati meno solidi e pervicaci. Abbiamo già trattato questa questione altrove³⁹, per cui ci limitiamo ad osservare che simili dinamiche possono essere perseguite in termini astratti e anche valutate attraverso strumenti conoscitivi in concreto. Al momento, non mancano riscontri empirici e analitici (O. Roy, 2007; J.

tioners_working_paper_en.pdf

³⁸ Riformulazione che riecheggia anche nel testo prodotto in Italia dal Tavolo 7 per gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=k9akNL21-tnK9PtenVhW0owg?contentId=SPS1181698&previousPage=mg_2_3_4_5

³⁹ Si veda il contributo di Silvia Mondino in questo monografico.

Brandon, 2009b; F. Khosrokhavar, 2016) che pongono seri dubbi sulla capacità di questi conduttori istituzionali della preghiera di conquistare la fiducia e rispondere ai bisogni dei detenuti.

Riflessione conclusiva

La letteratura specialistica offre interessanti spunti descrittivi e interpretativi che aggrediscono i nodi critici della vita carceraria che possono allacciarsi alle pratiche di radicalizzazione. Al di là di elementi riconducibili a un piano più strettamente soggettivo (isolamento relazionale, tossicodipendenza, disagio psichico, povertà estrema, assenza di prospettive esistenziali alternative), talune variabili connesse alla vita carceraria rivelano la loro importanza. Istanze di condivisione (beni materiali), di comunicazione (assonanze linguistiche e culturali), di appartenenza, di sostegno identitario e di protezione possono spingere il soggetto ad avvicinarsi a gruppi che, all'interno del carcere, assumono la fisiologia di un collettivo. Tale avvicinamento può realizzarsi sulla base di differenti matrici. Gli studi sulle forme di socializzazione carceraria, oggi spesso riconducibili alle dinamiche di adesione alle *prison gang*, restituiscono da questo punto di vista una notevole gamma di opzioni: dall'ideologia politica alla pura appartenenza "razziale", passando per le più varie configurazioni subculturali, a loro volta ridefinibili in relazione agli orientamenti istituzionali, alle caratteristiche del personale, agli assetti delle varie culture carcerarie. Se un pericolo di radicalizzazione c'è, dunque, è all'interno di questi intrecci a geometria variabile che va ricercato.

Riferimenti bibliografici

- AAVV (2006), *Rote Armée Fraktion: gli scritti della guerriglia urbana 1970-1977*, Materiale Resistente, Torino
- Agnew Robert (2010), *A general strain theory of terrorism*, in *Theoretical Criminology*, XIV, 2, pp. 131-154
- Alimi Eitan (2011), *Relational dynamics in factional adaptation of terrorist tactics: a comparative perspective*, in *Theory and Society*, 40, 1, pp. 95-118
- Ambrosini Maurizio (2009), *Italiani col trattino: identità e integrazione tra i figli degli immigrati*, in *Educazione Interculturale*, 2009, 1, pp. 17-39

- Awan Akil (2008), *Antecedents of islamic political radicalism among muslim communities in Europe*, in *Political Science and Politics*, 41, 1, pp.13-17
- Ballas Dennis (2010), *Prisoner radicalization*, in *FBI Law Enforcement Bulletin*, October, pp. 1-5
- Beckford James, Joly Danièle e Khosrokhavar Farhad (2006), *Muslims in prison. Challenge and change in Britain and France*, Palgrave-Macmillan, London
- Benasayag Miguel (2016), *C'è il germe del radicalismo tra i giovani in Europa?* in *MinoriGiustizia*, 2016, 3, pp. 167-177
- Bertella Farnetti Paolo (2006), *Pantere nere: storia e mito del Black Panther Party*, Shake, Milano
- Bilel Ainine, Lindemann Thomas, a cura di (2017), *Saisir les mécanismes de la radicalisation violente: pour une analyse processuelle et biographique des engagements violente*, Mission de recherche Droit et Justice, Paris
- Bonica Laura, Cardano Marco (2008), *Punti di svolta*, il Mulino, Bologna
- Borum Randy (2014), *Psychological vulnerability and propensities for involvement in violent extremism*, in *Behavioral Sciences and the Law*, 32, 3, pp. 286-305
- Brandon James (2009a), *The Danger of prison radicalization in the West*, in *CTS Sentinel*, II, 12, 1-4
- Brandon James (2009b), *Unlocking al-Qaeda. Islamist extremism in British prisons*, Quilliam, London
- Brooks Risa (2011), *Muslim "homegrown" terrorism in the United States: how serious is the threat?*, in *International Security*, 36, 2, pp. 7-47.
- Clarke Michael, Soria Valentina (2010), *Terrorism: the new wave*, in *Royal United Services Institute Journal*, 155, 4, pp. 24-31
- Clear Todd, Sumter Melvina (2002), *Prisoners, prison and religion*, in *Journal of Offender Rehabilitation*, 35, 3-4, pp. 125-156
- Clemmer Donald (1940), *The prison community*, Christopher publishing, Boston
- De Vito Christian (2009), *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia 1943-2007*, Laterza, Bari-Roma
- Gerwehr Scott, Daley Sara (2006), *Al-Qaida: terrorist selection and recruitment*, in *The Homeland Security Handbook*, McGraw-Hill, New York, pp. 73-89
- Githens-Mazer Jonathan (2009), *The blowback of repression and the dynamics of north African radicalization*, in *International Affairs*, 2009, 5, 1015-1029
- Goffman Erving (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino
- Goldman Liran (2014), *From criminals to terrorist*, in A. Silke, a cura di, *Prison, terrorism and extremism: critical issues in management, radicalisation and reform*, Routledge, London, pp. 47-59
- Guolo Renzo (2015), *L'ultima utopia: gli jihadisti europei*, Guerini, Milano
- Guolo Renzo (2016), *She's leaving home: donne europee che "migrano" nello stato islamico*, in *Mondi Migranti*, 2016, 1, pp. 181-194
- Hamm Mark (2007), *Terrorist recruitment in American correctional institutions*, U.S. Department of Justice, Washington D.C.

- Hamm Mark (2009), *Prison Islam in the age of sacred terror*, in *British Journal of Criminology*, 2009, 49, pp. 667-685
- Hamm Mark (2013), *The spectacular few: prisoner radicalization and the evolving terrorist threat*, NYU Press, New York
- Hannah Greg, Clutterbuck Lindsay, Rubin Jennifer (2008), *Understanding the challenges of radicalized prisoners*, Rand Corp., Santa Monica
- Kepel Gilles (2005), *Al-Qaeda: i testi*, Laterza, Roma
- Kepel Gilles (2016), *La fracture*, Gallimard, Paris
- Khosrokhavar, Farhad (2010), *Islamic radicalism in Europe*, in J. Cesari, a cura di, *Muslim in the West after 9\11*, Routledge, New York, pp. 229-244
- Khosrokhavar, Farhad (2014), *La radicalisation*, Edition Maison des Sciences de l'Homme, Paris
- Khosrokhavar Farhad (2016), *Prisons en France. Violence, radicalisation, déshumanisation: quand surveillants et détenus parlent*, Editions Robert Laffont, Paris.
- ICSR (2010), *Prisons and terrorism: radicalisation and de-radicalisation in 15 countries*, King's College, London
- Irwin John (1970), *The felon*, Prentice Hall, Englewood Cliffs
- Jones Clarke (2014), *Are prisons really schools of terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization*, in *Punishment and Society*, 16, 1, pp. 74-103
- Malthaner Stefan (2011), "La comunità che rifiuta la legge di Dio": dinamiche di radicalizzazione tra gruppi di militanti islamici e le loro concitruencies, in *Partecipazione e Conflitto*, 2011, 3, pp. 36-55
- Mantovan Claudia, Ostanel Elena (2015), *Quartieri contesi*, FrancoAngeli, Milano
- McKeown Laurence (2001), *Out of time: Irish republican prisoners Long Kesh 1972-2000*, Beyond the Pale, Belfast
- Merton Robert (2000), *Teoria e struttura sociale*, il Mulino, Bologna
- Mezirow Jack (1991), *Transformative dimensions of adult learning*, Jossey-Bass, San Francisco
- Mulcahy Elizabeth, Merrington Shannon, Bell Peter (2013), *The Radicalisation of prison inmates: exploring recruitment, religion and prisoner vulnerability*, in *Journal of Human Security*, IX, 1, pp. 4-14
- O'Duffy Brendan (2008), *Radical atmosphere: explaining jihadist radicalization in the UK*, in *PS Journal*, 2008, 1, pp. 37-42
- Pape Robert (2005), *Dying to win: the strategic logic of suicide terrorism*, Random House, New York
- Quadrelli Emilio (2004), *Andare ai resti: banditi, rapinatori, guerriglieri nell'Italia degli anni Settanta*, DeriveApprodi, Roma
- Poynting Scott (2010), "We are all Guantanamo": State terror and the case of Mamdouh Habib, in R. Jackson, E. Murphy, S. Poynting, a cura di, *Contemporary State terrorism: theory and practice*, Routledge, London, pp. 181-195
- Poynting Scott (2016), *Entitled to be a radical? Counter-terrorism and travesty of human rights in the case of Babar Ahmad*, in *State Crime Journal*, 5, 2, pp. 204-219
- Rhazzali Khalid e Schiavinato Valentina (2016), *Islam of the cell. Sacralization process*

- and everyday life in prison*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, II, 2016, pp. 305-321
- Romanelli Rosanna (2012), *The jihadist threat in jail: Islam and the process of radicalization in European prisons*, in *Archivio Penale*, 2012, 2, pp. 1-21
- Ross Jeffrey I., Richards Stephan C. (2003), *Convict criminology*, Wadsworth, Belmont
- Roy Olivier (2004), *Globalised Islam: the search for a new Umma*, Hurst, London
- Roy Olivier (2007), *Islamic terrorist radicalisation in Europe*, in S. Ambghar, A. Boubekour, M. Emerson, a cura di, *European Islam: challenges for society and public policy*, Center for European policy studies, Brussels, pp. 52-56
- Roy Olivier (2009), *La santa ignoranza: religioni senza cultura*, Feltrinelli, Milano
- Roy Olivier (2016), *The Islamization of Radicalism*, Rosa Luxemburg Stiftung, Tunis
- Rusche Georg, Kirchheimer Otto (1978), *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna
- Sageman Marc (2004), *Understanding terror networks*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia
- Sbraccia Alvise (2007), *Migranti tra mobilità e carcere: storie di vita e processi di criminalizzazione*, FrancoAngeli, Milano
- Sbraccia Alvise (2011), *Migranti detenuti, nemici interni riprodotti*, in *Associazione Antigone* (a cura di), *Le prigionie malate*, Edizioni Dell'Asino, Roma, pp.30-38
- Sbraccia Alvise (2016) *Galere clandestine: la linea del colore*, in M. Miravalle, A. Sbraccia, G. Scandurra, V. Verdolini (a cura di), *Galere d'Italia: dodicesimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Infinito edizioni, Modena, pp. 63-70
- Sbraccia Alvise, Vianello Francesca (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma
- Sbraccia Alvise, Vianello Francesca (2016), *Introduzione: carcere, ricerca qualitativa, etnografia*, in *Etnografia e ricerca qualitativa* IX, 2, pp.183-210
- Skillicorn David, Leuprecht Christian, Winn Conrad, *Homegrown Islamist radicalization in Canada: process insights from an attitudinal survey*, in *Canadian Journal of Political Science*, 45, 4, pp. 929-956
- Torrente Gianni (2016), "Mi raccomando, non fategli del male". *La violenza del carcere nelle pratiche decisionali degli operatori*, in *Etnografia e ricerca qualitativa* IX, 2, pp. 267-284
- Tosini Domenico (2008), *Terrorismo on-line. Internet e violenza politica nel XXI secolo*, in *Equilibri*, II, 2008, pp. 193-206
- Traverso Giovanni B., Verde Alfredo (1981), *Criminologia critica*, Cedam, Padova
- Tusini Stefania (2016), *Percorsi di (dis)integrazione dalla prima generazione migrante ai foreign fighters*, in *Sociologia e ricerca sociale*, 2016, 110, pp. 115-140
- Useem Bert, Clayton Obie (2009), *Radicalization of U.S. Prisoners*, in *Criminology & Public Policy*, VIII, 3, pp. 561-592
- X Malcolm, Haley Alex (2004), *Autobiografia di Malcolm X*, Rizzoli, Milano
- Walklate Sandra, Mythen Gabe (2016), *Fractured Lives, Splintered Knowledge: Making Criminological Sense of the January, 2015 Terrorist Attacks in Paris*, in *Critical Criminology*, 24, 2016, pp. 333-346
- Wieviorka Michel (1999), *Violences en France*, Seuil, Paris

Zahn Margaret A. (2017), *Prisons: Their Role in Creating and Containing Terrorists*, in G. Lafree, J. D. Freilich, a cura di, *The Handbook of Criminology and Terrorism*, John Wiley & Sons, Hoboken, pp. 509-519

Prison de-radicalisation: to rehabilitate or merely isolate?

William Dugdale

Abstract: *Recent terrorist attacks in Europe have heightened security concerns and the risks posed regarding radicalised individuals. Particular focus has been toward prison as several suspects were found to have been incarcerated prior to being involved in extremist activities. Calls at a global and European level require action within prisons in order to implement de-radicalisation efforts. There is a need for strategies to implement interventions in order to detect, deter and disrupt radicalisation in prisons. Action plans from multiple countries such as the UK, France and Italy outline the need to separate radical inmates from the general prison population. Although rehabilitation and staff training are listed as key components, prisoner placement such as the use of isolation is repeatedly outlined and highlighted as an effective way of managing radical prisoners. Critically, how these measures still adhere to prisoners' rights and the rule of law is of contemporary importance for civil society and future research. Through examining countries' de-radicalisation strategies, focus should be upon preventing the breach of inmates' human rights by merely isolating them while ensuring security and rehabilitative efforts are pursued within prisons.*

Keywords: *prisons, de-radicalisation, interventions, prisoners' rights*

1. Addressing radicalisation in prisons

The phenomenon of prison radicalisation has been an increasingly publicised and debated topic over recent years, especially since several high profile terror attacks across Europe including Paris and Brussels. Contextually, an estimated 4,000 EU nationals are estimated to have joined terrorist organisations in countries such as Syria and Iraq where there is currently conflict. The terrorist atrocities across Europe were also found to be orchestrated by terrorist suspects with the majority being European citizens (Commission Press Release, 2016a). Notably, Abdelhamid Abaaoud one of the masterminds behind the Paris terror attacks of November 13th 2015 was a Belgian jihadist and believed to have been radicalised in prison (Counter Extremism Project, 2016b). Additionally, the perpetrator of the Copenhagen attacks in Denmark on

14th and 15th February 2015 was also released from prison several weeks before and was reportedly known to be radicalised (Counter Extremism Project, 2016a). It is also commonly claimed that Richard Reid the 'shoe-bomber' and Muktar Said Ibrahim the leader of the failed London bombings on the 21st July 2005 were both radicalised while in prison (J. Illardi, 2010). Despite this, prison radicalisation may be an increasingly topical issue but it is not a new phenomenon. Suggestions are that radicalisers take advantage of overcrowded prisons which are poorly managed. The formation in prison of this problem is said to occur in environments where there is a lack of resources with widespread ethnic and religious conflict. Thus, the management of the prison no longer ensures the safety of inmates (The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2010).

With the increasing severity of terrorist recruitment and prison radicalisation, legal and philosophical considerations from European governments are imperative. The differing approaches are influential toward how strategic de-radicalisation practices are implemented. Although success of these programs may be dependent on whether change of an individual's beliefs and behaviour occurs, several areas pose further risks. Determining whether an individual has been de-radicalised or merely disengaged is a complex issue due to the potential misrepresentation of their beliefs in efforts to be released from prison. Additionally, despite de-radicalisation being the target, there may be individuals who either refuse to denounce their beliefs or those which are 'beyond help' due to acts of violence they have already committed. The ideological aspect of these strategies focuses upon how religion does not condone acts of terrorism, but uses incentives such as jobs and training to instil cooperation. Problems may still occur in determining whether an individual has 'changed' or is merely responding to the benefits offered and therefore the accuracy of measuring success is a risk (A. Rabasa, S.L. Pettyjohn, J.J. Ghez, C. Boucek, 2010). Although acknowledging this complexity, the focus of this article is regarding the normative and strategic arrangements to address prison radicalisation.

The concept of addressing radicalisation in prisons is a complex one, entailing the management of prisoners already considered violent and extremist, preventing the spread to other inmates who may be vulne-

rable, and interventions directed at disengaging radical and violent behaviour for social reintegration. The importance of prisons in tackling this problem is that countries are now aware that merely imprisoning such individuals cannot solve violent extremism with a 'hard' approach. Primary focus has been placed on a 'soft' approach by exploring methods of disengagement (United Nations Office on Drugs and Crime, 2016). Suggestions from previous research have also outlined the importance of de-radicalisation and for the integration of 'soft' approaches in prisons as they can already serve as harsh environments which promote further radicalisation (M. Dugas, A.W. Kruglanski, 2014). In defining this concept, both notions of radicalisation and de-radicalisation are listed as being processes of relative change within Islamist movements. These processes are based on changes in stated positions and views of Islamist leaders and groups which can occur on the ideological and/or the behavioural levels. The process of radicalisation entails relative change in which a group undergoes ideological and/or behavioural transformations that leads to the rejection of democratic principles. Within this process, violence is also used or to an increase in the level of violence in order to achieve political goals (O. Ashour, 2007). Radicalisation is a complex phenomenon, but it is referred to as a process by which an individual or a group adopts a violent form of action as a consequence of extreme political, social or religious ideologies which question the fundamental social, cultural and political order (F. Khosrokhavar, 2013).

De-radicalisation also involves relative change as a process within Islamist movements and incorporates three dimensions: ideological, behavioural, and/or organisational. The process of ideological de-radicalisation is when a radical group would reverse its ideology and begin to de-legitimise the use of violence to achieve political goals. The group would also move towards accepting gradual social, political and economic changes. In this context, de-radicalisation would be primarily focused on changing the attitudes of armed movements away from political violence rather than towards democracy or constitutional liberalism. Additionally, at a behavioural level de-radicalisation involves abandoning the use of violence to achieve political goals without the ideological de-legitimation of violence. Lastly, organisational de-radicalisation is a process of dismantling the armed units of an organisation. Such a process would follow a declaration or ideological and or/behavioural de-radica-

lisation by the leaders of an armed group. Through dismantling a group, this would include convincing members and supporters to disarm and demobilise. To achieve this process other separations, mutiny or internal violence should not occur (O. Ashour, 2011; O. Ashour, 2007).

Concerns have arisen for many years now regarding the responsiveness of prison regulations, regimes and staff to the challenges which surround prisoner treatment, particularly Muslim inmates. A sensitive topic for policy makers and prison officials, but pressures to adapt attitudes and practices have been growing due to the increasing religious diversity in prisons and changed circumstances (J. Beckford, D. Joly, F. Khosrokhavar, 2005). In light of the growing concern regarding radicalisation in prison and the influence toward terrorism, greater action has been called upon to address this issue. The United Nations (UN) and the European Commission have proposed action plans and strategies to prevent radicalisation and violent extremism in prisons, calling upon nations to implement preventative efforts.

2. A strategic response

From the UN perspective, addressing radicalisation in prison channels from their counter-terrorism strategy. Through four key points the focus is on preventing, combatting and addressing conditions which spread terrorism, building the capacity of Member States, strengthening the role of the UN and ensuring respect and compliance for human rights and the rule of law. Through these efforts, the importance of youth and women are fundamental in this process to promote peace and security (United Nations, 2016). Evidently there is a sincere complexity to this concept, with concerns not only surrounding men but also both women and youth. From the initial figure of an estimated 4,000 EU nationals joining terrorist organizations, an estimated 17% were women (B. Van Ginkel, E. Entenmann, 2016). Considerations are essential for differing groups and there is a need for integrated action from entities and Member States to develop strategies. In this case, analysis is required for the drivers and prevention of radicalisation for all groups. The accountability of the rights and needs of children should also be the fundamental basis of strategies. Importantly, within implementations the development and

maintenance should be ensured through effective, fair, humane, transparent and accountable criminal justice systems. In line with international law, implementing national legislation should stress the need for the training of professionals within criminal justice systems to share and develop common knowledge for effective responses (United Nations, 2016).

Specific to prisons, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) highlighted the challenges for the core functions of imprisonment. It is listed that penitentiary systems which are overstretched and poorly managed run the risk of degenerating into dangerous places for both prisoners and prison staff. The impact of this upon prisons can potentially turn them into fertile breeding groups for radicalisation and even 'crime schools' (UNODC, 2015). The UN general assembly outlined a plan of action to prevent violent extremism and radicalisation in prisons in December 2015. Concerns were raised that harsh treatment in detention facilities plays a powerful role in the recruitment of individuals who have joined violent extremist and terrorist groups. Particular factors in prison have been highlighted as influencing inmates to join such groups. These are due to seeking protection, encountering inhumane conditions or treatment, improper facilities, overcrowding, the presence of gangs, low staffing numbers and corruption. Action to address these issues requires the implementation of safeguards to prevent the spread of radical and extremist ideologies. Doing so should uphold protection and be in accordance under international law of persons deprived of their liberty with respect of international standards and norms relating to solitary confinement (United Nations, 2015). The UN has sought to address this issue, but importantly the prison environment can serve as influential in motivating or strengthening extremist attitudes and behaviours. It has therefore been suggested that more needs to be done to counteract the radicalising effects of humiliation and uncertainty which comes with being imprisoned (M. Dugas, A.W. Kruglanski, 2014).

From a policy perspective, the UN recommends that national legal frameworks and penitentiary systems require reforming to ensure the security of inmates, staff and facilities. Doing so will ensure procedures not only counter prison radicalisation but adhere to human rights and the rule of law. Through such procedures, the introduction of disengagement, rehabilitation and counselling programmes should be in place for persons engaged in radical or violent extremism. As previously men-

tioned, these should be sensitive to gender and youth to facilitate reintegration into society (United Nations, 2015). While fears of radicalisation may be present within prisons, failing to address risks such as alienation, loss of meaning and violence may also contribute towards an increased risk of radicalisation. Policy makers, senior managers, staff and prisoners are now presented with new challenges because of these risks. Due to these fears and the well-documented media coverage of radicalisation in prisons this has led to active intelligence gathering along with tailored interventions within prisons (A. Liebling, H. Arnold, C. Straub, 2011). The emphasis of any intervention within prison should be to detect, deter and disrupt efforts of radicalisation recruitment and prevent extremism. Fundamentally though, a key question of these efforts is whether extremists should be separated from other inmates or integrated and freely mixed (United Nations High Commissioner for Refugees, 2006).

In line with outlining a strategy to address radicalisation in prison, the objective of the European Union is to ensure people live within Europe with freedom, security and justice. In accordance with projecting these areas, fundamentally they must also be compliant with the rule of law and fundamental rights based on the Union's values. The European Commission published a security agenda in 2015 which highlighted the priorities for radicalisation in prison. In principle, target groups such as law enforcement and prison staff which are in direct contact with those at risk of radicalisation need to be properly equipped. The priorities include effectively recognising the signs of radicalisation and assessing the relevant intervention required. Through cooperation with community leaders, good practices and training on de-radicalisation, disengagement and prevention of radicalisation in prisons will be promoted and exchanged through the Commission. A key aspect is that by developing programmes support can be extended to a broader range of individuals such as social workers, teachers and healthcare workers (European Commission, 2015). The importance in outlining a response to develop de-radicalisation strategies are echoed through comments by Farhad Khosrokhavar (2013). In his discussion on radicalisation in prisons, this concept has been finding new ways of building up small, introvert networks which have been largely invisible to prison detection strategies. Radical individuals may act alone or in very small groups and in this case there is a need to develop new working practices.

Counter radicalisation efforts are suggested to primarily take place at the ground level whether this is locally, regionally or nationally. Action is mainly reliant on the capabilities of the Member States and local actors who are best placed to detect and prevent radicalisation. Efforts from individuals such as teachers, social and youth workers, community police, prison and probation officers, psychologists, community leaders, NGOs, think-tanks and local authorities can assist both in the short and long-term. Evidently at a European level, greater coordination and support is needed in the process of addressing radicalisation. Through collaborative effort, the Commission is mobilising policy and funding instruments along with networks to ensure preventative efforts can be implemented. The principle of this is to strengthen the capacity across Member States to improve existing approaches or develop new policies and practices regarding this concept (Commission Press Release, 2016b).

Broadly the Commission outlined seven precise areas to support the prevention of radicalisation in June 2016 and bring added EU value. Specifically, the second area highlights the importance of addressing radicalisation in prison. This reinstated the importance of exchanging experiences within the EU and to develop guidelines to prevent and counter radicalisation in prison. Rehabilitation and reintegration should also be aided in this process. Implemented by the European Commission, RAN Centre of Excellence has been setup to exchange best practices and share information across Member States. The network is to consolidate, share and disseminate expertise on radicalisation prevention and also provide recommendations on policy for stakeholders including front-line practitioners in prison and probation sectors. Additionally, education and training programmes will be developed in prison for the purposes of effectively reintegrating detainees into society (European Commission, 2016). Many theories are used by policy makers to inform law enforcement agencies and practitioners regarding what might lead to radicalisation. An example is social identity theory which suggests an individual is confused about their own identity and also searching for a meaning of their role within society or local community. As a result of this an individual in prison can be increasingly vulnerable to radicalisation. Inmates in this position can ally with others which are deemed to be more powerful and have a considerable reputation, becoming isolated and feel a need to join a gang or group which justifies acts of violence. Despite this, these

theories are mainly subjective in nature and may fail to identify the 'root' causes that instigate someone's vulnerability to radicalisation (I. Awan, 2013). Utilising expertise from networks such as RAN can prove pivotal in establishing effective de-radicalisation strategies. The incorporation of broader research on the influences of the prison environment along with socioeconomic and cultural factors is contextually important to develop knowledge on this concept.

Through strategies and plans at a European level, the Council of Europe published guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism. Adopted by the Committee of Ministers in March 2016, it is in place to ensure they are in compliance with relevant international human rights. To provide guidelines clearly, defined terminology was presented to understand the main concepts. Behind the process of radicalisation factors such as ideological, political, religious, social, economic or personal reasons can be present. Such complexity represents an individual who increasingly accepts and supports violent extremism which consists in promoting, supporting or committing acts which may lead to terrorism. These acts are aimed at defending an ideology which advocates racial, national, ethnic or religious supremacy or opposing democratic principles and values (Committee of Ministers, 2016). To aid in defining this terminology, the inherent focus is upon radical Islamist groups whose movements ideologically reject democracy and the legitimacy of political and ideological pluralism. The aim is for revolutionary social, political and economic change while refusing to work with established state institutions and utilising violent means to achieve their goals. In this context, radical Islamists can also be referred to as revolutionaries, extremists or exclusivists (O. Ashour, 2007).

The term dynamic security is referred to by the Council of Europe as a priority working method for staff to create and maintain everyday communication and interactions with prisoners. While ensuring safety, security and order the aim is to assess prisoners risk and contribute to their rehabilitation and preparation for release. The notion of dynamic security is a broad concept which also incorporates structural, organisational and other security measures when necessary such as walls, barriers, locks, lighting and equipment to restrain prisoners. Guidelines are presented as measures for prevention and to detect, manage and resettle radicalised prisoners, pre-trial detainees, probationers and those conditio-

nally released. In accordance with this, guidelines comply with relevant international human rights standards and with the European Convention on Human Rights (Committee of Ministers, 2016).

The basic principles of these procedures should cover four areas: respect for human rights and fundamental freedoms, respect for data protection and privacy, imprisonment as a last resort measure, and good prison management. The work of prison and probation sectors should broadly carry out risk and need assessments, have special attention to prison admission procedures and the use of highly secure prisons/sections, considerations made for culture and religion traditions including trained religious representatives and ensure inter-agency cooperation. In order to detect, deter and disrupt radicalisation, prison front-line staff should be trained in the principles of dynamic security. Doing so is to support staff in the detection of radicalisation with the development of special programmes for rehabilitation and reintegration (Committee of Ministers, 2016). Based on the strategic calls by the UN and the European Commission it is important that these normative arrangements are appropriately used. Additionally, there is a need to compare prison regimes in different countries to develop knowledge on prison radicalisation and understand the implementation of provisions. Evaluations should cover differing vulnerable groups based on inmates that are considered radicalised, at risk of becoming or to prevent others from becoming radicalised (C.R. Jones, 2014).

3. Maintaining prisoners' rights

Overall, from these strategies it is apparent that greater preventative action is required in prison regarding radicalisation. The practicality of such methods has raised concerns based on previous counter-terrorism initiatives at a European level. Although focusing on a wide range of issues causing or driving terrorism, strategies do not directly engage with a critical issue. Specifically, this is regarding the kind of ideological, structural or social factors that are most relevant for interventions to bring added value to this area. Along with this, having a practice-centred approach may enable common action and norms for professionals dealing with 'radical' individuals, but this consistency does not necessarily ensure effectiveness. Furthermore, the collective use of practices does

not justify its reliability or being labelled 'good practice'. Greater evaluation of practices and policies can generate a coherent framework which focuses on effectiveness rather than merely the exchange of practices. To bring greater value, utilising local and professional networks can assist in raising awareness. In this case, further research can draw upon networks to systematically test such areas (R. Bossong, 2012).

A key question of these interventions is the use of highly secure prison/sections. Importantly this includes whether radical individuals are isolated from other inmates or integrated and freely mixed. Such a system typically examines the threat an individual may pose to national security which includes the public, police or security of the state. The confinement to a limited space in prison with close monitoring and supervision is said to ensure that they do not radicalise other vulnerable prisoners. Isolation is alleged to be important as it aims to restrict opportunities for prisoners to be radicalised. Despite this, it is argued that the process of radicalisation stems from a perception of inequality within society often based on a lack of trust with politics, security and law enforcement agencies. By prisons effectively separating and isolating these inmates the sense of discrimination and inequality can foster greater isolation. Using this method can act as a radicalising tool rather than focusing on rehabilitation due to the added perception of being treated unfairly by the criminal justice system (I. Awan, 2013).

To understand this concept in greater detail and the potential problematic areas for de-radicalisation strategies, prisoners' basic rights from an international and European perspective should be a fundamental consideration. The UN provided the *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* presenting the basic rules within Part 1. Listed are prisoners' rights regarding contact with the outside world. Rule 37 describes where 'Prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visits'. Additionally, through Rule 67 both purposes of classification and individualism shall be based on two points; (a) to separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or bad characters, are likely to exercise a bad influence, and (b) to divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation (United Nations, 1955). As adopted by the UN within the *Basic Principles for the*

Treatment of Prisoners (1990), Principle 7 also lists that ‘efforts addressed to the abolition of solitary confinement as a punishment, or to the restriction of its use, should be undertaken and encouraged’.

The adopted *European Prison Rules* by the Council of Europe (2006) also provides a more detailed framework. In summary, Rule 24 lists that despite loss of liberty this does not entail loss of contact with the outside world. In this case all prisoners are entitled to some contact and prison authorities should strive to create the circumstances to allow them to maintain it as best as possible. Despite this, it may be necessary to limit communication in order to meet the needs of a continuing criminal investigation, to prevent the commission of further crime and protect victims of crime. Prison visits should not be forbidden if they pose a security threat but the proportionate increase of supervision applied. As contained within Rule 24.2, intentions are to ensure that prisoners subjected to restrictions are still allowed some form of contact with the outside world. In this case, good national policy should provide a minimum number of visits, letters and telephone calls that must be allowed. In cases where additional restrictions are deemed necessary for an investigation to be carried out on remand prisoners they however ‘may not be totally isolated’.

In reference to these outlined rules, it is clear of a prisoner’s right of contact. A. Liebling, H. Arnold and C. Straub (2012) discuss the implications of there being limited contact between staff and prisoners which can impact upon trust within prisons. Due to factors such as the threats posed by extremism and radicalisation, trust between staff and prisoners has been found to be low which was suggested to be linked to growing levels of fear and violence. As a ‘major problem in trust’, other reasons include there being a shift away from personal officer work and personal development in favour of intelligence gathering, security and risk management. These explanations have been found to be major changes in the structure of staff-prisoner relationships. These changes and the lack of opportunity for interactions can threaten the nature of a prison’s management as the day-to-day running of a prison has become extremely difficult. Similarly, prisoners’ pains of imprisonment have intensified as they are made to feel more distant and misrecognised.

In specific reference to solitary confinement, Rule 60.5 refers to the methods of removing prisoners from association with other inmates by placing them in an alone cell or room. Although not considered an ap-

appropriate punishment, it can be used in the most exceptional circumstances. The most extreme forms of solitary confinement should never be imposed as a punishment though. These forms include being subject to sensory deprivation by lack of access to light, sound or fresh air in 'dark cells'. Another form of solitary confinement is when a prisoner has normal access to light and air while being held in a single cell and can hear prisoners moving in adjacent areas. The rule also reinstates that this should only be used in exceptional circumstances and for short time periods due to potentially amounting to inhuman and degrading treatment. Prisoners in these conditions should have regular and frequent contact with prisoners, one hour of daily exercise and provided with reading material even under special prison security measures. Lastly, restraint instruments such as handcuffs, chains, irons, straitjackets and any form of electronic control of a person should never be used as a form of punishment (Council of Europe, 2006). Despite the listing of these rules, it is not uncommon for prisoners who are in constant revolt against the rules to be held in isolated conditions. Upon examining radicalisation in French prisons, Khosrokhavar (2013) found that prison authorities would respond by sending these inmates into solitary confinement and denying them benefits of probationary detention. Although these strategies reveal their inadequacy, they are used to preserve the prison's peace by also sending them to another prison with stricter regulations and norms.

In accordance with this, prison de-radicalisation strategies as initially discussed highlight the importance of adhering to inmates' human rights and the rule of law. Overall this concept poses problematic concern for authorities based on the use of isolation and concentration or dispersal of identified prisoners. Through concentration, inmates can be closely monitored in secure units to prevent radicalisation of others who support plans to conspire terrorist attacks. Whereas dispersing individuals fragments the identity of the group and organisation, this may still enable greater opportunity to radicalise other prisoners. A debate is posed about whether prisoners should be dispersed or isolated, particularly based on the balance of needs of prison rehabilitation and security. Although it is possible to isolate the most dangerous individuals in solitary confinement, authorities must suitably balance this process by not only considering their security needs but also the basic rights of the individual prisoner (R. Warnes, G. Hannah, 2008).

It has been accounted that there is no specific rule about where prisoners related to terrorist activity should be concentrated or separated and isolated, but depends highly on national policy implementation. The balance of risks in the prison population are high, therefore desires from a national perspective should be to prevent focal human right concerns or points for public and civil society protest (The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2010). Furthermore, strategies pose risks in eroding positive relationships and regime activities which can harness radicalisation. Suggestions are that participatory prison environments can counteract radicalisation. Through having fundamental legitimacy and better opportunities both positive relationships and regimes can be promoted. It is argued that radicalisation can also develop because of these environmental influences in prisons and lead to a sense of anger, resentment and social isolation which can cultivate hatred of the state or society (A. Liebling, H. Arnold, C. Straub, 2012). Although traditionally prisons are said to be places for punishment and rehabilitation, radicalisation is a contemporary and real threat to the prison environment. To limit this possibility, prisons should persist with respecting inmates' human rights along with directly working with them to promote religious tolerance and respect (I. Awan, 2013).

4. Interventions: rehabilitation and isolation

Future research on practices may incorporate greater debate regarding how nations implement prison de-radicalisation strategies while still adhering to prisoners' fundamental rights. The management and conditions prove to be a critical area to ensure interventions are embedded which disengage radical or extremist prisoners from potential violence. In this process, interventions implemented merely in isolation are said to unlikely harvest positive results in the broader prison context. Failing to adhere to international standards, rights and norms may create greater vulnerability and the exacerbation of radicalisation and violence in prisons. To ensure these individuals are not deprived, a clear legal and procedural framework is imperative to comply with international law. Fundamentally despite being radical or having already embraced violent extremism, prisoners' treatment should be humane and respectful and

not justification for the use of torture or ill-treatment (UNODC, 2016).

The placement of prisoners and use of isolation will be a critical area of concern as outlined by the UN and European Commission. Although listing that the use of solitary confinement should be limited or used in exceptional circumstances, it is not outlawed and therefore may create ambiguity toward how strategies are imposed across countries. Common knowledge for professional practice may be a target, but governments may also have differing philosophies on implementations. C.R. Jones (2014) considers other interrelated factors which may act to undermine prisoners' efforts to radicalise and recruit other inmates when they are integrated into a prison population. Raising an alternative perspective, it should not be assumed that the mainstream radicalisation of inmates is a foregone conclusion in certain prison environments. Factors which may weaken this process include the prison environment, the prison regime, inmate culture, inmate moral code, patriotism, racism, social barriers and basic survival needs. Additionally, countries' have their own differing and unique cultural, religious and political characteristics which may promote all or some of these factors in various prison systems which could inhibit the recruitment and radicalisation of other inmates. Such considerations raise further debate over how countries should implement de-radicalisation interventions, in particular the use of isolation.

In this context, certain countries may favour the use of isolation but examining recent prison de-radicalisation strategies can assist in understanding each approach. For example, in the UK a review of Islamic extremism in prisons, probation and youth justice by Ian Acheson provided recommendations which were to inform future policy and operational practice. Notably, the review listed that extremist prisoners should be isolated by being removed from the general prison population and held in specialist units. The small subset of prisoners would be given effective de-radicalisation interventions to foster rehabilitation. From the research conducted in France, The Netherlands and Spain the review highlighted that using separation delivered benefits in prison safety and order. Additionally, it also created better opportunities to utilise targeted resources on counter-radicalisation interventions (Ministry of Justice, 2016). Despite this, previous research has found that the UK government appeared to be less focused on 'isolationist' methods and adopted a dispersion approach with the imprisonment of terrorist offenders. As a result of expe-

riences with IRA inmates, the segregation policy overall proved counter-productive as confining these individuals together in large numbers stimulated powerful social pressures to conform and remain dedicated to the group. Although possibly now taking a different approach based on the Acheson recommendations, further consequences included the formation of inmates into clusters or groups of like-minded individuals (A. Silke, 2011).

Recommendations for a new approach by Ian Acheson also acknowledged the need to build prison environments with staff training which manage risk and foster rehabilitation. Particular emphasis has been placed on staff training which distinguishes religious from cultural traditions. Evidence outlined a weak understanding and approach to radical and extremist inmates, particularly within the Muslim Chaplaincy. There was found to be a lack of staff confidence and consistency in challenging extremist behaviour and views. A swift and clear direction was needed for all staff to provide robust leadership allowing prisoners to practice the Muslim faith safely while effectively confronting radicalisation and extremism (Ministry of Justice, 2016). Specific focus on radicalisation in prisons is critical in tackling terrorism. To offer a real opportunity to de-radicalise individuals, prisons need to become an environment for change, education and tolerance (I. Awan, 2013).

France has already seen such isolation methods used in Fresnes prison. In September 2014, an experiment was launched to fight against radicalisation in prisons. Twenty Islamist inmates who had committed acts related to terrorism were put away from the rest of the inmates and isolated in an effort to curb the spread of Islamist radicalisation. Strategically France also outlined that all staff involved in the support for people who are radicalised will be trained. Important requirements include strengthening the capacity of prison intelligence to better detect radicalisation along with the recruitment of IT and monitoring experts. Further measures outlined include having widespread high-tech mobile phone jammers and to increase the frequency of searches in prison through the creation of light response and security teams. Within these set of measures, to address radicalisation in prison the development of dedicated staff training is being reinforced (Ministère de la Justice, 2015).

Although the government acknowledges that all prison staff require effective training on the identification and support for radicalised inma-

tes and to develop support programs, France does heavily focus upon intelligence and monitoring inmates to increase detection capabilities. Research in French prisons has already suggested that there is limited effectiveness particularly from the Muslim Chaplaincy in being aware of radicalisation in prison (F. Khosrokhavar, 2015). The published approach by the French government in October 2016 stated that individual's which are identified as radical or extremist will be subjected to a regime of detention close to isolation. The procedure can incorporate regular searches and cell changes, while legislation also allows the prison administration to intercept, record, transcribe or interrupt electronic correspondence of prisoners. The purpose of this is to implement intelligence gathering techniques to prevent escapes and ensure security and order in prisons. In principle, the action plan also aims to work toward a process of rehabilitation and prevention of radical violent acts (Ministère de la Justice, 2016). Research on the concept of radicalisation in French prisons has highlighted that the close scrutiny by authorities of obstacles to communication between inmates such as isolation intensifies frustration. Although making it difficult for large and radical networks to potentially form, the lack of facilities for these prisoners causes high levels of resentment in particular regarding religion. Such methods can intensify radicalisation when combined with a radical ideology. These environments induce heavy suspicion which in turn can push an individual further down the radical pathway (F. Khosrokhavar, 2013).

Similarly to France, Italy has also published details of radical prisoners being kept strictly separate from the general prison population and also kept away from other radical inmates. The purpose is to reduce the risks of spreading radicalisation amongst common inmates or other dangerous partnerships. The implementation of new training courses has been called upon specifically for prison staff working in high secure sections and in common departments. The goal of these measures is to combat violent extremism with effective prevention activities by reducing vulnerable conditions which spread radicalisation. The key objectives are to better understand radical behaviour and strategies which combat the phenomenon through detention regimes, de-radicalisation programs and the training of prison staff. The government still maintains the importance of de-radicalisation programmes to effecti-

vely address this issue and rehabilitate those in prison (Ministero della Giustizia, 2015).

Released in April 2016, the Italian government also outlined a detailed strategy including implementations to address the risks of radicalisation in prisons. It was acknowledged that there are concerns in using isolation, with the separation of inmates from the remaining prison population having potentially adverse psycho-physical effects. Although wanting to minimise its use, isolation can be used in exceptional circumstances for the shortest time frame possible – the Italian Criminal Code allowing a maximum of three years. Through strengthening interventions aimed at de-radicalisation, investment is placed upon treatment which can provide support and identify elements of risk. In this case, prison workers need updating about the culture and needs of foreigners in prisons and also training on the particular issue of radicalisation. Central points for training include the prevention, identification and handling of radical prisoners while promoting de-radicalisation routes (Ministero della Giustizia, 2016).

The use of isolation is not a new practice in prison management but attaches a controversial history through exerting greater control over inmates. Evidently, utilising this method is said to impact upon both the mental and physical health of prisoners while also reducing the likelihood of successful rehabilitation. Additionally, it can also foster the roots which initially led an individual towards terrorism (C.R. Jones, 2014). From a management perspective, balancing is required between respecting inmates' human rights while ensuring short and long-term prison security is maintained. Accordingly, this should also be in line with international laws. Greater emphasis is therefore placed upon de-radicalisation interventions as a key component to address the risk posed by these individuals. In principle, strategies need to also counteract the conditions of imprisonment that are potentially conducive to radicalisation. To limit and prevent these conditions from occurring, de-radicalisation measures are important to encourage the use of productive means and the rehabilitation of prisoners. Approaches may incorporate isolation and close monitoring, but conclusively de-radicalisation interventions should be key aspects within any successful counter-terrorism strategy to also achieve the long-term goals of prison security (M. Dugas, A.W. Kruglanski, 2014).

5. Conclusion

Upon examining the strategic concept of prison de-radicalisation, future action evidences that the management of radicalised inmates or those at risk is key. Measures such as prisoner placement including the use of isolation, staff training, rehabilitation and support for prisoners are important components. It is fundamental that future research and advocacy efforts explore how these complex methods are implemented while still adhering to prisoners' rights across countries. The concept of radicalisation in prisons has generally been understudied, but a comparison of a range of prison regimes in different countries will assist in developing knowledge on the nature of prison radicalisation (C.R. Jones, 2014). Efforts to detect, deter and disrupt radicalisation in prisons will need to balance the needs of strategies by ensuring security and rehabilitative efforts are mutually implemented. Furthermore, this will be deemed influential toward interpreting national priorities and the success of actions. The principle of isolation is not uncommon within this concept, but how practices will maintain rehabilitation and support of prisoners is a critical area to examine. Ensuring individuals placed in these conditions are not merely deprived may prove to be a problematic area for authorities. Critically, when governments justify the need to isolate inmates who have been charged or convicted of terrorism related offences, concerns can be heightened regarding whether prisons are further becoming radical 'breeding grounds' (B. Useem, O. Clayton, 2009). Future research on strategic arrangements and interventions may want to examine how nations effectively manage and de-radicalise inmates. Research and advocacy by the civil society should also inspect how nations reframe from breaching prisoners' basic human rights and the rule of law in prisons by merely isolating them.

References

- Ashour Omar (2007), *Lions Tamed? An Inquiry into the Causes of De-Radicalization of Armed Islamist Movements: The Case of the Egyptian Islamic Group*, in *The Middle East Journal*, 61(4), 596-524
- Ashour Omar (2011), *Post-Jihadism: Libya and the global transformations of armed Islamist movements*, in *Terrorism and Political Violence*, 23(3), 377-397

- Awan Imran, (2013), *Muslim Prisoners, Radicalization and Rehabilitation in British Prisons*, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, 33(3), 371–384
- Beckford James A., Joly Daniele, Farhad Khosrokhavar (2005), *Muslims in Prison: Challenge and Change in Britain and France*, Palgrave Macmillan, London.
- Bossong Raphael (2012), *Economics of Security Working Paper 60: Assessing the EU's Added Value in the Area of Terrorism Prevention and Violent Radicalisation*, Economics of Security, Berlin
- Commission Press Release, IP/16/2177 (Jun. 14 2016a).
- Commission Press Release, MEMO/16/2179 (Jun. 14 2016b).
- Committee of Ministers, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism* (2 and 3 March 2016).
- Council of Europe (2006), *European Prison Rules*, Council of Europe Publishing, Strasbourg
- Counter Extremism Project (2016a), Belgium: Extremism & Counter-Extremis, Retrieved November 17, 2016 from www.counterextremism.com/countries/belgium
- Counter Extremism Project (2016b), France: Extremism & Counter-Extremism, Retrieved November 17, 2016 from www.counterextremism.com/countries/france
- Dugas Michel, Kruglanski Arie W. (2014), *The Quest for Significance Model of Radicalization: Implications for the Management of Terrorist Detainees*, in *Behavioral Sciences and the Law*, 32, 423–439
- European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Agenda on Security*, COM (2015) 185 Final (April 2015)
- European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism*, COM (2016) 379 Final (June 2016)
- Illardi Joe G. (2010), *Prison radicalisation: The devil is in the detail. Paper presented at the ARC Linkage Project on Radicalisation Conference, Understanding Terrorism from an Australian Perspective: Radicalisation, De-Radicalisation and Counter Radicalisation*, Monash University, Melbourne
- Jones Clarke R. (2014), *Are prisons really schools for terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization*, in *Punishment & Society*, 16(1), 74-103
- Khosrokhavar Farhad (2013), *Radicalization in Prison: The French Case*, in *Politics, Religion & Ideology*, 14(2), 284-306
- Khosrokhavar Farhad (2015), *The Constrained Role of the Muslim Chaplain in French Prisons*, in *International Journal of Politics, Culture and Society*, 28(1), 67-82
- Liebling Allison, Arnold Helen (2012). *Social relationships between prisoners in a maximum security prison: Violence, faith, and the declining nature of trust*, in *Journal of Criminal Justice*, 40(5), 413-424

- Liebling Allison, Arnold Helen, Straub Christina (2011), An exploration of staff – prisoner relationships at HMP Whitemoor, 12 years on: Revised Final Report, Ministry of Justice, London
- Ministère de la Justice (2015), Lutte contre la radicalisation et le prosélytisme en détention: Un ensemble de mesures aujourd’hui renforcées, available from ww.presse.justice.gouv.fr/garde-des-sceaux-communiqués-discours-agenda-10227/lutte-contre-la-radicalisation-et-le-proselytisme-en-detention-27792.html
- Ministère de la Justice (2016), Sécurité pénitentiaire et action contre la radicalisation violente, Ministère de la Justice, Paris
- Ministero della Giustizia (2015), Stranieri, fenomeni di radicalizzazione e libertà religiosa: Tema per Stati Generali dell’Esecuzione Penale, available from https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.pagecontentId=SPS1181698&previousPage=mg_14_7
- Ministero della Giustizia (2016), Stati Generali dell’Esecuzione Penale - Documento finale, available from https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_14_7
- Ministry of Justice (2016), Summary of the main findings of the review of Islamist extremism in prisons, probation and youth justice: Led by Ian Acheson, Ministry of Justice, London
- Rabasa Angel, Pettyjohn Stacie, Ghez Jeremy, Boucek Christopher (2010), Deradicalizing Islamist Extremists, RAND, Santa Monica
- Silke Andrew (2011), The Psychology of Counter-Terrorism, Routledge, London
- The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (2010), Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries, ICSR, London
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2006), Counter-Terrorism Implementation Task Force: First Report of the Working Group on Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism, Inventory of State Programmes, available from www.data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10129
- United Nations Office on Drugs and Crime (2015), Addressing the global prison crisis: Strategy 2015-2017, available from www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Strategy_on_Addressing_the_Global_Prison_Crisis.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (2016), Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons, available from www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf
- United Nations, General Assembly, The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy: Plan of Action to Prevent Violent Extremism, A/70/674 (24 December 2015), available from www.unodc.org/content/dam/norway/undp-ogc/documents/SG%20PVE%20plan%20of%20action.pdf
- United Nations, General Assembly. (2016). The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, A/70/L.55, available from www.docbox.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetFile?OpenAgent&DS=A/70/L.55&Lang=E&Type=DOC

- United Nations, Basic Principles for the Treatment of Prisoners, 14 December 1990, available from www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
- United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 30 August 1955, available from www.refworld.org/docid/3ae6b36e8.html
- Useem Bert, Clayton Obie (2009), *Radicalization of U.S prisoners*, in *Criminology and Public Policy*, 8(3), 561-592
- Van Ginkel Bibi, Entenmann Eva (2016), *The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union: Profiles, Threats and Policies*, International Centre for Counter-Terrorism, The Hague
- Warnes Richard, Hannah Greg (2008), *Meeting the Challenge of Extremist and Radicalized Prisoners: The Experiences of the United Kingdom and Spain*, in *Policing*, 2(4), 402-411

NOTE SUGLI AUTORI

Silvano Cacciari è referente organizzativo del CIRLab (Cyber Security and International Relations Laboratory) presso il PIN (polo universitario città di Prato)

William Dugdale è dottorando di ricerca presso la Bournemouth University (U.K.)

Giulia Fabini è assegnista di ricerca presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna

Valeria Ferraris è assegnista di ricerca presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Silvia Mondino è assegnista di ricerca presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Claudio Paterniti Martello è membro dell'Osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione

Daniele Pulino è assegnista di ricerca presso il dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'informazione dell'Università di Sassari

Alvise Sbraccia è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna

Valeria Verdolini è ricercatrice e docente a contratto presso il dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell'Università di Milano Statale

Introduzione D. Pulino, V. Verdolini

G. Fabini, V. Ferraris *Terrorismo e politiche migratorie: prime riflessioni per orientarsi*

C. Paterniti Martello *Le radici della radicalizzazione nella riflessione teorica francese*

S. Cacciari *Radicalizzazione, evoluzioni nell'uso dei videogame e mutazioni del concetto di devianza*

S. Mondino *Un sottile confine tra esercizio della libertà religiosa e indicatori di radicalizzazione in carcere?*

V. Verdolini *Storia critica delle radicalizzazioni in Italia*

D. Pulino, A. Sbraccia, V. Verdolini *Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano*

A. Sbraccia *Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato*

W. Dugdale *Prison de-radicalisation: to rehabilitate or merely isolate?*